



# VADEMECUM

2005

Unione Italiana Libero Teatro

*Direzione organizzativa e realizzazione*  
Giuseppe Stefano Cavedon  
Via Madonna del Giglio, 3 - 06019 Umbertide (Perugia)  
Tel. 347.1570288  
e-mail: gcavedon@tiscali.it

*Progetto grafico*  
Bruno Franchi

*Realizzazione cofanetto e CD*  
Icona, Città di Castello

VADEMECUM 2005  
Quinta edizione Vademecum U.I.L.T.  
finita di impaginare il 3 marzo 2005

© 2005 Unione Italiana Libero Teatro  
[www.uilt.it](http://www.uilt.it)

# INDICE

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Introduzione .....   | pag. | 5   |
| PARTE PRIMA  |      |     |
| <b>PROFILI CIVILISTICI</b> .....   | »    | 7   |
| Associazioni riconosciute .....  | »    | 9   |
| Associazioni non riconosciute .....  | »    | 17  |
| Le associazioni di promozione sociale .....  | »    | 35  |
| La responsabilità negli enti associativi .....   | »    | 39  |
| Associazioni culturali ed enti pubblici .....  | »    | 49  |
| PARTE SECONDA  |      |     |
| <b>PROFILI FISCALI</b> .....   | »    | 55  |
| La disciplina fiscale e tributaria delle associazioni culturali e teatrali .....                             | »    | 57  |
| PARTE TERZA  |      |     |
| <b>PROFILI LAVORISTICI</b> .....   | »    | 85  |
| I rapporti di lavoro nelle associazioni teatrali .....   | »    | 87  |
| PARTE QUARTA   |      |     |
| <b>PUBBLICITÀ O SPONSORIZZAZIONE</b> .....   | »    | 107 |
| Elementi comuni e distintivi .....   | »    | 109 |
| PARTE QUINTA   |      |     |
| <b>NULLA OSTA DI AGIBILITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ TEATRALE</b> .....                                  | »    | 115 |
| Ministero per i Beni e le Attività Culturali .....   | »    | 117 |
| Procedura per la concessione del Nulla Osta di Agibilità .....   | »    | 119 |
| PARTE SESTA  |      |     |
| <b>E.N.P.A.L.S. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA<br/>PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO</b> ..... | »    | 123 |
| La storia .....  | »    | 125 |
| L'E.N.P.A.L.S. nel territorio .....  | »    | 127 |
| Convenzione tra E.N.P.A.L.S., F.I.T.A. e U.I.L.T. ....   | »    | 129 |
| Convenzione U.I.L.T. - E.N.P.A.L.S. Aspetti fiscali .....  | »    | 131 |
| PARTE SETTIMA  |      |     |
| <b>S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI</b> .....  | »    | 135 |
| Cos'è la S.I.A.E. ....   | »    | 137 |
| La S.I.A.E. nel territorio .....   | »    | 139 |

|  |   |     |
|--|---|-----|
| Convenzione S.I.A.E. - E.N.P.A.L.S. ....                                     | » | 141 |
| S.I.A.E. e compagnie amatoriali .....  | » | 143 |
| Tutela delle opere .....   | » | 144 |
| Fotocopie .....  | » | 145 |
| PARTE OTTAVA   |   |     |
| <b>ASSICURAZIONE</b> .....   | » | 147 |
| Obblighi assicurativi .....  | » | 149 |
| PARTE NONA   |   |     |
| <b>NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI</b> .....                           | » | 153 |
| Norme per la sicurezza .....   | » | 155 |
| Impianti elettrici .....   | » | 161 |
| Norme CEI di prevenzione .....   | » | 167 |
| PARTE DECIMA   |   |     |
| <b>L'UNIONE</b> .....  | » | 169 |
| La nostra associazione .....   | » | 171 |
| Dichiarazione di costituzione della U.I.L.T. ....                            | » | 174 |
| Statuto .....  | » | 175 |
| Regolamento dell'Assemblea nazionale e della elezione degli Organi Statutari | » | 182 |
| Regolamento degli Organi Statutari .....                                     | » | 184 |
| Consiglio Direttivo .....  | » | 186 |
| U.I.L.T. Regionali .....   | » | 187 |
| Nel Mondo .....  | » | 189 |
| Centro Studi U.I.L.T. ....   | » | 190 |
| Scena .....  | » | 192 |
| www.uilt.it .....  | » | 193 |
| PARTE UNDICESIMA   |   |     |
| <b>ORGANIZZAZIONE</b> .....  | » | 195 |
| Qualche consiglio .....  | » | 197 |
| Spazi per l'attività teatrale .....  | » | 198 |
| Ricerca testi .....  | » | 203 |
| Rassegne & Festival .....  | » | 209 |
| Festival Internazionali .....  | » | 231 |

## INTRODUZIONE

Il primo Vademecum U.I.L.T. fu redatto dalla Segreteria nazionale (nelle persone di Quinto Romagnoli e del sottoscritto) nel 1996. A quell'iniziale organico tentativo, che incontrò l'apprezzamento delle compagnie (anche fuori dell'Unione), seguirono le successive fortunate edizioni del 1997, del 1998 e quella ormai storica del 1999.

Dopo di questa, tanti motivi, positivi e negativi, sono intervenuti a far sospendere le pubblicazioni del Vademecum (che, ricordiamolo, è stato un passaggio importante nella crescita dell'Unione): la difficoltà di fermare un'immagine leggibile nel gran marasma della situazione legislativa e fiscale delle associazioni teatrali; il miglior funzionamento del sito web ([www.uilt.it](http://www.uilt.it)), che consente un rapido aggiornamento ed un colloquio più serrato con le Compagnie; le tante preziose e puntuali informazioni pubblicate su "Scena" a cura dello Studio Martinelli-Rogolino di Bologna; infine, non ultima, la mancanza di fondi da destinare alla stampa di un testo che doveva necessariamente crescere rispetto alle edizioni precedenti... Quest'anno, convinti dalle richieste di tante Compagnie, abbiamo deciso di ripetere l'iniziativa adottando la più moderna veste del Compact Disc (CD).

Nell'introduzione alla prima edizione (1996) era scritto:

*“Impresa difficile, quella che ci apprestiamo a fare: noi (attori, tecnici, registi... sostanzialmente matti!) che spieghiamo a voi (ancora: attori, tecnici, registi... sostanzialmente matti!) come si scrive uno statuto o come si compila un modulo. Eppure, da sempre, noi, gente di teatro, abbiamo dovuto fare i conti con le pastoie di una società che ci tollera a fatica, che ha paura dei nostri sogni, che guarda con apprensione gli spiriti ribelli che fra noi si annidano, che teme il genio anarchico di chi sa creare mondi diversi, di chi è capace di vivere mille vite usando soltanto la fantasia. Certo, noi la vita di tutti i giorni la conosciamo molto bene, poiché, quotidianamente, per tante ore, ne siamo parte integrante, ne affrontiamo i mille problemi; e anche dopo, quando giriamo la nostra “corda pazza” e saliamo sul palcoscenico, ne facciamo rivivere le gioie e i dolori che la segnano. Quindi sappiamo con quanta cura questa nostra ordinata civiltà si preoccupi di mettere ogni cosa nel giusto posto, per avere sempre “il migliore dei mondi possibili”. A noi non rimane che adeguarci, cercando di capire... Cosa ci chiedono?... Come lo dobbiamo fare?... E, a volte,... Perché???... Speriamo che questo vademecum risponda, almeno in parte, ad alcune di queste domande e che possa tornare utile alla Compagnie che vogliono lavorare nel clima di serena tranquillità che viene dalla consapevolezza di aver fatto quanto previsto dalle leggi vigenti. Tenete comunque presente che non esiste una normativa precisamente riferita al mondo del Teatro amatoriale; conseguentemente le notizie che abbiamo riportato non possono essere considerate esaustive e definitive. A noi e a voi il compito di approfondire in ogni modo gli argomenti di interesse comune, diffondendone poi, attraverso i canali associativi, le novità, le interpretazioni, le soluzioni...”*

Nella sostanza quanto affermato allora è tuttora valido, ma alcune situazioni hanno subito delle naturali evoluzioni che ne hanno decretato un deciso miglioramento. Infatti, in questi ultimi anni la società civile sembra aver compreso, almeno in parte, l'importanza del settore dell'associazionismo e questo, unitamente ad una nostra crescita quantitativa e qualitativa,

ci ha finalmente permesso di trovare esternamente persone capaci che, studiando e interpretando le varie normative, hanno saputo renderle comprensibili anche a tutti noi.

In questo vademecum gran parte dei capitoli che trattano argomenti legislativi e fiscali sono redatti a cura dello Studio Martinelli-Rogolino di Bologna che, nella persona del Professore ed Avvocato Guido Martinelli, da alcuni anni, ci consiglia nei rapporti con le istituzioni e ci fornisce un continuo aggiornamento circa le normative.

A Guido Martinelli e ai suoi collaboratori vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.

Altri argomenti sono esposti da alcuni di noi che hanno sviluppato esperienze nei vari settori e che, con puro spirito associativo, hanno messo le loro conoscenze a disposizione dei tesseraati dell'Unione.

Con gratitudine e con la speranza che la nostra opera renda più facile lo svolgimento del loro impegno lavorativo, ringraziamo per la loro disponibilità e per la collaborazione gentilmente fornita:

i funzionari della Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ([www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it));

i funzionari dell'E.N.P.A.L.S. ([www.enpals.it](http://www.enpals.it));

i funzionari della S.I.A.E. ([www.siae.it](http://www.siae.it));

gli amici dell'Associazione Light Education ([www.lighteducation.com](http://www.lighteducation.com));

quanti ci hanno dato il loro prezioso sostegno con parole e piccoli contributi.

Un grazie speciale a Bruno Franchi di Icona di Città di Castello che, con passione e pazienza, da anni ci assiste curando le realizzazioni grafiche e tipografiche delle nostre pubblicazioni e che, in questo lungo e travagliato impegno del vademecum, è stato di particolare sostegno tecnico e morale.

Giuseppe Stefano Cavedon  
Presidente U.I.L.T.

PARTE  
PRIMA



# PROFILI CIVILISTICI

*a cura dello Studio Martinelli-Rogolino*



### Premessa

In via introduttiva è necessario dire che le attività della pratica e della promozione dell'attività e della cultura teatrale possono essere svolte non solo come vere e proprie attività economiche, e quindi da un punto di vista prettamente giuridico-economico, sotto forma di impresa commerciale, ma anche, per mezzo di organizzazioni collettive non lucrative (associazioni riconosciute, non riconosciute, organizzazioni di volontariato, enti di promozione sociale, ecc.), che hanno la natura di enti associativi.

Per ciò che concerne la figura degli enti associativi, caratterizzati dall'assenza dello scopo di lucro, si rileva che manca un sistema unitario sotto il profilo regolamentativo; risulta perciò opportuno iniziare ad analizzare le diverse fonti di disciplina presenti in tale materia. Principalmente è la Costituzione, all'art. 18, che riconosce, con una norma di carattere indubbiamente precettivo, il diritto per ogni singolo individuo di associarsi; l'articolo in esame difatti così recita: “...i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati dalla legge”. Tale disposizione introduce in modo esplicito nell'ordinamento giuridico italiano il diritto di associazione e la libertà di costituire in senso ampio organismi collettivi aventi svariate finalità, il che ovviamente risponde ad un'esigenza da sempre espressa da ciascun individuo: quella di riunirsi in un gruppo sociale collettivo per realizzare obiettivi e risultati, il cui soddisfacimento sarebbe irrealizzabile individualmente.

Vediamo innanzitutto che cosa si intende quando si parla di “*associazione*”.

Le associazioni sono delle istituzioni, termine che indica ogni manifestazione della natura sociale e non puramente individuale dell'uomo; ogni forma di stabile organizzazione collettiva attraverso la quale vengono perseguiti scopi extraindividuali e a carattere non economico.

Esse si individuano in associazioni riconosciute e non riconosciute. L'associazione può definirsi un organismo unitario che viene considerato dall'ordinamento quale soggetto di diritto, come un ente fornito di capacità propria e distinto dalle persone fisiche che concorrono a formarlo.

Gli elementi necessari alla sussistenza di tale fattispecie sono: *la pluralità di persone fisiche (elemento personale); il patrimonio o fondo comune (elemento patrimoniale); lo scopo istituzionale (elemento teleologico).*

L'istituzione prende vita da un atto di autonomia contrattuale, il contratto di associazione: le parti possono essere due o più di due e, in ogni caso “*le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune*” (art. 1420 C.C.) ed è proprio tale accessione che caratterizza il contratto associativo e lo differenzia dai contratti di scambio ove le parti anziché perseguire tutte il medesimo scopo, perseguono scopi contrapposti<sup>1</sup>.

Lo scopo dell'associazione è di natura ideale e, comunque, di natura non economica (cd. assenza di scopo di lucro), in antitesi con le società lucrative che perseguono lo scopo della divisione degli utili realizzati con l'esercizio di un'attività economica (art. 2247 C.C.) e con

<sup>1</sup> Ad es. nel contratto di compravendita ex art. 1470 C.C. lo scopo del compratore è l'acquisto della cosa, quello del venditore è il conseguimento del prezzo. Nei contratti a struttura associativa, invece, ciascuna parte si ripromette il conseguimento di un vantaggio che deriva non già dalla controprestazione dell'altra parte, ma dalla partecipazione ad un'utilità comune.

le società cooperative il cui scopo mutualistico (art. 2511 C.C.) pur diverso da quello lucrativo, resta sempre uno scopo di natura economica.

È bene chiarire che la limitazione relativa allo scopo non significa anche una limitazione del tipo di attività che l'associazione può esercitare. Un ente associativo infatti può ben svolgere un'attività di natura economica, purché sia strumentale al raggiungimento dello scopo.

L'attività economica non deve, nella sostanza, essere esercitata allo scopo di ripartire utili tra i membri dell'organismo. Essa non deve, quindi, essere fine a se stessa ma deve avere una finalità mediata, ossia svolta per devolvere i relativi guadagni al particolare scopo assistenziale, culturale, ricreativo, comunque di natura extraeconomica, di volta in volta perseguito. Le associazioni possono perseguire finalità di natura "assistenziale", ossia avere come oggetto sociale qualsiasi forma di assistenza in relazione a qualsiasi bisogno od esigenza del gruppo o della collettività<sup>2</sup>, oppure di natura "ricreativa" cioè tendere ad una finalità in senso ampio-ludica o di riposo dei propri associati o anche di terzi appartenenti ad una determinata categoria<sup>3</sup>.

Vi sono poi i "circoli culturali", propriamente detti, che sono quelli che tendono alla diffusione della cultura; quelli che tendono alla propagazione delle scienze o delle arti, della religione nei suoi vari aspetti, quelli che tendono alla educazione in un determinato ambiente (attraverso insegnamenti scolastici di vario tipo); infine quei circoli che diffondono, a livello non professionistico, la cultura del teatro, mediante eventi spettacolistici o di intrattenimento, ovvero mediante l'insegnamento e la didattica.

Tale classificazione comunque non ha valore assoluto, in quanto nella medesima associazione possono convergere molteplici finalità.

Il Codice Civile opera una distinzione fra le associazioni riconosciute la cui disciplina è dettata dagli artt. 12 e seguenti e associazioni non riconosciute contemplate agli artt. 36 e seguenti.

Le prime sono le associazioni che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento<sup>4</sup>, le seconde sono quelle che non l'hanno chiesto o che, pur avendolo chiesto, non l'hanno ottenuto.

Le associazioni riconosciute sono caratterizzate dall'aver la personalità giuridica, ossia dall'essere come le persone fisiche, soggetti giuridici pienamente capaci.

La conseguenza più diretta del riconoscimento, ossia dell'acquisto della personalità giuridica, sta nel fatto che l'associazione acquisisce la piena autonomia rispetto agli associati (si pone, cioè, come entità totalmente diversa e contrapposta a loro), sia nei confronti degli stessi associati che dei terzi estranei.

Le associazioni non riconosciute, invece, non sono dotate di personalità giuridica, di conseguenza non hanno piena autonomia e godono di una limitata capacità giuridica i cui confini verranno meglio delineati nell'apposita trattazione.

## Costituzione e riconoscimento

Come già accennato in premessa l'associazione prende vita da un atto di natura giuridica, precisamente da un contratto, ossia da un accordo di due o più parti, plurilaterale (proveniente da un numero imprecisato di persone fisiche purché più di due) e aperto, in quanto al rapporto associativo possono aderire, successivamente alla perfezione del contratto, nuove parti.

Si parla di contratto plurilaterale con comunione di scopo, in cui le parti perseguono uno scopo comune, di natura ideale e non economica. Ad esso quindi si possono applicare le norme del Codice Civile relative ai contratti ed, in particolar modo, quelle relative ai contratti plurilaterali.

<sup>2</sup> Vi rientrano le associazioni caritative, di assistenza, di solidarietà, ecc.

<sup>3</sup> Ad es. i circoli di svago, di ristoro, di giochi, di attività ricreative o sportive, ecc.

<sup>4</sup> Sull'argomento, si segnala l'entrata in vigore del provvedimento legislativo – il D.P.R. 10.2.2000, n. 361, in G.U. n. 286 del 7.12.2000 – di semplificazione per il riconoscimento delle associazioni, di cui si tratterà nell'apposita parte.

Il contratto di associazione è in realtà formato da due documenti: atto costitutivo e statuto. L'atto costitutivo vero e proprio, indispensabile per la nascita di una associazione, ha la funzione di dar vita alla persona giuridica; lo statuto invece, quale atto complementare al primo, ha lo scopo di regolarne l'ordinamento, l'amministrazione, il funzionamento e può quindi anche non esistere. Nonostante questa materiale separazione, entrambi formano un atto unitario: il contratto di associazione.

Nelle associazioni che vogliono richiedere il riconoscimento l'atto costitutivo deve essere redatto con atto pubblico<sup>5</sup> e, a norma dell'art. 16 C.C., deve contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, sull'estinzione e sulla devoluzione del patrimonio, i diritti, gli obblighi degli associati, nonché le condizioni per la loro ammissione. Nella prassi comune è frequente l'indicazione di tali elementi nello statuto, cui l'atto costitutivo rinvia *per relationem*.

Il riconoscimento, come si è detto, comporta l'acquisto della personalità giuridica, vale a dire la piena capacità giuridica di agire, nonché la completa autonomia patrimoniale e di personalità dell'associazione.

Le associazioni riconosciute godono quindi di un'*autonomia patrimoniale perfetta*, pertanto esiste una distinzione precisa tra patrimonio dell'associazione e patrimonio del singolo associato, nel senso che i creditori dell'associazione non possono agire nei confronti del patrimonio dei singoli associati ma solo sul patrimonio dell'associazione e nello stesso tempo i creditori dei singoli associati non possono far valere i propri diritti sul patrimonio associativo. In secondo luogo godono della limitazione di responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione.

Tale autonomia è nelle associazioni non riconosciute, a differenza di quelle dotate di responsabilità giuridica, *imperfetta* nel senso che sulla scorta di quanto affermato dall'art. 38 Cod. Civ. per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i creditori potranno agire sia sul "fondo comune" che sul patrimonio dei rappresentanti dell'ente che hanno agito in nome e per conto dello stesso e che risponderanno delle obbligazioni dell'associazione personalmente e solidalmente.

È, quindi, fin troppo chiara l'enorme rilevanza che ha, sul piano pratico e giuridico, l'aver ottenuto o meno il riconoscimento: mentre nel primo caso, di fronte ai terzi c'è un vero e proprio soggetto di diritto, distinto dai singoli associati, con una denominazione ed un suo patrimonio col quale far fronte ai propri debiti ed alle proprie obbligazioni, nel secondo ci sono gli associati e gli amministratori che rispondono personalmente ed illimitatamente, con il proprio patrimonio, delle obbligazioni assunte in nome dell'associazione.

Ed è proprio su tale elemento di differenziazione che si radicano i presupposti del riconoscimento, concesso se siano dimostrati lo scopo ed i mezzi patrimoniali per provvedervi: l'accertata esistenza di un patrimonio sufficiente allo svolgimento del fine è valutato come idonea garanzia per i creditori dell'associazione riconosciuta; la mancanza, per contro, di un corrispondente accertamento in relazione al fondo comune dell'associazione non riconosciuta, fa apparire necessaria la responsabilità personale, quantomeno di coloro che agiscono per l'associazione.

Le problematiche connesse alla responsabilità patrimoniale saranno oggetto di un ulteriore approfondimento nell'apposita parte dedicata alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, sia delle associazioni riconosciute sia di quelle non riconosciute.

Il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica delle associazioni mediante riconoscimento, risulta modificato alla luce del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, contenente

<sup>5</sup> L'art. 14 del D.P.R. 24.7.77 n. 616 ha delegato al Presidente della Giunta Regionale i poteri che erano di pertinenza del Capo dello Stato per quanto riguarda il riconoscimento di persone giuridiche operanti a livello regionale che agiscono in particolari settori tra cui ad esempio quello culturale. Per le Province autonome di Trento e Bolzano, competente è il Presidente della Giunta Regionale.

*“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”*, in vigore dal 22 dicembre 2000.

Il legislatore, infatti, aveva già preso coscienza della particolare complessità della procedura di riconoscimento della personalità giuridica ed aveva espresso, nel quadro del processo di semplificazione amministrativa, la decisa volontà di procedere alla riorganizzazione dei procedimenti in materia di controllo pubblico delle associazioni private. La Legge 59 del 1997, la cosiddetta *“Bassanini uno”*, prevedeva infatti nell’ambito dei procedimenti oggetto di semplificazione, una forma di intervento molto ampia in materia di “procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”.

Risulta opportuno evidenziare che anteriormente alla riforma legislativa del 2000, il procedimento di riconoscimento delle persone giuridiche private prevedeva un complesso iter burocratico. Le associazioni, così come le fondazioni, ai sensi dell’art. 12 C.C. potevano acquisire la personalità giuridica per mezzo di un provvedimento amministrativo adottato con decreto del Capo dello Stato, o con decreto del Prefetto, su delega del Governo, per gli enti che esercitavano la loro attività nell’ambito della provincia<sup>6</sup>.

Con il D.P.R. 361/2000 viene meno l’art. 12 del C.C. a cui consegue l’abrogazione dell’art. 16, comma 3, del C.C. che ugualmente richiedeva il provvedimento governativo per le modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo (vengono inoltre abrogate le norme di cui agli articoli 27, comma 7, 33, 34 e 35 C.C., quest’ultimo nella parte in cui richiama gli articoli precedenti).

Tra le prime formalità modificate si rileva la soppressione del registro delle persone giuridiche tenuto presso i Tribunali, e l’istituzione di appositi registri regionali e provinciali (per le province autonome) e di uno prefettizio.

Con il nuovo sistema di semplificazione, il riconoscimento coincide con l’iscrizione nel registro e la personalità giuridica non costituisce più l’oggetto di un provvedimento di concessione amministrativa. Il decreto del Presidente della Giunta Regionale o Provinciale per le province autonome (cioè per le persone giuridiche che operano su base regionale o provinciale) o quello prefettizio (in tutti gli altri casi: capacità operativa degli enti in settori la cui competenza normativa appartiene allo stato, oppure qualora gli enti esercitano attività in più regioni) diventa, quindi, un ordine di iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Negli stessi registri saranno iscritte le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto.

Condizione per il riconoscimento della personalità giuridica, oltre a tutte i presupposti richiesti dalla legge o dal regolamento per la costituzione dell’ente, è che lo scopo sia **“possibile e lecito”** e che il patrimonio si presenti **“adeguato alla realizzazione dello scopo”**. La consistenza di quest’ultimo deve essere dimostrata da idonea documentazione da allegare alla domanda.

La procedura prende il via dalla domanda presentata agli organi amministrativi regionali o provinciali (per le province autonome), competenti a seconda del luogo in cui le persone giuridiche svolgono la loro attività (su base regionale o provinciale), oppure agli organi prefettizi (in tutti gli altri casi). La domanda, sottoscritta dal fondatore o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell’Ente stesso, deve essere corredata di copia autentica dello statuto e atto costitutivo. L’ente ricevente la domanda rilascia, quindi, una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

Entro un dato termine (variabile a seconda dell’ente presso il quale il procedimento di rico-

<sup>6</sup> È atto pubblico il documento redatto con particolari formalità (stabilite dalla legge) da un notaio autorizzato ad attribuire all’atto quella particolare fiducia nella sua veridicità chiamata “pubblica fede”. Tale speciale forza probatoria può essere contestata solo con la querela di falso, nelle forme previste dal codice di procedura civile. Qualora manchi l’atto pubblico può venire in sua sostituzione una sentenza che accerti l’esistenza dell’ente stesso e il contenuto dell’atto costitutivo.

noscimento risulta avviato), decorrente dalla data di presentazione della domanda, la regione, la provincia o il prefetto provvedono al riconoscimento e alla conseguente iscrizione.

Qualora, invece, l'ente pubblico competente ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nel termine all'uopo fissato, possono presentare documenti e memorie. Se ancora, in un ulteriore termine, l'ente pubblico non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

**Acquisto  
di immobili  
ed accettazione  
di donazioni,  
eredità e legati**

Anche in questo settore si deve dare notizia di importanti innovazioni introdotte dal legislatore e conseguenti l'abrogazione dell'art. 17 C.C.<sup>7</sup>.

Tale articolo prevedeva che per l'acquisto di immobili e l'accettazione di eredità fosse necessaria l'autorizzazione governativa quale condizione legale di efficacia richiesta non per l'esistenza ma solo per la validità dell'acquisto.

Le ragioni di tale atteggiamento vanno ricercate nella c.d. Legge Siccardi del 1850, legge nata con finalità di prevenzione della c.d. manomorta, cioè delle immobilizzazioni di importanti patrimoni, soprattutto immobiliari, nella dotazione delle persone giuridiche. Superata, almeno parzialmente, tale esigenza, l'autorizzazione prefettizia ha assunto ruoli nuovi: quello di evitare da un lato che un acquisto non ponderato potesse incidere oltre misura sulla gestione finanziaria dell'ente a detrimento degli interessi dei terzi creditori dell'associazione che trovano, proprio in quel patrimonio, garanzia di soddisfazione dei propri diritti, e quello di tutelare gli eventuali eredi legittimi danneggiati dalla disposizione in favore della persona giuridica.

La complessiva inattualità dell'autorizzazione agli acquisti e la notevole lentezza del procedimento autorizzatorio ha indotto il legislatore a ricomprendere il procedimento in oggetto nel processo di semplificazione amministrativa che ha trovato, nella Legge 127/97, la c.d. Bassanini bis, una sua consacrazione.

L'art. 13 ha previsto infatti l'abrogazione dell'art. 17 del Codice Civile ed implicitamente di tutte le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.

<sup>7</sup> Art. 17 C.C.: "La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto". Articolo abrogato dalla Legge 15.5.1997 n. 127 art. 13 il cui comma 2° estende gli effetti dell'abrogazione anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge stessa.

## ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

articoli 12-35 del Codice Civile

*Riconoscimento e acquisto della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000*

- **Competenza secondo il sistema del doppio binario:**
  - delle Regioni a statuto ordinario o delle Province autonome se**
    - le persone giuridiche private operano nelle materie attribuite alle province autonome e alle regioni dall'art. 14 del D.P.R. 616/1977,
    - oppure finalità statutarie che si svolgono nell'ambito di una sola regione;
  - delle Prefetture se**
    - gli enti operano in settori di competenza statale,
    - oppure gli enti esercitano la loro attività nell'ambito di più regioni.
- **La domanda di riconoscimento deve essere:**
  - presentata all'autorità amministrativa competente (prefetto o presidente della Giunta provinciale o regionale);
  - sottoscritta dal fondatore o dal legale rappresentante dell'ente;
  - alla domanda devono essere allegati copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto; idonea documentazione sulla consistenza del patrimonio.
- **Condizioni:** il riconoscimento è determinato **dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, presso le province/regioni o la prefettura.**
- **L'autorità deve verificare che:**
  - l'ente si sia costituito regolarmente nella forma dell'atto pubblico;
  - lo scopo sia possibile e lecito;
  - il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
- **Modifiche dello statuto:** per queste sono competenti le autorità amministrative che hanno previamente concesso il riconoscimento.

*Caratteristiche*

- **Costituzione:** l'atto costitutivo deve avere la forma dell'atto pubblico ai fini del riconoscimento
- **Responsabilità patrimoniale:** delle obbligazioni assunte risponde solo il patrimonio sociale (**autonomia patrimoniale perfetta**); gli amministratori non sono responsabili delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'ente.
- **Acquisto di immobili e accettazione donazioni/eredità/legati:** abrogazione dell'art. 17 C.C. ex Legge 127/1997; non è più necessaria autorizzazione dell'autorità governativa.

## DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI ASSOCIAZIONE

al Presidente della Giunta Regionale [ex art. 7, comma 1, D.P.R. 361/2000]

*oppure*

Al Commissario di Governo (Prefetto) [ex art. 1 D.P.R. 361/2000]

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Presidente dell'Associazione \_\_\_\_\_

premessi che

con Atto in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ notaio \_\_\_\_\_

i signori:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

hanno costituito un'associazione denominata \_\_\_\_\_

- con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

- avente lo scopo di \_\_\_\_\_ come meglio descritto nell'atto costitutivo;

- con patrimonio, costituito da immobili \_\_\_\_\_, dei quali il sottoscritto ha

fatto redigere perizia del geometra \_\_\_\_\_, perizia asseverata con giuramento avanti

il Cancelliere del Tribunale di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, e beni \_\_\_\_\_

pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Codice Civile e dell'art. 2 delle disposizioni di attuazione.

chiede

**il riconoscimento mediante iscrizione nel Registro \_\_\_\_\_, della Associazione**

**denominata \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ dotata del patrimonio**

**descritto nell'atto costitutivo.**

Si allega:

1) copia autentica dell'atto costitutivo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cui è allegato schema di statuto;

2) Perizia giurata degli immobili;

3) \_\_\_\_\_.

Firma

\_\_\_\_\_



## ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

### Premessa

La maggior parte delle associazioni culturali è costituita nella forma dell'associazione non riconosciuta, il cui *status* giuridico è, per molti aspetti, parificato a quello delle associazioni riconosciute; le differenze sul piano legislativo derivano esclusivamente dalla presenza (nelle associazioni riconosciute) o dall'assenza (nelle associazioni non riconosciute) del riconoscimento della personalità giuridica<sup>1</sup>.

Anche l'associazione non riconosciuta è un soggetto di diritto, autonomo rispetto agli associati, dotato di un proprio patrimonio che va sotto il nome di fondo comune (art. 37 C.C.). Le difficoltà finora esistenti per ottenere il riconoscimento, ha fatto propendere tutto il mondo dello associazionismo culturale, e non solo, verso la fattispecie in esame, almeno fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di semplificazione del procedimento di riconoscimento.

Le fonti legislative delle associazioni non riconosciute sono da ricercarsi negli artt. 36, 37, 38, C.C.

All'esiguità di tali norme sopperisce l'art. 36 C.C. attribuendo agli "accordi degli associati" il compito di disciplinare l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute.

Dalle scarse disposizioni disciplinanti gli enti non riconosciuti, discende l'applicazione del principio secondo cui *le disposizioni relative alle associazioni riconosciute, purché compatibili con la speciale natura delle associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica, sono applicabili anche a tali enti.*

Non sono comunque estensibili alle associazioni non riconosciute le norme relative ai requisiti dell'atto costitutivo, dello statuto e le loro modificazioni, alla responsabilità e rappresentanza degli amministratori, alla devoluzione dei beni, agli obblighi di registrazione e alle conseguenze in caso di omissione; viceversa possono trovare una applicazione diretta o analogica i principi dettati in materia di convocazione dell'assemblea e relative deliberazioni, annullamento delle delibere assembleari, recesso ed esclusione degli associati, estinzione e liquidazione dell'ente.

### Costituzione

Come evidenziato in premessa, l'associazione non riconosciuta, pur priva di personalità giuridica, rappresenta un autonomo centro di imputazione di interessi e quindi costituisce un soggetto distinto dai singoli associati che la compongono: ha infatti un proprio fondo comune (art. 37 C.C.); una propria capacità sostanziale e processuale che esplica attraverso persone fisiche legate ad essa da un vero e proprio rapporto organico e non solo di rappresentanza volontaria; una propria organizzazione interna ed esterna regolata dagli accordi degli associati ed in mancanza, dalle norme dettate per le associazioni riconosciute se compatibili.

Gli enti non riconosciuti, come le associazioni riconosciute, prendono vita da un atto di natura giuridica, specificatamente da un contratto aperto (atto costitutivo), che nella specie viene definito "*plurilaterale con comunione di scopo*".

Proprio dalla natura di contratto dell'associazione discende come logica conseguenza che la

<sup>1</sup> Sull'argomento si legga quanto analiticamente commentato nel capitolo precedente.

riduzione degli associati ad una sola persona comporta la inevitabile estinzione dell'ente venendo meno quel rapporto plurisoggettivo, attraverso il quale la stessa si sostanzia.

La nascita dell'associazione quindi si concretizza in due momenti: il primo è necessario, mentre il secondo è solo eventuale anche se opportuno. Alla redazione dell'atto costitutivo vero e proprio, che ha la funzione di attivare l'associazione "fotografandone" la nascita, può seguire la predisposizione dello statuto, che ha, invece, lo scopo di regolarne l'ordinamento e l'amministrazione, ossia il suo funzionamento.

Stante la natura contrattuale dello statuto, il suo contenuto, in ottemperanza al principio civilistico della "libertà negoziale", è liberamente determinabile dai soci fondatori. Nel caso in cui l'associazione intendesse, però, ottenere la qualifica di organizzazione di volontariato o di promozione sociale, dovrà rispettare, nella stesura dello statuto, i requisiti richiesti dalle rispettive leggi speciali di riferimento.

Si segnala l'opportunità, comunque, che esso contenga i seguenti principi informativi: denominazione dell'associazione; oggetto sociale di natura extraeconomica; eventuali categorie di associati; indicazione del patrimonio e delle entrate; la durata dell'esercizio sociale; i requisiti per l'ammissione a socio; le regole di comportamento degli associati; le modalità di convocazione, costituzione, validità, competenze e modalità di voto delle assemblee generali; individuazione del Consiglio direttivo e delle cariche sociali; le regole sulle dimissioni e sostituzioni dei consiglieri; le modalità di riunione del Consiglio Direttivo; le attribuzioni del Consiglio Direttivo; l'eventuale nomina del Collegio dei Probiviri con relative modalità e compiti; l'eventuale presenza della clausola compromissoria; le modalità di scioglimento dell'associazione con la previsione di come devolvere le eventuali sopravvenienze attive; e infine **la specifica indicazione del requisito dell'assenza di finalità lucrative**.

Statuto ed atto costitutivo, nonostante questa loro materiale separazione, formano pertanto giuridicamente un atto unitario: **il contratto d'associazione**.

Per la costituzione di un'associazione non è richiesta alcuna formalità particolare, né l'atto pubblico, indispensabile solo per l'acquisizione della personalità giuridica, né tantomeno l'atto scritto, richiesto solo limitatamente alle pattuizioni che conferiscono il godimento di beni immobili o di altri diritti immobiliari per un tempo eccedente i nove anni.

Si precisa comunque che l'atto scritto non incide sulla validità di tali atti, ma solo sulla loro opponibilità ai terzi, in quanto in mancanza dell'atto scritto non è possibile procedere alla trascrizione. Ne consegue che al di fuori di tali ipotesi il negozio costitutivo di un'associazione non riconosciuta può anche essere concluso oralmente, essendo sufficiente che più soggetti dimostrino la volontà di svolgere in forma stabile una attività di comune interesse ed a tal fine si dotino di un patrimonio comune sufficiente e di un ordinamento interno.

È tuttavia consigliabile l'adozione di un documento scritto per tre principali ragioni.

- La prima per assicurare maggiore certezza e tutela giuridica sia agli stessi associati che ai terzi che intratterranno rapporti con l'ente.
- La seconda perché l'associazione possa godere di alcune agevolazioni fiscali. Come si illustrerà in seguito, il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 di riordino della disciplina fiscale degli enti non commerciali e delle O.N.L.U.S., subordina ai fini dell'applicabilità delle norme fiscali agevolative la redazione dello statuto e dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata o registrata.
- Il terzo motivo è dato dal fatto che gli Enti Pubblici, per l'erogazione di contributi, chiedono precise garanzie costitutive dell'ente.

Identificati gli adempimenti relativi alla costituzione occorre precisare come anche la gestione non sia soggetta ad alcun vincolo obbligatorio.

Infatti l'ordinamento dello Stato non prevede alcun obbligo di tenuta di libri sociali, intendendosi come tali, ad esempio, il libro verbale assemblee, consiglio direttivo, libro soci, libro dei revisori dei conti ecc.

Il fatto che non venga imposta l'attivazione di tali registri, non significa che non sia opportuno.

**Denominazione  
e sede**

Non è necessario che nello statuto siano indicate, diversamente da quanto prescrive l'art. 16 C.C. in tema di costituzione di associazione riconosciuta, la denominazione e la sede dell'associazione, requisiti per altro non essenziali del contratto ma alla cui presenza è subordinata la concessione della personalità giuridica.

La sede, che è nel luogo dove gli organi sociali esercitano normalmente le loro funzioni, rileva sia sul piano sostanziale sia su quello processuale; l'art. 19 del codice di procedura civile applicabile anche agli enti non riconosciuti, così recita: *“Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove ha la sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo”*.

**Scopo**

Si è riferito che uno degli elementi necessari per la costituzione di un'associazione, sia essa riconosciuta o meno, è lo scopo comune cui i singoli associati tendono, scopo che costituisce un vincolo giuridico che unisce reciprocamente gli stessi (ad esempio, per le associazioni culturali, lo scopo perseguito potrebbe essere quello della promozione e diffusione di una particolare forma artistica).

Secondo i principi comuni lo scopo deve essere lecito, possibile, determinato, nonché stabile, vale a dire perseguito con una serie di atti continuati nel tempo.

Il conseguimento dello scopo, facendo venir meno il legame giuridico esistente tra i soci determina l'estinzione dell'associazione.

Lo scopo per il quale l'associazione viene costituita deve necessariamente risultare con chiarezza dallo statuto sociale. Potrebbero infatti sorgere incertezze in ordine sia all'estensione dell'attività esercitabile, sia alle finalità istituzionali in riferimento alla commercialità di talune operazioni. Come si vedrà in seguito, l'attività istituzionale dell'associazione è solitamente quella indicata nello statuto. Ogni altra attività, estranea alle finalità statutarie, eventualmente svolta dall'associazione medesima, per converso costituisce attività commerciale con tutta una serie di conseguenze, soprattutto di carattere fiscale. *In sostanza se un ente svolge una serie di attività non corrispondenti alle attività istituzionali, i corrispettivi ricevuti per esse, costituiranno redditi tassabili<sup>2</sup>*.

Lo scopo non lucrativo è l'elemento che solitamente viene utilizzato come criterio di diversificazione delle associazioni dalle società commerciali disciplinate dal V libro del Codice Civile. Parte della dottrina giuridica definisce lo scopo dell'associazione altruistico rispetto a quello egoistico delle società, tale scopo viene comunque definito come “ideale” e più in generale non economico, anche se nella realtà sono molte le associazioni che nascono per realizzare un vantaggio per i singoli associati.

Si ribadisce ancora che il fatto che l'associazione non possa perseguire scopi economici, non significa che non possa, per la dottrina prevalente e per la giurisprudenza, esercitare una attività economica qualora l'esercizio di quest'ultima sia necessario per il conseguimento dello scopo di natura ideale per il quale l'associazione è stata creata.

**Struttura  
organizzativa**

L'organizzazione interna dell'associazione culturale/teatrale, si articola, normalmente, in una pluralità d'organi i quali, ciascuno nell'ambito della propria competenza, daranno attuazione al contratto associativo.

<sup>2</sup> Sul punto è intervenuta una sentenza della Cassazione, Sez. V, Civ. - Trib., 20.11.2000, n. 14989, in La Settimana Fiscale, Marzo 2001, pag. 13, che ribadisce *“il principio, alla luce anche del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, per cui, negli enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i corrispettivi ricevuti per prestazioni estranee alle attività istituzionali, costituiscono redditi tassabili soggetti a imposizione fiscale”*.

In primo luogo, l'organo deliberante per eccellenza: *l'assemblea*, formata dall'intera collettività degli associati che delibera per tutte le materie rientranti nella sua competenza a norma di statuto; *il consiglio direttivo*, organo esecutivo e rappresentativo dell'ente, in quanto è proprio in virtù dell'operato dei propri componenti che vengono eseguite le deliberazioni assembleari ed è proprio attraverso gli amministratori, persone fisiche che l'associazione agisce e stabilisce rapporti coi terzi.

Costoro, come vedremo, sono responsabili delle operazioni che compiono e delle obbligazioni assunte in nome dell'associazione.

## Assemblea

Si precisa che sono applicabili anche alle associazioni non riconosciute i principi dettati per le associazioni riconosciute agli artt. 21 C.C. "*Deliberazioni dell'assemblea*" e 23 C.C. "*Annullamento e sospensione delle deliberazioni*".

In particolare il 1° comma dell'art. 21 C.C. che regola i *quorum* deliberativi dell'Assemblea, non può essere considerato inderogabile, dal momento che in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e lo stesso può dirsi per il 2° comma che richiede la presenza dei tre quarti degli associati per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto solo qualora non sia diversamente disposto.

L'unico limite riguarda lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione del patrimonio per i quali è richiesto inderogabilmente il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati (3° comma).

L'assemblea *deve* essere convocata, almeno una volta all'anno dagli amministratori (art. 20 C.C.) per l'approvazione del bilancio d'esercizio; *può* essere convocata inoltre quando "*se ne ravvisa l'utilità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Nel caso non vi provvedano gli amministratori la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale*".

La partecipazione personale degli associati all'assemblea è condizione di validità delle deliberazioni della stessa, in quanto solo così viene garantita la discussione ed il contraddittorio tra essi; è ammessa la rappresentanza degli associati salvo che lo statuto non l'abbia escluso<sup>3</sup>.

Qualora le deliberazioni dell'assemblea siano contrarie alla legge, allo statuto o all'atto costitutivo, possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualsiasi associato o del pubblico ministero (art. 23 C.C.). I vizi delle deliberazioni, sia per ragioni di nullità che di annullabilità, possono essere fatti valere dai soggetti indicati con azione giudiziaria non soggetta a termini di decadenza; con riguardo invece alle decisioni di esclusione dell'associato, l'azione di annullamento è consentita solo all'interessato nel termine di sei mesi dalla notifica della decisione medesima.

L'autorità giudiziaria adita per l'annullamento della deliberazione può, su istanza di parte, ed in presenza di gravi motivi, procedere alla sua sospensione.

## Consiglio Direttivo

La gestione dell'associazione culturale è di competenza del Consiglio Direttivo, il quale ha anche la rappresentanza nei confronti dei terzi.

L'associazione può avere sia un unico amministratore sia una pluralità di amministratori che per l'appunto compongono il consiglio direttivo. Nel caso di composizione collegiale dell'organo esecutivo, questo delibererà a maggioranza.

I suoi componenti devono essere scelti tra gli associati. La nomina dei primi amministratori è indicata nell'atto costitutivo, successivamente la competenza alla loro nomina è riservata all'assemblea dei soci.

<sup>3</sup> Si rileva che, soprattutto nelle associazioni più numerose o variamente dislocate sul territorio, è invalsa la prassi di frazionare l'assemblea in organi parziali quali ad esempio il congresso, il comitato centrale oppure incaricare delegati eletti da assemblee parziali.

## Altri organi eventuali

Da ultimi, non obbligatori (contrariamente a quanto accade nelle società commerciali) possono affiancarsi all'organo deliberativo e a quello esecutivo, gli organi di controllo solitamente definiti come *collegi dei probiviri e dei revisori dei conti*.

I **revisori dei conti** hanno i ruoli ed i compiti espressamente previsti dallo statuto. Gli altri organi dovrebbero invece assicurare, attraverso una funzione giurisdizionale, una giustizia "endoassociativa", ossia dovrebbero decidere sulle controversie sorte all'interno dell'ente. Nonostante la diffusione di tale organo nella prassi, sorgono dubbi circa la sua legittimità; ecco perché normalmente non la si incardina nella funzione giurisdizionale, ma le si attribuisce natura negoziale.

In questo senso è orientata anche consolidata giurisprudenza che riconduce la giustizia "endoassociativa" alla figura dell'arbitrato libero o irrituale.

Il riferimento all'arbitrato libero permette di far fronte a due degli ostacoli principali avanzati contro l'ammissibilità di tale "tipo" di giustizia: il monopolio statale della giurisdizione (art. 102 Cost.) e la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24 Cost.)<sup>4</sup>.

La norma dello statuto che prevede il ricorso alla "giustizia endoassociativa" rappresenta una clausola compromissoria e conseguentemente il provvedimento dell'organo di giustizia interna, diviene un lodo irrituale. Tuttavia la giurisprudenza non manca di rilevare nella giustizia endoassociativa un elemento tipico della giurisdizione allorché afferma che il ricorso al giudice in violazione della clausola compromissoria rende la domanda "inammissibile" per difetto di competenza.

## Il rapporto associativo

Come visto in precedenza, l'acquisto della qualità di associato può essere, come è per i contraenti originari, o fondatori, simultaneo alla costituzione dell'associazione culturale/teatrale, oppure può, altresì, essere successivo ad essa; ed è proprio questa possibilità di adesioni successive, o dal punto di vista dell'associazione, di successiva ammissione di altri associati, che colloca il contratto di associazione nella vasta categoria dei "*contratti aperti*", la cui caratteristica risiede, appunto, nella circostanza che ai contraenti originari possono, dopo la perfezione del contratto, aggiungersene nuovi senza che ciò implichi lo scioglimento del precedente rapporto contrattuale e la conclusione, tra i contraenti originari ed i nuovi, di un altro contratto.

L'adesione successiva ha, giuridicamente, la medesima natura della partecipazione originaria: entrambe si perfezionano nel momento dell'incontro della dichiarazione di volontà dell'aderente e di quella dell'associazione.

Ciò significa, in sostanza, che per l'assunzione della qualità di associato non è sufficiente, come spesso accade, la semplice emissione di una tessera da parte dell'associazione. Deve infatti emergere la volontà d'associarsi dell'aspirante socio e quella d'associarlo dell'associazione. Ossia è preferibile che l'aspirante socio inoltri domanda scritta d'ammissione all'associazione sulla quale il competente organo associativo esprima il suo consenso o dissenso tramite apposita delibera. In questo modo potrà così dirsi realizzato quell'incontro di volontà su indicato, tale da far assumere a tutti gli effetti la qualità di socio al nuovo aderente.

Si applica, per analogia alle associazioni riconosciute, l'art. 16 C.C. il quale stabilisce che l'atto costitutivo o lo statuto devono indicare le "condizioni per l'ammissione degli associati". Il vincolo associativo è aperto a quanti, possedendo i requisiti richiesti dallo statuto,

<sup>4</sup> È opportuno specificare che la figura dell'arbitrato allude al procedimento mediante il quale le parti di un contratto, scelgono in piena autonomia di devolvere la risoluzione delle controversie sorte tra le stesse ad un organo "terzo" diverso dall'autorità giudiziaria, sia nella forma dell'arbitrato c.d. rituale, il cui lodo ha l'efficacia di una sentenza e non preclude alle parti, in caso di pregiudizio, di adire il giudice, oppure – ed è il caso in esame – nella forma dell'arbitrato libero o irrituale, che una volta scelto preclude il ricorso all'attività giurisdizionale (rispetto a questa tuttavia garantisce una risoluzione della controversia più semplificata e caratterizzata dalla celerità).

risultano appartenere alla categoria della quale l'associazione è l'espressione organizzata; al tempo stesso risulta chiuso per coloro che non rientrano in suddetta categoria.

La disposizione tuttavia non vale ad imporre all'associazione l'obbligo di accogliere le domande di ammissione presentate da coloro che si dimostrino in possesso dei requisiti richiesti e non attribuisce a questi ultimi un diritto di ammissione né, legittima costoro ad adire il giudice contro le deliberazioni che respingono la richiesta di ammissione.

La richiesta di adesione, sia iniziale che successiva, è nell'uno come nell'altro caso, una proposta contrattuale e l'accettazione di essa è per la controparte un atto di autonomia contrattuale, per sua natura incoercibile ed insindacabile dall'autorità giudiziaria.

Ovviamente il rigetto e l'accoglimento della domanda d'ammissione deve essere motivato e sarebbe senza dubbio inammissibile una clausola statutaria che esentasse gli amministratori dall'obbligo della motivazione. È esclusivamente in tale contesto che va ricercata la limitata tutela dell'aspirante associato: l'ingiusta reiezione della domanda di ammissione da parte di chi sia in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto, giudizialmente ineccepibile come ogni qualsiasi proposta contrattuale non accettata dalla controparte, potrà tuttavia presentare, all'interno dell'associazione, i caratteri di un provvedimento illegittimo ed esporre gli amministratori alle sanzioni che la legge prevede per il caso di violazione dei loro doveri. E ancora, l'atto costitutivo e lo statuto potrebbero anche stabilire che sulla reiezione della domanda di ammissione si pronunci l'assemblea o un apposito organo costituito all'interno dell'associazione (collegio dei Proviviri). Tuttavia anche i provvedimenti di quella o di questo sono, di fronte all'interessato, atti di autonomia contrattuale, insuscettibili di riesame giudiziario.

In ultima analisi non resta altro, per il terzo "rifiutato", che appellarsi al disposto contenuto nell'art. 1337 C.C.: *"Le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo buona fede"*.

Illustrate le modalità attraverso le quali i nuovi associati possono entrare a far parte dell'associazione ed affrontato il relativo problema delle adesioni successive passiamo ora all'esame delle forme in cui si esplica la concreta partecipazione degli associati, i loro diritti ed i loro obblighi all'interno dell'ente.

I diritti e gli obblighi degli associati trovano la propria fonte nel contratto di associazione (ossia negli accordi degli associati), di fatto nello statuto dell'ente: è tuttavia possibile che questo rimetta agli organi dell'associazione la determinazione periodica degli obblighi da esso previsti. Può anche accadere che determinati associati, o determinate categorie, come ad esempio i soci-frequentatori delle associazioni culturali e/o ricreative, conferiscano esclusivamente la loro opera personale; può quindi accadere che all'obbligazione del contributo patrimoniale si aggiunga, per tutti o soltanto per alcune categorie di associati, quella di specifiche prestazioni professionali.

Oltre ai contributi annui, normalmente, gli associati sono tenuti alla corresponsione di una iniziale "tassa di ammissione".

Un eventuale aumento del contributo può essere deliberato per il futuro ma non può certamente essere ammesso con forza retroattiva per il passato.

Si ricorda che nelle assemblee delle associazioni il voto è per testa. Ogni associato ha, quindi, diritto ad un voto.

Il legislatore fiscale ha così introdotto un preciso spartiacque (dato dalla c.d. *"affectio societatis"*): se il partecipante all'attività del circolo si sente parte (e protagonista) di una realtà che sente anche "sua" e, nell'ambito della quale ha diritto di far partecipare la propria volontà (diritto di voto), ci troviamo di fronte ad una vera "associazione".

Ogni qualvolta, invece, il partecipante, si sente semplicemente un "cliente ovvero un mero fruitore di servizi", senza coinvolgimento nella gestione, ci troviamo di fronte ad indicatori che potrebbero indicare e mascherare un utilizzo strumentale ed illecito del fine associativo. La qualità di associato, qualità che designa la posizione di parte nel rapporto contrattuale di

associazione o meglio la titolarità dei diritti ed obblighi che dal contratto derivano in capo a ciascun contraente, data la sua natura strettamente personale, è normalmente intrasmissibile sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto, così come previsto dall'art. 24 C.C., 1° comma, applicabile per analogia anche alle associazioni non riconosciute. Questo comporta un'ulteriore difficoltà per coloro i quali utilizzino, strumentalmente il contenitore "associazione" per lo svolgimento di una attività d'impresa. Sono infatti nulli tutti i contratti di "vendita" di una associazione o di una quota della stessa.

In conformità con quanto dispone l'art. 24 C.C., l'atto costitutivo e lo statuto possano prevedere la trasmissibilità della qualità di associato, sia mediante un atto tra vivi, sia stabilendo il subentrare degli eredi nella posizione dell'associato deceduto. Tuttavia la legislazione fiscale sopra richiamata esclude tale possibilità.

L'art. 24 C.C. al 2° comma, applicabile anche alle associazioni non riconosciute, prevede il potere dell'associato di *recedere* dall'associazione, ossia di sciogliere unilateralmente il vincolo associativo "se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato". La norma è dettata a garanzia della libertà del singolo, in virtù della tutela assicurata in base al c.d. principio superiore della "libertà di associazione". Le disposizioni dell'art. 24 C.C. sono derogabili dall'autonomia privata senza l'adozione di speciali forme e con il solo limite costituito dall'indicato principio il quale implica la nullità di clausole statutarie che escludano il diritto di recesso o lo rendano troppo difficoltoso<sup>5</sup>.

È altresì nullo il patto con cui il singolo si impegna a rimanere nell'associazione a tempo indefinito. La dichiarazione di recesso è un negozio unilaterale recettizio, ciò significa che, per la sua efficacia, è necessario che ne pervenga la comunicazione scritta agli amministratori con le modalità statutariamente previste.

Al diritto di recesso dell'associato corrisponde *il potere di esclusione* dell'associato da parte del gruppo.

L'esclusione di un associato può essere esercitata dall'associazione per gravi motivi corrispondenti a gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale; inadempienze che non costituiscono necessariamente elusione dei contributi o inosservanza di obblighi statuari, ma, soprattutto, vanno ricercate nel mancato rispetto al "dovere di collaborazione" fra attività degli associati e scopo dell'ente.

Avverso la deliberazione di esclusione l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della decisione stessa.

L'atto costitutivo non può vietare il ricorso all'autorità giudiziaria ed è nulla ogni preventiva rinuncia dell'associato in tal senso; ciò non contrasta con la previsione di una clausola compromissoria e di un arbitrato libero.

La previsione del meccanismo di giustizia endoassociativa, solitamente svolta da un organo "eventuale" definito Collegio dei Probiviri, non inficia infatti la possibilità di ricorrere avanti al giudice statale al fine di ottenere l'annullamento della deliberazione di esclusione dell'associato.

### Rappresentanza processuale e sostanziale

L'art. 36 C.C., al 2° comma, stabilisce che le associazioni non riconosciute possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo gli accordi tra gli associati, è conferita la Presidenza o la direzione.

Infatti, seppure sfornite di capacità giuridica hanno un propria *capacità sostanziale e proces-*

<sup>5</sup> Cass. 9 maggio 1991 n. 5191. Significativa sul tema del diritto di recesso sono due sentenze: Cass. 4.6.1997 n. 5476, in Giustizia Civile, 1998, I, pagg. 2499 e ss., e Tribunale di Trieste sent. 18.1.2000, in Foro It., 2000, I, pag. 2689. Per entrambe devono considerarsi nulle quelle clausole statutarie di associazioni non riconosciute, nella parte in cui prevedono che nelle ipotesi di recesso del socio, la sua qualità permanga, con i diritti e gli obblighi relativi, sino alla fine dell'anno successivo al recesso stesso (vieppiù possono solo essere mantenuti alcuni vincoli finanziari, consistenti ad esempio nella quota dovuta per l'anno in corso al momento del recesso). Il principio contenuto in queste sentenze esprime la massima tutela per il diritto di recesso del singolo socio.

*suale* che esplicano attraverso persone fisiche legate da rapporto organico e non di mera rappresentanza volontaria.

La ragion d'essere dell'enunciato principio è da ricercare nel fatto che manca per le associazioni non riconosciute un sistema di pubblicità simile a quello in vigore per le associazioni riconosciute<sup>6</sup>. Tale norma mette i terzi nella possibilità di sapere a chi spetti la rappresentanza processuale dell'associazione.

Pertanto l'art. 36 C.C. ha la funzione di indicare a costoro chi rappresenti all'esterno il gruppo.

Il principio secondo il quale la rappresentanza processuale spetta a colui che ne ha la Presidenza o la direzione, secondo autorevole dottrina, non è derogabile dagli accordi tra gli associati, così come non lo sono i successivi principi enunciati dagli artt. 37 e 38 C.C. relativi rispettivamente all'indisponibilità del fondo comune ed alla responsabilità personale e solidale di coloro i quali abbiano impegnato l'associazione nei confronti dei terzi.

Sul piano sostanziale, la rappresentanza di chi agisce per l'associazione ha origine volontaria poiché di solito è collegata alla funzione assegnata dagli accordi sociali ad un certo organo interno: nasce in sostanza da accordi e non necessita di alcuna procura legittimante; si estende a tutto quanto accede la materia di competenza dell'organo, a quella che viene definita "la funzione amministrativa" dell'organo stesso. Ovviamente da quanto affermato discende che ogni atto compiuto dall'organo amministrativo al di là dei suoi poteri di rappresentanza, non vincola l'associazione, secondo quanto stabilito dall'art. 1398 C.C.

## Il fondo comune

L'art. 37 C.C. dispone che i contributi degli associati concorrono a formare il *fondo comune* dell'associazione.

In esso confluiscono, quindi, tutti i diritti di carattere patrimoniale facenti capo all'associazione culturale/teatrale e, quindi, oltre ai contributi degli associati e ai beni con questi acquistati, anche tutti gli altri beni comunque pervenuti all'ente.

Il fondo comune veniva dapprima considerato in proprietà degli associati anche se distinto dai loro beni patrimoniali e vincolato allo scopo comune, successivamente, invece, lo si è visto quale patrimonio autonomo spettante all'associazione in proprietà collettiva ovvero quale dotazione patrimoniale della stessa associazione non riconosciuta, avente come funzione primaria quella del raggiungimento dello scopo di comune interesse. L'autonomia del fondo comune, si manifesta, soprattutto, nel divieto per i creditori personali degli associati di vantare pretese su di esso.

Sul fondo comune infatti possono soddisfare le proprie ragioni i creditori dell'associazione mentre non lo possono fare i creditori personali degli associati. Allo stesso modo gli associati stessi, in forza del vincolo di destinazione impresso sui beni, mediante il contratto di associazione, non possono chiedere la suddivisione del fondo comune (come potrebbero farlo invece i comproprietari di un bene appartenente loro in comunione), né pretenderne la loro quota in caso di recesso. I beni e i contributi degli associati, infatti, non appena entrano a far parte del fondo comune, cessano di essere nella disponibilità degli stessi per assolvere la funzione, il fine ultimo, lo scopo dell'ente e costituire altresì la garanzia per tutti coloro che negozieranno con l'associazione.

Finché l'associazione è in vita, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso, e ciò in virtù del principio che il fondo stesso è posto non a tutela dell'associato, ma dei terzi che contratteranno con l'associazione.

<sup>6</sup> Il sistema di pubblicità è quello del riconoscimento e dell'iscrizione nell'apposito registro regionale, provinciale o prefettizio, secondo la procedura di cui al nuovo D.P.R. 361/2000.

## Accettazione di atti di liberalità ed eredità senza vincoli

La tendenza del legislatore in materia di acquisti sia *inter vivos* che *mortis causa* da parte di enti non riconosciuti è stata per molti anni nel senso di limitare notevolmente le iniziative delle associazioni non riconosciute.

Gli stessi artt. 600 e 786 C.C. infatti, subordinando l'efficacia di disposizioni "mortis causa" e di donazioni all'istanza per ottenere il riconoscimento, ponevano un preciso divieto all'acquisto di beni a titolo gratuito (divieto non applicabile alle associazioni iscritte ai registri provinciali del volontariato).

Tuttavia, poiché da tempo sono venute meno le condizioni politiche, economiche e sociali che potevano giustificare tale controllo, parte della dottrina dominante ha opportunamente sollecitato il legislatore ad abrogare gli artt. 600 e 786 C.C.

Tanto più che la prassi ne registrava la possibilità di parziale elusione nell'ipotesi, ammessa dalla giurisprudenza, di acquisti a titolo originario, per usucapione anche di beni immobili. La Legge 22 giugno 2000 n. 192 ha fatto chiarezza sul punto. La richiamata normativa ha modificato disposizioni contenute nella Legge 15 maggio 1997 n. 127 (cosiddetta "Bassanini bis") relativa all'abrogazione delle disposizioni che prevedevano autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni, nonché ad acquistare beni immobili.

In breve: sono abrogati l'art. 17 C.C. (prevedeva la necessità per la persona giuridica di chiedere l'autorizzazione governativa per l'acquisto di beni immobili); la Legge 21 giugno 1896 n. 218; l'art. 600 C.C. (il quale prevedeva che le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non avessero effetto se entro un anno dal giorno in cui il testamento era eseguibile non si fosse fatta istanza per ottenere il riconoscimento); il 4° comma dell'art. 782 C.C.; l'art. 786 C.C. (la donazione a favore di ente non riconosciuto non ha efficacia se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento), nonché tutte le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.

Le associazioni teatrali non riconosciute, pertanto, non dovranno più chiedere il riconoscimento per acquisire eredità, legati e donazioni. Unico limite sia per le persone giuridiche che per gli enti non riconosciuti riguarda le modalità di accettazione dell'eredità, accettazione che deve sempre avvenire con il beneficio di inventario. Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti sostanzialmente sono stati parificati per quanto attiene all'acquisto di beni immobili, di eredità, legati e donazioni.

## Libri sociali, contabilità e bilancio

Da un punto di vista civilistico nessun obbligo è imposto alle associazioni non riconosciute in relazione alla tenuta dei libri sociali e della contabilità sociale.

Per una corretta amministrazione, oltre che a fini probatori, si consiglia comunque la tenuta dei seguenti libri sociali per i quali non è obbligatorio né la vidimazione iniziale né quella annuale: **libro dei soci**: dove annotare cronologicamente i soci, i versamenti relativi alla quota di iscrizione e alle quote annuali, i recessi, le esclusioni ed ogni altra annotazione.

**libro verbali delle assemblee dei soci**: in cui verbalizzare le delibere assembleari.

**libro verbali del consiglio direttivo**: in cui verbalizzare le delibere di tale organo.

(eventuale) **libro verbale dei revisori**: in cui verbalizzare tutte le ispezioni ed i controlli dei revisori.

Anche per quanto attiene la contabilità non sussistono obblighi di natura civilistica se non quelli previsti dallo statuto dell'associazione.

Risulta, comunque, sempre preferibile tenere una ordinata contabilità che possa agevolmente dimostrare la trasparenza della gestione.

Tale, in particolare, da rendere evidente, all'associazione che:

- percepisce solo introiti istituzionali o qualora esercitasse anche attività commerciale, idonea a determinare le entrate istituzionali separatamente da quelle commerciali;

- ha riportato al nuovo esercizio l'eventuale avanzo di gestione e che pertanto non vi è stata divisione di utili o sottrazione di somme all'associazione;
- ha rispettato gli oneri relativi alla corretta gestione dei rapporti di lavoro.

Neppure in ordine alla redazione del bilancio alle associazioni non riconosciute è imposto alcun obbligo.

Ciò non significa che esse non debbano provvedere a redigere un bilancio annuale, ma che una scelta in tal senso è lasciata agli accordi degli associati anche in quanto alle caratteristiche che il suddetto bilancio dovrà avere.

Si tratterà ovviamente di un bilancio estraneo ai vincoli legislativi che assistono i bilanci delle società commerciali e si dovranno prevedere le modalità di approvazione o di reiezione. L'obbligo di redigere un bilancio con rilevanza esterna è previsto invece ai fini fiscali.

Il D.L. del 4 dicembre 1997, n. 460 prevede infatti l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo i criteri statutari.

Nello statuto quindi è necessario definire le modalità con cui si procederà a tale rendicontazione, nel quale siano evidenziate distintamente le attività istituzionali rispetto a quelle commerciali.

È opportuno sottolineare che il risultato di bilancio non potrà essere rappresentato da un "utile" o da una "perdita" nel senso tecnico giuridico del termine, così come i soci non potranno aspettarsi una quota dell'eventuale attivo di bilancio stante il fine non lucrativo dell'associazione.

Il risultato sarà dato invece da un "avanzo" o "disavanzo" di gestione che dovrà obbligatoriamente essere riportato al nuovo esercizio quale incremento o decremento del fondo comune.

A tale fine si rammenta che il divieto di distribuzione di utili tra i soci, ossia quell'assenza di finalità lucrativa non implica, come spesso ritenuto, che il bilancio di un'associazione deve sempre risultare in pareggio o peggio ancora in passivo.

Salvo che questo non sia l'effettivo risultato della gestione, il bilancio può presentare un attivo che peraltro dimostra la "salute" dell'associazione.

Attivo che, ovviamente, quale avanzo del precedente esercizio dell'associazione non può essere sottratto dalle casse dell'associazione (e quindi distribuito tra i soci) e dall'utilizzo per l'attività sociale ma che deve essere iscritto come prima voce del nuovo esercizio.

Si ricorda, infine, che molte associazioni culturali e/o ricreative usano adottare per l'esercizio sociale un periodo diverso da quello corrispondente all'anno solare. Di regola con apertura 1° luglio e chiusura 30 giugno.

Sia nel caso in cui l'esercizio coincida con l'anno solare che nel caso in cui abbia diversa decorrenza è necessario che ne sia data esplicita indicazione nello statuto.

## Trasformazione e fallimento

È possibile prevedere la possibilità di trasformare un'associazione non riconosciuta in una società fornita di personalità giuridica, purché ciò avvenga nel rispetto dei diritti degli associati e nella compatibilità fra lo scopo dell'associazione e il fine proprio del tipo di società prescelto (ad esempio da associazione a cooperativa).

Per procedersi a tale trasformazione si dovrà seguire il disposto degli articoli 2500 septies e segg. C.C.

Vi è da dire, infine, che ogni qualvolta l'associazione esula dal proprio compito di natura extraeconomica e pone in essere attività, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2082 e 2195 C.C., si possono ritenere svolte da un imprenditore commerciale (è il caso del circolo che stabilmente, professionalmente, organizza manifestazioni, con accesso di pubblico pagante, di alto livello così soddisfacendo un desiderio edonistico degli spettatori e con il fine ultimo, anche se recondito, di dividersene gli utili) può essere soggetta alle procedure concorsuali, principali tra esse il fallimento.

Non vi sono dubbi circa la assoggettabilità dell'associazione non riconosciuta che esercita

attività commerciale al fallimento, dubbi sorgono in merito all'estensibilità del fallimento medesimo agli associati che ai sensi dell'art. 38 C.C. hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Una corrente giurisprudenziale<sup>7</sup>, infatti, ritiene che il fallimento dell'associazione non riconosciuta non comporta, ex art. 147 L.F. il fallimento di tutti gli associati, ma soltanto di chi risulti, ai sensi dell'art. 38 C.C. illimitatamente e solidalmente, responsabile per aver agito in nome e per conto dell'associazione.

Esiste però giurisprudenza contraria<sup>8</sup> la quale ritiene che tale assoggettamento non è ammissibile in quanto la norma dell'art. 147 L.F. che prevede la estensibilità del fallimento della società ai soci illimitatamente responsabili, quale eccezione al principio di cui all'art. 1 L.F., non può trovare estensione analogica agli associati di un'associazione, "attesa la diversità ontologica tra società ed associazione: scopo della società infatti è il vantaggio economico per i soci, mentre nell'associazione lo scopo dell'attività è di natura trascendente rispetto all'interesse economico degli associati".

## Scioglimento ed estinzione

L'associazione non riconosciuta si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto, quali la scadenza dell'eventuale termine di durata, la deliberazione in tal senso dell'assemblea, il raggiungimento dello scopo e la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo nonché il venir meno di tutti gli associati.

Il verificarsi di una delle suddette cause, tuttavia, non determina ancora l'estinzione dell'associazione ma colloca questa in uno "stato di liquidazione" e pertanto si dovrà provvedere ad esigere i crediti e a pagare i debiti previa vendita, se necessaria, dei beni dell'associazione e, solo quando tutti i debiti siano stati pagati, si determina la vera e propria estinzione dell'ente. Secondo la più recente giurisprudenza<sup>9</sup> alle associazioni non riconosciute non si applica in via analogica la speciale disciplina prevista per le associazioni riconosciute agli artt. 30 C.C. e 11-21 disp. att. (relativi al procedimento di liquidazione delle persone giuridiche) perché ciò implicherebbe un sistema di pubblicità legale quale il registro delle persone giuridiche (ora abrogato), sul quale annotare nominativi dei liquidatori, opposizioni dei creditori, ecc. Pertanto alla definizione dei rapporti giuridici pendenti devono procedere gli organi ordinari dell'associazione i quali rimangono in carica a tal fine eventualmente anche in regime di prorogatio conservando il diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti dell'associazione. Conseguisce che qualora si proceda alla liquidazione del patrimonio, l'associazione non riconosciuta è considerata estinta solo quando non sia più titolare di rapporti giuridici, non trovando applicazione la disciplina prevista per le associazioni riconosciute, e non sussista alcun ostacolo all'esercizio di azioni giudiziali individuali dei creditori dell'associazione stessa.

Se dopo le operazioni di liquidazione residua un attivo, questo sarà devoluto secondo quanto stabilito nello statuto o secondo deliberazione assembleare per finalità altruistiche o, in mancanza, sarà destinato dalla pubblica autorità ad altri enti che perseguano scopi analoghi. È, comunque, da ritenersi esclusa una ripartizione del residuo attivo fra gli associati superstiti, incompatibile con la natura ideale e non economica degli scopi dell'associazione.

Ciò è confermato, implicitamente, anche dalle disposizioni dell'art. 24 C.C. che al 4° comma che nega ogni diritto sul patrimonio dell'associazione all'associato dimesso o escluso; e sarebbe quindi incongruo ammettere che gli associati superstiti al momento dell'estinzione possano ripartirsi tra loro il patrimonio dell'ente.

L'organo competente a deliberare lo scioglimento dell'associazione e la eventuale devoluzione del suo patrimonio residuo è l'assemblea degli associati che ai sensi dell'art. 23 C.C. 3° comma delibera validamente con il voto favorevole dei tre quarti degli associati stessi.

<sup>7</sup> Trib. Roma 6 aprile 1995.

<sup>8</sup> Trib. Treviso 25 marzo 1994.

<sup>9</sup> In conformità Cass. Civ. 19 agosto 1992 n. 9656.

# ATTO COSTITUTIVO E STATUTO TIPO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

## ATTO COSTITUTIVO

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ si conviene e stipula quanto segue:

Tra i Signori:

- 1) \_\_\_\_\_ (Cod.Fisc.: \_\_\_\_\_)
- 2) \_\_\_\_\_ (Cod.Fisc.: \_\_\_\_\_)
- 3) \_\_\_\_\_ (Cod.Fisc.: \_\_\_\_\_)

è costituita l'Associazione Filodrammatica " \_\_\_\_\_ " con sede in \_\_\_\_\_.  
L'associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato.  
Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.  
L'Associazione ha per finalità la pratica, la diffusione e la promozione dell'attività e della cultura teatrale e

\_\_\_\_\_

A tale scopo l'Associazione potrà \_\_\_\_\_ e porre in essere ogni altra iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.

L'Associazione è retta dallo Statuto composto da n. \_\_\_\_\_ articoli che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

In particolare, detto Statuto stabilisce che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e che le cariche sociali sono elettive.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per i primi tre anni e nelle persone dei Signori:

\_\_\_\_\_

I consiglieri nominati eleggono:

- \_\_\_\_\_ alla carica di Presidente;
- \_\_\_\_\_ alla carica di Vicepresidente;
- \_\_\_\_\_ alla carica di Segretario-Tesoriere.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie \_\_\_\_\_  
Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Firme Soci Fondatori

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## STATUTO

### Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita in \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_

una associazione filodrammatica, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata \_\_\_\_\_

### Art. 2 - Scopo

L'associazione è apertica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione ha per finalità la pratica, la diffusione e la promozione dell'attività e della cultura teatrale e

\_\_\_\_\_

È caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

### Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### Art. 4 - Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale e civile.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio

deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

### Art. 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minore alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

### Art. 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

### Art. 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo

### **Art. 8 - Assemblea**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

### **Art. 9 - Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

### **Art. 10 - Compiti dell'assemblea**

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

### **Art. 11 - Validità assembleare**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

### **Art. 12 - Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 14 - Dimissioni**

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art. 15 - Convocazione Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

#### **Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari che devono poi essere sottoposti alla definitiva approvazione dell'assemblea dei soci;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

#### **Art. - 17 Il bilancio**

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione

#### **Art. 18 - Il Presidente**

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

#### **Art. 19 - Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Art. 20 - Il Segretario**

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 21 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. (o *diverso periodo liberamente determinato dall'associazione*).

#### **Art. 22 - Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.

#### **Art. 23 - Sezioni**

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Art. 24 - Clausola Compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di \_\_\_\_\_.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver

subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di \_\_\_\_\_.

L'arbitrato avrà sede in \_\_\_\_\_ ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla legge.

### **Art. 25 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e D.P.C.M. del 26 settembre 2000, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 26 - Norma di rinvio (eventuale)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente di promozione sociale/Federazione a cui l'associazione delibererà di affidarsi ed in subordine le norme del Codice Civile.

Firme

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

(ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ dello statuto sociale)

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Titolo di studio \_\_\_\_\_ professione \_\_\_\_\_ stato civile \_\_\_\_\_

chiede

di essere ammesso quale socio all' \_\_\_\_\_, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare la quota sociale.

Dichiara di aver preso nota dello Statuto (e dell'eventuale Regolamento) e di accettarli integralmente.

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.

Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti con cui l'associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Esente da bollo in modo assoluto - art. 7 - Tabella - allegato B - D.P.R. 26.10.1972 n. 642

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Per il minore firma di chi esercita la patria potestà

\_\_\_\_\_



### Premessa

Un esame a parte merita la trattazione della nuova figura delle “associazioni di promozione sociale” in quanto potrebbe essere utilizzata anche dagli enti che operano nel mondo culturale. La possibilità per ogni singolo cittadino di costituire un sodalizio così denominato è riconosciuta ed attribuita da una recentissima legge nazionale, la n. 383 del 7 dicembre 2000 recante la “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”<sup>1</sup>.

Prima di proseguire nell’analisi della nuova normativa, appare opportuno evidenziare la natura di questa normativa, la quale è una “legge quadro” che rinvia quanto a funzione alla Legge n. 266 del 1991 di tutela e promozione del volontariato. Entrambe infatti sono norme che contengono una serie di principi “guida o cardine” i quali necessitano di interventi attuativi secondo il principio del decentramento legislativo e amministrativo (saranno le regioni e le province autonome ad attuare i principi di questa legge quadro, nell’ambito della propria autonomia legislativa).

La Legge 383/2000 si pone l’obiettivo di regolare l’attività di quegli enti collettivi, ovvero associativi che operano e intervengono nel campo dell’attività sociale o c.d. “terzo settore”, riconoscendo il valore dell’associazionismo stesso attraverso una normativa fiscale e tributaria di favore sia nei confronti di coloro che operano per l’associazione, sia nei confronti di coloro che erogano contributi, pubblici o privati, alla stessa, e per la sua attività.

### Definizione e costituzione: profili civilistici

Le “associazioni di promozione sociale” sono, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della citata legge, tutte quelle entità plurisoggettive (associazioni riconosciute, non riconosciute, movimenti, gruppi e loro coordinamenti o federazioni) che vengono costituite al fine di svolgere attività di “utilità sociale” a favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro. Sono perciò soggetti che vengono inseriti di diritto nell’ampio “genus” degli organismi che compongono il settore degli enti associativi non-profit. Di converso non possono rientrare in tale nuova categoria di soggetti, tutte quelle realtà “associative” quali i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni professionali, e tutte le associazioni che comunque hanno come finalità esclusiva la tutela e il perseguimento degli interessi economici degli associati (art. 2, comma 2, Legge 383/2000).

Ad ulteriore restringimento della figura in esame la norma prosegue escludendo dalle associazioni di promozione anche quegli enti, circoli privati o associazioni comunque denominate, che dispongono limitazioni in relazione all’ammissione degli associati.

Non possono essere ammessi vincoli di natura economica o di qualsiasi altra natura, che contrastino con il principio di “democraticità” della struttura associativa e con il carattere “aperto” del contratto associativo.

In sostanza, sotto il profilo della natura giuridica di queste nuove realtà associative, si deve rinviare alle problematiche analizzate nei capitoli precedenti, e riguardanti le associazioni riconosciute ovvero quelle non riconosciute, poiché la nuova legge individua proprio queste due tipologie di soggetti collettivi per l’esercizio delle attività di cui all’art. 2.

Le nuove “associazioni di promozione sociale” sono caratterizzate da due elementi significativi, sotto il profilo identificativo: l’assenza di finalità lucrative e la natura delle attività esercitabili.

<sup>1</sup> In G.U. n. 300 del 27.12.2000.

Sul primo requisito già si è avuto modo di fare un'ampia disamina, poiché come per tutti gli enti non commerciali il legislatore richiede espressamente che vengano perseguite finalità di natura solidaristica, così che i soci non possano trarne alcun profitto, neanche indiretto.

Di particolare importanza risulta invece la comprensione dell'esatto significato dell'espressione "*attività di utilità sociale*", ai sensi dell'art. 2, comma 1, Legge 383/2000.

L'articolo succitato nulla dice in merito al tipo di attività che le nuove associazioni possono svolgere; purtuttavia quando si parla di attività di utilità sociale immediato è il rinvio al D.Lgs. 460/1997, che appresta una nuova disciplina tributaria a tutti gli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Questo decreto, al comma 1 dell'art. 10, individua analiticamente i settori di intervento e di utilità sociale in cui operano gli enti non commerciali ivi disciplinati (associazioni riconosciute, non riconosciute, comitati, fondazioni, cooperative o altri enti privati).

Per questo motivo risulterebbe ovvio considerare che le nuove associazioni di promozione sociale sono tali quando in primo luogo svolgono attività di utilità sociale, cioè attività di natura assistenziale e socio-sanitaria, oppure di beneficenza, d'istruzione, di formazione, sport dilettantistico, promozione e valorizzazione di beni d'interesse storico-artistico, *promozione della cultura e dell'arte teatrale*, per quel che interessa la presente trattazione, ovvero la tutela dei diritti civili, ecc.

Sul piano normativo si deve ulteriormente menzionare la Circolare del Ministero delle Finanze<sup>2</sup>, a commento delle disposizioni di modifica della normativa fiscale degli enti non commerciali, introdotte dal D.Lgs. 460/1997, la quale afferma che "le associazioni di promozione sociale sono quelle che promuovono la solidarietà e il volontariato attraverso lo svolgimento di attività culturali o sportive al fine di innalzare la qualità della vita; fra le associazioni di questo tipo possono rientrare gli organismi quali l'Arci o le Acli".

Da ciò emerge in primo luogo che la tipologia associativa introdotta dalla Legge 383/2000 non costituisce una novità per l'ordinamento giuridico italiano e per l'ampio settore del "non-profit"; inoltre confrontando la nuova legge e la circolare del 1998 si nota come la definizione di associazione di promozione sociale sia nel primo caso molto più ampia, mentre nella seconda ipotesi all'opposto restrittiva. A mio parere si può sostenere che la definizione più utile e funzionale da attribuire al concetto di attività di utilità sociale debba necessariamente essere quella più ampia, ovvero in sostanza la qualifica di ente di promozione sociale può ora, con la recente legge, essere attribuita a tutti quegli organismi che svolgono le attività di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, e non solo attività culturali o sportive. Difatti se il legislatore avesse optato per quest'ultima soluzione, non avrebbe usato una definizione così ampia (art. 2, comma 1, Legge 383/2000).

Relativamente alla fase costitutiva l'art. 3 della nuova legge prescrive un particolare onere formale per far nascere un'associazione di promozione sociale, ovvero il requisito della forma scritta. Questa disposizione non crea problematiche di alcun tipo qualora più persone vogliano, tramite un'associazione riconosciuta, caratterizzarsi come associazione di promozione sociale, poiché la legge prescrive la forma dell'atto pubblico quale presupposto fondamentale per il riconoscimento ex D.P.R. 361/2000; qualora invece si opti per la forma della associazione priva di personalità giuridica, come abbiamo visto, il principio della non obbligatorietà della forma scritta dell'atto costitutivo, viene modificato.

La forma scritta dell'atto costitutivo, e conseguentemente anche quella dello statuto, trova la sua ragione nel fatto che solo con essa è possibile verificare la natura non lucrativa dell'oggetto esclusivo o principale, ovvero l'attività essenziale dell'ente, e in base a questa verifica prevedere una serie di agevolazioni fiscali (articoli 18 e ss. della Legge 383)<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Circolare Ministeriale 12 maggio 1998, n. 124/E/1998/38995 "Riordino della disciplina tributaria".

<sup>3</sup> Si ricorda in proposito che l'art. 87 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 "Testo unico delle imposte sui redditi" impone agli enti non commerciali per godere delle relative agevolazioni fiscali, l'obbligo di costituirsi con atto pubblico o scrittura privata autenticata o anche solo registrata.

Circa i requisiti dello statuto, gli enti di promozione sociale devono redigere il medesimo secondo un preciso contenuto volto ad indicare: la denominazione; l'oggetto sociale; l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi non possano assolutamente essere divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta; l'attribuzione della rappresentanza legale dell'ente; le modalità di scioglimento dell'associazione; le norme sull'ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia e uguaglianza di tutti gli aderenti; l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale; l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari oltre alle modalità di approvazione degli stessi; e infine l'obbligo di reinvestire l'avanzo di gestione in attività statutarie previste.

Gli enti di promozione sociale esercitano la loro attività istituzionale attraverso le molteplici possibilità di risorse economiche, individuate dalla nuova disposizione dell'art. 4. Le modalità di finanziamento consistono nella possibilità di usufruire dei contributi da parte degli associati, di eredità, donazioni, contributi dello Stato, degli Enti Locali od organismi internazionali, entrate derivanti da attività commerciali marginali, proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche, ma non solo, attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, produttiva e agricola (queste ultime attività devono essere svolte in maniera ausiliaria rispetto alle attività principali di natura statutaria); inoltre altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'art. 5 ribadisce che le associazioni in parola, pur se prive di personalità giuridica, possono ricevere donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo tuttavia di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. Questa norma deve però considerarsi superata per effetto delle novità introdotte dalla Legge 22.06.2000, n. 192, che ha soppresso la necessità del riconoscimento per l'accettazione di donazioni ed eredità da parte delle associazioni.

Ulteriormente l'art. 4, comma 2, impone l'obbligo di conservare per almeno tre anni la documentazione con l'indicazione dei soggetti eroganti, delle donazioni e delle eredità, dei contributi pubblici e privati, e delle entrate derivanti dalle prestazioni di servizi convenzionati ed delle erogazioni liberali. Questo adempimento amministrativo è necessario per le detrazioni d'imposta indicate all'art. 22, quali forme agevolative poste a favore di chi contribuisce al sostentamento delle attività delle associazioni di promozione sociale.



### Premessa

Il profilo della responsabilità civile delle compagnie teatrali dilettantistiche costituite in forma di associazioni (con o senza personalità giuridica) si presta ad una valutazione articolata e complessa. Ciò dipende dalla pluralità di rapporti intersoggettivi che il normale svolgimento dell'attività associativa porta ad instaurare sia all'interno della struttura, tra i singoli componenti dell'associazione, sia all'esterno della stessa, nell'ambito dei frequenti rapporti con i terzi.

La valutazione delle molteplici situazioni riconducibili alla concreta operatività dell'associazione ed alla fitta trama di rapporti che ne derivano consente, pertanto, di delineare distinte ipotesi di responsabilità, configurabili a vario titolo.

Per quanto concerne la responsabilità civile, si distingue tra *responsabilità extracontrattuale* discendente dalla commissione di un fatto illecito e *responsabilità contrattuale* conseguente alla violazione di un obbligo contrattuale; nell'uno e nell'altro caso, la conseguenza che deriva dall'accertamento della responsabilità è il risarcimento del danno che rappresenta la sanzione (o quanto meno la reazione) approntata dall'ordinamento a tutela del danneggiato. Con specifico riferimento alla responsabilità extracontrattuale, va aggiunto che il fatto illecito può integrare gli estremi di un reato: così, per esempio, l'omicidio doloso o colposo, le lesioni personali dolose o colpose, il danneggiamento (che però costituisce reato solo se doloso), la diffamazione, ecc. Si viene così a determinare una possibile sovrapposizione, in relazione a determinati eventi lesivi, tra la responsabilità civile, consistente nell'obbligazione di risarcire il danno, e la responsabilità penale, consistente nell'assoggettamento alla pena detentiva (reclusione o arresto) o pecuniaria (multa o ammenda).

D'altro canto, la particolare gravità della sanzione penale sul piano personale, fa sì che la responsabilità civile ammetta forme di "estensione" che sarebbero certamente inammissibili nell'ambito della responsabilità penale, in quanto in palese contrasto con il principio di stretta legalità (e dunque di responsabilità rigorosamente soggettiva) che necessariamente informa quest'ultimo settore ordinamentale.

Infatti, solo con riferimento all'illecito civile, è possibile configurare, accanto alla consueta *responsabilità diretta* del danneggiante (art. 2043 C.C. colui che ha commesso il fatto è obbligato a risarcire il danno), anche una *responsabilità indiretta* (artt. 2047, 2048, 2049 C.C.) dove a rispondere del danno è chiamato un soggetto diverso da quello che ha commesso il fatto che lo ha cagionato (non a caso si parla di responsabilità per fatto illecito altrui). Inoltre l'ordinamento giuridico configura una particolare area della responsabilità per illecito civile: quella della *responsabilità oggettiva* (che prescinde, cioè dal dolo o dalla colpa di chi ha commesso il fatto), la quale costituisce una categoria in via di progressiva espansione, data l'esigenza, particolarmente avvertita nella moderna civiltà industriale, di prevedere comunque il risarcimento del danno cagionato nello svolgimento di attività intrinsecamente pericolose.

### Responsabilità contrattuale

Una forma di responsabilità civile ascrivibile in via diretta alle associazioni culturali e teatrali è la *responsabilità contrattuale*, ossia quella fondata sull'inadempimento di un contratto. Non v'è dubbio, infatti, che, nello svolgimento della propria attività, l'associazione possa stipulare contratti ed assumere, in relazione a questi, precise obbligazioni. Si pensi ad una

associazione teatrale che ingaggi un artista per la realizzazione di una rappresentazione o che organizzi un corso di dizione.

Nel caso, piuttosto ricorrente, di corsi organizzati dalle associazioni, sorge, all'atto dell'iscrizione dell'allievo, un rapporto contrattuale rispetto al quale l'insegnante rimane estraneo; quest'ultimo, infatti, è impegnato solo nei confronti dell'associazione e ciò indipendentemente dal tipo di collaborazione prestata. Le obbligazioni contrattuali nei confronti dell'allievo vengono, pertanto, assunte unicamente dalla associazione che dunque risponderà direttamente, in caso di inadempimento, a titolo di responsabilità contrattuale (art. 1218 C.C.). Anche se l'inadempimento dipendesse dalle carenze qualitative dei formatori impiegati, la responsabilità contrattuale permarrebbe comunque in capo all'associazione. In forza del disposto di cui all'art. 1228 C.C., infatti, la responsabilità è del debitore per il fatto commesso dagli ausiliari di cui lo stesso si avvale nell'adempimento dell'obbligazione. Ne consegue che ove un corso, indetto e raccolto le iscrizioni, non venisse portato a termine, l'associazione organizzatrice sarà tenuta ad indennizzare i partecipanti iscritti.

Ulteriore ipotesi, rispetto alle casistiche già considerate, di responsabilità contrattuale ipotizzabile in capo all'associazione è quella delle manifestazioni in cui è prevista la partecipazione di pubblico dietro pagamento di un biglietto di ingresso: il prezzo del biglietto si configura come corrispettivo di una prestazione contrattuale che deve essere regolarmente adempiuta; in caso contrario, l'associazione risponderà a titolo di responsabilità contrattuale.

In sostanza, come abbiamo visto nella sezione precedente, le associazioni riconosciute godono di un'*autonomia patrimoniale perfetta*, mentre in quelle non riconosciute si applica il principio contenuto nell'art. 38 C.C., in forza del quale, delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente tra loro (e con il fondo comune), le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Sotto tale profilo, l'elemento che differenzia le associazioni riconosciute da quelle non riconosciute si individua nella diversa posizione assunta dagli amministratori: nelle associazioni non riconosciute, essi sono personalmente responsabili delle obbligazioni assunte in nome dell'associazione; diversamente, nelle associazioni riconosciute, verso i creditori risponde solo l'associazione con il suo patrimonio.

Dalla lettura dell'art. 38 C.C. si ricava che, per le obbligazioni sociali delle associazioni non riconosciute vi è una duplice garanzia a favore dei terzi: quella offerta dai beni che costituiscono il fondo comune e quella costituita dal patrimonio personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Tra il fondo comune ed il patrimonio personale degli associati di cui sopra c'è solidarietà, ovvero i creditori per il soddisfacimento dei loro interessi possono rivolgersi indifferentemente all'associazione oppure direttamente da chi ha agito per essa, senza l'onere di agire preventivamente sul patrimonio sociale.

Questa responsabilità solidale è una figura tipica delle organizzazioni senza personalità giuridica, in cui mancano – proprio per difetto del riconoscimento – controlli sulla consistenza iniziale del patrimonio; pertanto i terzi creditori devono confidare sia sul fondo comune, sia sul patrimonio dei rappresentanti (è per questo motivo che la loro responsabilità ha una natura "fideiussoria" rispetto a quella dell'ente collettivo).

Non è quindi previsto a favore di quest'ultimi il *beneficium excussionis*, a differenza di quanto è previsto a favore dei soci di società semplice (art. 2268 C.C.)

Tale differente trattamento è giustificato dalla diversa strutturale e funzionale dei due enti collettivi derivanti: dalle distinte caratteristiche del modello organizzativo; dal ruolo che in ciascuno di essi svolgono soci ed associati; dalla diversità di fine; ma soprattutto dalla diversa rilevanza patrimoniale e dal differente regime della responsabilità dei soggetti che fanno parte dei singoli enti.

Si evince pertanto che l'opinione prevalente, richiamando l'art. 1944 C.C., ritiene ammissibile il *beneficium excussionis* solo se espressamente pattuito o previsto dalla legge.

In senso contrario si pone l'opinione autorevole, anche se minoritaria, di coloro che negano il carattere fideiussorio della responsabilità in esame, in nome di una *responsabilità sussidiaria* analoga a quella prevista dall'art. 2268 C.C. per il socio di società semplice<sup>1</sup>. Questa opinione, fin'ora esistente solo nella riflessione degli operatori del diritto, viene avvalorata da un recente intervento legislativo, che introduce la figura delle associazioni di promozione sociale (la Legge 383 del 7.12.2000).

Secondo tale disciplina legislativa qualora l'ente svolga le attività di cui all'art. 2 della medesima, costituito secondo la figura giuridica (la legge lascia ampia scelta all'autonomia delle parti) dell'associazione riconosciuta o non riconosciuta, si deve fare diretta applicazione del successivo art. 6, comma 2, il quale ribadisce l'opinione della dottrina minoritaria di cui sopra. La norma infatti prescrive che *“per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima, e solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto della medesima”*.

Questa norma incide sull'art. 38 del C.C.: di fronte infatti alle pretese dei terzi creditori l'associazione di promozione sociale costituita nella forma giuridica della associazione non riconosciuta, risponde in via principale con il suo patrimonio, e solo successivamente, qualora l'entità del medesimo sia insufficiente a soddisfare l'interesse creditorio, l'azione dei terzi si potrà rivolgere verso coloro che hanno agito come rappresentanti del sodalizio.

Dunque per le obbligazioni sociali vi è sempre una duplice garanzia a favore dei terzi (quella offerta dai beni che costituiscono il fondo comune e quella costituita dal patrimonio personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione) ma tra il fondo comune ed il patrimonio personale degli associati di cui sopra non c'è solidarietà, così come sostenuto fino a questo momento dalla interpretazione giurisprudenziale prevalente.

Pertanto i terzi creditori potranno confidare sia sul fondo comune che sul patrimonio dei rappresentanti, ma la natura della responsabilità di quest'ultimi non sarà “fideiussoria”, bensì “sussidiaria”. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale godranno quindi secondo il nuovo disposto normativo del c.d. *beneficium excussionis*, così come per i soci di una società semplice (art. 2268 C.C.)

Naturalmente non sono ancora rinvenibili nella prassi pronunce giurisdizionali chiarificatrici della norma, ma certamente l'interpretazione sopra espressa si attaglia correttamente e in maniera propria al suo contenuto. La norma così formulata costituisce una maggiore garanzia per l'azione degli “amministratori” delle associazioni di promozione sociale, i quali potranno agire nell'interesse dell'ente con maggiore tranquillità e sicurezza.

Tuttavia è opportuno menzionare un recentissimo orientamento della Suprema Corte di Cassazione<sup>2</sup> volto a risolvere la premessa questione interpretativa. Secondo tale sentenza *“la responsabilità solidale prevista dall'art. 38 del Codice Civile ha un carattere accessorio, e non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa; consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, assimilabili alla fideiussione, e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 del c.c., per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale (ovvero dell'ente associativo), ma ad impedire l'estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore”*.

Risulterà comunque consigliabile e opportuno regolare per iscritto, nelle disposizioni statu-

<sup>1</sup> Art. 2268 C.C.: Escussione preventiva del patrimonio sociale. “Il socio richiesto del pagamento dei debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Vedi anche trib. Roma 15 maggio 1985 in società 1985, 1087.

<sup>2</sup> Così la Corte di Cassazione, Sez. III, 6 agosto 2002, n. 11759.

tarie, il nuovo regime di responsabilità, oltre ovviamente a prevedere il reale contenuto delle facoltà e dei poteri degli stessi rappresentanti dell'ente.

Si ritiene che la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 C.C. sia da ricercare in capo a coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, non essendo collegata alla mera titolarità della rappresentanza della stessa, ma all'attività negoziale o extranegoziale concretamente svolta per conto della stessa e diretta alla creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi.

La responsabilità di cui all'art. 38 Cod. Civ. non si estingue con la cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo determinata, di colui che ha agito in nome e per conto dell'ente, ma permane anche dopo la cessazione dall'incarico.

Ne consegue che il dirigente di un'associazione non riconosciuta, può essere oggetto dell'azione dei creditori anche dopo la cessazione dalla carica, ovviamente con riferimento alle obbligazioni contratte nel periodo in cui esercitava le sue funzioni.

Da quanto affermato deriva l'opportunità, ad ogni mutamento dei responsabili dell'associazione culturale o teatrale, di predisporre un verbale di consegne nel quale indicare tutte le situazioni pendenti, al fine di poter con esattezza determinare i rapporti di debito – credito facenti capo all'ente in quel determinato momento.

## Responsabilità extracontrattuale

In via preliminare occorre fare brevi cenni sulla struttura dell'illecito civile.

Secondo la definizione dell'art. 2043 C.C. il fatto illecito è “*qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto*”, dunque, gli elementi costitutivi del fatto illecito sono *oggettivi* (il fatto, il danno ingiusto ed il rapporto di causalità che lega il primo al secondo) e *soggettivi* (il dolo e la colpa).

Il *fatto* è un comportamento umano commissivo (consistente in un fare) od omissivo (consistente in un non fare); si deve rilevare in proposito che un comportamento omissivo può rilevare come fatto illecito solo se il soggetto che è rimasto inerte aveva l'obbligo giuridico (e non semplicemente morale) di attivarsi per evitare il danno.

Il *danno ingiusto* consiste nella lesione di un interesse altrui meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Stante la genericità della predetta definizione, il danno ingiusto costituisce una categoria aperta in via di continua esplicitazione da parte della giurisprudenza: ciò significa che quando non è la legge a prevedere espressamente un determinato danno come “ingiusto” ed a stabilire conseguentemente la risarcibilità dello stesso, sarà compito dei giudici valutare e decidere, caso per caso, se l'interesse leso deve ritenersi meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Da sottolineare che il danno ingiusto è comunque escluso dalla presenza di cause giustificative (esercizio di un proprio diritto, legittima difesa, stato di necessità).

Il *rapporto di causalità* è il ponte che deve necessariamente collegare il fatto al danno, in modo che possa dirsi che il primo ha cagionato il secondo. In altri termini, deve sussistere tra fatto e danno un rapporto di causa ad effetto che ricorre, in senso giuridico, quando l'evento dannoso appaia, secondo un criterio di regolarità statistica, come conseguenza prevedibile ed evitabile del fatto commesso.

Il *dolo* o (quanto meno) *la colpa*: il dolo è l'intenzione di provocare l'evento dannoso; la colpa ricorre quando l'evento, pur non essendo voluto, si verifica ugualmente per imprudenza, negligenza o imperizia.

Ciò premesso, si procederà di seguito alla valutazione concreta delle varie ipotesi di responsabilità, rapportandole alle situazioni più ricorrenti in cui possono venirsi a trovare le associazioni e, segnatamente, gli enti culturali.

### a) *Responsabilità extracontrattuale diretta*

Può configurarsi direttamente a carico degli enti associativi una *responsabilità extracontrattuale o da fatto illecito diretta*.

L'associazione, infatti, deve ritenersi responsabile in via diretta quando il fatto illecito sia addebitabile agli organi dell'ente che abbiano agito in tale qualità, ossia in rappresentanza dell'associazione, nella causazione del danno.

In effetti, dovendosi considerare gli amministratori o i dirigenti di una associazione "organi" dell'ente, è possibile imputare direttamente a quest'ultimo tutti i comportamenti giuridicamente rilevanti, leciti e illeciti, esterni e interni posti in essere dagli amministratori stessi.

L'esigenza di garantire i terzi danneggiati risulta ancora più rafforzata nelle associazioni non riconosciute, data la mancanza di un meccanismo pubblicitario, come la registrazione, che permetta ai terzi di conoscere, tra l'altro, la consistenza del patrimonio associativo. Pertanto, la giurisprudenza prevede la corresponsabilità personale per le obbligazioni da fatto illecito dei rappresentanti dell'associazione non riconosciute, pure nei casi in cui essi non siano autori diretti dell'illecito stesso.

In sostanza, si applica ancora il principio contenuto nell'art. 38 C.C. per le associazioni non riconosciute (mentre per quelle con personalità giuridica si ricorrerà a quello dell'autonomia patrimoniale perfetta), in forza del quale, delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente tra loro (e con il fondo comune), le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Si pensi, ad esempio, ad una associazione culturale che voglia organizzare una manifestazione aperta al pubblico (un convegno, una conferenza, un'esposizione, una rappresentazione teatrale, ecc.). Non v'è dubbio che l'associazione, rivestendo il ruolo di organizzatore dell'evento, assuma direttamente i rischi che ne possono derivare, anche se, di fatto, ad operare per essa sono i suoi organi. Per quanto precedentemente detto, l'associazione risponderà direttamente ex art. 2043 C.C. in caso di incidenti imputabili a carenze organizzative: l'errata scelta dei luoghi per lo svolgimento della manifestazione, l'inidoneità dei mezzi tecnici impiegati o la pericolosità degli stessi sono tutti elementi che possono integrare una colposa responsabilità dell'ente.

In proposito, si deve notare che grava sull'organizzatore l'onere di attenersi alle disposizioni dei regolamenti ed alle prescrizioni in materia di pubblica sicurezza, nonché il più generico onere di osservare le regole di comune prudenza imposte nel caso specifico.

Sotto quest'ultimo profilo, ricordiamo che, indipendentemente dalla concreta operatività di specifiche norme di sicurezza, sussiste una responsabilità per colpa (generica) tutte le volte che, nella condotta dell'organizzatore, possa ravvisarsi una imprudenza o negligenza; in altri termini, l'inosservanza di quelle regole di garanzia che, seppure non previste da precise norme giuridiche, sono imposte all'osservanza dell'uomo di media prudenza ed esperienza, al fine di evitare danni a terzi<sup>3</sup>.

È il caso di ricordare, infine, che quando l'organizzatore della manifestazione non coincide con il soggetto che gestisce il teatro utilizzato, si configura una concorrente responsabilità solidale di quest'ultimo per i danni subiti dai soci o dagli eventuali spettatori.

#### **b) Responsabilità extracontrattuale indiretta**

Per regola generale, l'obbligazione di risarcire il danno incombe su "colui che ha commesso il fatto" e sempreché si tratti di "fatto doloso o colposo". A detta regola sono, tuttavia, approntate due importanti serie di eccezioni: la prima è quella della *responsabilità indiretta* o per fatto illecito altrui, ravvisabile ad esempio nella responsabilità dell'insegnante (art. 2048, comma 2, C.C.); la seconda è quella della *responsabilità oggettiva* che prescinde dal dolo e dalla colpa (es. art. 2050 C.C.).

Gli insegnanti di discipline artistiche e culturali e gli assistenti in genere di attività ricreative,

<sup>3</sup> A titolo esemplificativo si può citare un precedente giurisprudenziale sul caso di uno spettatore di una manifestazione sportiva situato in prima fila che viene colpito da un attrezzo scagliato violentemente da un atleta: la responsabilità dell'organizzatore viene ravvisata "nell'aver lasciato tra giocatore e spettatori una distanza insufficiente a premunire questi ultimi dal rischio, che doveva rientrare nelle previsioni normali della società organizzatrice ed indurla ad adottare ogni precauzione utile a prevenire l'evento", Tribunale Rovereto 5.12.1989, n. 3010.

sono equiparati, per quanto riguarda la responsabilità, a coloro che insegnano un mestiere o un'arte; pertanto essi rispondono in base all'art. 2048, comma 2, C.C. del danno cagionato dal fatto illecito commesso dei loro allievi, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (questo genere di responsabilità è nella pratica ravvisabile soprattutto con allievi e utenti "minori"). Infatti tale articolo impone a chi abbia in affidamento persone con mansioni di insegnamento nei loro confronti, in primo luogo di vigilare affinché questi non rechino danni a terzi ovvero non restino essi stessi danneggiati da fatti o atti compiuti da loro stessi o da terzi; in secondo luogo di impartire agli allievi una giusta educazione civica così da evitare eventi dannosi. L'insegnante infatti ricopre durante le lezioni anche la mansione di dirigente responsabile ed ha il compito di sorvegliare il corretto svolgimento della stessa. Quella degli insegnanti o educatori è una responsabilità indiretta per colpa propria, ossia come già evidenziato, tali soggetti rispondono per avere violato il loro dovere di vigilanza.

Peraltro, come recentemente affermato da un'importante pronuncia della Cassazione, la prova che libera l'insegnante da responsabilità "...non si esaurisce nella dimostrazione di non avere potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di avere adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitarlo"<sup>4</sup>. Pertanto l'insegnante non sarà responsabile per difetto di vigilanza, nel caso in cui avrà dimostrato di aver adottato tutte quelle misure organizzative e disciplinari che, considerata la disciplina impartita, erano sufficienti ad evitare il danno.

Infatti in certi casi, l'atto dannoso può ricondursi non all'omessa vigilanza, o non esclusivamente ad essa, bensì alle erronee istruzioni impartite.

Ciò vale di norma per quei casi in cui l'insegnante è tenuto preliminarmente a verificare l'efficienza o la tenuta degli strumenti o del materiale utilizzato e controllare la salute dell'allievo (es. canto, danza ecc.), arrivando ad interrompere o impedire la preparazione qualora l'allievo sia in condizioni psicofisiche precarie

In sintesi, la responsabilità dell'insegnante potrà nascere anche nel caso in cui l'incidente trovi origine in metodiche didattiche non adeguate e/o non proporzionate in relazione alle capacità degli allievi; d'altro canto pure la giurisprudenza ripete la necessità di commisurare il dovere di vigilanza all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto<sup>5</sup>.

In conclusione, per escludersi la responsabilità ex art. 2048 c.c., gli insegnanti devono dimostrare di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante ciò, il fatto dannoso è stato talmente repentino ed imprevedibile da impedire un loro tempestivo ed efficace intervento. La colpa degli insegnanti è opportuno aggiungere concerne anche il danno che l'allievo o l'utente del corso arrechi a se stesso in quanto l'obbligo di vigilanza è imposto a tutela non solo dei terzi, ma anche dei minori loro affidati.

### **c) La responsabilità dell'associazione**

Nel caso di danni risentiti dall'allievo a causa dello scarso controllo o dell'imperizia dell'insegnante, oltre alla responsabilità di quest'ultimo, come si è appena precisato, scatta, in base all'art. 2049 C.C. la responsabilità solidale dell'ente di riferimento.

L'associazione, pertanto, risponderà a titolo di responsabilità extracontrattuale dei danni subiti dall'allievo per fatto illecito dell'insegnante posto in essere nell'esercizio delle incombenze a cui è adibito.

È la c.d. responsabilità del preponente per i danni causati dal suo preposto.

L'art. 2049 C.C., infatti, prevede che degli illeciti commessi da ausiliari dell'associazione, cioè da persone adibite dall'ente a determinate incombenze (es. insegnanti, istruttori, autisti, dirigenti e dipendenti in genere), risponda indirettamente la stessa associazione.

<sup>4</sup> Cass. 3.02.1999, n. 916.

<sup>5</sup> Cass. 10.12.1998, n. 12424.

Il principio racchiuso in tale articolo rappresenta la massima applicazione del principio della responsabilità indiretta, cioè della responsabilità che ricade non sul soggetto agente, ma su un soggetto che per maggiori disponibilità economiche o per requisiti peculiari può meglio far fronte alle conseguenze patrimoniali dell'atto compiuto da un proprio dipendente.

La responsabilità, però, potrà essere affermata soltanto ove vi sia, tra l'associazione e il preposto autore del comportamento colpevole, un rapporto di subordinazione, con conseguente possibilità di controllo e sorveglianza sull'attività del preposto o quanto meno, in mancanza di un rapporto di lavoro subordinato, un generico rapporto di dipendenza anche se di carattere occasionale o temporaneo caratterizzato da un potere di direzione e vigilanza. Inoltre occorre che il comportamento illecito sia stato tenuto dal preposto nell'adempimento (cd. nesso di occasionalità necessaria) delle mansioni affidategli (per esempio: l'associazione risponderà indirettamente ex art. 2049 C.C., dei danni cagionati all'allievo dalla condotta negligente od imprudente di un insegnante ingaggiato dall'ente; o, ancora, risponderà dei danni causati, durante un trasporto di persone, della condotta colposa dell'autista alle dipendenze). Questo requisito richiesto dalla giurisprudenza (da non confondersi col nesso di causalità), impone che le mansioni o incombenze affidate al preposto abbiano "occasionato" l'evento lesivo, nel senso che queste "...abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto i limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti".

#### **d) *Solidarietà tra associazione e insegnante***

La responsabilità extracontrattuale, a norma dell'art. 2049 C.C., può concorrere con le altre forme di responsabilità precedentemente considerate, determinando un obbligo risarcitorio solidale da parte delle associazioni e dei preposti (docenti, istruttori ecc.).

Infatti, nel caso di danni riportati dall'allievo, alla responsabilità dell'insegnante ex art. 2048, comma 2, C.C. può sovrapporsi la responsabilità dell'associazione ex art. 2049: l'uno risponderà per l'omessa vigilanza dell'allievo, l'altra perché il fatto lesivo si è prodotto in occasione dello svolgimento dell'attività svolta da propri preposti.

L'associazione per esonerarsi dalla responsabilità dovrà fornire la prova dell'insussistenza dei presupposti per l'operatività della norma, contestando che il danno si sia verificato nell'espletamento delle funzioni stesse o assumendo la riferibilità del danno all'attività privata dell'insegnante.

Dunque, sussistendone i presupposti, l'associazione e l'insegnante rispondono, sia pure a diverso titolo, in solido tra loro; ma è evidente che la prima, una volta risarcito il danno, avrà azione di rivalsa per l'intero nei confronti del secondo.

#### **e) *Responsabilità oggettiva***

Si deve aggiungere che in qualche caso l'attività svolta da un'associazione presenta caratteri di intrinseca pericolosità. L'esercizio di tali attività è sottoposta alla più pesante forma della responsabilità oggettiva (art. 2050 C.C.). La giurisprudenza ha considerato ad esempio come attività pericolose lo svolgimento, l'organizzazione e la gestione di alcuni particolari attività sportive, ricreative, rischiose sia per gli utenti che per i terzi<sup>6</sup>.

Come accennato in precedenza, detta ipotesi di responsabilità prescinde completamente persino dalla colpa del danneggiante ed è interamente basata sul nesso di causalità tra l'attività esercitata e l'evento dannoso.

Qui la prova liberatoria è piuttosto rigorosa, giacché ci si libera da responsabilità solo dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

<sup>6</sup> Ad esempio la caccia secondo Cass., 30.11.1977 n. 5222; le gare di sci secondo Cass., 27.07.1990 n. 7571; ovvero la gestione di attrezzature e parchi divertimenti con piscina, per Trib. Milano 5.09.1966.

L'attività pericolosa deve essere svolta in condizioni di massima sicurezza, con gli accorgimenti tecnici, cautele e precauzioni adottabili nel caso concreto: se ciò nonostante, l'evento dannoso si è ugualmente verificato, solo allora esso dovrà ritenersi inevitabile, in quanto non in rapporto di causalità con lo svolgimento dell'attività dell'associazione.

#### **f) Responsabilità da cose in custodia**

Un ulteriore profilo di responsabilità da considerare è quello relativo alle cose in custodia. Precisamente, da un lato, viene in considerazione l'ipotesi di cose lasciate in custodia presso i locali dell'associazione; dall'altro, la responsabilità che si profila con riferimento alle strutture ed attrezzature utilizzate, sulle quali l'associazione stessa deve esercitare gli obblighi di custodia. Per quanto riguarda la responsabilità per le cose in custodia, la norma da prendere in esame è quella di cui all'art. 1786 C.C. che estende agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni e simili la responsabilità dell'albergatore per le cose consegnate e portate in albergo (art.1783 e ss. C.C.).

Indubbiamente, l'elemento che accomuna le varie attività previste dall'art.1786 C.C. consiste nell'impossibilità in cui viene a trovarsi chi frequenta la struttura di provvedere direttamente, durante la permanenza nei locali, alla custodia degli oggetti personali.

Pertanto, secondo ricorrenti massime giurisprudenziali, l'elencazione di cui all'art.1786 C.C. deve ritenersi ampliata "*fino a considerarvi compresa, in genere, ogni attività di natura tale da implicare, avuto riguardo all'uso, la necessità di liberare il cliente dalla cura di custodire direttamente le cose che porta con sé, al fine di agevolare il godimento del servizio*"<sup>7</sup>.

Bisogna, tuttavia, segnalare che appare quanto meno dubbia la possibilità di estendere la responsabilità in esame pure alle strutture gestite da associazioni non lucrative; infatti, sebbene si rinvenga in Giurisprudenza qualche pronuncia favorevole, va notato che la dottrina dominante esclude una simile possibilità, data la palese incompatibilità di dette organizzazioni (avulse da ogni finalità lucrativa, sia pure indiretta) con il carattere di imprenditorialità richiesto dalla norma in commento.

Pertanto, seguendo tale impostazione, la Giurisprudenza ammette l'applicabilità dell'art. 1786 C.C. ai circoli, purché i relativi esercizi siano gestiti sotto forma d'impresa.

#### **g) Responsabilità per le strutture e attrezzature utilizzate**

Maggiore interesse riveste, invece, la responsabilità che può derivare alle associazioni, dalle strutture e/o attrezzature di cui esse dispongono e sulle quali devono esercitare gli obblighi di custodia di cui all'art 2051 C.C.; tale responsabilità è configurabile anche per gli enti associativi non profit.

Si tratta, pertanto, di una forma di responsabilità che, oltre a risultare piuttosto frequente nella casistica delle associazioni, merita anche particolare attenzione, posto che configura un'ulteriore ipotesi di responsabilità oggettiva.

Una recente sentenza del Tribunale di Roma<sup>8</sup> (anche se non attinente al genere di attività promosse e offerte dalla tipologia di associazioni oggetto della presente disamina), ci aiuta a ricostruire il contenuto di una simile forma di responsabilità.

Perché ricorra la responsabilità oggettiva ex art.2051 C.C. occorrono i seguenti tre presupposti:

- la domanda di risarcimento deve essere rivolta contro il soggetto che ha la custodia della cosa; precisa il Tribunale che custode non è necessariamente il proprietario, ma pure chi esercita un potere di fatto sulla cosa.

<sup>7</sup> Cass.21.04.1978, n. 1740.

<sup>8</sup> Sulla base di simili presupposti operativi, il Tribunale di Roma, afferma che "nell'ipotesi di danni subiti da un giocatore di calcio a cinque per effetto della caduta sul muretto in cemento che circonda il campo sportivo, la responsabilità del gestore del campo è regolata dalla clausola generale sui fatti illeciti, mentre non trova applicazione la disciplina sulla responsabilità del custode per il ruolo meramente passivo assunto dalla cosa nella fattispecie dannosa", Tribunale di Roma, 4 gennaio 1997.

- il danno non deve essere stato cagionato dal fatto del terzo o del danneggiato; deve cioè sussistere un rapporto di causalità *tra la cosa e il danno*, rispetto al quale il comportamento del danneggiato o di un eventuale terzo non risulta determinante.
- il danno deve essere stato arrecato non già “con la cosa”, bensì “dalla cosa”; in tal modo volendosi intendere che la cosa non deve entrare nel processo produttivo del danno come mera occasione, ma deve essere, essa stessa, la causa o concausa del danno.

#### **h) Dichiarazioni di esonero da responsabilità**

Un ultimo aspetto da considerare relativamente alla responsabilità civile delle associazioni è quello relativo all'ammissibilità di dichiarazioni di esonero da responsabilità.

In effetti, si assiste ad una prassi secondo la quale gli organizzatori di manifestazioni fanno sottoscrivere ai partecipanti dichiarazioni di siffatta natura per declinare ogni eventuale propria responsabilità in ordine a danni che dovessero occorrere ai soci o a terzi.

Non si può far a meno di rilevare la limitatissima validità di simili clausole. Infatti, la dichiarazione di esonero da responsabilità verrebbe a costituire una “esimente negoziale” rispetto alla lesione di beni per i quali, tuttavia, l'ordinamento giuridico prevede l'assoluta indisponibilità da parte del loro stesso titolare: ricordiamo che l'art. 5 C.C. vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando questi importino una diminuzione permanente dell'integrità fisica.

In sostanza la sottoscrizione da parte di tutti quei soggetti che “usufruiscono” delle attività associative, è vista con sfavore da parte dell'ordinamento giuridico, poiché in primo luogo tali soggetti, così facendo rinunciano alla pretesa di un impegno minimo e inderogabile alla diligenza da parte della associazione stessa, nell'espletamento della sua attività. In secondo luogo il contenuto dell'art. 5 C.C. deve essere spiegato in tal senso, ed in relazione al campo dell'illecito civile: nessun individuo può rinunciare alla tutela di beni fondamentali, quali il suo diritto all'integrità psico-fisica, per mezzo di patti o clausole contrattuali, che una volta stipulate lo metterebbero nelle condizioni di dover solo “subire” un pregiudizio, causato da altri, senza la possibilità di ottenerne una tutela risarcitoria.

Quanto appena detto trova concreta attuazione in forza dell'art. 1229 C.C. (applicabile pure nel campo della responsabilità extracontrattuale) che sancisce la nullità delle clausole di esonero dalla responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, nonché per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

La clausola di esonero dalla responsabilità è, pertanto, valida solo con riferimento ai normali e prevedibili rischi inerenti l'attività di cui trattasi, ma non può certo estendersi alla responsabilità per danni che derivino da specifica imprudenza, negligenza o imperizia, in violazione del fondamentale principio del *neminem laedere*.

#### **i) L'assicurazione**

Le considerazioni fin qui fatte in materia di responsabilità giuridica extracontrattuale evidenziano l'importanza di stipulare valide coperture assicurative, poiché questo è il modo migliore per tutelare, in caso di responsabilità, il patrimonio privato di ogni dirigente e responsabile dell'associazione.

Pertanto per la tutela delle associazioni o circoli culturali e teatrali, dei propri dirigenti, insegnanti e soci, è necessario stipulare una polizza di responsabilità civile verso i terzi, dove la compagnia di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti di legge per i danni cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danni alle cose). Per quanto riguarda in particolare l'ente organizzatore di manifestazioni, si rende opportuno stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi che valga per ogni singola manifestazione nella quale vengano chiaramente specificate le caratteristiche dell'iniziativa.



### Premessa

L'analisi delle attività culturali organizzate direttamente dagli enti pubblici, per quanto riguarda l'aspetto strutturale del soggetto, sarà oggetto solo di brevi note, necessitando l'argomento di ben più ampio spazio di quello che gli si può concedere nell'ambito dell'economia della presente trattazione.

Sono Enti pubblici (oltre lo Stato, ente pubblico per eccellenza) quelli che, nel perseguire i propri fini soddisfano interessi di rilevanza pubblica. La pubblicità di un ente può essere ricavata dalla presenza di uno o più dei seguenti indici di riconoscimento: la costituzione dell'ente da parte dello Stato; il finanziamento dell'ente da parte dello Stato; l'esistenza di una serie di controlli statuali sulle attività e sugli organi dell'ente stesso; la designazione, da parte della legge, dell'ente come pubblico.

Tutti gli enti pubblici hanno anche una capacità di diritto privato al pari di una persona giuridica privata (oltre ad essere dotati di poteri pubblicistici e di agire quindi in un regime di diritto amministrativo e pubblicistico); sono quindi applicabili le norme dettate dal Codice Civile nei libri della proprietà, delle obbligazioni e della tutela dei diritti. Tale capacità si sostanzia nell'attitudine dell'ente pubblico ad essere titolare di diritti e di doveri (capacità giuridica) e di compiere atti giuridici (capacità d'agire) allo stesso modo dei soggetti privati.

L'amministrazione pubblica, in particolare in considerazione della rilevanza delle finalità di interesse pubblico, hanno la facoltà di avvalersi del diritto pubblico, mediante atti e procedimenti amministrativi (e quindi esercitando poteri autoritativi) e delle norme di diritto privato, se ritenute più congeniali alla realizzazione degli scopi di volta in volta perseguiti. Esistono poi enti che svolgono compiti relativi a finalità ricreative o di svago e al loro potenziamento, soprattutto per diffondere maggiormente la cultura, l'economia e l'attività lavorativa nel settore.

Innanzitutto occorre ricordare la Legge 14.8.1967 n. 800 che ha riconosciuto come **Enti lirici** autonomi gli enti preposti alla gestione dei maggiori teatri lirici italiani (teatro dell'Opera di Roma, teatro alla Scala di Milano, il teatro San Carlo di Napoli, ecc.) i quali godono di particolari contributi statali. Il legislatore ha poi provveduto alla trasformazione in fondazioni degli enti lirici suddetti, con il D.Lgs. 367 del 29 giugno 1996.

Gli enti lirici sono quindi inquadrati giuridicamente come "fondazioni" e rientrano fiscalmente tra gli "enti non commerciali".

La riforma ha operato nel senso dell'obbligatorietà della trasformazione degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale (enti autonomi lirici, istituzioni concertistiche, altri enti operanti nel settore musicale a condizione che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione anche finanziaria, tradizione e bacino d'utenza, nonché gli enti che costituiscano anche di fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali o internazionali) da pubblici in privati; dello snellimento degli organi di gestione (Presidente che è il Sindaco del Comune nel quale la fondazione opera, il Consiglio di Amministrazione, il Sovrintendente, il Collegio dei revisori); della natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti regolato dal Contratto Collettivo Nazionale; delle particolari agevolazioni fiscali (l'esclusione dall'IRPEG dei proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte in conformità agli scopi istituzionali, detraibilità delle erogazioni liberali a loro favore).

L'organizzazione del turismo invece è passata dalla propulsione dello stesso Ministero alla sfera di azione delle Regioni sia a statuto ordinario che speciale. In sede provinciale i compiti amministrativi attinenti al turismo (promozione, propaganda, informazione, ecc.) erano svolti in un primo tempo dagli Enti provinciali per il turismo (D.Lgs. 24.8.1960 n. 1044) quali enti ausiliari delle Regioni, sottoposti in gran parte al controllo ed alle direttive delle stesse.

Enti sub-regionali erano diventati anche le Aziende di cura, soggiorno e turismo, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico. La legge quadro sul turismo (Legge 17 maggio 1983, n. 217), invece, ha previsto una diversa organizzazione locale che ha comportato lo scioglimento degli enti citati e la costituzione di “**Aziende di promozione turistica (APT)**” quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione (ma non di personalità). Tali aziende possono istituire localmente, previo nulla osta regionale, uffici di informazione e di accoglienza turistica (uffici IAT). A questi ultimi e alle APT le leggi regionali dovranno destinare le entrate già di spettanza degli enti provinciali e delle aziende di cura, soggiorno e turismo.

Occorre infine menzionare le cosiddette **Pro-loco** le quali sono associazioni private di interesse pubblico non personificate che si propongono la valorizzazione turistica delle località ove non esiste un'azienda di cura, soggiorno e turismo e possono essere finanziate dalle Regioni (art.4 Legge 217/83 cit.).

## Convenzioni

In questi ultimi anni il rapporto tra Enti pubblici e terzo settore ha avuto un rilevante sviluppo, in termini di propulsione e di valorizzazione, soprattutto in conseguenza della presa di coscienza da parte dei primi della propria inadeguatezza operativa (sia economica che organizzativa) a fronteggiare le esigenze e la domanda di servizi della collettività.

Nella pratica la delega agli enti associativi per la gestione di un servizio o di un'attività di interesse collettivo avviene sulla base di strumenti contrattuali di tipo privatistico come la “convenzione” tra la pubblica amministrazione ed un soggetto privato.

In realtà il termine è molto ampio, assumendo significati diversi a seconda della fattispecie a cui si riferisce.

Oltre al significato di contratto, inteso come documento con cui si sanciscono gli accordi cui le parti dovranno attenersi, ci si riferisce al processo di convenzionamento, ossia alla delega da parte dell'ente pubblico ad un soggetto esterno per l'erogazione di un servizio.

I contratti di diritto pubblico sono normalmente soggetti alle stesse regole dei contratti di diritto comune. Alcune differenze sostanziali si trovano però nel regime di revoca e nella fase di adesione della pubblica amministrazione alla convenzione.

Mentre il privato non incontra problemi nell'aderire alla convenzione, la pubblica amministrazione si scontra con una serie di norme e procedure necessari perché il contratto possa trovare esecuzione<sup>1</sup>.

In effetti il convenzionamento rientra pienamente nell'ambito di quelle scelte operative degli Enti pubblici che devono uniformarsi ai criteri e principi indicati dalla Legge 241/90 e, precisamente ai criteri di legittimità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa così garantendo il rispetto dei valori costituzionalmente garantiti, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Il primo atto necessario è la delibera a contrattare ossia un provvedimento amministrativo con il quale l'Ente manifesta la propria volontà a concludere un determinato contratto. Il contenuto di tale delibera deve essere particolarmente esaustivo in modo tale da consentire

<sup>1</sup> La pubblica amministrazione non può pervenire a conclusioni del negozio se non sulla base di un atto deliberativo dell'organo a ciò competente, l'unico che può conferire alla P.A. la effettiva potestà di porre in essere il contratto. La p.a. esercita in tal modo un potere amministrativo e si vincola per mezzo di una predecisione che dovrà essere confermata dall'organo di controllo. Gli enti pubblici sono tenuti a seguire i principi e i criteri fissati dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie, sia agendo entro l'ambito del diritto pubblico che in quello del diritto privato.

con precisione l'individuazione delle finalità da perseguire con il contratto, l'oggetto e gli elementi essenziali di esso e, soprattutto i criteri per la scelta del contraente.

Successivamente occorre la pubblicazione del bando di gara (qualora la scelta del contraente avvenga tramite gara pubblica) onde assicurare un'adeguata pubblicità e trasparenza alla procedura.

La scelta del contraente per i contratti dell'Amministrazione pubblica può avvenire attraverso una serie di procedure quali il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso e la trattativa privata.

Nel caso della procedura per pubblico incanto e dell'appalto concorso, i conseguenti verbali di aggiudicazione definitiva equivalgono per ogni effetto giuridico al contratto, mentre per le altre ipotesi la conclusione del contratto coincide con la sua stipulazione successiva.

La convenzione deve contenere un riferimento al tipo di procedura di aggiudicazione adottato dal soggetto pubblico e le motivazioni che hanno portato a tale scelta. Questo riferimento assume particolare importanza nel caso in cui l'ente adotti una procedura di aggiudicazione ristretta, invitando solo soggetti privati con particolari caratteristiche. Nel caso di aggiudicazione con trattativa privata la motivazione dovrà essere particolarmente esaustiva.

La convenzione deve riportare le finalità che l'ente pubblico e l'organizzazione privata si propongono di raggiungere attraverso l'intervento convenzionato, oltre ad una precisa definizione dell'oggetto del contratto e la durata della stessa, l'ambito territoriale entro cui circoscrivere le prestazioni, le caratteristiche degli utenti a cui è rivolto il servizio, le modalità di esecuzione del servizio (tale ultimo può comunque essere lasciato al privato soprattutto in riferimenti a servizi ad alto contenuto professionale), le modalità di ammissione e di dimissione degli utenti dal servizio. La modalità di compartecipazione dell'utenza al costo del servizio, qualora prevista, deve essere esplicitata e quantificata con estrema chiarezza e contenere un esplicito riferimento alla normativa sulla copertura assicurativa e previdenziale del personale. Oltre ai controlli di natura amministrativa e contabile, la convenzione deve prevedere l'obbligo del soggetto privato di comunicare i dati necessari per valutare il servizio offerto agli utenti, e quindi rendere agevole per l'ente pubblico il controllo sulle attività convenzionate.

Il ricorso alle organizzazioni non profit assume un particolare significato anche in considerazione della loro disponibilità a fornire un servizio con margini di utile appena sufficienti al mantenimento della struttura. In questo senso è opportuno che l'ente limiti al massimo le spese che gravano sul contratto.

Nel caso di convenzioni con un soggetto privato non O.N.L.U.S., in assenza di specifiche disposizioni di esenzione fiscale è importante che al momento della definizione degli aspetti economici siano considerati gli importi riferiti ad adempimenti fiscali del soggetto privato, per evitare che tali esborsi debbano essere recuperati dai risparmi di spesa nella erogazione del servizio. A tal fine si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 lett. b) del D.L. 460/97, gli eventuali contributi previsti a carico dell'ente pubblico in convenzione saranno considerati "contributi-corrispettivi" e, come tali, esclusi dal campo di applicazione dell'IRES ma soggetti ad IVA.

## Il finanziamento

Il finanziamento delle attività culturali si manifesta in due principali modalità, ossia attraverso il sostegno stabile da parte dello Stato (e delle sue articolazioni territoriali) o attraverso il sostegno di singole iniziative di enti.

Con la Legge 17 ottobre 1996, n. 534 (G.U. n. 248 del 22 ottobre 1996) recante "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali" sono state introdotte nuove modalità di intervento pubblico a sostegno di iniziative e di istituzioni culturali mediante la concessione di un contributo annuale dello Stato mediante inserimento in un'apposita tabella. Per accedere a tali contributi, oltre a presentare una domanda al Ministero dei Beni ed Attività Culturali, gli enti interessati devono essere in possesso di alcuni specifici requisiti quali:

essere istituiti per legge o in possesso della personalità giuridica; non avere scopo di lucro; promuovere attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile da parte della collettività; disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale ecc.; svolgere l'attività sulla base di un programma almeno triennale; sviluppare applicazioni informatiche sul loro patrimonio; svolgere servizi di valore culturale e attività culturale o di promozione di pubblicazioni; presentare un programma per il finanziamento; disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.

Nella prassi comune l'individuazione e la risposta ai bisogni sociali della collettività avvengono in modo del tutto spontaneo da parte delle associazioni e solo in un secondo momento l'ente pubblico interviene dando un sostegno economico alle iniziative delle stesse.

I soggetti interessati a presentare un autonomo progetto di intervento, a stipulare convenzioni o a collaborare su specifici programmi promossi dagli Enti, seguiranno un iter formale che possa portare alla realizzazione degli obiettivi.

Il primo atto da porre in essere è quello di una specifica e particolareggiata domanda (in carta bollata) inviata con un certo anticipo. In tale contesto occorre sempre indicare il preventivo dei costi (quanto meno presunto), i tempi e gli spazi necessari per la realizzazione del progetto. Spesso viene richiesto anche il rendiconto dell'anno precedente. In caso di mancata risposta l'Ente interessato potrebbe presentare una seconda lettera, richiedendo un parere scritto dell'Amministrazione che, anche se negativo, deve essere motivato.

Ovviamente è sempre bene ricordare che l'attuazione del progetto è determinata dalla disponibilità economica dell'Ente.

All'ente pubblico, inoltre, può essere richiesto il patrocinio morale o oneroso della manifestazione o dell'iniziativa. L'ente potrà intervenire con un sostegno economico, con agevolazioni, con la disponibilità di spazi, di attrezzature o di suo personale dipendente, con la stampa delle locandine, di materiale pubblicitario o di altro. L'ente pubblico delibererà quindi l'ammontare del contributo che potrà essere erogato con un acconto iniziale e con un saldo alla conclusione del progetto. Dovrà essere presentato dai richiedenti apposito rendiconto documentato analiticamente affinché sia possibile verificare l'entità delle entrate e delle uscite. In alcuni casi i contributi possono essere a fondo perduto e svincolati dall'obbligo di rendicontazione.

Il procedimento amministrativo che porta all'erogazione concreta dei contributi si compone di tre fasi (Legge 241 del 1990): una prima fase preparatoria consistente in atti ed attività predeterminati (es. verifica sull'ammissibilità del contributo); una seconda costitutiva con adozione degli atti finali (es. deliberazione di erogazione); una terza e finale c.d. integrativa dell'efficacia degli atti emanati (es. atti che permettono l'esecuzione).

Soltanto la comunicazione ufficiale dell'Ente costituisce l'esplicita volontà a riconoscere e ad assolvere agli impegni con l'ente richiedente.

La Legge 241/90 ha stabilito che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone, enti pubblici o privati è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni pubbliche di criteri e modalità cui le stesse amministrazioni devono attenersi. Ogni ente pubblico deve quindi emanare un regolamento apposito, reso pubblico, contenente questi criteri e queste modalità. Nei vari regolamenti sono previsti generalmente i limiti dei contributi, la suddivisione delle risorse e le caratteristiche delle attività sovvenzionate.

I regolamenti inoltre richiedono l'iscrizione dell'organizzazione negli appositi elenchi presso gli enti territoriali.

I requisiti che in genere sono richiesti dagli enti pubblici per l'iscrizione e quindi per l'accesso ai finanziamenti, contributi o sussidi sono quelli dell'assenza di scopo di lucro, della sede e dello svolgimento dell'attività nell'ambito territoriale dell'ente, il possesso di adeguati mezzi finanziari propri, e scopo statutario conforme alle finalità istituzionali dell'ente.

L'iscrizione costituisce un presupposto ma tuttavia non dà alcun automatico diritto ai contributi. È necessaria infatti che vi sia per l'appunto la conclusione di quel procedimento amministrativo sopra richiamato. L'iscrizione comunque permette la fruizione di locali di proprietà dell'ente pubblico (quali ad es. sale comunali) per riunioni o incontri dietro pagamento dei soli costi delle utenze.

### **Associazioni di promozione sociale e rapporti con gli enti pubblici**

Infine anche per gli enti di promozione sociale è prevista l'iscrizione, al fine di godere dei contributi pubblici di cui sopra, presso un registro nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Sociali, per le associazioni a carattere nazionale, cioè quelle che svolgono attività in almeno 5 regioni ed almeno 20 province, e sono operanti da almeno 1 anno.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano invece istituiranno, rispettivamente (alcune lo hanno già fatto), registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti propri delle associazioni di promozione sociale, che svolgono ovviamente attività in ambito regionale e provinciale.

È stato pubblicato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, Legge 383/2000, un apposito regolamento recante le norme per l'istituzione ed il funzionamento del Registro Nazionale delle associazioni di promozione. Perciò tutte quelle associazioni che si sono costituite secondo le prescrizioni indicate dall'art. 3 della stessa Legge 383, possono essere iscritte in questo registro se non risultano già iscritte però in altri registri, nazionali o locali, riguardanti altre associazioni che svolgono attività senza scopo di lucro. La domanda indirizzata al Dipartimento Affari Sociali permetterà agli organi competenti di controllare le disposizioni costitutive e statutarie dell'ente, il settore prevalente in cui intende svolgere la propria attività e la propria organizzazione, al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti legislativi (la pubblica amministrazione potrà obbligare l'associazione a modificare clausole interne contrarie). Il Capo del Dipartimento Affari Sociali procede entro sessanta giorni, trascorsi i quali opera il principio del "silenzio-assenso", ovvero l'iscrizione deve intendersi perfezionata. L'iscrizione al registro nazionale comporta l'automatica iscrizione, ex art. 7 comma 3 Legge 383/2000, dei diversi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale.

I registri regionali o provinciali di cui sopra vengono istituiti dagli stessi soggetti pubblici, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge nazionale.

L'iscrizione nei registri, nazionali, regionali o provinciali, diviene condizione necessaria per stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione e per godere dei benefici previsti dalla legge. L'art. 30 della nuova legge permette difatti a tutti gli enti pubblici di stipulare convenzioni solo con le associazioni iscritte da almeno 6 mesi, per lo svolgimento delle attività statutarie (è ammessa anche la possibilità di utilizzare in maniera non onerosa, beni mobili o immobili appartenenti alle amministrazioni pubbliche, per particolari manifestazioni e iniziative, oppure di usufruirne in regime di comodato gratuito). Sulla natura di queste convenzioni si è già detto nell'apposita parte dedicata ai rapporti tra enti associativi ed enti pubblici. Le convenzioni chiaramente devono contenere disposizioni di garanzia dell'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle stesse, la previsione di forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di rimborso delle spese.

## DOMANDA DI CONTRIBUTO

All'Assessorato \_\_\_\_\_

Oggetto: domanda di contributo per l'attività dell'Associazione \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_  
presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'Associazione \_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_ Via/P.zza \_\_\_\_\_

chiede

a Codesto Spett.le Assessorato un contributo per il finanziamento dell'attività \_\_\_\_\_ per l'anno \_\_\_\_\_.

Allega allo scopo la seguente documentazione:

- 1) atto costitutivo-statuto (se non già presentato);
- 2) piano di lavoro per l'anno \_\_\_\_\_;
- 3) preventivo delle spese e piano di finanziamento \_\_\_\_\_;
- 4) relazione dettagliata dell'attività svolta nel \_\_\_\_\_;
- 5) rendiconto anno \_\_\_\_\_;
- 6) dichiarazione ai fini della non soggezione alla ritenuta del 4% (eventuale);
- 7) \_\_\_\_\_;
- 8) \_\_\_\_\_;

Fornisce inoltre i seguenti dati:

- a) numero di codice fiscale e numero di partita IVA dell'associazione \_\_\_\_\_;
- b) conto corrente bancario o postale intestato all'associazione \_\_\_\_\_;
- c) recapito del Presidente \_\_\_\_\_;
- d) recapito del Segretario o sostituto del Presidente \_\_\_\_\_.

chiede

inoltre che venga liquidato un anticipo pari al \_\_\_\_\_% del contributo che verrà gentilmente concesso.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il Presidente

\_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONE DI ESONERO DALLA RITENUTA D'ACCONTO (art. 28 comma 2 D.P.R. 600/73)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Presidente dell'Associazione \_\_\_\_\_  
dichiara che il contributo richiesto è finalizzato esclusivamente al finanziamento dell'attività istituzionale dell'associazione e  
pertanto non è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/73 conformemente a  
quanto chiarito dal Ministero delle finanze con circolare n. 11/606 del 25.8.1989, e n. 11/803 del 10.8.1990; e n. 8.135718  
del 15.3.1991 (ai sensi dell'art. 16, comma 1 del D.Lgs.460/97 e circ. Min. Finanze 168/E del 26.6.1998, tale esonero vige  
anche nei confronti delle O.N.L.U.S.).

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il Presidente

\_\_\_\_\_

PARTE  
SECONDA



# PROFILI FISCALI

*a cura dello Studio Martinelli-Rogolino*



## LA DISCIPLINA FISCALE E TRIBUTARIA DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E TEATRALI

### L'I.R.E.S.: la nuova imposta sul reddito delle società

Il D.L. 344 del 12 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 2003 S.O. n. 190 in vigore dal 1 gennaio 2004 ha introdotto, al titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, la nuova imposta sul reddito delle società (I.R.E.S.) in sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.). La norma non apporta sostanziali modifiche alla determinazione del reddito per gli enti non commerciali nonostante la legge delega (Legge 7 aprile 2003 n. 80) all'art. 3 comma 1 lett. a), avesse previsto l'applicazione per gli enti non commerciali della disciplina sull'imposta delle persone fisiche (IRE) con due sole aliquote per scaglioni (23% fino a 100.000 euro e 33% sulle quote di reddito che superano la suddetta soglia). L'inquadramento degli enti non commerciali nella sezione IRES deve essere considerato comunque provvisorio fino a quando non sarà completata la riforma del sistema fiscale. Le principali novità introdotte dal decreto n. 344/2003 per gli enti non commerciali riguardano pertanto:

- l'applicazione di un'imposta (art. 77 del Tuir), commisurata al reddito netto complessivo, con l'aliquota del 33%, con una diminuzione di un punto percentuale rispetto all'aliquota in vigore. L'aliquota si applicherà ai redditi prodotti nel 2004 per gli enti con esercizio solare, e al primo periodo d'imposta successivo al 01 gennaio 2004 per gli enti con esercizio a cavallo (un ente con esercizio 01.09.03-31.08.04 applicherà l'imposta a decorrere dall'esercizio 01.09.04-31.08.05);
- la modifica della numerazione degli articoli del Testo Unico che disciplinano gli enti non commerciali ora trattati al capo III del titolo II dall'art. 143 all'art. 150.

### L'associazione come "ente non commerciale": profili di imposizione diretta

Le compagnie teatrali amatoriali e gli enti che hanno come finalità la promozione delle attività spettacolistiche, e più in generale la diffusione della cultura sono nella maggior parte dei casi costituiti nella forma di associazioni non riconosciute, ai sensi dell'art. 36 C.C.

Dal punto di vista tributario è di estrema importanza evidenziare innanzitutto che gli enti senza scopo di lucro (associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati, ecc...), indipendentemente dalle finalità perseguite, sono distinti in funzione delle caratteristiche dell'attività prevalentemente esercitata.

In particolare sono considerati enti non commerciali "gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali" (dall'art. 73, comma 1, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)).

Dalla norma si rileva in modo immediato che non può certo definirsi ente non commerciale quella persona giuridica che esercita, individualmente o collettivamente, un'attività economica organizzata nella forma dell'impresa.

Il legislatore tributario ha definito, inoltre, l'oggetto principale come l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. In altri termini l'ente, ancorché dichiarati finalità non lucrative, è considerato commerciale qualora "l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale" (cfr circ. del Ministero delle Finanze del 12 maggio 1998, n. 124/E).

La distinzione tra attività commerciale e attività non commerciale (istituzionale) è regolata dalle norme contenute negli artt. 143 e seguenti del TUIR, nonché da specifiche leggi di

settore. Si sottolinea che questa differenziazione non modifica la natura giuridica dell'ente ovvero le sue finalità non lucrative, ma comporta soltanto modalità di determinazione del reddito imponibile profondamente diverse. L'art. 75 del TUIR statuisce, infatti, che l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) si applica sul reddito complessivo netto determinato secondo le disposizioni del capo II per le società e per gli enti commerciali; si applicano invece le disposizioni del capo III per gli enti non commerciali. Questo disposto assume una notevole rilevanza in quanto sancisce la differenza sostanziale, nel computo del reddito imponibile ai fini IRES, tra enti non commerciali, in cui possono coesistere due tipologie di attività (istituzionale e commerciale), ed enti commerciali dove tutte le attività poste in essere, anche se, in linea teorica, di natura istituzionale, sono attratte nell'area commerciale. Come già rilevato una prima definizione normativa di ente non commerciale è contenuta nell'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR come modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Dalla lettura di questa disposizione si evince in via interpretativa che l'ente non commerciale per essere tale può svolgere un'attività commerciale solo se questa è sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali, e comunque non risulta essere quella essenziale per la realizzazione degli scopi statutari. Al fine di consentire la verifica e l'accertamento, da parte dell'amministrazione finanziaria, di quale sia l'attività prevalente di un'associazione, il legislatore ha fornito i seguenti criteri:

- la natura dell'oggetto principale ovvero la prevalente attività istituzionale esercitata dall'ente per raggiungere le sue finalità non lucrative si deve principalmente desumere dall'atto costitutivo, dallo statuto se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata ovvero dalla legge (art. 73, comma 4, D.P.R. 917/86). Ai fini tributari è dunque fondamentale che l'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni culturali siano redatti nel rispetto delle formalità previste dalla norma in esame;
- in subordine, e in mancanza delle suddette fonti di indagine, si dovrà verificare l'attività effettivamente esercitata dall'ente collettivo (art. 73, comma 5, D.P.R. 917/86).

Il vero elemento discriminante tra la categoria degli enti commerciali e quella degli enti non commerciali, risulta tuttavia costituito dall'esatta individuazione dell'"attività commerciale". In linea generale, ai fini della imposizione diretta è commerciale quella attività che produce un reddito d'impresa, ovvero un reddito derivante dall'esercizio di un'impresa commerciale, intendendosi per tale l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, delle attività indicate nell'art. 2195 del c.c. (attività industriale di produzione di beni o servizi, intermediazione nella circolazione dei beni, attività di trasporto, bancarie, e attività ausiliarie alle precedenti, ecc.). Di converso non sono attività commerciali, secondo il comma 1 dell'art. 108 del TUIR, tutte quelle attività diverse e che non rientrano nell'elenco dell'art. 2195 c.c., rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, senza una specifica organizzazione e, verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Il citato art. 143 del TUIR stabilisce, inoltre, il principio base per la determinazione del reddito fiscale complessivo degli enti non commerciali, secondo cui concorrono alla formazione dell'imponibile di tali soggetti i redditi fondiari, i redditi di capitale, i redditi di impresa e i redditi diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione (ad esclusione di quelli esenti da imposta o di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva). Come già evidenziato in precedenza per tali enti rilevano solo le attività e i proventi che il legislatore considera espressamente, mentre tutto ciò che attiene alla cosiddetta area istituzionale (vale a dire l'area di attività non commerciale) non è assoggettato ad imposizione. Il reddito complessivo degli enti non commerciali, poi, si determina secondo le disposizioni dell'art. 8 del T.U.I.R., vale a dire sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarli e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità semplificata.

All'interno della categoria degli enti non commerciali il legislatore ha destinato una particolare disciplina ai cosiddetti "**enti di tipo associativo**", mediante le disposizioni contenute

nell'art. 148 del TUIR. Questa norma è di primaria importanza per le compagnie teatrali costituite in forma di associazione senza scopo di lucro in quanto introduce specifiche agevolazioni tributarie.

Rileviamo in primo luogo che le attività gratuite da tali enti rese non presentano aspetti di particolare problematicità, stante la loro natura di attività svolte (a soci e non soci) in assenza di corrispettivo e che, inoltre, non si considerano commerciali le quote e i contributi associativi versati dai propri associati o partecipanti (comma 1 dell'art. 148 del TUIR).

Per l'attività svolta dall'associazione nei confronti dei propri associati, purché resa in conformità alle proprie finalità istituzionali, deve essere operata una distinzione:

- se per tale attività non vengono erogati corrispettivi specifici, allora non vi è commercialità;
- se l'attività (cessione di beni o prestazione di servizi) è resa a fronte di corrispettivi specifici o di maggiorazioni della quota associativa, in funzione dei servizi resi, l'attività viene considerata commerciale.

Le attività svolte dalle associazioni culturali a vantaggio anche di soggetti non associati effettuate a fronte di corrispettivo si considerano invece normalmente commerciali (l'unica eccezione è quella prevista dal comma 1 dell'art. 143 del TUIR in precedenza esaminata).

Per alcuni enti associativi (tra cui figurano anche le associazioni culturali) è prevista una specifica norma di favore. In particolare "per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati o partecipanti ... nonché le cessioni a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati" (art. 148, comma 3, del Tuir). L'agevolazione si estende inoltre agli iscritti o associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale.

Le associazioni che intendono accedere ai benefici fiscali devono necessariamente inserire nei propri statuti le clausole di cui al comma 8 dell'art. 148 del Tuir. È importante rilevare che la *ratio* di queste disposizioni è quella di garantire l'effettiva non lucratività dell'associazione, di tutelarne la democraticità, di assicurare una maggiore trasparenza gestionale e, dunque, di evitare fenomeni di elusione fiscale (cfr: circ. 12 maggio 1998, n. 124/E del Ministero delle finanze).

L'atto costitutivo o lo statuto dell'associazione culturale deve contenere:

**1) i requisiti dell'assenza di finalità lucrative** ovvero:

- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad un'altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

**2) i requisiti necessari a verificare l'effettiva esistenza di un rapporto associativo** ovvero:

- una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiorenni il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

**3) obbligatorietà della rendicontazione economico-finanziaria** ovvero:

- obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario secondo le disposizioni statutarie, dove rilevino tutte le voci di entrata, di spesa, gli impegni assunti e ancora non pagati, i crediti non riscossi e la consistenza del patrimonio. A questo proposito il Ministero delle finanze con circolare n. 124/E del 1998 ha precisato che la documentazione, anche non fiscale, di supporto al rendiconto annuale deve essere conservata con le modalità previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. È importante sottolineare, inoltre, che la disposizione in commento richiede non soltanto la redazione ma anche l'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea dei soci, appositamente convocata.

In sintesi, per poter beneficiare di tale regime agevolativo (di de-commercializzazione dell'attività resa a fronte di corrispettivi specifici) è quindi necessaria la contemporanea presenza di quattro presupposti:

- l'ente, in primis, deve essere qualificabile **come ente non commerciale**;
- l'ente, oltre ad essere inquadrabile tra gli enti non commerciali, deve essere **qualificabile tra quelli tassativamente elencati dal comma 3 dell'art. 148 del TUIR** (culturali, assistenziali, ecc.). Il Ministero delle finanze, nella circolare 125/E del 12 maggio 1998, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale del 19 novembre 1992, n. 467, ha altresì specificato come non sia sufficiente in tal senso la semplice autoqualificazione statutaria da parte dell'ente, ma sia invece "necessaria una valutazione della reale natura dell'ente e dell'attività in concreto esercitata";
- **i beneficiari delle cessioni di beni e prestazioni di servizi devono essere esclusivamente i propri associati**, partecipanti od iscritti. Ciò comporta la conseguenza che le attività rese a soggetti diversi dai precedenti, e specificamente remunerate, rivestono in ogni caso carattere commerciale;
- l'attività deve essere svolta **"in diretta attuazione degli scopi istituzionali"**.

Qualora l'associazione culturale ponga in essere un'attività non commerciale, secondo i suesposti parametri normativi, il reddito prodotto assumerà un carattere di "neutralità" fiscale, andando esente ai fini IRES.

Sono, quindi, considerati in modo tassativo **proventi di natura istituzionale**:

- Quote associative;
- Contributi a titolo di liberalità da parte di enti pubblici o privati;
- Vendita di pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati;
- Prestazioni di servizi effettuate dietro corrispettivo specifico, nei confronti degli associati (es. proventi derivanti da utilizzo sale, la partecipazione a corsi, ecc.), in presenza di statuto adeguato;
- Organizzazione di viaggi e gite (solo per le associazioni di promozione sociale).
- Proventi realizzati mediante la gestione di un punto di ristoro (solo per le associazioni di promozione sociale).

La lett. a) del comma 3 dell'art. 143 del Tuir, introdotta dall'art. 2 del citato D.Lgs. 460/97, stabilisce che i proventi pervenuti agli enti non commerciali a seguito di **raccolte pubbliche di fondi**, anche mediante offerte di modico valore (es. i mercatini) o di servizi ai sovventori (es. spettacoli), non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVA a condizione che:

- la raccolta di fondi abbia carattere di occasionalità e sia svolta in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- la raccolta sia effettuata mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;

- l'ente rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto per ogni raccolta fondi, il quale deve essere tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 (cfr: comma 2 dell'art. 20 del D.P.R. 600/73). Dal rendiconto devono risultare, anche attraverso una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione.

La lett. b) di tale norma dispone inoltre l'esclusione dall'imposizione diretta (IRES) dei contributi che gli enti pubblici riconoscono agli enti non commerciali in cambio di attività esercitate in regime di convenzione e conformi alle finalità istituzionali di questi ultimi enti. Queste ultime due fattispecie si differenziano rispetto alle precedenti perché mantengono la loro natura di attività commerciale nonostante vadano esenti dal prelievo fiscale diretto.

In sostanza si può osservare come nel caso in cui l'associazione vivesse esclusivamente di importi della natura sopracitata, indipendentemente da loro ammontare, non avrebbe alcun obbligo ai fini delle imposte sui redditi, e aggiungerei anche ai fini IVA, salvo gli obblighi di rendicontazione introdotti dal DLgs. 460/97.

### Attività commerciale

Come anticipato tutti gli ulteriori proventi non ricompresi fra quelli elencati precedentemente sono da considerarsi di natura commerciale e quindi, come tali contribuiranno a formare i componenti positivi del reddito. Ciò non vale per quelle associazioni che acquistano la natura giuridica di O.N.L.U.S., per le quali tutta l'attività conforme all'attività sociale non è ritenuta di natura commerciale.

Mentre l'elencazione precedente è da considerarsi di natura tassativa, quella che esporremo ora ha natura ovviamente, esemplificativa:

- somministrazione di pasti;
- cessione di prodotti nuovi acquistati per la rivendita;
- organizzazione di gite e viaggi;
- organizzazione di manifestazioni con ingresso a pagamento;
- organizzazione di feste, stand gastronomici, manifestazioni di sorta;
- pubblicità commerciale;
- prestazione di servizi a non soci.

Nel momento in cui l'associazione conseguisse proventi di questa natura si dovrà porre il problema della disciplina dei medesimi sia ai fini IVA, sia ai fini della imposta sui redditi.

In conclusione la distinzione tra attività istituzionali e commerciali è importante perché le prestazioni di servizi effettuate nell'ambito della propria attività istituzionale, in conformità alle finalità statutarie, non costituiscono dal punto di vista tributario materia imponibile.

### Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.)

Sono considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (in sigla, O.N.L.U.S.), ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, le *associazioni*, i *comitati*, le *fondazioni*, le *società cooperative* e *gli altri enti di carattere privato*, con o senza personalità giuridica i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata prevedano espressamente **lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti 11 settori:**

- 1) assistenza sociale e socio sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1089/39, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 1409/63;
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 22/97;

- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Le O.N.L.U.S. devono inoltre espressamente prevedere nell'atto costitutivo o nello statuto: l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (comportando quindi che l'attività debba essere svolta a vantaggio prevalentemente di terzi e non dei soci); il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra ricordate ad eccezioni di quelle ad esse direttamente connesse; il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione; l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Per quanto riguarda le attività, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili, viene espressamente previsto che le *finalità di solidarietà sociale si considerano realizzate* quando l'attività non sia resa nei confronti dei soci, associati o partecipanti, fondatori, componenti di organi amministrativi di controllo, coloro che operino per l'organizzazione o ne facciano parte ma esclusivamente *diretta ad arrecare benefici a*:

- a) persone svantaggiate in ragione di condizione fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Ovviamente, ove esistenti i requisiti di cui alle lettere a) e b) sopra indicate, le finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate anche quando alcuni *beneficiari di tali attività siano soci delle O.N.L.U.S.*

È di estrema importanza evidenziare che si **possono qualificare O.N.L.U.S.**, indipendentemente dalle caratteristiche dei beneficiari, **le associazioni o fondazioni che svolgono l'attività nel settore della promozione della cultura e dell'arte se la stessa è finanziata da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.** Sul punto la circ. 124/E del 1998 ha precisato che possono avvalersi della normativa i destinatari degli apporti economici erogati dal Ministero dei beni culturali ai sensi delle seguenti disposizioni:

- Legge 17 ottobre 1996, n. 534, "Norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali";
- Legge 15 dicembre 1990, n. 418, Fondazione festival dei due mondi;
- Legge 1 dicembre 1997, n. 420, Fondazione Rossini festival, Fondazione Ravenna manifestazioni;
- Legge 26 luglio 1984, n. 414, "Società di cultura la Biennale di Venezia".

Le O.N.L.U.S. svolgenti le attività sopra indicate possono rivolgersi anche a *soggetti diversi* da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b): in tal caso l'attività svolta è qualificata come "connessa" a quella principale (istituzionale). È considerata inoltre attività connessa anche quella accessoria per natura a quella statutaria istituzionale, in quanto di essa integrativa. *L'esercizio delle attività connesse è consentito qualora* in ciascun esercizio e nell'ambito di ogni settore le stesse *non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali* e che i *relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.*

Lo svolgimento di attività connesse oltre i predetti limiti, così come la distribuzione indiretta di utili, comportano la perdita della qualifica di O.N.L.U.S.

In sostanza le condizioni che comportano la perdita della qualifica di O.N.L.U.S. sono:

- prevalenza di attività connesse rispetto a quelle istituzionali;
- proventi da attività connesse superiori al 66% delle spese complessive di organizzazione;
- distribuzione indiretta di utili, ovvero: effettuazione di cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di soci, componenti gli organi amministrativi o di controllo o di

soggetti comunque coinvolti nella gestione della O.N.L.U.S.; acquisto di beni o servizi che senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle Spa; corresponsione a soggetti diversi dalle banche ed agli intermediari finanziari di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie superiori di quattro punti al tasso ufficiale di sconto; corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai CCNL.

L'art. 10 del D.Lgs. 460/97 stabilisce, infine, che sono in ogni caso considerate O.N.L.U.S. le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla Legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore previste dalle singole leggi speciali in favore degli organismi da ultimo ricordati. Non possono in ogni caso essere considerate O.N.L.U.S. le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti pubblici, le fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

L'acquisizione della qualifica di O.N.L.U.S. per un'associazione culturale comporta notevoli vantaggi sotto il profilo fiscale, tra questi:

***Agevolazioni in materia di imposte sui redditi:***

Per le O.N.L.U.S. l'esercizio delle attività istituzionali, nel perseguimento esclusivamente delle finalità di solidarietà sociale, non costituisce attività commerciale ai fini delle imposte dirette. Tale norma fissata dall'art. 12 del decreto in esame (il quale aggiunge a tale scopo il nuovo art. 150 al TUIR) dispone inoltre che i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono a formare il reddito imponibile dell'ente.

***Deducibilità delle erogazioni liberali alle O.N.L.U.S.:***

L'art. 13 del decreto stabilisce che per i soggetti non titolari di reddito d'impresa, è consentita la detraibilità dall'imposta sul reddito delle erogazioni liberali in denaro fatte alle O.N.L.U.S. per un importo non superiore ai 4 milioni di lire nella consueta misura del 19%, prevista per le detrazioni d'imposta. Qualora l'erogante non sia un singolo ma un soggetto collettivo di cui all'art. 5 del TUIR, la detrazione nella stessa misura spetterà ai singoli soci in proporzione alle rispettive quote. Mentre per i soggetti che esercitano attività d'impresa viene prevista la deducibilità ai fini della determinazione del reddito d'impresa, delle erogazioni liberali in denaro a favore delle O.N.L.U.S., per un importo non superiore a 4 milioni o al 2% del reddito d'impresa dichiarato.

***Agevolazioni in materia di ritenuta alla fonte:***

L'art. 16 in tema di ritenuta alla fonte prevede due importanti agevolazioni. La prima esclude dall'applicazione delle ritenute alla fonte del 4%, prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73, i contributi erogati da enti pubblici alle O.N.L.U.S. La seconda dispone che le ritenute sui redditi di capitale (interessi, premi, ed altri titoli) corrisposti alle O.N.L.U.S. sono effettuate a titolo d'imposta. Pertanto l'imposta è già assolta alla fonte del sostituto senza necessità per le O.N.L.U.S. di dichiarazione e versamento.

Gli articoli da 17 a 24 del decreto prevedono altre agevolazioni: *esenzione dall'imposta di bollo, esenzione dalle tasse sulle concessioni governative; esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni; esenzione dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e della relativa imposta sostitutiva; esenzione in materia di tributi locali, agevolazioni in materia di imposta di registro, esenzione dall'imposta sugli spettacoli (ora imposta sugli intrattenimenti), agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza.*

**Il D.Lgs. 266/2003**

Con il decreto n. 266 del 18.07.2003 in vigore dal 04.10.2003 sono state chiarite le modalità di iscrizione delle O.N.L.U.S. al registro dell'Anagrafe unica al fine del controllo dei requisiti formali per l'uso della denominazione di O.N.L.U.S. Al fine di ottemperare al disposto dell'art. 11 del D.Lgs. 460/97, i soggetti che intendono iscriversi all'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. tenuta presso le Direzioni Regionali delle Entrate, devono:

- presentare apposita comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente, mediante riproduzione fotostatica del modello approvato con D.M. 19 gennaio 1998, nel termine di 30 giorni dalla data di inizio dell'attività;
- allegare, alla comunicazione, una dichiarazione sostitutiva, il cui modello è stato approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29.12.2003, resa dal legale rappresentante della O.N.L.U.S. che attesta le attività svolte e il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97 o alternativamente allegare copia dello Statuto o dell'Atto Costitutivo;
- spedire i documenti sopra elencati in plico senza busta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentarli in duplice copia alla Direzione Regionale delle Entrate che ne restituisce uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di protocollazione.

La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate verifica la presenza e la regolarità di compilazione dei modelli sopra descritti e la sussistenza dei requisiti formali previsti dal D.Lgs. 460/97, potendo chiedere eventuali chiarimenti, in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività all'ente interessato, anche tramite l'invio di apposito questionario. In questo caso l'ente interessato dispone di trenta giorni per la risposta. Effettuato il controllo, la direzione regionale iscrive il soggetto interessato all'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. e gliene dà notizia, oppure comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base ai quali è formulato il diniego.

Le comunicazioni sono notificate all'ente interessato entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento del modello di comunicazione corredato della dichiarazione sostitutiva o nel termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione degli eventuali chiarimenti richiesti.

Vale comunque il principio del silenzio-assenso, quindi in mancanza di una risposta entro i 40 o 20 giorni dall'invio della documentazione, l'Ente si può ritenere iscritto all'Anagrafe unica delle O.N.L.U.S. Alla stessa Direzione Regionale delle Entrate dovrà inoltre essere comunicata – utilizzando sempre il predetto modello – ogni successiva modifica che comporti la variazione di dati precedentemente forniti ovvero la perdita della qualifica di O.N.L.U.S. Se in seguito al controllo formale in fase di iscrizione o successivamente la Direzione Regionale delle Entrate accerterà la mancanza o il venir meno dei requisiti la stessa provvederà alla cancellazione dandone tempestiva comunicazione all'Ente, il quale perderà i benefici fiscali stabiliti dal Dlgs. 460/97.

**Adempimenti fiscali e obblighi contabili delle associazioni culturali non o.n.l.u.s. ai fini delle imposte dirette (IRES)**

Si è visto che la disciplina per gli enti non commerciali ai fini delle imposte dirette (IRES) è rintracciabile nel disposto degli articoli 143 e segg. Abbiamo visto quali elementi concorrono a formare il reddito imponibile complessivo e quali invece scontano una "neutralità" fiscale in ragione della distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale.

Vediamo ora gli obblighi di natura contabile gravanti sulle singole associazioni.

Le situazioni contabili configurabili sono le seguenti:

**1) Assenza di attività commerciale**

È l'ipotesi che abbiamo già esaminato parlando di enti non commerciali che abbiano solo proventi istituzionali.

Questi enti, indipendentemente dall'ammontare che conseguono, non hanno obblighi di tenuta contabile ai fini fiscali, non sono soggetti a dichiarazioni IVA o IRPEG, non dovranno

richiedere il numero di partita IVA: agiranno, quindi, quali consumatori finali. L'IVA che pagheranno sugli acquisti non sarà recuperabile e costituirà un costo per l'associazione. È importante ricordare che per le associazioni culturali che usufruiscono delle agevolazioni previste nel comma 3 dell'art. 148 del TUIR, esiste l'obbligo di redigere il rendiconto complessivo dell'attività (istituzionale) svolta nonché il rendiconto relativo alle eventuali raccolte pubbliche di fondi effettuate nell'anno.

Sarà, comunque, soggetta ad IRAP, sussistendone i presupposti, con il metodo retributivo come meglio specificato in seguito.

### **2) Ente che abbia prodotto solo occasionalmente attività commerciali**

Rientrano in questa categoria quegli enti non commerciali che, normalmente, vivono esclusivamente di entrate di natura istituzionale e svolgono, in maniera episodica e non programmata, iniziative tramite le quali possono conseguire dei proventi di natura commerciale.

Si ha, ad esempio, attività occasionale nel caso in cui all'ente che, per altro titolo, non aveva mai svolto attività fiscalmente rilevante, riceva una sponsorizzazione per una manifestazione culturale episodica il cui utilizzo si limiti in termini numerici a pochissime uscite nel corso dell'anno.

Ove si realizzasse tale fattispecie l'associazione potrà continuare a non richiedere il numero di partita IVA, a non tenere scritture contabili, a non emettere fatture gravate con IVA ma dovrà, ai fini delle imposte sui redditi, verificare il risultato d'esercizio.

Ove i proventi specifici incassati per l'organizzazione della singola manifestazione siano stati uguali o inferiori ai costi inerenti all'organizzazione della manifestazione stessa, non vi sarà alcuna conseguenza ai fini fiscali e nessun adempimento dovrà essere effettuato, salvo quello di conservare la documentazione tramite la quale si possa evincere questa perdita.

Ove invece i proventi specifici fossero stati superiori ai costi di riferimento documentati, vi sarà l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi modello Unico Enti non commerciali o dichiarazioni unificate con conseguente pagamento di imposte calcolate sull'utile così conseguito.

### **3) Regime contabile di cui alla Legge 16.12.1991 n. 398**

La Legge 16 dicembre 1991, n. 398 ha disposto un regime forfetario di determinazione delle imposte sia ai fini dell'IVA che dell'IRES, oltre a rilevanti semplificazioni in termini di tenuta della contabilità.

I destinatari delle disposizioni agevolative sono:

- le associazioni sportive dilettantistiche, non aventi scopo di lucro, affiliate al Coni o alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva;
- le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco (estensione prevista dall'art. 9-bis del Decreto Legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla Legge 6 febbraio 1992, n. 66);
- le associazioni bandistiche e i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare, che siano legalmente riconosciute e non abbiano fini di lucro (estensione prevista dall'art. 2, comma 31 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350).

Per usufruire del regime agevolato, oltre al rispetto delle condizioni soggettive di cui sopra, l'associazione deve esercitare apposita opzione e rispettare i limiti dimensionali previsti dalla legge.

L'opzione<sup>1</sup> va esercitata mediante invio di una raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente e, in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 2 del D.P.R. 544/1999, alla S.I.A.E. competente in base al domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare per il quale l'associazione intende usufruire del

<sup>1</sup> Ai sensi del D.P.R. 30.12.1999 n. 544 a partire dal 01 Gennaio 2000, l'opzione è vincolante per almeno un quinquennio. Precedentemente l'opzione era vincolata per un triennio.

regime agevolato. L'opzione andrà successivamente comunicata nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'opzione è stata esercitata, barrando la corrispondente casella del quadro VO<sup>2</sup>.

Secondo gli orientamenti ministeriali più recenti anche il comportamento conclusivo del contribuente determina la scelta della Legge 398/91. Ciò significa che l'associazione può adottare un determinato regime, purché ne abbia i requisiti di legge, senza alcuna preventiva comunicazione, ma attuando concretamente gli adempimenti previsti. La validità dell'opzione è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'esercizio di attività.

Secondo quanto stabilito dall'art. 90 comma 2 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a far data dal 1° gennaio 2003, il limite di ricavi provenienti dall'esercizio di attività commerciali per accedere al regime di cui alla Legge 398/91 è fissato in € 250.000,00.

Il vigente limite, stabilito per ricorrere al regime agevolato, deve essere riferito al periodo d'imposta precedente, oppure al volume d'affari presunto per i nuovi soggetti fiscali. Dunque per i soggetti che decidono di voler optare per il regime forfetario, per i quali non sussiste il raffronto con il periodo di imposta precedente, questo valore rappresenta un limite previsionale da indicare nella dichiarazione di inizio attività.

I soggetti che applicano il regime di cui alla Legge n. 398 del 1991 devono:

- emettere fattura esclusivamente per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie (per le altre prestazioni non c'è obbligo di fattura);
- conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto;
- annotare i corrispettivi e qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciale, anche in un'unica soluzione, una volta al mese, e comunque entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio, entro il 15 febbraio per i corrispettivi di gennaio) nel modello di cui al Decreto ministeriale 11 febbraio 1997 (cosiddetto "registro IVA minori"), opportunamente integrato (il modello deve essere messo in uso per anno solare). Il modello non dovrà essere vidimato;
- annotare distintamente nel predetto modello i proventi che non costituiscono reddito imponibile nonché le operazioni intracomunitarie e le plusvalenze patrimoniali;
- conservare copia della documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti;
- versare trimestralmente l'IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare;
- presentare la dichiarazione ai soli fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Ai fini di tale imposta il valore della produzione netta si può determinare aumentando il reddito calcolato secondo i criteri di seguito indicati dei seguenti elementi: a) retribuzioni sostenute per il personale dipendente; b) compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; c) compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale; d) interessi passivi di competenza. Si ricorda che non andranno aggiunti i compensi per il direttore (regista) e per i collaboratori tecnici rientranti nella fascia di esenzione dei compensi (si rimanda all'apposito capitolo). Anche in questo caso, dalla base imponibile devono, in ogni caso, essere dedotti i contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti e ai disabili e le spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. I rimborsi analitici (cd. "a piè di lista") non sono mai soggetti ad IRAP.

La possibilità che si può riscontrare in riferimento alla decadenza dei requisiti di cui sopra è che nel corso dell'esercizio venga superato il tetto di € 250.000,00 di proventi di natura commerciale. In tal caso, dal primo giorno del mese successivo, cessano di applicarsi i bene-

<sup>2</sup> A tal fine, essendo l'associazione che ha optato per il regime IVA 398/91 esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, il frontespizio del Modello Unico 2004 prevede una specifica casella da barrare per segnalare la presenza del quadro VO compilato da un soggetto non tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

fici della legge applicandosi le disposizioni ordinarie in tema di contabilità e dovranno essere messi in uso i registri tipici, quale i libri IVA, giornale, degli inventari, ecc.

**Si ricorda, comunque, che non si applica alle filodrammatiche la previsione della perdita dello status di ente non commerciale.** Pertanto, indipendentemente dall'ammontare dei corrispettivi di natura commerciale introitati, ove lo statuto sia stato registrato e l'oggetto sociale non preveda lo svolgimento di attività commerciali, il nostro ente manterrà la sua configurazione di ente non commerciale.

Alla fine dell'anno sarà invece obbligatoria la presentazione della dichiarazione unificata (per le associazioni il cui anno sociale coincide con l'anno solare) o il Mod.Unico/enti non commerciali (per gli enti con anno sociale diverso da quello solare), ossia la dichiarazione dei redditi ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Per quanto concerne, quindi, gli adempimenti relativi all'applicazione dell'IRES e dell'IRAP, stante l'impossibilità di una determinazione analitica del reddito a causa dell'eliminazione delle scritture contabili (ragione che motiva anche l'impossibilità di operare detrazioni di I.V.A.), il legislatore tributario ha provveduto ad applicare all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività pari al 3% (prima della Legge 133/99 era il 6%) degli introiti commerciali percepiti.

Chi ha esercitato l'opzione per l'applicazione del regime forfettario di cui alla Legge n. 398 del 1991 liquida l'IVA in maniera forfettaria: la somma da versare viene determinata applicando all'imposta relativa alle operazioni imponibili (per le quali sia stata o meno emessa la fattura) queste percentuali di detrazione forfettaria:

50%, in generale;

10% per le operazioni di sponsorizzazione;

33% per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

Per intenderci, dunque, se un'associazione nel periodo di riferimento, ha emesso fatture da sponsorizzazione per complessivi 5.164,59 euro, sulle quali è stata addebitata IVA per 1.032,91 euro (20% di 5.164,59 euro), l'imposta da versare si determinerà applicando alla somma di 1.032,91 euro la percentuale del 10%: si verseranno, quindi, 929,62 euro. Sulle operazioni di pubblicità la percentuale di detrazione forfettaria è quella, generale, del 50%. Per procedere ad una corretta contabilizzazione dei proventi, le associazioni in 398 dovranno quindi, utilizzare due distinte colonne del modello dei contribuenti "minori" di cui al Decreto ministeriale 11 febbraio 1997: in una colonna dovrà essere evidenziata l'imposta cui compete la detrazione del 50% (per pubblicità) mentre nell'altra dovrà essere evidenziata l'imposta cui compete la detrazione del 10% (per sponsorizzazioni). Le associazioni devono provvedere autonomamente alla liquidazione trimestrale dell'imposta dovuta (entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento), che dovrà essere versata, senza maggiorazione di interessi, con il modello di pagamento F24, da presentare in banca o in posta, indicando gli ordinari codici di versamento dei contribuenti IVA trimestrali (6031, 6032, 6033, 6034).

#### **4) Regime forfettario di cui all'art. 145 del T.U.I.R.**

Gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata possono esercitare opzione per il regime forfettario nella dichiarazione dei redditi (non risulta invece necessario effettuare la predetta dichiarazione in sede di dichiarazione IVA). Con il regime ora in esame, l'IVA, invece, sarà assolta in regime ordinario di IVA da IVA.

L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non viene revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

Al fine della determinazione del reddito imponibile si applica all'ammontare dei ricavi

conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza: in particolare per le attività di prestazioni di servizi i coefficienti sono i seguenti:

Attività di prestazione di servizi: 15% fino a € 15.493,71 e 25% per valori compresi da € 15.493,71 a € 30.987,41; Altre attività: 10% fino a € 25.822,84, 15% per valori compresi da € 25.822,84 a € 516.456,90.

A tali importi devono essere successivamente aggiunte le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive, dividendi ed interessi, ed i proventi immobiliari.

Si tratta palesemente di un regime meno favorevole rispetto a quello previsto dalla Legge 398. Inoltre, a differenza del regime forfetario di cui alla Legge 398/91 tale regime riguarda unicamente una forfettizzazione delle imposte sul reddito e non, come il precedente, delle imposte sul reddito e dell'IVA. Questo comporta quindi delle conseguenze per quanto riguarda gli adempimenti contabili in quanto sarà necessario contabilizzare gli acquisti rilevanti ai fini IVA.

**5) Enti che abbiano conseguito proventi commerciali inferiori a 309.874,14 euro senza optare per la Legge 16.12.1991 n. 398**

Tali enti, che non hanno fatto esplicita opzione per gli adempimenti di cui alla Legge 398/91 o per il regime ordinario, fino a quando i loro proventi di natura commerciale non supereranno i 309.874,14 euro, determineranno il reddito imponibile secondo il regime delle c.d. "imprese minori", ovvero in maniera analitica sottraendo dai ricavi commerciali calcolati secondo un criterio di competenza economica i relativi costi sostenuti.

A questo proposito si rileva che la determinazione del reddito d'impresa in modo analitico pone un problema per le spese e gli altri componenti negativi riferiti ai beni e ai servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività. Il comma 4 dell'art. 144 del TUIR stabilisce che tali oneri sono deducibili parzialmente in funzione del rapporto tra ricavi ed altri proventi "commerciali" e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (commerciali ed istituzionali).

La contabilità semplificata prevede la tenuta dei registri IVA (IVA acquisti, corrispettivi, fatture emesse) opportunamente integrati con le annotazioni relative alle operazioni non soggette a tale imposta ma comunque produttive di reddito imponibile.

Alla fine del periodo d'imposta, gli enti in oggetto dovranno presentare la dichiarazione dei redditi Mod.Unico/Enti non commerciali e versare le eventuali imposte il cui calcolo andrà effettuato in maniera analitica mediante differenza algebrica fra ricavi e costi. Sarà necessario aprire la posizione IVA e curarne tutti gli adempimenti conseguenti. Dovranno essere rispettati anche tutti gli obblighi relativi all'emissione di scontrini fiscali per la cessione dei beni e di ricevute fiscali per le prestazioni di servizi.

Si ricorda che le associazioni in contabilità semplificata, a fronte di minori obblighi di tenuta di registri (libro giornale, libro inventari, registro beni ammortizzabili se le prescritte annotazioni vengono effettuate nel registro IVA acquisti, scritture ausiliarie), non possono portare "a nuovo" la perdita conseguita nell'esercizio precedente e dedurre alcuni costi (per esempio alcuni accantonamenti) permessi invece nel regime ordinario.

**6) Ente che abbia avuto proventi commerciali superiori a € 309.874,14**

Nel caso in cui ciò accadesse l'attività commerciale dovrà essere gestita attraverso l'impianto di una contabilità c.d. ordinaria. Dovranno cioè essere tenuti il libro giornale, cespiti ammortizzabili, inventari, registri IVA e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni.

In questo caso il reddito da sottoporre ad imposizione risulterà dalla differenza algebrica tra gli introiti commerciali conseguiti ed i costi aventi la medesima natura, riferiti allo stesso esercizio sociale.

Per l'imputazione dei costi promiscui si procederà in modo analogo a quanto illustrato nel precedente punto.

Si ricorda, infine, che a tale regime contabile possono accedere anche gli enti con un volume d'affari a carattere commerciale inferiore ai 309.874,14 euro, effettuando specifica opzione.

## L'IVA e le associazioni

L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), istituita con il D.P.R. 633/72, è un'imposta che è dovuta qualora siano soddisfatti contemporaneamente i requisiti di seguito specificati:

- oggetto della prestazione: cessione di beni o prestazione di servizi;
- territorio in cui viene effettuata: all'interno dello Stato Italiano;
- soggetto che la effettua: esercizio abituale, anche se non esclusivo, di imprese, arti o professioni.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, in linea generale un'associazione diventa soggetto passivo IVA ogni qualvolta consegua proventi di natura commerciale che abbiano il carattere dell'abitudine e della continuità. La disciplina dell'IVA risulta, in verità, conforme a quella delle imposte sui redditi, pertanto rientreranno nel campo dell'applicazione dell'IVA soltanto ed esclusivamente le attività commerciali, ad eccezione dei contributi corrispettivi erogati da Enti pubblici i quali non concorrono alla formazione del reddito imponibile ma sono gravati da IVA e soggetti ai relativi adempimenti. L'art. 1 del Decreto IVA (D.P.R. 26.10.1972 n. 633, in seguito per brevità, D.P.R. 633/72), prevede che l'Imposta sul Valore Aggiunto si applichi sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di "impresa", dove per esercizio di impresa si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del Cod. Civ., anche se non organizzate in forma di impresa.

Non sono tenute all'apertura di una posizione IVA tutti quegli enti che svolgono esclusivamente attività istituzionale o attività commerciale in maniera occasionale. In tutti gli altri casi occorrerà aprire una posizione IVA.

Attualmente la normativa prevede un'aliquota ordinaria (20%) e due ridotte (4 e 10%) applicabili ad operazioni espressamente previste dalla legge. Per gli enti tenuti all'apertura di partita IVA, la dichiarazione di inizio attività deve essere presentata direttamente (dal legale rappresentante o da colui che ne è stato espressamente delegato) all'Ufficio IVA competente per territorio (ora Ufficio delle Entrate laddove istituito), intendendosi come tale quello nella cui circoscrizione i soggetti residenti in Italia hanno il domicilio fiscale oppure tramite un intermediario abilitato (per es. consulente fiscale, commercialista ecc...). La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata entro 30 gg. dall'inizio dell'attività.

## Gli obblighi dichiarativi delle associazioni

Tutti i soggetti passivi delle imposte sul reddito devono presentare la dichiarazione dei redditi annualmente posseduti, anche se da essi non dovesse conseguire alcun debito d'imposta. Le associazioni culturali che abbiano introitato proventi di natura commerciale, quali soggetti passivi dell'IRES, sono quindi tenute – in linea generale – alla compilazione della dichiarazione dei redditi. Attenzione, però: nessun obbligo dichiarativo sussiste se nel periodo d'imposta l'associazione non ha prodotto redditi imponibili o se ha conseguito solo redditi esenti o già tassati alla fonte (come nel caso degli interessi attivi di conto corrente). Nel caso in cui, poi, l'associazione abbia tenuto, nel periodo d'imposta, una contabilità per l'attività commerciale (anche se in modo forfettario), allora la dichiarazione va sempre compilata anche se la gestione ha chiuso in perdita.

**Le associazioni sono obbligate alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni fiscali se nell'anno 2004 erano tenute a presentare la dichiarazione IVA o, nell'anno 2005, sono tenute a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.**

Se non c'è l'obbligo dell'invio telematico, la dichiarazione può essere presentata ad un ufficio bancario o postale. Anche fuori dai casi obbligatori le dichiarazioni fiscali possono comunque essere presentate in via telematica, direttamente o attraverso un intermediario abilitato.

Nel caso di trasmissione telematica diretta l'associazione dovrà chiedere l'apposita abilitazione all'Agenzia delle Entrate e servirsi:

- del servizio telematico Entratel, qualora sia tenuta alla presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per più di venti soggetti;
- del servizio telematico Internet, qualora sia tenuta alla presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per meno di venti soggetti o non sia tenuta affatto alla presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.

Le associazioni con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare presentano una dichiarazione unificata (mod. UNICO) se sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti denunce:

- la dichiarazione dei redditi;
- la dichiarazione dell'IRAP;
- la dichiarazione IVA;
- la dichiarazione dei sostituti d'imposta, mod. 770 ordinario, se compreso nella dichiarazione unificata.

Le associazioni con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (esercizio 1° luglio-30 giugno, ad esempio) non possono presentare la dichiarazione in forma unificata. Anche in questo caso, però, la dichiarazione IRAP va presentata insieme alla dichiarazione dei redditi.

Per la presentazione della dichiarazione, compresa quella unificata, i termini da rispettare sono:

- l'ultimo giorno del settimo mese dalla chiusura del periodo d'imposta (es. 31 luglio 2005 se il periodo d'imposta chiude il 31 dicembre 2004), per la presentazione della dichiarazione a banche e uffici postali;
- l'ultimo giorno del decimo mese dalla chiusura del periodo d'imposta (es. 31 ottobre 2005 se il periodo d'imposta chiude il 31 dicembre 2004), per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere effettuati entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, anche se la dichiarazione è trasmessa in via telematica.

È in ogni caso possibile effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La seconda rata di acconto va versata entro il mese di novembre ovvero entro l'undicesimo mese dell'esercizio.

Con riferimento al modello UNICO, le associazioni devono compilare i quadri relativi ai singoli redditi oggetto di dichiarazione, oltre al quadro RN, di riepilogo, destinato alla determinazione dell'imposta che risulta dovuta o del credito d'imposta. Il reddito complessivo è formato dai redditi fondiari (da dichiarare nel quadro RA e/o RB), di capitale (da dichiarare nel quadro RI), e diversi (da dichiarare nel quadro RL).

Le associazioni che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito. In tal caso, dovrà essere compilato:

- il quadro RF, da parte delle associazioni che hanno svolto attività commerciale in contabilità ordinaria;
- il quadro RG, da parte delle associazioni che hanno esercitato attività commerciale in contabilità semplificata ovvero determinano il reddito in base a regimi forfettari.

Sono poi previsti altri quadri, con finalità informative: il quadro RO contiene l'elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo, il quadro RS contiene prospetti comuni ai quadri relativi al reddito d'impresa ed il prospetto degli oneri.

I dati relativi all'utilizzo dei crediti ad alla rateizzazione vanno riportati nel quadro RX.

Alla fine del periodo d'imposta, l'associazione che ha esercitato l'opzione per l'applicazione del regime di cui alla Legge n. 398 del 1991 dovrà compilare il quadro RG del modello Unico. A tal proposito, non assumeranno rilievo i proventi derivanti dalle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali che possono fruire della detassazione ai fini delle imposte sui redditi. Nella determinazione del reddito imponibile non assumeranno inoltre alcun rilievo anche le entrate derivanti da quote di tesseramento e da erogazioni liberali in denaro, che costituiscono sempre movimentazioni istituzionali. Il reddito imponibile deve essere determinato sottraendo, dal totale dei proventi, il 97% degli stessi, quali costi forfetariamente riconosciuti (per i soggetti in regime ex Legge 398/91 la redditività deve infatti essere pari al 3%) ed aggiungendo le plusvalenze patrimoniali realizzate nell'anno.

**Gli enti che esercitano attività di intrattenimento e spettacolo: le novità in materia di titoli di accesso e le caratteristiche dei misuratori fiscali e biglietterie automatizzate**

Secondo la definizione fornita dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 165/E del 7 settembre 2000, per "intrattenimento" s'intende ciò che è "cagione di divertimento" mentre lo spettacolo è caratterizzato dal concetto di rappresentazione, perciò riguarda l'aspetto statico di un fenomeno, di presenza ad un fatto o a un avvenimento. In sintesi, si può affermare che mentre, in generale, l'intrattenimento implica la partecipazione attiva all'evento, lo spettacolo comporta prevalentemente una partecipazione passiva, dove lo spettatore assiste al fenomeno, guarda l'evento così come gli è rappresentato.

L'**attività di intrattenimento**, da chiunque organizzata, è soggetta all'imposta sugli intrattenimenti, disciplinata dall'art. 1 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

È considerata attività di intrattenimento:

- Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.
- Utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart.
- Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse.

#### **Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati**

L'**attività di spettacolo** è soggetta invece all'IVA, se chi la pone in essere è soggetto passivo di questa imposta. Il riferimento normativo, in questo caso, è l'art. 74-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli onerosi adempimenti previsti per chi organizza spettacoli sono sostanzialmente ridotti per le bande musicali amatoriali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali alle quali si applicano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 comma 13 sexies del D.L. 30.09.2003 n. 269 le norme previste per le società e le associazioni sportive dilettantistiche. In questo caso, infatti, si può applicare il regolamento disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69 e dal relativo Provvedimento di attuazione, datato 20 novembre 2002. Queste norme hanno disposto **semplificazioni** nelle modalità di certificazione dei corrispettivi derivanti dall'organizzazione di spettacoli sportivi svolti nel territorio dello Stato nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche.

**L'imposta sugli intrattenimenti**

In linea generale, la base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti è costituita da quanto viene corrisposto per il diritto ad assistere o partecipare agli intrattenimenti: si tratta, quindi, in primo luogo, dell'importo dei singoli titoli di accesso, emessi anche in abbonamento,

venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o del prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti, al netto dell'IVA se dovuta. All'importo, così determinato, deve poi essere aggiunta la somma dei seguenti elementi:

- aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
- corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
- ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.

Per determinare la base imponibile è in ogni caso necessario scorporare dall'ammontare complessivo della somma incassata la quota relativa all'imposta sugli intrattenimenti addebitata per rivalsa e l'IVA relativa, se dovuta.

Se la manifestazione è organizzata in favore di associati vengono distinte, in proposito, due situazioni alternative:

- il socio non paga un corrispettivo specifico per la partecipazione all'intrattenimento;
- il socio paga uno specifico corrispettivo per la partecipazione all'intrattenimento (in questo caso l'imposta sugli intrattenimenti si applica sul corrispettivo certificato dal titolo d'accesso che il soggetto organizzatore è tenuto a rilasciare a tutti gli intervenuti, senza distinzione tra soci e non soci).

Nella prima ipotesi è poi necessario distinguere ulteriormente:

- se l'associazione ha come unico scopo quello di organizzare intrattenimenti a favore dei propri soci (in tal caso l'imposta sugli intrattenimenti si applica sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti);
- se l'associazione svolge anche altre attività oltre a quella di organizzazione di intrattenimenti a favore dei propri soci (in questo caso l'imposta sugli intrattenimenti si applica sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi corrisposti riferibile all'attività soggetta all'imposta).

Le associazioni devono presentare all'ufficio S.I.A.E. competente, entro 10 giorni dalla fine di ciascun anno solare, un'apposita dichiarazione contenente l'ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci nonché la specifica indicazione delle attività esercitate rientranti o meno nel campo di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti. Questi dati saranno poi comunicati dalla S.I.A.E. all'Amministrazione finanziaria.

La base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti è ridotta al 50% per gli introiti derivanti dagli intrattenimenti e dalle altre attività organizzati in favore di enti pubblici e di O.N.L.U.S. ed utilizzati a fini di beneficenza. L'agevolazione compete a condizione che:

- gli intrattenimenti organizzati a tale scopo da uno stesso soggetto non superino le 12 giornate di attività, nel corso dell'anno;
- all'ente beneficiario siano destinati almeno i due terzi degli incassi, al netto delle spese e delle imposte;
- l'organizzatore presenti preventiva dichiarazione di effettuazione dell'attività all'ufficio S.I.A.E. competente, con l'indicazione delle finalità di beneficenza;
- l'organizzatore rediga un apposito rendiconto, dal quale risultino specificamente le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa.

Nel caso in cui l'organizzatore sia una O.N.L.U.S. ovvero un ente di tipo associativo di cui all'art. 111 del Tuir non è dovuta l'imposta sugli intrattenimenti qualora:

- l'attività sia svolta occasionalmente;
- l'attività sia svolta in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- sia data preventiva comunicazione dell'attività all'ufficio S.I.A.E. competente.

Chi pone in essere abitualmente attività di intrattenimento deve:

- presentare la dichiarazione di effettuazione di attività all'ufficio S.I.A.E. competente;

- installare il misuratore fiscale o la biglietteria automatizzata e comunicare i dati identificativi degli intermediari;
- registrare e certificare i corrispettivi;
- liquidare l'imposta applicando le apposite aliquote;
- versare l'imposta.

Chi esercita attività d'impresa ed occasionalmente organizza attività di intrattenimento è esonerato dall'obbligo di rilasciare il titolo di accesso. Qualora sia tenuto, per altre attività, alla certificazione dei corrispettivi, potrà certificare i corrispettivi relativi all'intrattenimento e alle eventuali operazioni accessorie con ricevuta o scontrino fiscale.

Chi non esercita attività d'impresa e che organizza occasionalmente attività d'intrattenimento, parimenti esonerato dall'obbligo di rilasciare il titolo di accesso, prima dell'inizio dell'evento, deve presentare alla S.I.A.E. la dichiarazione di effettuazione dell'attività. Entro il quinto giorno successivo al termine della manifestazione, dovrà poi presentare alla S.I.A.E. un'apposita dichiarazione recante gli elementi identificativi dell'evento ed i corrispettivi percepiti (questi dati verranno tutti trasmessi dalla S.I.A.E. all'Amministrazione finanziaria). Anche per gli intrattenimenti organizzati dagli enti per i propri soci senza pagamento di corrispettivi specifici non sembra necessario il rilascio dei titoli di accesso.

Sono inoltre esonerati dall'obbligo di emettere il titolo di accesso i soggetti che svolgono attività da intrattenimento congiuntamente ad altre attività non soggette all'imposta o che organizzano attività di intrattenimento di minima importanza e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi complessivi per un importo non superiore a 25.822,85 euro.

Per questi soggetti, la base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti è costituita dal 50% dei proventi conseguiti, a meno che non si eserciti l'opzione per la determinazione dell'imposta secondo le ordinarie modalità. I soggetti in parola, qualora non esercitino l'opzione per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti nei modi ordinari, devono dare preventiva comunicazione, alla S.I.A.E. o all'Ufficio delle Entrate competente, del possesso dei requisiti per fruire della determinazione forfettaria dell'imponibile.

Il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti va effettuato con la delega unificata di pagamento, mod. F24, nella quale deve essere indicato, nella sezione "Erario", il codice tributo 6728, con l'indicazione dell'anno di riferimento (ad esempio "2003"). Il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti deve essere effettuato:

- per le attività di carattere continuativo, svolte in un mese solare, entro il giorno 16 del mese successivo;
- per le attività occasionali, entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione;
- per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale (ad esempio, entro il 16 gennaio se l'anno sociale si chiude il 31 dicembre).

L'IVA deve essere applicata sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti e la detrazione dell'imposta è forfettizzata in misura pari al:

- 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili;
- 10% dell'imposta relativa alle prestazioni di sponsorizzazione connesse all'attività di intrattenimento;
- 33,33% dell'imposta relativa alle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica connesse all'attività di intrattenimento.

È però possibile optare per la determinazione dell'IVA secondo i criteri ordinari, dandone comunicazione all'ufficio S.I.A.E. competente, prima dell'inizio dell'anno solare, e all'Ufficio delle Entrate. L'opzione ha effetto fino a revoca e comunque per un quinquennio.

Il regime speciale si applica solo alle operazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti: l'IVA deve pertanto essere conteggiata secondo le modalità ordinarie per le operazioni non

soggette all'imposta sugli intrattenimenti, tra le quali sono comprese le prestazioni pubblicitarie. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di tenere una contabilità separata nel caso in cui vengano esercitate altre attività diverse da quelle di intrattenimento, per le quali l'IVA è determinata in maniera forfettaria.

## Le attività di spettacolo

Sono considerate attività di spettacolo:

- 1) spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
- 2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
- 3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
- 4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
- 5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari;
- 6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.

È previsto un regime di favore per i soggetti di minori dimensioni, che organizzano spettacoli. In particolare, tutti i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e quelli che organizzano attività di spettacolo che nell'anno solare precedente non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 25.822,85 euro, determinano la base imponibile IVA nella misura del 50% dell'ammontare complessivo dei proventi riscossi.

Questo regime, che è considerato naturale per i soggetti che presentano i sopra indicati requisiti e che non si applica, per espressa previsione normativa, alle associazioni che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla Legge 398/91, comporta, qualora non sia stato superato il limite di 25.822,85 euro annui di ricavi, i seguenti obblighi contabili:

- certificazione dei corrispettivi, oltre che con il titolo di accesso, anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla Legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o a tagli fissi, previsto dal decreto ministeriale 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni previste per i titoli di accesso;
- numerazione delle fatture ricevute;
- presentazione della dichiarazione annuale e versamento annuale dell'IVA, da effettuarsi con la delega unificata di pagamento, mod. F24, indicando, nella sezione "Erario", il codice tributo 6099;
- conservazione dei documenti aventi rilevanza fiscale ai sensi dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72.

Questi soggetti sono quindi esonerati dall'obbligo di annotazione dei corrispettivi, delle liquidazioni e delle dichiarazioni periodiche e relativi versamenti. È in ogni caso fatta salva la possibilità di optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari: l'opzione ha effetto fino a revoca e comunque almeno per cinque anni. Nel caso in cui, in corso d'anno venga superato il limite di 25.822,85 euro di ricavi il regime agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo.

I soggetti di minori dimensioni devono tenere una contabilità separata, ai fini IVA, per gestire le operazioni di spettacolo.

Per gli spettacoli organizzati in modo saltuario od occasionale deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate all'ufficio S.I.A.E. competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.

Quest'obbligo di comunicazione non sussiste qualora l'attività occasionale di spettacolo sia organizzata da un'associazione che non svolge attività d'impresa ovvero qualora l'attività di spettacolo sia organizzata fuori dall'ambito dell'impresa esercitata. In queste circostanze, in sostanza, non è dovuta l'IVA in quanto si tratta di un'attività occasionale.

### **Le bande musicali, cori e compagnie teatrali**

L'art. 39, comma 13-sexies del D.L. 269/2003 ha previsto per le associazioni teatrali che svolgono la loro attività a livello amatoriale o dilettantistico (enti non commerciali costituiti prevalentemente in forma di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro ai sensi degli art. 36 e seg. del Codice Civile) di godere in primo luogo delle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 3-bis del D.P.R. 640/1972, decreto che istituisce l'imposta sugli intrattenimenti. Questa norma<sup>3</sup> prevede l'esonero, per gli enti predetti, dall'attivazione dei misuratori fiscali per la certificazione dei proventi/corrispettivi derivanti dallo svolgimento, a favore dei propri soci, delle attività di intrattenimento indicate nella tariffa allegata al D.P.R. del 1972. L'articolo in esame non ha tuttavia valore e funzione innovativa, e conseguentemente non costituisce una "vera e propria novità normativa", in quanto la disposizione di cui all'art. 6, comma 3-bis, D.P.R. 640/72, che prevede un'agevolazione fiscale riconducibile sotto il profilo soggettivo a due categorie di enti (quelli aderenti al regime contabile forfetario – accessibile solo a condizione che l'importo complessivo dei ricavi commerciali non sia superiore a € 250.000 per periodo d'imposta – di cui alla Legge 398/91, enti ovviamente di natura associativa e senza scopo di lucro; e altresì enti che assumono la qualifica di "enti di promozione sociale" per effetto di uno specifico provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'Interno), deve ritenersi applicabile, fin dalla sua entrata in vigore (a decorrere quindi dal 1.1.2001 per effetto delle modifiche di cui alla Legge 388/2000), a tutte le associazioni senza scopo di lucro che organizzano attività di intrattenimento per i soli soci. E tra queste senza ombra di dubbio sono annoverate anche le compagnie teatrali amatoriali, le quali quindi fin dal primo gennaio del 2001 hanno potuto godere dell'agevolazione di cui all'art. 6, comma 3-bis, D.P.R. 640/72 (sul punto è conforme anche la circolare n. 34/E del 27.06.03 dell'Agenzia delle Entrate).

La novità senza altro più rilevante è rappresentata dalla seconda parte della disposizione contenuta nell'art. 39 del D.L. 269/2003, a tenore della quale alle associazioni teatrali dilettantistiche, dopo le pro-loco, si applicano le agevolazioni contenuto nel regolamento di cui al D.P.R. 69/2002, in materia di certificazione dei corrispettivi derivanti da attività spettacolistiche di carattere sportivo, agevolazioni, anzi modalità semplificative, previste inizialmente per le sole associazioni sportive dilettantistiche e società sportive (anche se non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute dagli enti di promozione sportiva), comprese le associazioni sportive che si avvalgono delle disposizioni di cui alla Legge 398/91, e poi estese con la Legge finanziaria 2003 anche alle associazioni pro-loco. Come è noto infatti a partire dal 1 gennaio 2001 le associazioni teatrali che esercitavano ed esercitano in via prevalente ed esclusiva attività di spettacolo, come individuata nella tabella "C" allegata al D.P.R. 633/72, erano e sono obbligate ad emettere un apposito documento per l'accesso allo spettacolo e a certificare i relativi corrispettivi mediante il rilascio del titolo d'accesso a mezzo di misuratore fiscale o di biglietteria automatizzata. Il legislatore ora estende anche alle compagnie teatrali amatoriali le agevolazioni previste per l'associazionismo sportivo dilettantistico ex D.P.R. 69/2002. Quest'ultimo prevede per le società

<sup>3</sup> Art. 6, comma 3-bis, D.P.R. 640/72: "I soggetti che hanno optato ai sensi della Legge 16.12.1991, n. 398, nonché le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 460/1997, per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo".

sportive dilettantistiche (ma anche associazioni sportive) senza scopo di lucro (anche in regime contabile 398/91), una modalità semplificata di certificazione dei corrispettivi, titoli di accesso o abbonamenti previsti dal D.P.R. 13.3.2002, n. 69. Il regolamento di cui al citato D.P.R. 69/2002 prevede per tali enti infatti l'esclusione dall'obbligo di acquistare e installare i nuovi misuratori fiscali al fine di documentare le somme versate dal pubblico per assistere a eventi spettacolistici (per la precisione manifestazioni sportive dilettantistiche) e obbliga conseguentemente i predetti enti al rilascio di nuovi titoli d'ingresso o abbonamenti, numerati e contrassegnati dal timbro S.I.A.E.

Tale agevolazione è ora applicabile anche alle predette compagnie per tutte le manifestazioni a carattere spettacolistico da queste promosse ed organizzate. Pertanto ai fini della certificazione dei corrispettivi per l'attività spettacolistica da essi promossa e costituente attività istituzionale per i medesimi enti, si considera non obbligatoria l'installazione dei suddetti misuratori fiscali per l'emissione di relativi titoli d'accesso, e al contrario si considera sufficiente il rilascio di titoli di accesso o abbonamenti numerati e contrassegnati con il timbro S.I.A.E.

Una seconda agevolazione è stata introdotta dall'art. 2 comma 31 della Legge 24.12.03, n. 350 laddove viene previsto che: "Le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro". Il termine legalmente riconosciute è stato, poi, modificato dal comma 114 della Legge finanziaria 2005 in "legalmente costituite".

Sicuramente vi rientreranno quelle indicate ai commi 2, 5, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 90 della Legge 289/02.

In particolare, quindi, anche nei loro confronti il tetto al volume d'affari annuo per accedere alla Legge 398/91 appare portato a 250.000 euro; gli atti costitutivi e di trasformazione saranno soggetti all'imposta di registro in misura fissa; saranno esonerati dal pagamento delle concessione governative; si presupporranno spese di pubblicità i versamenti a carattere promopubblicitario da parte di aziende fino all'ammontare di 200.000 euro, saranno considerate erogazioni liberali i versamenti in loro favore fino a 1.500 euro l'anno, non si applicherà nei loro confronti l'art. 149 del testo unico delle imposte sui redditi<sup>4</sup> che prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale qualora l'associazione eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta.

Il comma 253 della finanziaria 2005, integrando il secondo capoverso dell'art. 67 comma 1 lettera m) del Tuir, ha previsto che le agevolazioni sul trattamento fiscale dei compensi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche ai soggetti che svolgono in loro favore attività amministrativo - gestionale di carattere non professionale mediante rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, si applichino anche agli stessi rapporti resi in favore di: "cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

Si è voluto ricondurre nel regime agevolativo i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione musicale, cioè a tutti quei soggetti le cui prestazioni siano funzionali alla manifestazione artistico - culturale, garantendone la realizzazione.

Quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni in argomento si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l'inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e l'assenza del vincolo di subordinazione. Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se per lo svolgimento dell'attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico - giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, per-

<sup>4</sup> Ex art. 111 bis, vecchia numerazione.

tanto, escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione o, comunque, quelle che, per il direttore o i collaboratori tecnici, costituiscano attività principale ancorché non esclusiva.

Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente. Ne deriva che, ad esempio, non potranno beneficiare di detta defiscalizzazione gli attori della filodrammatica.

Due considerazioni ulteriori devono essere evidenziate: dalla lettura testuale della norma e della circolare 21/E del 22 aprile 2003, emanata dall'Agenzia delle Entrate (a commento dell'art. 90), si evince (pur se con riferimento ai compensi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche si ritiene che le indicazioni dell'amministrazione finanziaria siano applicabili anche nel caso di specie) che le eventuali collaborazioni "amministrativo-gestionali" di natura non professionale a carattere "non continuativo" non potranno godere delle agevolazioni sui compensi (e, onestamente, non se ne comprende la "ratio"), nonché che requisito essenziale per poter godere di detta facilitazione è dato dall'"assenza del vincolo di subordinazione".

### ***Analisi delle agevolazioni fiscali previste per detti compensi***

Per quanto concerne l'individuazione degli elementi che non concorrono alla formazione del reddito del percipiente l'art. 90, comma 3, lett. b), Legge 289/2002, ha modificato l'art. 69, comma 2, del TUIR sostituendo le parole "a lire 10.000.000" (pari a 5.164,57 euro) con le seguenti "a 7.500 euro". In forza di tale modifica, i compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro.

Per le somme che eccedono tale limite, l'articolo 25 comma primo della Legge 13 maggio 1999, n. 133, stabilisce che gli enti eroganti siano tenuti a operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di imposta per l'ulteriore importo di 40 milioni di lire (pari a euro 20.658,28). Detta ritenuta diventa di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo.

Ne deriva che detti compensi:

- fino a euro 7.500 di compensi annui sono esclusi dalla formazione del reddito del percettore;
- oltre euro 7.500 e fino a euro 28.158,28 sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto;
- oltre gli euro 28.158,28 sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto.

Sono escluse dalla imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Dall'analisi sistematica delle norme si ritiene che l'espressione "fuori dal territorio comunale" sia riferita al comune di residenza del prestatore in analogia anche all'orientamento espresso dal Ministero delle finanze con riferimento al previgente regime di cui alla Legge 80/86.

Non cambiano invece le regole di tassazione di questi compensi (art. 25, comma 1, Legge 133/1999): pertanto, le somme imponibili vanno assoggettate a ritenuta per IRPEF (si applica l'aliquota del primo scaglione che la nuova finanziaria ha mantenuto al 23%) e addizionale di compartecipazione regionale all'IRPEF (stabilita per l'anno 2004 con aliquota 0,9%). Si pone il problema in merito all'assoggettamento anche all'addizionale comunale. L'addizionale comunale, istituzionalmente, è divisa in due parti: una detta di compartecipazione e una opzionale.

L'addizionale di compartecipazione va stabilita con decreto perché deve essere contestualmente stabilita una riduzione dell'IRPEF di pari importo, per non aumentare le tasse per i contribuenti. Detto provvedimento legislativo ad oggi non è stato ancora emanato.

Quello che si è modificato negli anni è la variazione all'addizionale di compartecipazione,

cioè l'eccedenza sulla aliquota di compartecipazione (che rimane comunque pari a zero). E sono questi aumenti (possibili nel limite annuo dello 0,2%) che sono stati adesso congelati in attesa di rivedere il tutto con la riforma costituzionale del federalismo fiscale.

Questo conformemente a quanto previsto per l'addizionale regionale per la quale, quando il D.Lgs. 56/2000 aumentò l'aliquota dallo 0,5 allo 0,9% fissò una corrispondente variazione in diminuzione delle aliquote IRPEF proprio perché non ci può essere aggravio per i contribuenti da un aumento (o dall'istituzione) di un'aliquota di compartecipazione.

Si segnala, infine, che sempre secondo il D.Lgs. 56/2000, le aliquote di compartecipazione andrebbero comunque riviste entro il 31 luglio 2005

Ai fini IRPEF si ha, pertanto, quindi, che dal 1° gennaio queste somme: non sono soggette a tassazione fino a 7.500 euro percepiti dal soggetto che svolge attività sportiva dilettantistica nel corso dell'anno solare; scontano la ritenuta del 23% + 0,9 a titolo d'imposta per la parte compresa tra 7.500 e 28.158,28 euro (7.500 + 20.658,28); scontano la ritenuta del 23% + 0,9 a titolo d'acconto per la parte che eccede 28.158,28 euro. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito da parte del percipiente che possieda altri redditi, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta di imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

Per consentire agli enti culturali in esame che pagano i compensi di adempiere correttamente ad obblighi fiscali (in pratica per stabilire se versare o meno la ritenuta), il collaboratore deve rilasciare un'apposita ricevuta/attestazione all'atto di ogni pagamento (vedi allegato). Nel documento dovrà essere indicato se ha raggiunto o meno il limite annuo di 7.500,00 euro di franchigia di compensi a tale titolo. Si precisa che la fascia esente è riferita al prestatore ed è legata alla tipologia di compensi. Pertanto il direttore che presta la sua opera in favore di due bande, ricevendo da ognuna di esse 5.000 euro, introiterà complessivamente a tale titolo 10.000 euro e, pertanto, supererà la fascia esente per 2.500 euro.

Entro il 31 marzo la banda, il coro o la filodrammatica deve rilasciare ai percettori di compensi per prestazioni tecnico-artistiche un'attestazione in carta libera contenente i dati anagrafici del percipiente, il totale del compenso lordo che gli è stato riconosciuto nell'anno di riferimento, l'ammontare della ritenuta e presso quale concessionaria di riscossione la medesima è stata versata.

L'erogazione di tutti i compensi sopra indicati, anche se rimanessero sotto la soglia esente, comporta, comunque, per l'ente culturale, l'obbligo di presentare la dichiarazione del sostituto d'imposta, modello 770 semplificato.

La collocazione di detti compensi tra i redditi diversi produce, come conseguenza diretta, il loro non assoggettamento a contribuzione previdenziale ed assicurativa.

E infine il comma 10 dell'art. 90, stabilisce che: *“all'art. 17, comma 2, del D.L. 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi sono soppresse”*. In base a tale modifica normativa le indennità e i rimborsi di cui all'art. 67 (ex 81), comma 1, lettera m) del TUIR non vanno più a costituire la base imponibile sulla quale i cori, le bande e le filodrammatiche, devono scontare l'IRAP.

### ***Individuazione dei soggetti erogatori e dei percettori***

Se l'analisi sulla disciplina di detti compensi appare facilitata dalle varie circolari ministeriali già apparse con riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche, maggiori difficoltà impone l'analisi sui soggetti che potranno erogare detti compensi. Fino ad oggi il legislatore, ogni qualvolta ha legato ad un soggetto la possibilità di godere di determinate agevolazioni, ha previsto un riconoscimento pubblico del soggetto medesimo. Basti fare riferimento alle O.N.L.U.S., alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, alle associazioni e società sportive dilettantistiche che fanno ricadere la loro qualità dall'iscrizione ad un apposito registro.

Qui non solo non si parla di un riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione della loro qualità, ma, addirittura, non è neanche previsto l'obbligo dell'assenza dello scopo di lucro.

Che, come minimo, detti enti debbano rientrare nei requisiti degli enti a carattere associativo di cui all'art. 148 del Tuir appare conseguenza legata più al buon senso che ad un'apposita e specifica previsione legislativa.

Così come i percettori dovranno essere dei "dilettanti" intendendosi come tali soggetti che non svolgano le attività agevolate come attività abituale anche se non prevalente.

Ci si augura che, su questo tema, giungano presto chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria.

**AUTOCERTIFICAZIONE REDDITI PER ATTIVITÀ DI DIRETTORE O COLLABORATORE  
TECNICO DI BANDE, CORI O FILODRAMMATICHE E RICEVUTA COMPENSI  
E RIMBORSI FORFETARI PER IMPORTI ESENTI O ASSOGGETTATI A RITENUTA**

Alla banda/coro/filodrammatiche \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_,

in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, alla cortese attenzione dell'Ufficio amministrazione.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_,

il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,

in qualità di direttore/collaboratore tecnico (barrare la voce che non interessa), consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 76 decreto del presidente della repubblica 445/2000), sotto la propria responsabilità, in relazione al pagamento dei compensi riconosciutimi e di cui alla successiva richiesta per la mia attività in favore della sopracitata banda/coro/filodrammatica

**DICHIARA**

(barrare la voce che interessa)

- Di non avere, per l'anno solare 2005, alla data odierna maturato reddito per le prestazioni di cui in premessa da altri soggetti e che ritengo di non maturarne per tutto il corso dell'anno solare. Ove dovessi percepire altri redditi di tale natura, mi impegno a darne tempestiva comunicazione all'ufficio amministrativo della società sportiva indicata
- Di avere, per l'anno solare 2005, alla data odierna, maturato redditi per le prestazioni di cui in premessa non superiori a 7.500 euro e, quindi, di avere diritto a ricevere ulteriori somme in esenzione per \_\_\_\_\_ euro.
- Di avere, per l'anno solare 2005, alla data odierna, maturato redditi per le prestazioni di cui in premessa superiori a 7.500 euro.

Alla luce di tutto quanto sopra chiedo di ricevere la somma di euro \_\_\_\_\_ a mezzo bonifico bancario per compensi ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 primo comma lett. m) del Tuir relativi all'attività da me svolta

in Vostro favore per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.L. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

\_\_\_\_\_

## Le associazioni di promozione sociale

In base al citato art. 6, comma 3-bis, D.P.R. 640/1972 anche le associazioni di promozione sociale di cui al D.Lgs. 460/1997 sono esonerate dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le attività di intrattenimento a favore dei soci.

## I soggetti che organizzano spettacoli in regime "ordinario"

I soggetti che organizzano spettacoli, che non possono considerarsi filodrammatiche, assolvono agli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio, all'atto del pagamento, di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

Con il decreto del 13 luglio 2000 sono state definite le caratteristiche che devono possedere le apparecchiature per l'emissione dei titoli di accesso. Dal titolo di accesso deve risultare:

- la natura dell'attività spettacolistica,
- la data e l'ora dell'evento,
- il luogo, l'impianto e la sala dell'evento,
- il numero di ordine e posto,
- la natura, il titolo e ogni altro elemento identificativo dell'evento,
- il corrispettivo per l'attività di spettacolo,
- l'ingresso gratuito, le riduzioni di prezzo e le relative causali, l'avvenuto pagamento dell'imposta, la dicitura "abbonato" e gli estremi dell'abbonamento a data libera,
- l'ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;
- la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto delle prestazioni accessorie, complementari o comunque connesse, con separata indicazione dei corrispettivi,
- la dicitura "emesso per la vendita da parte di" con i dati identificativi del terzo distributore,
- la stampa del sigillo fiscale.

Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica.

È possibile rilasciare titoli di accesso gratuiti, esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, nel limite massimo del 5% dei posti del settore, secondo la capienza del complesso ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità.

## Gli adempimenti semplificati (bande musicali amatoriali, cori, compagne teatrali amatoriali)

Le associazioni interessate devono rilasciare titoli di ingresso, distinti in serie per categorie di posto, di corrispettivo e di tipologia (interi, gratuiti ovvero ridotti) al momento del pagamento del corrispettivo (oppure prima dell'ingresso, se la manifestazione è gratuita). Il titolo di ingresso è costituito da due sezioni, ognuna delle quali deve recare la numerazione progressiva ed il contrassegno S.I.A.E. Nel caso in cui non risulti già stampato, prima del rilascio del titolo di ingresso deve esservi apposto il corrispettivo. Le due sezioni del "biglietto" sono separate al momento dell'ingresso e devono essere conservate per tutta la durata della manifestazione, dall'organizzatore e dallo spettatore. Anche gli abbonamenti devono essere numerati progressivamente e su di essi va riportato il contrassegno S.I.A.E.

Ogni dotazione di titoli di ingresso e di abbonamenti va preventivamente certificata dalla S.I.A.E.

Prima dell'inizio della manifestazione bisogna predisporre il modello SD/1, dove indicare i titoli di ingresso rilasciati. Deve essere utilizzato un prospetto per ciascuna manifestazione e non si può usare lo stesso prospetto per più manifestazioni anche se queste vengono svolte nella stessa giornata. Tutti i prospetti utilizzati nel corso dello stesso esercizio sociale vanno numerati progressivamente. Se si utilizzano più fogli dello stesso modello, questi vanno numerati. Sul modello devono essere annotati:

- i dati relativi alla manifestazione (data, mese, anno e ora della manifestazione, tipo di manifestazione, ecc.);
- i dati relativi alla associazione (denominazione sociale, codice fiscale, indirizzo della sede legale, data di inizio e di fine dell'esercizio sociale);
- i dati relativi all'impianto dove si svolge la manifestazione (se la manifestazione si svolge

su un circuito lungo un determinato percorso deve essere indicato il luogo dove il pubblico accede dietro pagamento di un corrispettivo);

- i dati relativi al rappresentante legale della associazione (cognome, nome, codice fiscale, residenza anagrafica oppure domicilio - se diverso dalla residenza).

Nell'ultima parte del prospetto devono essere indicati i dati relativi a titoli di ingresso. In particolare, deve essere indicato:

- nella colonna 1, il tipo di titolo, distinto per ordine di posto e categorie di prezzo (intero, ridotto ovvero gratuito) indicando, per i soli titoli ridotti, la causale della riduzione. Vanno indicati anche i titoli di ingresso rilasciati agli abbonati;
- nelle colonne 2 e 3, per ciascuna tipologia di titolo di ingresso, la lettera e il numero di serie;
- nella colonna 4, per ciascuna tipologia di titolo di ingresso, il relativo prezzo;
- nella colonna 5, per ciascuna tipologia di titolo di ingresso, il numero del primo titolo valido per l'accesso.

Le colonne 6 e 7 vanno compilate al termine della manifestazione (comunque prima della manifestazione successiva), indicando, per ciascuna tipologia di titolo di ingresso:

- nella colonna 6, il numero dell'ultimo titolo rilasciato;
- nella colonna 7, il numero totale dei titoli rilasciati (numero indicato nella colonna 6 meno quello della colonna 5 più uno).

Prima di essere utilizzato, il prospetto deve essere vistato dalla S.I.A.E. Il prospetto va redatto in 2 copie: una deve essere conservata dall'associazione o società sportiva dilettantistica e una viene ritirata dalla S.I.A.E. Il prospetto deve essere sottoscritto dal rappresentante legale della società o associazione e controfirmati da un funzionario S.I.A.E.

Le associazioni interessate devono utilizzare il prospetto per l'annotazione degli abbonamenti rilasciati nel corso di uno stesso mese (mod. SD/2), dove indicare il numero degli eventi cui ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere. L'annotazione sul prospetto deve essere effettuata entro il quinto giorno non festivo del mese successivo a quello del rilascio degli abbonamenti.

Anche in questo caso, prima di essere utilizzato, il prospetto deve essere vistato dalla S.I.A.E. Il prospetto va redatto in 2 copie: una deve essere conservata dall'associazione e una viene ritirata dalla S.I.A.E. Il prospetto deve essere sottoscritto dal rappresentante legale della associazione e controfirmati da un funzionario S.I.A.E.

I titoli di ingresso e gli abbonamenti non utilizzati nel corso dell'esercizio sociale devono essere annotati in un apposito prospetto (mod. SD/3). Le rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti di ciascun esercizio evidenziate nel prospetto costituiscono le dotazioni iniziali dell'esercizio successivo. Il prospetto deve quindi essere redatto al termine di ogni esercizio sociale. Anche questo prospetto deve essere vistato prima di essere messo in uso (si seguono, quindi, gli adempimenti descritti per i modelli precedenti).

Tutti i prospetti contenuti nel provvedimento possono essere prelevati gratuitamente dai siti internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze ([www.finanze.it](http://www.finanze.it) oppure [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)) oppure da quello della S.I.A.E. ([www.siae.it](http://www.siae.it)) e stampati. In alternativa, i modelli possono essere fotocopiati da quelli pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale".

### **IRAP**

Il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, come modificato dal D.Lgs. 10.4.1998 n. 137, istituisce e disciplina l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'imposta regionale sulle attività produttive va a sostituire una serie di tributi tra cui i Contributi per il Servizio Sanitario Nazionale, l'ILOR (Imposta locale sui redditi), l'ICIAP (Imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni), la Tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA e l'Imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Presupposto dell'imposta non è la produzione di reddito imponibile ma l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, ne consegue che la base imponibile risulta fondata su presupposti diversi rispetto a quanto previsto per l'applicazione dell'IRPEG.

Sono quindi soggetti passivi d'imposta i soggetti IRPEG (società di capitali, enti commerciali), gli enti non commerciali, i soggetti IRPEF (persone fisiche esercenti attività commerciali, lavoratori autonomi, società di persone).

L'aliquota IRAP, calcolata su di un imponibile che andremo di seguito a specificare, è prevista del 4,25%, ma a partire dall'anno 2000 le regioni avranno la facoltà di aumentare tale aliquota base fino ad un massimo dell'1%. Essendo tale tributo dovuto su base regionale, ovvero calcolato sul valore della produzione netta effettuata sul territorio della regione, qualora l'attività venga esercitata in diverse regioni l'aliquota potrà essere quindi differente. Come nel caso delle imposte sui redditi, le regole di determinazione della base imponibile IRAP sono differenziate a seconda delle caratteristiche soggettive dei contribuenti, applicando le medesime norme viste sulle imposte sui redditi per la determinazione dei componenti positivi o negativi del reddito.

Anche ai fini IRAP in caso di costi promiscui l'imputazione all'attività istituzionale o commerciale avverrà in modo proporzionale sulla base del rapporto tra ricavi dell'attività commerciale e ricavi complessivi.

### **L'IRAP potrà essere calcolata nel modo seguente:**

#### ***Ente che svolge solo attività istituzionale***

La base imponibile IRAP sulla parte istituzionale si determina sommando: retribuzioni spettanti al personale dipendente; borse di studio e altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; quali contratti a progetto, le c.d. "minicococo; compensi erogati per lavoro autonomo occasionale. Non andranno sommati i compensi al direttore e ai collaboratori tecnici per i quali vige il trattamento fiscale agevolato introdotto dalla Legge finanziaria 2005.

La determinazione dell'imposta dovuta avviene facendo la sommatoria dei costi sopra descritti e applicando, sul totale, l'aliquota IRAP.

#### ***Ente che svolge sia attività istituzionale che attività commerciale***

Per la determinazione dell'imponibile per la parte commerciale, si opererà in diversi modi a seconda del regime contabile adottato ai fini delle imposte dirette:

**Regime ordinario o imprese minori (semplificato):** in regime ordinario si determinerà la base imponibile operando la differenza tra i ricavi, proventi ed altri componenti positivi di reddito, riconducibili al valore della produzione così come definito nei bilanci di esercizio dell'associazione culturale, mentre in regime di imprese minori operando la differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni dei servizi nonché delle rimanenze finali e i costi per le materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dei servizi, di ammortamento dei beni materiali e immateriali. Fra i costi deducibili per la determinazione della base imponibile ai fini IRAP non sono in ogni caso compresi: i costi relativi al personale dipendente; i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale; i costi per prestazioni di contratti a progetto o di minicococo; i compensi per borse di studio e per altre prestazioni di lavoro assimilate a quello di lavoro dipendente; gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo forza lavoro; il canone relativo ai contratti di locazione finanziaria (leasing) nonché gli interessi passivi. Saranno, invece, deducibili i compensi al direttore e ai collaboratori tecnici per i quali vige il trattamento fiscale agevolato introdotto dalla Legge finanziaria 2005. Per la *parte istituzionale* vale invece quanto specificato sopra.

**Regime forfetario:** è il caso degli enti che determinano il reddito imponibile per l'attività

commerciale in maniera forfetaria ex Legge 398/91 o ex art. 145 Tuir. La base imponibile della *parte commerciale* è formata dal reddito ai fini IRPEG calcolato in base a tale regime (applicando il coefficiente di redditività a cui si aggiungono le plusvalenze patrimoniali e, nel caso del regime forfetario ex art. 145 Tuir le sopravvenienze attive, i dividendi e gli interessi e i proventi patrimoniali) a cui va aggiunto: il costo delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; i compensi spettanti per i collaboratori coordinati e continuativi; i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e gli interessi passivi. Per la *parte istituzionale* vale sempre quanto specificato sopra.

PARTE  
TERZA



# PROFILI LAVORISTICI

*a cura dello Studio Martinelli-Rogolino*



### Premessa

L'associazione teatrale o in senso ampio quella culturale è, per definizione, un organismo che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni di associati, operatori e terzi in genere. Dette prestazioni assumono, sotto alcuni profili, la natura di prestazioni di cortesia, poste in essere per spirito di solidarietà e di compartecipazione con gli scopi dell'associazione stessa; per altri profili riscontriamo, invece, una vera prestazione d'opera riconducibile alle distinzioni codicistiche tra prestazioni di lavoro autonomo e subordinato (artt. 2222 e 2094 Cod. Civ.).

### Volontariato gratuito

Ricadono nell'ambito del volontariato gratuito, tutte quelle forme di collaborazione in cui il prestatore lavora semplicemente per passione o per idealità, pago delle soddisfazioni che gli provengono dall'aver contribuito alle varie iniziative poste in essere dalla associazione culturale, senza richiedere o ricevere alcun tipo di compenso per l'attività prestata.

Sotto il profilo della mancata previsione di un compenso, quale controprestazione all'attività lavorativa prestata da un soggetto, si deve rilevare come ciò sia giustificato dall'inesistenza di un rapporto di lavoro sia autonomo che, a maggior ragione, subordinato. Come emerge dalla normativa che disciplina i contratti di lavoro, un rapporto di lavoro si caratterizza per la presenza degli elementi della continuità, della collaborazione nell'altrui impresa, del vincolo di subordinazione nel lavoro dipendente, nonché dell'onerosità della prestazione, elemento che ricorre quando vi sia una corrispettività tra l'attività svolta dal lavoratore e la controprestazione posta a carico del datore di lavoro.

Il carattere di prevalenza del rapporto di lavoro gratuito negli enti associativi non profit trova esplicita riconferma e puntuale applicazione nella regola generale fissata dall'art. 2, comma 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 per le associazioni di volontariato, che recita "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse" e dal comma 3 "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte".

La prestazione del volontario si presume prestata *affectionis vel benevolentiae causae*, ossia per la realizzazione di una determinata causa di natura non economica direttamente riconducibile alle finalità sociali, culturali, assistenziali perseguite dall'associazione di appartenenza. Si comprende allora come le prestazioni dei volontari s'intendono rese al di fuori di qualsiasi rapporto giuridicamente rilevante in grado di giustificare l'insorgenza di legittime pretese reciproche tra le parti.

Conseguentemente non sussistendo la volontà delle parti di vincolarsi, non sorge il diritto al compenso, neppure qualora non si realizzasse l'aspettativa che aveva indotto il prestatore a collaborare gratuitamente: in tal caso non è configurabile l'ipotesi dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 C.C., in difetto dei relativi estremi.

Detta azione infatti è proponibile da un soggetto che lamenta una propria diminuzione patrimoniale nei confronti di un altro soggetto che, correlativamente, realizza un corrispondente aumento patrimoniale, senza che ciò sia giustificato da una disposizione di legge o da un

accordo tra le parti. Tale condizione non ricorre certamente nell'attività del volontario posto che, come chiarito, questi svolge spontaneamente la propria opera per finalità del tutto avulse da qualsiasi tornaconto economico personale.

Tuttavia non sono mancati i casi in cui il volontario, dopo aver prestato gratuitamente la propria opera, rivendicasse a distanza di tempo la natura onerosa del rapporto con l'organizzazione di appartenenza.

Pertanto, il sodalizio deve adottare tutte le cautele necessarie per evitare il rischio di rivendicazioni salariali e contributive da parte del collaboratore al termine del rapporto.

È sempre preferibile quindi formalizzare la qualifica di operatore volontario, acquisendo un'espressa dichiarazione del collaboratore debitamente sottoscritta all'inizio dell'attività. In particolare detta dichiarazione dovrà specificare che l'attività s'intende prestata volontariamente ed in modo gratuito per contribuire al raggiungimento delle finalità perseguite dall'associazione di appartenenza. È pure opportuno che la stessa specifichi che l'operatore svolge l'attività sotto la sua personale responsabilità e che non potrà conseguentemente rivalersi nei confronti dell'associazione per danni da lui subiti nello svolgimento dell'attività lavorativa e a causa di essa; infine, il volontario dovrà dichiarare di lasciare indenne l'associazione da ogni pretesa risarcitoria da parte di terzi, in ordine a danni causati e/o derivanti dall'attività da lui gratuitamente prestata.

Una dichiarazione di questo tipo può scongiurare quindi un altro pericolo forse più reale rispetto a quello dell'esercizio dell'azione di indebito arricchimento.

La sola forma di corrispettivo monetario compatibile con l'instaurazione di un rapporto gratuito è il rimborso al collaboratore delle sole spese vive documentate da lui anticipate per attività svolta in nome e per conto dell'associazione (c.d. a piè di lista).

Per poter sostenere che si tratti di un vero e proprio rimborso spese e non di una retribuzione per l'attività svolta, sarà pertanto necessaria un'apposita delibera da parte dell'organo per conto del quale il collaboratore deve effettuare le spese, o una lettera di incarico sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, specificando la causa delle spese e l'autorizzazione a compierle.

È chiaro che, per le prestazioni gratuite, il rimborso spese sarà relativo solo a trasferte effettuate su incarico e per conto dell'ente erogante<sup>1</sup>.

Si dovrà fare attenzione agli eventuali rimborsi di spese di vitto ed alloggio. Questi potranno essere ammessi solo se relativi a momenti in cui la prestazione viene effettivamente resa (es. in occasione di trasferte fuori sede).

Si ritiene che anche per tali rapporti possano valere i limiti massimi previsti dalla legislazione vigente che prevedono che le spese di vitto ed alloggio sostenute dai dipendenti e, aggiungiamo, dai volontari potranno essere ammesse in deduzione dall'associazione per un ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 per le trasferte in Italia ed € 258,23 per trasferte all'estero.

Per quanto riguarda, invece, le spese di viaggio, è previsto un rimborso dell'indennità chilometrica nel caso in cui l'operatore volontario utilizzi il proprio mezzo per i trasferimenti. In proposito il Ministero delle Finanze ha fornito un'indicazione di carattere generale secondo cui non è necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dall'organizzazione di appartenenza; pertanto sarà sufficiente, ai fini della deducibilità fiscale la nota spese riepilogativa e contenente tutti i dati necessari a quantificare l'indennità (ossia percorso, Km percorsi, costo al Km e costo totale) debitamente sottoscritta dal soggetto. Ovviamente alla nota dovranno essere allegati i documenti giustificativi (pedaggi autostradali, spese di rifornimento, ecc.)<sup>2</sup>. Non potranno, invece, essere considerati rimborsi spese i pagamenti di vitto ed alloggio

<sup>1</sup> Con il concetto di trasferta s'intende lo svolgimento della prestazione fuori dal territorio comunale in cui ha la sede sociale l'associazione, o comunque il luogo in cui svolge normalmente la prestazione a favore dell'ente.

<sup>2</sup> Circolare Ministero delle Finanze n. 316/E del 23 dicembre 1997. Occorre però ricordare che solo per un importo non superiore al costo di percorrenza stabilito sulla base delle tabelle A.C.I. o delle tariffe di noleggio relative a veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 cavalli fiscali se con un motore diesel.

continuativi, ossia indipendenti dall'effettivo svolgimento della prestazione, perché, in questo caso, ci troveremo di fronte a forme di retribuzione in natura e, come tali, assoggettabili a ritenuta.

Nei confronti di detti collaboratori, le associazioni culturali/teatrali non hanno alcun obbligo, né di retribuzione né di assicurazioni sociali, né alcun obbligo fiscale purché, ovviamente, non elargiscano loro alcun compenso, anche in natura o in servizi.

È consigliabile, comunque, prevedere esplicitamente nello statuto che le cariche sociali e gli eventuali incarichi affidati dall'ente siano a titolo gratuito.

Si fa presente che gli eventuali rimborsi spese forfetari (cioè non connessi a spese effettivamente sostenute dal collaboratore) costituiscono compensi e, come tali, indipendentemente dalla denominazione data, dovranno essere assoggettati alla prevista disciplina fiscale.

Appare utile concludere l'argomento evidenziando che il legislatore intende favorire i lavoratori che vogliano svolgere attività di volontariato, con il riconoscere ad essi "il diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale" (art.17, comma 1 Legge 266/91). Occorre tuttavia precisare che tale agevolazione è prevista solo per i lavoratori che facciano parte delle organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri istituiti presso le regioni e le province autonome, a norma dell'art.6 della Legge quadro sul volontariato sopra richiamata; oppure dal dicembre 2000, tali agevolazioni sono attribuite anche a coloro che a titolo gratuito prestano la loro opera nelle nuove associazioni di promozione sociale, istituite ex Legge n. 383 del 7 dicembre 2000.

Rientrano in tale fattispecie i compensi erogati ai direttori e ai collaboratori tecnici nei limiti sopradescritti. Infatti le somme a tal fine erogate, costituendo per il percettore un reddito diverso, non costituiscono il corrispettivo di una prestazione lavorativa e, come tale, mantengono la fattispecie nell'alveo delle prestazioni gratuite, anche al fine del certificato di agibilità E.N.P.A.L.S.

**Lavoro retribuito:  
elementi distintivi  
tra lavoro autonomo  
e lavoro  
subordinato**

Ci si trova di fronte ad un rapporto di lavoro retribuito ogni qualvolta venga riconosciuto, al collaboratore, un corrispettivo per l'opera svolta (qualsiasi forma di rimborso spese, diverso da quello documentato e relativo a spese anticipate in nome e per conto dell'associazione, è da intendersi a tutti gli effetti un corrispettivo, indipendente dalla sua entità monetaria).

Il rapporto di lavoro retribuito, a seconda delle caratteristiche con le quali viene posto in essere, può ricondursi alla fattispecie del lavoro autonomo o del lavoro subordinato e troverà la sua disciplina nelle norme di diritto privato e, dunque, dal Codice Civile e dalle leggi speciali che regolano le specifiche tipologie di rapporto.

Tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato l'unica differenza enunciabile a priori è quella prevista dal Codice Civile.

Relativamente ai collaboratori dell'imprenditore, l'art. 2094 C.C. chiarisce che "è *prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore*"; mentre si concretizza, di fatto, la fattispecie del lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e segg. C.C. "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente ...".

L'oggetto dell'obbligazione del lavoratore autonomo è costituito dalla realizzazione di un risultato (opera o servizio) mediante l'attività organizzata e svolta dal lavoratore stesso in piena autonomia e a proprio rischio; nel secondo rapporto, invece, l'oggetto è dato dalla prestazione di energie lavorative che il dipendente pone a disposizione, come elemento inserito nell'organizzazione dell'impresa, secondo le direttive e sotto la vigilanza del datore di lavoro.

È facile osservare come la distinzione codicistica non riesca tuttavia a risolvere il problema

qualificatorio di una nutrita serie di rapporti di lavoro che presentano i caratteri sia dell'una che dell'altra categoria.

Il Codice Civile, infatti, risale al 1942, e fotografa pertanto una realtà sociale che per il mondo del terzo settore è sicuramente molto lontana da quella attuale.

Il problema non è di scarsa importanza se si considera che il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato di una collaborazione sempre gestita precedentemente come autonoma comporta a carico del datore l'obbligo di regolarizzazione del contratto, anche per il passato (nei limiti della prescrizione), sia sotto l'aspetto puramente economico sia sotto l'aspetto assicurativo-previdenziale.

La consapevolezza di ciò ha acceso un vivace dibattito in ordine ai tradizionali criteri che distinguono le due fattispecie di lavoro, senza però che si sia pervenuti a risultati definitivi appaganti.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale<sup>3</sup> *“il criterio differenziatore tra lavoro autonomo e lavoro subordinato va rinvenuto nel fatto che, mentre nel primo l'oggetto della prestazione è l'opera, cioè il risultato della propria attività organizzata, nel secondo, invece, l'oggetto della prestazione è rappresentata dall'energia lavorativa che il prestatore di lavoro pone, contro corrispettivo, a disposizione del datore di lavoro ed esplica, come elemento inserito nell'organizzazione dell'impresa, sotto la vigilanza e secondo le direttive del medesimo”*. Con l'aiuto della Dottrina e della Giurisprudenza possiamo individuare in questa materia un criterio discriminatorio principale e alcuni sussidiari.

L'elemento principale di distinzione è dato dal fatto che il lavoratore subordinato è sottoposto ad un vincolo di assoggettamento gerarchico a cui è correlato il potere del datore di lavoro di imporre direttive sia generali sia inerenti alle modalità di svolgimento della singola prestazione. La subordinazione ha carattere personale e comporta l'assoggettamento del lavoratore, con limitazione della sua libertà, al potere direttivo del datore di lavoro.

Si ritengono invece criteri sussidiari per la determinazione del rapporto di lavoro subordinato i seguenti:

- l'oggetto delle prestazioni è costituito dalle prestazioni lavorative spese in favore della parte che ne beneficia;
- l'inserzione dell'attività lavorativa nell'organizzazione dell'impresa;
- l'utilizzo di strumenti procurati dal datore di lavoro;
- lo svolgimento di un'attività continuativa;
- l'assenza di rischio a carico del lavoratore legato alle congiunture economiche e di autonomia dell'attività svolta;
- la predeterminazione, da parte datoriale, delle modalità di espletamento del rapporto, l'inserimento gerarchico nell'azienda e la sottoposizione a controlli in relazione all'esatto adempimento delle prestazioni dovute;
- predeterminazione della retribuzione.

Elemento caratterizzante, quindi, il rapporto diventa, oltre alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, l'individuazione di quale sia stata la comune volontà delle parti al momento della conclusione dell'accordo lavorativo.

Nei casi in cui l'applicazione di tali regole astratte non riesca a risolvere il problema qualificatorio, la Giurisprudenza ha ricercato inoltre nella concreta attività svolta dal lavoratore, determinati indizi e sintomi che, complessivamente valutati, possano indicare, in via presuntiva, la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Una circolare I.N.P.S. (n. 108 del 6 giugno 2000) ha precisato quali siano i criteri di valutazione che l'istituto segue per rilevare l'autonomia del rapporto, individuandoli nei seguenti:

- la mancata imposizione al lavoratore di un orario prestabilito da parte del committente;
- il compenso determinato in relazione alla professionalità e alle singole prestazioni;

<sup>3</sup> Cass., sez. Lavoro, n. 1502 del 10 febbraio 1992.

- l'assenza di vincoli e sanzioni disciplinari;
- la libera scelta delle modalità di effettuazione della prestazione;
- la volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione.

**Trattamento previdenziale, assicurativo e fiscale del lavoro dipendente**

Nel caso in cui si fosse instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'associazione sarà tenuta nei confronti del lavoratore a tutte le garanzie indicate dal Codice Civile e dallo statuto dei lavoratori, in quanto applicabili.

L'ente interessato deve quindi individuare il contratto collettivo applicabile al settore di attività in cui opera. Nell'ambito del settore teatrale sono diversi i contratti collettivi menzionabili: il CCNL impiegati ed operai degli esercizi teatrali; il CCNL attori, tecnico, ballerini, orchestrali e coristi dei teatri stabili e compagnie di prosa, rivista e commedie musicali; il CCNL impiegati ed operai dei teatri stabili, ect.

Una volta operata la scelta della persona da assumere, il rapporto si costituisce attraverso la stipula del relativo contratto (nella forma scritta o anche verbale). In alcuni casi la legge richiede la forma scritta per la validità del tipo di rapporto o di clausole specifiche (es. per la stipula di un contratto di lavoro determinato).

Entro 5 giorni dalla data di inizio del rapporto i datori di lavoro devono comunicare alla sezione circoscrizionale per l'impiego l'avvenuta assunzione e rilasciare al lavoratore la dichiarazione di assunzione contenente i dati della registrazione del libro matricola (art. 9 bis della Legge n. 608 del 28 novembre 1996). Il datore di lavoro deve essere in possesso dei libri numerati e vidimati dall'I.N.A.I.L. o I.N.P.S.: libro matricola, libro presenze, e libro paga, oltre al registro infortuni vidimato dall'Azienda sanitaria locale presente in ciascuna sede di lavoro.

Per quanto riguarda la retribuzione, è bene specificare che essa è per lo più predeterminata, coincidendo con quella definita in sede di contrattazione sindacale.

**Oneri previdenziali e assicurativi**

Gli enti che occupano lavoratori subordinati devono aprire la propria posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. di competenza territoriale per il versamento dei contributi assistenziali.

Il pagamento dei contributi è a carico dei datori di lavoro e si ripartisce tra questi e lavoratori. La misura dei contributi è determinata dalla natura dell'attività esercitata dall'azienda, dalla posizione dei lavoratori in azienda e dalla retribuzione imponibile nei limiti del massimale I.N.P.S. soggetto ad aggiornamento Istat. Ai fini del calcolo dei contributi, è considerata retribuzione tutto ciò che il lavoratore percepisce dal datore di lavoro, in denaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi ritenuta.

Il datore di lavoro poi deve rilasciare ai propri dipendenti entro la fine di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro) il Mod. CUD, certificazione unificata che ha valore ai fini fiscali e previdenziale (in esso sono riportati sia i dati previdenziali che assistenziali esposti anche nel modello 770 o modello Unico).

Riepilogando l'I.N.P.S., quale ente pubblico di assicurazione sociale, è tenuto a riscuotere i contributi dovuti per i seguenti tipi di assicurazione, in merito ad un rapporto di lavoro subordinato: IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), nel settore che interessa i lettori della presente trattazione, ovvero gli operatori dell'associazionismo teatrale, operanti nell'ambito dello spettacolo, questa funzione non viene svolta dall'I.N.P.S. ma bensì dall'E.N.P.A.L.S.; contributi validi per la pensione, DS (disoccupazione), CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari), CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), Mobilità, Malattia e Maternità.

Gli enti non profit sono inquadrati nel settore "attività varie" e quindi sono esonerati dal versamento dei contributi di integrazione salariale, di indennità di mobilità e su richiesta, di contribuzione CUAFF sempréché assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

Come si è visto il sistema previdenziale e assicurativo dei lavoratori dello spettacolo, o che

comunque svolgono una prestazione professionale di natura artistica, a prescindere dalla natura economico-giuridica del soggetto-committente, prevede una gestione distinta tanto all'E.N.P.A.L.S. quanto all'I.N.P.S.

Prima di esaminare gli obblighi che incombono sui prestatori d'opera e sui committenti o datori di lavoro, così come previsti dalla disciplina E.N.P.A.L.S., obblighi che, secondo la medesima, sono comuni e imposti per qualsiasi forma di lavoro associativo retribuito (subordinato e autonomo), risulta opportuno illustrare, in estrema sintesi, le problematiche inerenti il lavoro dipendente.

La gestione dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro è invece affidata all'I.N.A.I.L. Le condizioni che fanno sorgere l'obbligo assicurativo sono da ricercarsi nell'art.1 e 4, comma 1, del D.P.R. 1124/65, cosiddetto Testo Unico sull'I.N.A.I.L. che indica come presupposti l'essere un lavoratore subordinato e svolgere attività rientranti in quelle per le quali è obbligatoria la tutela assicurativa.

Al settore di nostro interesse risultano pertinenti il punto 27 dell'art.1, per cui debbono essere assicurati all'I.N.A.I.L. i lavoratori "addetti all'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli...".

In passato per il settore spettacolistico si erano avute posizioni diverse e contrastanti con riguardo alle persone comprese nell'assicurazione I.N.A.I.L. ed occupate nel settore. Si era ritenuto opportuno infatti distinguere tra personale con qualifiche artistiche e personale con qualifiche tecniche. I primi si ritenevano non tutelati dal rischio contro gli infortuni sul lavoro, mentre si ritenevano senz'altro compresi i secondi in riferimento alla prestazione di opera manuale retribuita alle dipendenze e sotto la direzione altrui.

La Corte Costituzionale<sup>4</sup> alla fine ha affermato la ricorrenza dell'obbligo assicurativo per "l'adibizione, sempreché non occasionale, ad ogni tipo di macchina o apparecchio elettrico o elettronico indipendentemente dalle dimensioni e pericolosità, anche per personale con qualifica impiegatizia", più precisamente ai fini della copertura I.N.A.I.L., non è necessario che l'attività manuale sia svolta in maniera esclusiva e prevalente, rispetto all'attività prettamente intellettuale.

Contestualmente all'instaurazione del rapporto, il datore deve adempiere ad alcuni precisi obblighi; in particolare: denuncia di esercizio per l'apertura della posizione da parte del datore di lavoro ovvero di una nuova posizione di rischio; comunicazione all'I.N.A.I.L. dei nuovi lavoratori assunti; comunicazione all'I.N.A.I.L. delle eventuali variazioni relative all'attività. Ai fini del calcolo del premio, le aliquote attualmente praticate dall'I.N.A.I.L. sono diversificate a secondo della tipologia di attività lavorativa e del rischio.

I datori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo devono tenere inoltre:

**il libro matricola** (da far vidimare presso l'I.N.A.I.L.) nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'immissione al lavoro, tutti i lavoratori; **il registro infortuni** (previsto dalla Legge 626/94 relativa alla sicurezza sul lavoro) vidimato dalla Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, in cui annotare cronologicamente gli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro da almeno un giorno;

**il libro paga:** costituito dall'insieme dei prospetti paga mensili regolarmente vidimati e numerati dall'I.N.A.I.L.;

**il libro presenze:** in cui devono essere indicate le ore lavorate (ordinarie e straordinaria) e le eventuali assenze per malattie, infortuni, maternità, ferie, permessi ect.

## Oneri fiscali

In riferimento agli **aspetti fiscali** relativi alla sostituzione d'imposta che assume l'associazione teatrale, questa deve effettuare una ritenuta sullo stipendio al netto delle trattenute previdenziali ed in base ad aliquote progressive.

I soggetti legati all'ente associativo da un rapporto di lavoro dipendente possono percepire

<sup>4</sup> Corte Cost. sent. n. 221 del 16 ottobre 1986.

rimborsi per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, anticipate per conto dell'ente in occasione di trasferte (cosiddetti rimborsi a piè di lista) esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche a condizione che tali rimborsi siano analitici e documentati<sup>5</sup>.

Si sottolinea infine che i rimborsi per le trasferte nell'ambito del Comune sono considerati compensi, e in quanto tali devono essere assoggettati a ritenuta fiscale e contributo previdenziale. Unica eccezione riguarda le spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (biglietto dell'autobus, taxi, ecc.).

Risulta opportuno segnalare, per eliminare ogni dubbio, che, per quanto concerne il lavoro dipendente, l'argomento dei rimborsi spese e delle indennità di trasferta non assume alcun rilievo in tema IVA in quanto il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente è sempre e comunque fuori dal campo di applicazione del tributo, e nel rapporto con i terzi (ai quali i dipendenti hanno pagato il prezzo dei servizi ottenuti o nei confronti dei quali hanno contratto eventuali debiti), il singolo dipendente non assume alcuna autonoma rilevanza, in quanto, per il suo tramite è l'ente datore di lavoro che acquisisce il bene o riceve la prestazione.

Occorre sottolineare che per il solo fatto di aver dipendenti o pagare compensi a collaboratori autonomi, gli enti associativi assumono la veste di sostituti d'imposta con tutti i relativi obblighi contabili e di dichiarazione, anche se non svolgono attività fiscalmente rilevanti e non siano pertanto obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi<sup>6</sup>. Sul punto si ricorda che i versamenti delle ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente devono essere effettuati o direttamente, presso la concessionaria di riscossione competente per territorio, presso gli istituti di credito o gli uffici bancari con il Mod. F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ente dovrà inoltre effettuare il versamento a conguaglio IRPEF e rilasciare al lavoratore, entro il 31 marzo, la certificazione attestante le somme pagate nell'anno e le ritenute operate (Mod. CUD già menzionato in riferimento ai contributi previdenziali).

**Lavoro autonomo e parasubordinazione: le novità della riforma "Biagi"**

L'intero mondo del lavoro ha subito profonde trasformazioni con l'approvazione della Legge delega n. 30/2003 (la cosiddetta "Legge Biagi") e la pubblicazione del D.L. 276 del 10 Settembre 2003, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro con entrata in vigore il 24 Ottobre 2003. Una vera e propria rivoluzione che sotto il profilo giuslavoristico riguarda tutte le forme di lavoro a prescindere dalla natura, subordinata e autonoma, da queste rivestite. La finalità risulta quella di garantire un maggiore incremento del livello occupazionale attraverso meccanismi di intermediazione tra domanda/offerta e tipologie contrattuali snelle e flessibili. È evidente che anche il mondo dell'associazionismo culturale e del tempo libero ha risentito di tutte le modifiche normative.

Senza dubbio nella prassi di molte realtà associative appartenenti al c.d. terzo settore (tra queste evidentemente le associazioni culturali in senso ampio), si riscontra la maggiore prevalenza, oltre che di prestatori volontari della loro opera, di soggetti che svolgono un lavoro autonomo. Nell'ambito di questo è possibile riscontrare diverse tipologie di rapporti:

- il rapporto di lavoro gratuito (ivi compreso, come già riportato, quello dei direttori e dei collaboratori tecnici a trattamento fiscale agevolato);
- le collaborazioni coordinate e continuative realizzate secondo i requisiti del lavoro a progetto (disciplinato dagli articoli 61 e seguenti del D.L. 276/2003), che impongono il

<sup>5</sup> Per quanto riguarda l'idonea documentazione delle spese di trasferta il Ministero delle Finanze (C.M. 316/E del 23.12.1997) ha chiarito che possono essere certificate anche tramite scontrino fiscale, oltre che per fattura, o ricevuta fiscale a condizione che sullo stesso siano riportati a stampa i dati attinenti la natura, la qualità e la quantità dei beni o servizi oggetto dell'operazione, nonché il codice fiscale dell'acquirente.

<sup>6</sup> In qualità di sostituto d'imposta il datore di lavoro è infatti tenuto a presentare annualmente la dichiarazione dei sostituti d'imposta in cui dovranno indicarsi, per ciascun percipiente, tutte le somme corrisposte e le ritenute operate (Mod.770 o Mod.Unico/enti non commerciali) come meglio si specificherà in seguito.

versamento dei contributi Inps (con la forma della gestione separata di cui alla Legge 335/95) ed Inail in capo all'ente committente (fiscalmente sono redditi assimilati a quelli del lavoro dipendente);

- le "mini-Co.co.co" di cui all'art. 61, comma 2 (si tratta di rapporti di lavoro che hanno tutte le caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa ma risultano essere di durata inferiore a 30 giorni e con un compenso non superiore a 5.000 euro), realizzabili senza il ricorso al progetto e senza l'osservanza di quanto previsto dal decreto 276/2003;
- le collaborazioni occasionali realizzate in via autonoma a favore dell'ente culturale che non comportano per il soggetto percipiente un reddito annuo superiore all'importo di 5.000 euro (assenza di oneri contributivi e assistenziali in capo all'ente committente ed effettuazione sulle somme lorde complessivamente erogate della sola ritenuta d'acconto nella misura del 20%);
- le collaborazioni occasionali realizzate in via autonoma a favore dell'ente sportivo che comportano per il soggetto percipiente un reddito annuo superiore all'importo di 5.000 euro con iscrizione del medesimo (per iniziativa di quest'ultimo ovviamente) alla gestione separata Inps e versamento dei relativi contributi previdenziali, sia a carico dell'ente committente che del prestatore d'opera secondo le modalità stabilite e previste per le Co.co.co ma senza iscrizione all'Inail;
- l'esercizio di arti e professioni, realizzate da coloro che svolgono professionalmente una attività di tipo intellettuale (art. 53, comma 1, D.P.R. 917/86 di seguito per comodità TUIR);
- l'associazione in partecipazione (Codice Civile articoli 2549 e seguenti);
- lavoro occasionale di tipo accessorio (artt. 70-74, Titolo VII, Capo II, D.Lgs. n. 276, 10 settembre 2003).

### **Collaborazione coordinata e continuativa o lavoro a progetto**

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono una categoria di rapporti negoziali assai vasta ed eterogenea, di natura sostanzialmente autonoma, contraddistinti dall'obbligazione di fornire una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

La categoria in esame risulta individuata dall'art. 409, n. 3 del Codice di Procedura Civile che, riferendosi all'ambito di applicazione del processo del lavoro, vi comprende per l'appunto "i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato". Tali rapporti, secondo il D.Lgs. 276/2003, devono essere "riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa". L'art. 61 del D.Lgs. 276/2003 tratta delle nuove figure contrattuali ma non descrive una nuova categoria di rapporti diversi da quelli di collaborazione coordinata e continuativa come definiti dall'art. 409 del codice di procedura civile: i collaboratori a progetto si caratterizzano per:

- il contenuto prevalentemente personale della prestazione, ovvero senza l'apporto prevalente del lavoro di terzi,
- una gestione autonoma in funzione del risultato, indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa pur nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente. Il coordinamento può riguardare sia i tempi di lavoro che le modalità di esecuzione del progetto o programma di lavoro, posto che, comunque, il committente non può richiedere una prestazione o un'attività che esula dal progetto o programma originariamente definito.

- la prestazione lavorativa deve poter essere ricondotto a progetti<sup>7</sup> specifici, ovvero a programmi di lavoro ovvero a fasi di lavoro<sup>8</sup>.

L'art. 61 individua le caratteristiche e le concrete modalità di svolgimento e realizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative svolte attraverso il ricorso ad un progetto quale oggetto del contratto, concorrendo altresì a fissare in via interpretativa i criteri necessari per distinguere il carattere "autonomo" della prestazione professionale in esame (la Co.co.co a progetto è inquadrata infatti, sotto il profilo lavoristico, nell'ambito del lavoro autonomo) dalla diversa qualificazione lavoristica del lavoro "subordinato" che qualsiasi collaborazione coordinata e continuativa a progetto può assumere qualora non vengano osservate e rispettate le nuove prescrizioni normative di cui al D.Lgs. 276/2003.

È lo stesso Ministero a rilevare che sul piano generale, peraltro, il lavoro a progetto non tende, ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso lato all'area della c.d. parasubordinazione. L'art. 61, oltre a definire positivamente le modalità di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative c.d. a progetto, esclude infatti dalla riconducibilità a tale tipo contrattuale<sup>9</sup>:

- a) gli agenti ed i rappresentanti di commercio che continuano ad essere regolati dalle discipline speciali;
- b) le professioni intellettuali, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003;
- c) le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art.90, comma 3, lettera a, Legge 289/02);
- d) componenti di organi di amministrazione e controllo di società;
- e) partecipanti a collegi e commissioni delle società, intendendosi per tali anche quegli organismi aventi natura tecnica e non solo "politica";
- f) collaboratori che percepiscano pensione di vecchiaia. Nella esclusione dei percettori di pensione di anzianità, è evidente che debbano essere compresi quei soggetti, titolari di pensione di anzianità o di invalidità che, ai sensi della normativa vigente, al raggiungimento del 65° anno di età, vedono automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia;
- g) le prestazioni occasionali (art. 61, comma 2, del D.Lgs. 276/2003), intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5.000 Euro.

## I requisiti del lavoro a progetto

### *Il progetto o il programma (o una fase di esso)*

Le collaborazioni coordinate e continuative secondo il modello approntato dal legislatore, oltre al requisito del progetto, programma di lavoro o fase di esso, che costituisce mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa, restano caratterizzate dall'elemento qualificatorio essenziale, *rappresentato dall'autonomia del collaboratore* (nello svolgimento dell'attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso), *dalla necessaria coordinazione con il committente e dall'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione* (il Ministero precisa

<sup>7</sup> Progetto: "attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa...che può essere connesso all'attività principale o accessoria dell'impresa".

<sup>8</sup> Programma o fase di lavoro: "tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale... caratterizzato per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali".

<sup>9</sup> Si deve evidenziare, ragionando a contrario, che nell'ambito di applicazione della disciplina in esame dal 24 ottobre 2003 non è più possibile porre in essere rapporti ascrivibili alla collaborazione coordinata e continuativa che non siano riconducibili alla modalità del lavoro a progetto, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 61, sopra richiamate, per le quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina.

tuttavia che riguardo a quest'ultimo requisito, va comunque ricordato che l'art. 62, comma 1, lett. D), del D.L., prevede che tra le forme di coordinamento della prestazione del collaboratore a progetto rispetto all'organizzazione del committente, possano essere comprese anche forme di coordinamento temporale). Tali requisiti costituiscono il fulcro della differenziazione tra la tipologia contrattuale in esame e quelle riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato e, dall'altro, al lavoro autonomo (art. 2222 c.c.).

Nel lavoro a progetto il collaboratore deve gestire il progetto in funzione del risultato, che assume rilevanza giuridica indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Del tutto coerentemente, del resto, ai sensi dell'art. 67, comma 1, il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma di lavoro o della fase di esso. A tale fine il Ministero è intervenuto a chiarire il concetto stesso di "progetto" onde evitare ed impedire potenziali abusi con finalità elusiva da parte degli enti committenti.

Il progetto consiste in un'attività produttiva (il riferimento alla "produzione" deve essere ricondotto all'interno del settore dell'associazionismo non profit al più aderente concetto di attività istituzionale e non, o comunque attività al cui compimento è diretta tutta l'attività dell'ente committente) ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Il progetto può essere connesso all'attività principale od accessoria dell'impresa e degli enti committenti di natura associativa. L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente, così come le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto, sono insindacabili.

La forma della collaborazione coordinata e continuativa può avere ad oggetto non solo un progetto, ma anche un programma o una fase di esso. Il programma di lavoro, sostiene il Ministero, "consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale. Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali".

### ***La gestione autonoma del progetto o del programma e il coordinamento***

Nell'ambito del progetto o del programma la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore. Ciò perché l'interesse dell'ente committente è relativo al semplice ottenimento del risultato convenuto.

La predisposizione di un progetto o programma limita l'assoggettamento del lavoratore al potere del committente di impartire direttive nella fase di esecuzione del rapporto e garantisce, pertanto, una posizione di autonomia effettiva del collaboratore. L'autonomia del lavoratore nella gestione della prestazione non esclude forme di coordinamento con l'organizzazione del committente finalizzate al perseguimento del risultato dedotto in contratto, fra le quali sono comprese anche forme di coordinamento temporale. L'esistenza stessa del progetto o del programma fa della collaborazione coordinata e continuativa un rapporto di durata determinata o determinabile, in funzione delle caratteristiche del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso (ciò vuol dire che verosimilmente conclusosi il progetto, ottenuto il risultato da parte dell'ente, terminerà conseguentemente anche il relativo rapporto contrattuale tra le parti).

Nel caso di programma di lavoro la determinazione della durata può dipendere dalla persistenza dell'interesse del committente alla esecuzione del programma di lavoro o fase di esso. Non è esclusa la possibilità di rinnovare la collaborazione in funzione della realizzazione di nuovi progetti o programmi. Indipendentemente dall'autonomia che attraverso la collaborazione a progetto viene garantita al collaboratore, quest'ultimo deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente (sono quindi ammesse e lecite quelle clausole contrattuali che prevedono un'attività di reportistica e/o aggiornamento sull'iter di svolgimento del lavoro). Il coordinamento può essere riferito sia

ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto o del programma di lavoro, ferma restando, ovviamente, l'impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un'attività esulante dal progetto o programma di lavoro originariamente convenuto. La presenza di clausole di questa natura non connotano il rapporto in essere quale rapporto di lavoro subordinato.

***La forma del contratto, la possibilità di rinnovo, il corrispettivo, le tutele, le facoltà concesse al lavoratore, l'interruzione del rapporto di lavoro***

Il contratto è stipulato in forma scritta. È una forma richiesta *ad probationem* e non *ad substantiam* (il contratto sarà quindi valido ed efficace anche se non stipulato per forma scritta. Questa diventa tuttavia necessaria, soprattutto in caso di contenzioso, per provare l'effettività del rispetto delle prescrizioni normative e della correttezza del comportamento posto in essere dall'ente committente. È necessario quindi sottolineare che la forma scritta assumerà valore decisivo rispetto alla individuazione del progetto, del programma o della fase di esso in quanto in assenza di forma scritta non sarà agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità della prestazione lavorativa appunto a un progetto, programma di lavoro o fase di esso). Contenuto necessario, ai fini della prova del rapporto posto in essere, è rappresentato dai seguenti elementi:

- indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
- indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
- le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
- le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, (oltre quelle previste *ex art. 66, comma 4, del D.Lgs. 276/03*).

Analogo progetto o programma di lavoro può essere oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore. Quest'ultimo può essere a maggior ragione impiegato successivamente anche per diversi progetti o programmi aventi contenuto del tutto diverso. Tuttavia i rinnovi, così come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso collaboratore, non devono costituire strumenti elusivi dell'attuale disciplina. Ciascun contratto di lavoro a progetto deve pertanto presentare, autonomamente considerato, i requisiti di legge, onde evitare comportamenti elusivi della nuova regolamentazione normativa. Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito. Il parametro individuato dal legislatore è costituito dai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Pertanto, stante la lettera della legge (art. 63) non potranno essere in alcun modo utilizzate le disposizioni in materia di retribuzione stabilite nella contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati. La quantificazione del compenso deve avvenire in considerazione della natura e durata del progetto o del programma di lavoro, e, cioè, in funzione del risultato che il collaboratore deve produrre. Le parti del rapporto potranno, quindi, disciplinare nel contratto anche i criteri attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato perseguito o la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l'utilità. Tra gli scopi dichiarati dal legislatore del decreto 276/2003 si evidenzia espressamente l'incremento delle tutele per i collaboratori. L'art. 66, predispone così un sistema di tutele minimo con particolare riferimento alla gravidanza, alla malattia ed all'infortunio stabilendo in primo luogo che tali eventi non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. In particolare:

- a) malattia e infortunio: fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto,

che si estingue alla scadenza (la previsione è derogabile dalle parti), ma il committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile;

- b) gravidanza: fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Si applicano inoltre al collaboratore:

- le disposizioni di cui alla Legge n. 533 del 1973 sul processo del lavoro;
- l'art. 64 del D.L. 26 marzo 2001, n. 151, che prevede per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui alla Legge 335/95, art. 2, comma 26, non iscritte ad altre forme obbligatorie, l'applicazione dell'art. 59 della Legge 449/97 (ovvero l'indennità di maternità, l'assegno al nucleo familiare e l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero);
- il D.L. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni (ovviamente quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ect.).

Il collaboratore può svolgere la sua attività a favore di più committenti, tuttavia il contratto individuale può limitare in tutto od in parte tale facoltà (stabilendo quasi un diritto di esclusiva in capo al committente). Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.

In tema di risoluzione del contratto l'art. 66 prevede che esso si risolva al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto. Inoltre le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero altre cause e modalità (incluso il preavviso) stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale (non sembra che venga mutato il regime precedente che, in conformità alle norme del Codice Civile, prevede a beneficio dell'ente committente il recesso unilaterale senza giusta causa, c.d. recesso *ad nutum*). Si deve ritenere pertanto che indipendentemente dal termine apposto al contratto qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto debba intendersi risolto. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nelle predette disposizioni possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro secondo lo schema dell'art. 2113 c.c. (rinunzie e transazioni contrattuali).

## Le sanzioni

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto (art. 69, comma 1). Il Ministero precisa al riguardo che tale disposizione integra *“una presunzione di legge che può essere superata qualora il committente fornisca in giudizio prova della esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo”*. Tale interpretazione non appare condivisibile in assenza di un espresso dato normativo che consenta tale facoltà all'ente committente. Il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente. Detto controllo, inoltre, concerne in entrambi i casi l'esistenza nei fatti di un progetto e non la sua mera deduzione nel contratto. La mancata deduzione del progetto nel contratto, infatti, preclude solo la possibilità di dimostrarne l'esistenza e la consistenza con prova testimoniale.

L'art. 86, comma 1, prevede che le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente al momento di entrata in vigore del decreto e che non possono essere

ricondotte ad un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del D.L. medesimo, ossia non oltre il 24 ottobre 2004. Sempre per le collaborazioni in atto che non possono essere ricondotte ad un progetto o a una fase di esso è prevista la facoltà di stabilire termini più lunghi di efficacia transitoria, purché ciò sia stabilito nell'ambito di un accordo aziendale con il quale il datore di lavoro contratta con i sindacati interni la transizione di questi collaboratori o verso il lavoro a progetto, così come disciplinato dal D.L. 276/03, o verso una forma di rapporto di lavoro subordinato che può essere individuata fra quelle disciplinate dal "nuovo regime" dei rapporti di lavoro previsti dal medesimo D.Lgs. (job on call, job sharing, distacco, somministrazione, appalto), ma anche già disciplinate (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a termine, a tempo parziale, ecc.).

### Aspetti fiscali

Con la Legge 289/2002, c.d. "Legge finanziaria 2003", la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, subisce delle rilevanti modifiche. In primo luogo viene modificato il criterio di determinazione del compenso netto da erogare al collaboratore. L'art. 2 della finanziaria 2003 ("*Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*") ha modificato il metodo di calcolo della ritenuta a titolo di acconto IRPEF sostituendo l'art. 12, comma 1, del TUIR (D.P.R. 917/86) riguardante gli scaglioni di reddito e il successivo art. 14 riguardante le detrazioni d'imposta da applicare ai fini della ritenuta fiscale e delle quali il collaboratore potrà usufruire fornendo apposita dichiarazione al committente. L'art. 2 ha introdotto nel TUIR il nuovo art. 11, il quale prevede una serie di nuove deduzioni che portano alla determinazione della cosiddetta "no tax area" (cioè quella parte di reddito che rimane non soggetta a tassazione). Queste modifiche assumono rilevanza per l'associazione culturale-committente che utilizza un collaboratore coordinato e continuativo. Infatti la prima, quale sostituto d'imposta, ed in quanto tale obbligata a effettuare una ritenuta a titolo di acconto, dovrà determinare la base imponibile IRPEF del collaboratore al netto degli oneri deducibili dichiarati dal collaboratore stesso (ai sensi dell'art. 10 TUIR, es.: spese mediche sostenute, assegni alimentari, contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ect.) e della deduzione di cui al nuovo art. 11 bis, già all'atto del primo compenso da erogare, a partire dal 1° gennaio 2003, tenendo quindi conto delle nuove aliquote di cui all'art. 12, comma 1, TUIR.

### Contribuzione previdenziale

L'art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto che dal 1° gennaio 2004 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la Gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi si applica la maggiorazione dello 0,20% di cui all'art. 59, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.

### Tutela assicurativa

Come è noto con la Legge del 17 maggio 1999 n. 144, è stato introdotto l'obbligo assicurativo I.N.A.I.L. per i collaboratori coordinati e continuativi. Con l'estensione anche ai parasubordinati di tale prestazione, il committente assume tutti gli obblighi di un comune datore di lavoro nei confronti dei dipendenti: deve quindi aprire le posizioni assicurative all'inizio attività, tenere i libri paga e matricola, calcolare e liquidare il premio all'Istituto, denunciare le retribuzioni. Il Decreto Ministeriale 30.10.2002 del Ministero del Lavoro (il medesimo trae origine dalla Finanziaria 2001 - art. 119, comma 4, Legge 388/2000), opera una semplificazione circa le modalità di tenuta dei libri paga e matricola, nonché delle attività a essa connesse. In merito alla tenuta dei libri paga e matricola, il decreto (articoli 1 e 2), prevede la facoltà (e non l'obbligo) per il committente di utilizzare altri due sistemi alternativi tra loro, da affiancare al sistema tradizionale (nella prassi risulta diffuso il formato a libro):

- con fogli mobili: l'acquisizione ed elaborazione dei dati potrà avvenire sia manualmente che meccanicamente. Non occorre nessuna autorizzazione da parte dell'Inail qualora il committente decida di seguire tale metodo. Tali fogli o cartoncini, come i regolamentari libri paga e matricola, prima della loro utilizzazione, dovranno essere sottoposti a vidimazione da parte dell'Inail;
- con supporti magnetici (informatici): i dati contenuti nei libri paga o matricola potranno essere registrati su tali supporti così da garantirne, in caso di controlli e ispezioni, una facile consultabilità in ogni momento. In caso di utilizzo di tale sistema il committente non dovrà ottenere nessuna autorizzazione né vidimazione.

L'autorizzazione è invece prevista per l'accentramento delle elaborazioni dei dati riguardanti la tenuta dei libri paga e matricola, allorché il committente abbia più sedi operative, in province diverse. Il provvedimento dovrà essere richiesto e rilasciato dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio Ispezione del lavoro, competente per territorio della sede accentratrice. Il decreto (art. 5, comma 2) prevede che qualora il committente abbia una tenuta unificata dei libri matricola e di paga, e non opti per una separazione dei medesimi, debba permettere, su richiesta degli organi ispettivi, il riepilogo, in ordine cronologico, delle singole posizioni e incarichi di collaborazioni coordinate e continuative che prestano la loro attività a suo favore. Un obbligo di tale natura è ispirato da finalità di controllo e trasparenza dei rapporti lavoristici tra enti e prestatori d'opera. In conclusione, il decreto, ribadisce e precisa il contenuto obbligatorio dei libri suindicati (art. 5, comma 1). A tale prescrizione il committente deve in via obbligatoria conformarsi nel momento in cui viene instaurato il rapporto di lavoro. In sintesi: il libro paga dovrà indicare le somme versate al collaboratore, comprensive di ritenute previdenziali e fiscali, nonché le detrazioni fiscali applicate; il libro matricola invece dovrà riportare gli estremi anagrafici del collaboratore, il suo codice fiscale, i dati riguardanti il contratto di lavoro, ovvero l'oggetto della prestazione e l'ammontare del compenso pattuito.

### Lavoro autonomo occasionale

Rientrano in questa tipologia di rapporto tutte le prestazioni di carattere autonomo occasionale rese in modo saltuario in favore dell'associazione da soggetti che non svolgono quel tipo di attività in via continuativa ancorché non esclusiva. Può trattarsi di prestazioni aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera ovvero il compimento di un servizio. Ciò che rileva è che l'opera prestata si esaurisca nel compimento di un'unica prestazione, sia pure complessa e protratta nel tempo, ma comunque priva del requisito prima esaminato della continuità. Per tali tipologie di lavoro si rende applicabile la disciplina degli art. 2222 e seguenti del Codice Civile. Sotto il profilo fiscale, la prestazione occasionale rientra a pieno titolo nella categoria del lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all'art. 67 comma 1 lettera l) del Tuir, disciplina normativa quest'ultima che rimane applicabile come in passato, esclusivamente alla prestazione d'opera in senso proprio.

### Oneri previdenziali

Nessun onere a carattere previdenziale grava su tale fattispecie di rapporto di lavoro né dal lato del lavoratore né da quello dell'ente che eroga il compenso. In particolare i collaboratori occasionali sono rimasti esclusi dall'obbligo introdotto dalla citata Legge 335/95.

Viste, pertanto, le ripercussioni che tale esclusione è destinata a produrre, sarà cura ed onere degli enti che usufruiscono delle prestazioni di tali lavoratori accertare con precisione se sussistano quei requisiti che consentano di ritenere occasionali dette prestazioni. Tale adempimento diviene ancor più rilevante alla luce delle novità introdotte dal D.L. 276/2003 che come è noto con l'art. 61, comma 2, prende in esame quelle collaborazioni "occasionalità" che non superano i 30 gg. nel corso dell'anno solare e per le quali vengano erogati compensi complessivamente percepiti nel medesimo anno solare non superiori ai 5.000 euro (i limiti indicati devono essere sempre riferiti al singolo committente). È opportuno chiarire che per tali forme di collaborazioni occasionali solo qualora sia configurabile un rapporto di colla-

borazione coordinata e continuativa di cui all'art. 50, comma 1, lettera c-bis del nuovo D.P.R. 917/86 (c.d. TUIR), secondo quanto precisato nella recentissima circolare dell'I.N.P.S. (circolare n. 9/2004), l'iscrizione alla Gestione Separata ex Legge 335/95, appare obbligatoria. *In sostanza, secondo gli uffici ispettivi, al fine di assoggettare alla contribuzione previdenziale – oltre che assicurativa – questi rapporti di lavoro qualificati dalle parti come prestazioni occasionali e quindi come rapporti di lavoro autonomo tout court, a prescindere dal superamento dei predetti limiti di natura temporale ed economica, è necessario verificare in concreto se sussistono i particolari requisiti tipici delle collaborazioni coordinate e continuative, quali ad esempio la coordinazione tra prestatore e committente e la continuità della prestazione professionale.*

Qualora si ravvisino questi elementi discriminanti e la prestazione “arbitrariamente” considerata “occasionale” dalle parti si riveli in realtà una forma di parasubordinazione, rectius Co.co.co, l'ente committente si dovrà attenere a quanto sopra indicato dalla novella dell'art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326 (si veda precedente paragrafo n. 1.3).

Ulteriormente a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo a carattere occasionale solo qualora il “reddito annuo derivante da detta attività sia superiore ad euro 5.000” (ex art. 44, comma 2, Legge 326/2003). Il provvedimento del Governo, precisa con assoluta novità, che qualora l'importo della collaborazione occasionale superi il limite dei 5.000 euro, il committente diviene soggetto passivo dell'obbligo di versamento del contributo previdenziale. Si applica, anzi si applicherà, di fatto la stessa disciplina prevista per le “vecchie” collaborazioni coordinate e continuative ora lavoro a progetto, con conseguente obbligo di iscrizione (a carico del lavoratore) presso la gestione separata Inps ex Legge 335/1995 e versamento del contributo ai fini pensionistici per 2/3 a carico dell'ente committente e 1/3 a carico del collaboratore.

## Oneri fiscali

Tali compensi non sono soggetti ad IVA per carenza del presupposto oggettivo dell'abitudine dell'attività esercitata ma devono, però, sempre essere soggetti alla ritenuta IRPEF del 20%.

Non sono assoggettati a ritenuta, però, i compensi fino a € 25,82, purché non costituiscano acconti di maggiori compensi (art. 25 D.P.R. 600/73). Per i compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali il percipiente deve rilasciare regolare ricevuta alla quale deve essere apposta la postilla “IVA non applicabile per carenza del presupposto soggettivo ex art. 5 D.P.R. 633/72”.

In tale fattispecie, così come nell'esercizio di arti e professioni, le spese risultanti dall'esercizio dell'attività sono deducibili dal reddito di chi le ha sostenute, pertanto, ove richieste in rivalsa al committente, devono essere regolarmente assoggettate a ritenuta d'acconto. È escluso, comunque, l'assoggettamento anche di queste ultime ad IVA per carenza del presupposto soggettivo.

## L'esercizio di arti e professioni

Rientrano nella categoria degli esercenti arti e professioni<sup>10</sup> coloro i quali esercitano, abitualmente (ossia in modo regolare e stabile) e con professionalità (ossia in modo sistematico ed organizzato), un'attività di lavoro autonomo. Attività questa di cui, per quel che ci riguarda, beneficiano anche le associazioni culturali, e non solo. È il caso classico dei notai, degli avvocati, dei commercialisti, ma anche degli animatori, degli istruttori, dei docenti che svolgono professionalmente tale attività per i diversi circoli. Nell'ambito della nuova fattispecie della collaborazione “a progetto” non sono riconducibili, per espressa disposizione normativa, le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è richiesta l'iscrizione ad appositi albi professionali. Resta, comunque inteso che anche l'esercente una professione intellettuale

<sup>10</sup> Art. 53, comma 1 del Tuir.

per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo potrà legittimamente svolgere un'attività di collaborazione a "progetto" ove la stessa non sia riconducibile alla professione abitualmente svolta e cioè non costituisca esplicazione dell'attività professionale.

## Oneri previdenziali

Per quanto riguarda gli oneri previdenziali, la Legge 8 agosto 1995 n. 335 ha introdotto a decorrere dal 1° aprile 1996 l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali a carico di tutti i lavoratori autonomi che non risultino già iscritti a Casse Previdenziali Autonome (istituite presso la maggior parte degli ordini professionali)<sup>11</sup>.

Pertanto, i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, che non appartengano a categorie professionali tenute a contribuzione obbligatoria a favore di Casse Previdenziali Autonome, sono tenuti ad applicare il suddetto contributo sul reddito conseguito dalla loro attività, così come calcolato ai fini IRPEF. A tal fine la Legge 335/95 ha prescritto l'obbligo, in capo a tali lavoratori, di provvedere all'iscrizione della propria posizione contributiva presso l'I.N.P.S. nel cui ambito territoriale è residente il lavoratore. In caso di cessazione dell'attività al suo verificarsi deve essere inoltrata analogo comunicazione al medesimo ente previdenziale. Per quanto riguarda l'applicazione del contributo questo è totalmente a carico del lavoratore ma il D.L. 166/96 ha stabilito la possibilità di addebitare ai committenti, a titolo di rivalsa del contributo, un importo pari al 4% dei corrispettivi lordi. Ciò significa che in fattura si deve evidenziare anche tale ammontare che, trattenuto dal lavoratore a titolo di contributo previdenziale, va successivamente conteggiato nell'importo complessivamente dovuto da versarsi alle scadenze ordinariamente previste. Scadenze queste che per la categoria di lavoratori in esame coincidono con quelle per il pagamento dell'IRPEF. Si segnala, come è facilmente desumibile, che la base di calcolo è costituita per tali lavoratori dal reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Per i lavoratori professionisti con partita IVA, dotati di una propria Cassa di Previdenza (ad esempio gli avvocati), l'aliquota contributiva da riversare in fattura a carico dei clienti è del 2% assoggettata ad IVA ma non ad IRPEF. Infatti il cliente versa tale percentuale al professionista che a sua volta versa alla cassa di appartenenza.

È bene rammentare che se l'attività viene svolta in modo gratuito non vi è alcun obbligo di comunicazione all'I.N.P.S., né tanto meno di versamento di alcun contributo (Circ. I.N.P.S. 124/1996).

## Oneri fiscali

Nei confronti dei lavoratori autonomi il sodalizio committente deve trattenere una quota parte del compenso lordo pattuito, pari al 20% del medesimo, a titolo di ritenuta d'acconto IRPEF.

La ritenuta deve essere versata da chi usufruisce della prestazione (e non quindi dal professionista) e costituisce un acconto delle imposte che il lavoratore autonomo dovrà versare, a consuntivo, in sede di dichiarazione dei redditi.

L'associazione effettua il versamento alla Concessionaria di riscossione (ex esattorie), o presso gli uffici postali, o gli istituti di credito tramite il Mod. F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della prestazione. È irrilevante, ai fini del decorso di tale termine, sia il momento in cui si è svolta la prestazione, sia la data del documento emesso dal professionista.

Il professionista deve rilasciare regolare fattura gravata di IVA al 20%. Per effetto del già citato DL 41/95 è assoggettato ad IVA anche il contributo integrativo (cd. 2% o 4% per i lavoratori autonomi tenuti al versamento del cosiddetto 10%) dovuto alla Cassa di Previdenza e di Assistenza di appartenenza del lavoratore autonomo. La fattura deve poi essere annotata nel registro acquisti IVA nonché sul libro giornale ove tali registri debbano essere tenuti a norma di legge.

<sup>11</sup> Sono escluse dall'obbligo di iscrizione I.N.P.S. tra l'altro i redditi derivanti da diritti d'autore, da associazione in partecipazione, da titolari di borse di studio, redditi d'impresa, e i lavoratori dello spettacolo E.N.P.A.L.S.

Le somme corrisposte quale rimborso spese ai professionisti autonomi concorrono a formare il reddito del percipiente. Pertanto, anche esse, dovranno essere assoggettati ad IVA e a ritenuta d'acconto.

Unica eccezione a tale principio si ha nel caso in cui tali spese venissero sostenute direttamente dal committente (ad es. l'albergo ed il ristorante fatturino al circolo ricreativo che provvede direttamente alla liquidazione) nonché per le somme anticipate dal professionista in nome e per conto del circolo (ad es. valori bollati, postali, ecc. ...).

Entro il 15 marzo dell'anno successivo il sodalizio deve rilasciare al professionista, in carta libera, un'attestazione contenente i dati anagrafici del professionista, il totale del compenso lordo che gli è stato riconosciuto nell'anno di riferimento, l'ammontare della ritenuta e presso quale concessionaria di riscossione la medesima è stata versata.

## Associazione in partecipazione

Il contratto di associazione in partecipazione (disciplinato dagli articoli 2549 c.c. e seguenti) è quel contratto con il quale l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso corrispettivo di un determinato apporto. L'apporto può assumere diverse forme: apporto di capitale (beni o danaro), apporto esclusivo di lavoro, apporto misto lavoro-capitale (beni o danaro).

In un rapporto di associazione in partecipazione, pur rimanendo l'associante l'unico imprenditore titolare del diritto di gestione dell'impresa, devono però venire attribuiti all'associato alcuni limitati e subordinati poteri di gestione della stessa, in modo da poter garantire all'associato il raggiungimento del fine contrattuale (che può essere la conclusione di uno specifico affare oppure l'ordinaria attività aziendale).

Altro aspetto fondamentale del contratto di associazione in partecipazione è la partecipazione agli utili. Dal punto di vista dell'associato il contratto si presenta come oneroso ed aleatorio, poiché, ad una prestazione certa (l'apporto), corrisponde una prestazione incerta e indeterminata (la partecipazione agli eventuali utili) nel caso in cui dall'attività aziendale o dalla conclusione del singolo affare derivi una perdita, è necessario stabilire se e in che misura l'associato se ne debba accollare una parte. Tuttavia il Codice Civile stabilisce che la partecipazione alle perdite da parte dell'associato non può superare il valore del suo apporto. Il reddito percepito dall'associato assume caratteristiche differenti in base a due elementi: la natura dell'apporto e la qualifica dell'associato. Sono redditi di capitale gli utili derivanti dall'associazione in partecipazione quando l'associato persona fisica apporta capitale o capitale e lavoro, in base all'art. 44 comma 1 lettera f) del TUIR. Sono redditi di lavoro autonomo le partecipazioni agli utili quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

In materia di associazione in partecipazione è stata modificata la disciplina fiscale alla quale sono assoggettati gli associati in partecipazione che apportano **solo lavoro**. La Legge n. 27 del 21.02.2003, con l'art. 5, comma 2-bis, modifica l'art. 5, comma 2, del D.P.R. 633/72, istitutivo dell'IVA, prevedendo anche per tali soggetti l'esclusione dall'imposta indiretta.

La recente modifica normativa, introdotta dalla Legge 27/2003 offre una consistente agevolazione per quei soggetti che ricorrono alla figura del contratto di associazione in partecipazione per svolgere in maniera autonoma la propria attività professionale, anche di carattere specialistico, a favore degli enti associativi. Perciò a partire dal 23 febbraio 2003 le prestazioni dell'associato, che apporta come detto solo forza lavoro e non risorse economiche, non si potranno più considerare effettuate nell'esercizio di un'arte e di una professione, per cui l'associato non sarà più soggetto passivo del tributo IVA per effetto della nuova formulazione dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 633/72.

Per beneficiare di tale agevolazione tuttavia l'associato non dovrà svolgere in aggiunta a quella derivante dall'associazione in partecipazione, un'altra attività di lavoro autonomo, soggetta, come prevede la legge, al tributo IVA. Con la nuova modifica legislativa gli associati con apporto di solo lavoro non saranno più assoggettati all'obbligo di tenuta delle scrit-

ture contabili né agli altri adempimenti ai fini IVA (apertura partita IVA, liquidazione e versamento periodico, fatturazione e liquidazione periodica), ma solo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Gli elementi che caratterizzano il contratto sono:

- il rischio imprenditoriale in capo anche all'associato che non avrà garanzia di guadagno, con esclusione quindi del classico compenso minimo;
- assenza del vincolo di subordinazione, alle volte difficile da provare;
- obbligo in capo all'associato di fornire periodicamente all'associante un rendiconto sull'attività svolta.

Solitamente tali tipi di contratto vengono utilizzati dall'ente culturale per la gestione dell'eventuale bar circolo presente all'interno dell'Associazione.

### **La nuova tutela previdenziale dell'associato in partecipazione**

L'art. 43, comma 1, della Legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, ha istituito un'apposita gestione previdenziale per gli associati in partecipazione, ovvero per quei soggetti che, nell'ambito del contratto di associazione in partecipazione stipulato tra ente committente e collaboratore, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il citato comma 1 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i predetti soggetti siano assicurati presso l'Istituto ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'Inps con la circolare n. 57 del 29.03.2004, stabilisce quanto segue. Per quanto riguarda il termine di iscrizione dell'associato il comma 8 dello stesso art. 43 fissa il termine del 31 marzo 2004, oppure la data d'inizio dell'attività se posteriore, per la predetta iscrizione e relativa comunicazione all'Istituto, da parte degli associati, della tipologia dell'attività lavorativa, dei dati anagrafici, del numero di codice fiscale e del domicilio. L'iscrizione deve comunque avvenire entro trenta giorni dall'inizio dell'attività lavorativa.

In relazione invece all'aliquota contributiva il comma 2 dell'art. 43 della Legge 326/2003 stabilisce che il contributo dovuto a favore degli associati in partecipazione sia pari al contributo pensionistico corrisposto alla Gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 335/1995, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Il contributo è ripartito nella misura del 55 per cento a carico dell'associante e del 45 per cento a carico dell'associato. Vi è l'obbligo di iscrizione Inail in caso di svolgimento di attività pericolose di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

### **Prestazioni occasionali di tipo accessorio**

La Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (c.d. Legge Biagi) ha delegato il Governo ad adottare i provvedimenti legislativi per la riforma del mercato del lavoro: in base a tale delega, è stato emanato il D.L. 10 settembre 2003, n. 276 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 159 della Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235).

Gli articoli 70 e seguenti di tale decreto delegato disciplinano il lavoro occasionale di tipo accessorio.

Per prestazioni di tipo accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, svolte in settori di attività determinati e tassativamente indicati dalla disposizione e specificamente nell'ambito:

- dei piccoli lavori domestici;
- dei piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione degli edifici;
- dell'insegnamento privato supplementare;
- della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
- della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza.

Il comma 2 dell'art. 70 del D.L. 276 enuclea quelli che sono i requisiti sostanziali delle suddette prestazioni:

- committenti e durata: possono anche essere svolte a favore di più committenti, purché coinvolgano il lavoratore per una durata complessiva non superiore a 30 giorni nell'anno solare;
- compensi: in ogni caso l'importo complessivo dei compensi percepiti dal lavoratore, derivanti da tali prestazioni, non sia superiore a 5.000 euro;
- soggetti: i soggetti che possono svolgere tali attività sono: disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero; lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

La particolarità della fattispecie consiste nel fatto che il pagamento delle prestazioni di lavoro è effettuato mediante l'utilizzazione di buoni il cui valore sarà determinato con successivi decreti che i committenti possono acquistare presso le rivendite autorizzate e che rilasciano al lavoratore, al compimento della prestazione, nella misura di un buono per ogni ora di lavoro. Il prestatore di lavoro riceve il compenso in denaro solo al momento della presentazione di tali buoni al concessionario alla riscossione. Infatti l'ente o la società concessionaria provvede per conto del lavoratore al versamento:

- dei contributi per la gestione separata dell'Inps – per i fini previdenziali – nella misura del 13% del valore del buono;
- per l'assicurazione infortuni e malattie professionali, all'Inail, nella misura del 7% del valore del buono.

(Si noti che, su ogni buono, la società concessionaria trattiene una quota a titolo di rimborso delle spese di gestione).

Dal punto di vista impositivo, la norma prevede che il compenso percepito dal prestatore di lavoro occasionale sia esente da qualsiasi imposizione a condizione che non sia superiore a 5.000 euro nell'anno solare (art. 72 c. 2).

### La disciplina previdenziale E.N.P.A.L.S.

L'E.N.P.A.L.S. – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo – gestisce l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore dei lavoratori dello spettacolo<sup>12</sup>.

È importante rilevare, innanzitutto, che l'obbligo all'iscrizione all'E.N.P.A.L.S. riguarda tutti i lavoratori che svolgono un'attività artistica (o sportiva), anche se in modo occasionale. L'inquadramento previdenziale gestito dal questo ente infatti prescinde sia dalla natura dell'attività economica del datore di lavoro (impresa commerciale o ente associativo), sia dal regime giuridico-lavoristico al quale appartiene il lavoratore impegnato (è irrilevante la qualifica di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato). È ovvio che ove il rapporto dovesse essere di lavoro subordinato, sussisterebbe l'obbligo di versare in aggiunta ai contributi E.N.P.A.L.S., anche quelli I.N.P.S., come si è già visto in precedenza.

Gli assicurati presso l'E.N.P.A.L.S. sono raggruppabili in tre categorie:

- a) lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- b) lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al punto a);
- c) lavori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Nell'art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 708/1947, e succ. mod., sono indicate le categorie che obbligatoriamente devono essere oggetto di tutela E.N.P.A.L.S.

<sup>12</sup> La materia trova fondamento normativo nel D.Lgs. 16.7.1947 n. 708 “Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo” ratificato con Legge 29.11.1952 n. 2388, e D.P.R. 31.12.1971 n. 1420 recante “Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo”.

Come evidenziato in precedenza, l'inquadramento E.N.P.A.L.S. è obbligatorio anche qualora il lavoratore sia un professionista. L'unica eccezione è prevista per l'attività svolta dall'artista in modo dilettantistico, marginale ed occasionale (ossia senza alcun compenso né in denaro né in natura).

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 153/1969<sup>13</sup>, *“la base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza è data dalla retribuzione che il lavoratore riceve dal datore di lavoro”*; risulta quindi evidente che l'esenzione E.N.P.A.L.S. interviene solo nei casi in cui per l'attività dilettantistica non sia previsto alcun compenso. Sul punto è importante osservare che sono assoggettati a contribuzione previdenziale, in quanto rientrano tra i compensi, anche le somme erogate a titolo di rimborso spese forfetario.

In sintesi ai fini degli obblighi previdenziali E.N.P.A.L.S. è considerato dilettante soltanto l'artista che presti la sua opera in modo occasionale e gratuito, ricevendo esclusivamente le spese documentate per vitto, alloggio e trasporto, sostenute in occasione della prestazione. Per usufruire dell'esenzione, l'associazione o la compagnia teatrale dilettantistica deve necessariamente richiedere all'E.N.P.A.L.S. il certificato di agibilità provvisorio o annuale. L'ente che ingaggia lavoratori dello spettacolo è tenuto a denunciare l'inizio attività e ad immatricolarsi presso l'E.N.P.A.L.S.

<sup>13</sup> Legge 30.4.1969, n. 153 “Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale” in G.U. 30.4.1969 n. 111.

PARTE  
QUARTA



# PUBBLICITÀ O SPONSORIZZAZIONE

*a cura dello Studio Martinelli-Rogolino*



La distinzione tra proventi derivanti da sponsorizzazione<sup>1</sup> e quelli da pubblicità è da tempo al centro di un acceso dibattito in ambito dottrinale, ministeriale e giurisprudenziale in quanto il relativo trattamento tributario, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto, è sostanzialmente diverso per i soggetti di cui al sesto comma dell'art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco che hanno optato per il regime di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398. Il corretto inquadramento di tali corrispettivi assumeva rilevanza, fino all'anno scorso, anche per l'applicazione dell'imposta sugli spettacoli, sostituita a partire dal 1° gennaio 2000 dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 dall'imposta sugli intrattenimenti in attuazione della Legge 3 agosto 1998, n. 288. È di estrema importanza, prima di affrontare gli aspetti tributari e l'evoluzione della normativa contenuta nel citato art. 74 del D.P.R. 633/72, analizzare sotto il profilo giuridico le peculiarità e gli elementi distintivi dei due contratti.

Secondo l'orientamento ormai consolidato della migliore dottrina, il contratto di sponsorizzazione, nonostante si collochi nell'ambito del processo evolutivo delle tecniche pubblicitarie, si differenzia dal contratto di pubblicità tradizionale in quanto il primo si configura come "atto negoziale da cui consegue un fatto comunicazionale" mentre il secondo come "attività comunicazionale che consegue ad un atto negoziale". In altri termini le due fattispecie ovviamente correlate fra loro, poiché poste in essere per la medesima finalità sono, tuttavia, caratterizzate da elementi sostanzialmente diversi; in particolare nella sponsorizzazione, che si qualifica come contratto atipico, anche se nominato in una legge speciale<sup>2</sup>, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, un soggetto (*sponsee*) si obbliga ad associare al proprio nome ed immagine ovvero alla propria attività il nome o il segno distintivo di un altro soggetto (*sponsor*) in cambio della corresponsione di un corrispettivo<sup>3</sup>. Rispetto alla pubblicità tradizionale in cui il cosiddetto ritorno pubblicitario dipende dal messaggio diretto dell'immagine o degli slogan diffusi mediante i diversi mezzi di comunicazione (televisione, radio, giornali, ecc...) la sponsorizzazione costituisce un veicolo promozionale autonomo in quanto utilizza un'altra attività (l'evento sportivo, la manifestazione culturale, lo spettacolo, ecc...) per diffondere il messaggio dell'impresa.

<sup>1</sup> Non è oggetto del presente studio l'analisi del corretto inquadramento dei costi afferenti alle sponsorizzazioni. Com'è noto il punto controverso è strettamente correlato alla diversa deducibilità delle spese da parte dell'azienda e riguarda la loro identificazione quali spese di rappresentanza (la cui deducibilità è soltanto parziale in cinque esercizi) ovvero di pubblicità (integralmente deducibili dal reddito d'esercizio) a norma del comma 2 dell'art. 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

<sup>2</sup> L'unico riferimento normativo è infatti contenuto nella Legge 6 agosto 1990, n. 223, *Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato* che regola in generale l'emittenza radiotelevisiva e dedica un corpo di norme alla pubblicità (art. 8, commi 1-11) e un corpo di norme alla sponsorizzazione (art. 8, comma 12 e ss.). La legge, tuttavia, "si limita a fornire una serie di regole in relazione al contenuto dell'attività di sponsorizzazione, ma non fornisce indici normativi dell'atto" (cfr: Mirzia Bianca, *Questioni varie in tema di contratto di sponsorizzazione*, La sponsorizzazione - nuovi modelli contrattuali, a cura di Emilio Vito Napoli, Giuffrè Editore, 1998).

<sup>3</sup> In questo senso si veda Cons. giust. Amm. Sicilia, 4 novembre 1995, n. 336, in Cons. Stato 1995, I, 1607: "Il contratto di sponsorizzazione è quel contratto innominato, consensuale, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, mediante il quale un soggetto ("sponsee") si obbliga a fornire, nell'ambito di proprie iniziative destinate al pubblico (programmi radiotelevisivi, eventi musicali, artistici, sportivi, ecc...), prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo o di altri messaggi del soggetto sponsorizzato ("sponsor"), che si obbliga a pagare per ciò un determinato corrispettivo nella previsione che il pubblico partecipando emotivamente all'iniziativa, associ - a livello quasi subliminale - all'iniziativa la figura dello "sponsor" e che da tale associazione lo "sponsor" consegua una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine".

L'esistenza di tali elementi distintivi tra le due forme contrattuali anche se è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di merito, non ha risolto, tuttavia, il problema nevralgico dell'effettiva ed oggettiva difficoltà di distinguere, nella fattispecie concreta, la sponsorizzazione dalla pubblicità.

A questo proposito è importante ricordare che la questione era, inizialmente, sorta in relazione alla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli spettacoli con riferimento al secondo comma, lett. c) dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640<sup>4</sup>. Per comprendere le ragioni che hanno determinato il dibattito e, di conseguenza, l'indeterminatezza interpretativa del sesto comma dell'art. 74 del D.P.R. 633/72 è necessario preliminarmente analizzare le modifiche che tale disposizione ha subito nel tempo. È di estrema importanza osservare, innanzitutto, che il regime speciale IVA applicabile alle manifestazioni spettacolistiche è stato da ultimo profondamente mutato, a partire dal 1° gennaio 2000, dal D.Lgs. 60/99 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544). Il decreto, dando attuazione ai principi contenuti nella delega di cui alla Legge 288/99, ha sostituito l'imposta sugli spettacoli con quella sugli intrattenimenti, il cui ambito oggettivo è limitato a specifiche attività elencate nella relativa tariffa (allegato A del D.Lgs. 60/99)<sup>5</sup>. Queste sono, quindi, assoggettate alle disposizioni contenute nell'attuale sesto comma dell'art. 74 del D.P.R. 633/72, mentre per le altre attività spettacolistiche, salvo previsioni di forfait e riduzioni per casi specifici, l'IVA è dovuta nei modi ordinari. Nonostante la riforma abbia mutato l'assetto normativo del settore spettacoli la distinzione tra pubblicità e sponsorizzazione rimane, comunque, una questione ancora aperta per le seguenti ragioni:

- il regime speciale IVA è tuttora applicabile anche se limitatamente agli intrattenimenti e ai giochi di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/72, come modificata dal più volte citato D.Lgs. 60/99. Com'è noto il sesto comma dell'art. 74 del D.P.R. 633/72 prevede che l'IVA si computa sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti e sia riscossa con le medesime modalità stabilite per quest'ultima. La norma statuisce, inoltre, che, in deroga ai principi generali, la detrazione dell'IVA prevista dall'art. 19 del D.P.R. 633/72 sia forfettizzata, in linea generale, in misura del 50 per cento dell'imposta sulle operazioni imponibili poste in essere. La detrazione, tuttavia, è ridotta a un decimo per le prestazioni di sponsorizzazione e ad un terzo per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica<sup>6</sup>;
- il sesto comma dell'art. 74 del D.P.R. 633/72, con riferimento e limitatamente alla deter-

<sup>4</sup> Si riporta il primo e il secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. 640/72, ora sostituito ad opera del D.Lgs. 60/99: "La base imponibile è costituita dall'importo dei singoli biglietti venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione di posti o dal prezzo comunque corrisposto per assistere, partecipare o intervenire agli spettacoli ed alle altre attività elencate nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.

Concorrono a costituire la base imponibile:

- a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni offerte al pubblico;
- b) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte agli spettatori od ai partecipanti agli spettacoli ed alle altre attività;
- c) l'ammontare degli abbonamenti, delle dotazioni e dei sussidi corrisposti da persone o enti privati, nonché ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attività".

<sup>5</sup> L'imposta sugli intrattenimenti si applica limitatamente alle seguenti attività:

- 1) esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio;
- 2) utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart;
- 3) ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse;
- 4) esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

<sup>6</sup> La disciplina del regime forfettario IVA costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che operano nell'ambito degli intrattenimenti, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, secondo i criteri generali dettati dal D.P.R. 633 del 1972 (cfr: ultimo periodo del sesto comma dell'art. 74 del D.P.R. 633/72).

minazione dell'IVA da versare all'Erario, riguarda anche le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco che avendone i requisiti oggettivi hanno optato per il regime di cui alla Legge 398/91. A questo proposito è di estrema importanza rilevare che prima della riforma tutto il mondo dell'associazionismo, non solo, quindi, gli enti che avevano optato per la Legge 398/91, era assoggettato al cosiddetto regime IVA spettacoli e che la maggior parte delle interpretazioni ministeriali e delle sentenze emanate sono riferite a tali soggetti poiché, per finanziare la propria attività istituzionale, spesso stipulano contratti di pubblicità e sponsorizzazione connessi o non all'organizzazione di manifestazioni e spettacoli.

Premesso ciò, possiamo ad esaminare le modifiche del precetto normativo nonché le relative interpretazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza di merito; in particolare:

- prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 (ossia fino al 31 dicembre 1997) la differenziazione tra proventi da sponsorizzazione e proventi da pubblicità era strettamente correlata all'esistenza o meno di un rapporto non occasionale con l'organizzazione e lo svolgimento dello spettacolo. Sul punto si era espressa anche la Corte di Cassazione stabilendo che "in relazione, per esempio, ad un evento sportivo, si ha mera pubblicità se l'attività promozionale è rispetto all'evento stesso in rapporto di semplice occasionalità (è il caso dei cartelli collocati ai margini di un campo sportivo rispetto ai quali qualsiasi fatto agonistico è occasione per rendere operativo il messaggio propagandistico), mentre si ha sponsorizzazione se fra la promozione di un nome o di un marchio e l'avvenimento agonistico viene istituito uno specifico abbinamento. Intesa in questo senso, la sponsorizzazione è in relazione non di mera occasionalità, ma di "connessione" con lo spettacolo, così come richiede la formula più volte citata di cui all'art. 3, secondo comma, lett. c), del D.P.R. 640/1972" (cfr Sent. Cass. Civile, Sez. I 19 gennaio 1996, n. 428 n. 429). Questa definizione di sponsorizzazione aveva rilevanza soltanto per l'assoggettamento dei proventi all'imposta sugli spettacoli, poiché la detrazione forfetaria consentita ai fini IVA era comunque stabilita nella misura di un decimo<sup>7</sup>. Il medesimo orientamento è stato espresso recentemente dal Ministero delle finanze, che con risoluzione 9 agosto 1999, n. 137, confermando il dispositivo contenuto nella sentenza n. 1144 del 13 gennaio/24 maggio 1998 del Tribunale di Venezia e della sentenza n. 2181/98 del Tribunale di Bologna, afferma che la pubblicità viene "attratta" nell'ambito della sponsorizzazione ogniqualevolta la stessa costituisce solo uno dei comportamenti previsti per lo sfruttamento dell'attività sportiva del soggetto sponsorizzato al fine di propagandare al meglio il nome e l'attività dello sponsor. Nel contratto di sponsorizzazione l'azienda, quindi, utilizza il beneficiario quale veicolo della propria immagine, traendone importanza e prestigio; è dunque lo stabile abbinamento tra il nome dello sponsor e l'attività, che presuppone e determina l'esistenza della connessione (marchio e atleta o squadra), "rendendo superfluo precedere ad un accertamento analitico diretto a verificare quali attività, del beneficiario presentino o meno tale carattere";
- dal 1° gennaio 1998 (e fino al 31 dicembre 1999) il regime IVA spettacoli (contenuto nel quinto comma dell'art. 74 del D.P.R. 633/72) veniva riformulato ad opera dell'art. 7 del D.Lgs. 313/97 al fine di dare un assetto sistematico alla materia. Tra le tante novità introdotte di particolare importanza era quella sulla distinta individuazione delle percentuali di forfettizzazione che si rendevano applicabili in relazione alle diverse tipologie di operazioni effettuate (sponsorizzazioni, diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, pubblicità e altre operazioni non soggette all'imposta sugli spettacoli). Sotto il profilo oggettivo la nuova disposizione distingueva, infatti, le operazioni imponibili ai fini

<sup>7</sup> Si ricorda che la differenziazione della forfettizzazione dell'IVA non riguardava le associazioni senza scopo di lucro che avevano optato per la Legge 398/91.

dell'imposta sugli spettacoli (comprese le attività connesse di cui all'art. 3 del D.P.R. 640/72) da quelle non imponibili ma assoggettate all'IVA, fra le quali erano esplicitamente comprese le prestazioni pubblicitarie. Tale differenziazione assumeva rilevanza anche ai fini del computo dell'imposta sul valore aggiunto; il quinto comma dell'art. 74 del D.P.R. 633/72 fissava percentuali di forfetizzazione specifiche per ciascuna categoria di operazioni. La norma stabiliva, infatti, che:

1. per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione è forfetizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse;
2. per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari ad un terzo dell'imposta relativa alle operazioni stesse;
3. per le altre operazioni comunque connesse a quelle di spettacolo (art. 3 del D.P.R. n. 640 del 1972), non riconducibili nelle elencate fattispecie, la detrazione compete, secondo la regola generale, in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 1999<sup>8</sup>;
4. per le operazioni non assoggettate all'imposta sugli spettacoli, effettuate da imprese spettacolistiche, comprese le prestazioni pubblicitarie, la detrazione forfetizzata, è stabilita in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse, con decorrenza 1° gennaio 1998. Questa disposizione rappresenta, senza dubbio, la principale innovazione rispetto alla normativa precedente, in quanto enuclea e dispone in modo specifico ed unitario tutte le operazioni non soggette all'imposta sugli spettacoli (compresa la pubblicità), ma attratte nel regime speciale, fissando per esse una diversa misura di detrazione (cfr: circ. 24 dicembre 1997, n. 328).

Tale normativa è stata oggetto di un approfondito esame da parte della Corte di Cassazione in merito al trattamento tributario riservato ai proventi derivanti da contratti di pubblicità (cfr: Sent. Cass. Civile, Sez. I 21 dicembre 1998, n. 127358). In questa occasione la Corte, procedendo ad una attenta analisi delle disposizioni introdotte dall'art. 7 del D.Lgs. 313/97, conferma il principio esposto nelle precedenti sentenze del 1996 (nn. 428 e 429) secondo cui tutti i proventi comunque connessi all'utilizzazione o all'allestimento dello spettacolo sono assoggettati alla relativa imposta<sup>9</sup>. La sentenza sottolinea, inoltre, che con la riformulazione del quinto comma dell'art. 74 risulta legislativamente sanzionata la distinzione "operata nelle sentenze medesime, tra proventi da sponsorizzazione – costitutivi della base imponibile dell'imposta per le anzidette ragioni – e proventi da prestazioni di mera pubblicità, non assoggettabili all'imposta, in quanto "in rapporto di semplice occasionalità" con lo spettacolo". In sintesi fino al 31 dicembre 1999 la pubblicità non era soggetta all'imposta sugli spettacoli solo nel caso in cui la stessa fosse effettivamente e completamente avulsa dall'allestimento e dall'organizzazione della manifestazione; la percentuale di forfetizzazione connessa alla determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, era comunque fissata al 10 per cento. Per quanto concerne l'IVA si ricorda, tuttavia, che le associazioni senza fini di

<sup>8</sup> La disposizione in realtà non è stata mai applicata in quanto l'art. 19 del D.Lgs. 60/99 ha disposto che anche per l'anno 1999 la detrazione rimane forfetizzata nella misura pari a due terzi. A partire dal 1° gennaio 2000 il comma è stato poi sostituito ad opera dello stesso D.Lgs. 60/99.

<sup>9</sup> La Corte osserva, infatti, che la nuova norma "annovera, fra le operazioni non assoggettate all'imposta sugli spettacoli, ma soltanto all'IVA, le prestazioni pubblicitarie – ne risulta sostanzialmente confermato, sul piano legislativo, l'impianto interpretativo ed argomentativo, su cui si fondano i due ricordati precedenti di questa Corte. Infatti, alla luce della nuova disciplina – che, invariato il testo dell'art. 3 comma 2 lett. c) D.P.R. 640 del 1972, nella parte dinanzi evidenziata, ne chiarisce l'interpretazione secondo il criterio ermeneutico della "intenzione" del legislatore (art. 12 disp. sulla legge in generale) – non può esservi più dubbio che, unica permanendo la base imponibile delle due imposte, i "proventi" percepiti dall'impresario di spettacoli che derivino da prestazioni di sponsorizzazione ovvero da cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica di uno spettacolo – debbano considerarsi elementi costitutivi della base imponibile dell'imposta sugli spettacoli (e dell'IVA) in quanto le prestazioni stesse sono qualificate dalla legge "comunque connesse" a quelle di spettacolo, o, in altre parole (valorizzando l'interpretazione dell'art. 3 comma 2 lett. c) effettuata nelle ricordate sentenze), "comunque connesse all'allestimento di esso".

lucro di cui alla Legge 398/91 erano particolarmente agevolate poiché analogamente a quanto previsto nella previgente formulazione del quinto comma dell'art. 74 le diverse percentuali di forfettizzazione della detrazione, stabilite per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, per le operazioni non soggette ad imposta sugli spettacoli, non si applicavano nei confronti di questi contribuenti;

- dal 1° gennaio 2000, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 60/99 e con l'abolizione dell'imposta sugli spettacoli, è stato nuovamente novellato il regime statuito dal sesto<sup>10</sup> comma dell'art. 74 del D.P.R. 633/72<sup>11</sup>.

È di estrema importanza evidenziare, innanzitutto, che l'attuale norma, a differenza della precedente, non regola in modo specifico e distinto i proventi derivanti dalla pubblicità e contestualmente non prevede un particolare trattamento di favore per le associazioni senza fini di lucro (e le pro loco) che hanno optato per la Legge 398/91 (questi soggetti, indipendentemente dall'esercizio di attività di "intrattenimento" sono, infatti, obbligati ad applicare la norma in esame, in virtù del comma 3 dell'art. 2 della Legge 398/91).

Per quanto concerne la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, si osservi, che la disposizione stabilisce una forfettizzazione in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Per le prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, la detrazione, tuttavia, è forfettizzata in misura pari rispettivamente ad un decimo e ad un terzo.

Si ritiene, quindi, che in assenza di una esplicita volontà legislativa in merito al computo dell'IVA sui proventi connessi all'attività pubblicitaria, sia senza dubbio applicabile la percentuale di forfettizzazione fissata in linea generale per le operazioni imponibili. In conclusione, si osservi, che al fine di distinguere i corrispettivi derivanti da contratti di sponsorizzazione da quelli connessi alla pubblicità, alla luce delle nuove disposizioni, si possa far riferimento all'orientamento espresso dal Ministero delle finanze nella citata ris. 137/99 e nelle sentenze della Corte di Cassazione del 1996 in precedenza illustrate.

<sup>10</sup> A seguito dell'inserimento dell'attuale quinto comma nell'art. 74 del D.P.R. 633/72 ad opera della Legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma in commento è diventato il sesto.

<sup>11</sup> Si riporta il nuovo sesto comma dell'art. 74 del D.P.R. 633/72 "Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'art. 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti...".



PARTE  
QUINTA



**NULLA OSTA DI AGIBILITÀ  
PER L'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITÀ TEATRALE**



### Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport

La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, come indicato nel D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173, svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali, nonché in materia di attività sportive agonistiche ed amatoriali e di impiantistica sportiva.

Nell'ambito di queste aree d'intervento la Direzione Generale:

- a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;
- b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
- c) esercita la vigilanza sull'Ente Teatrale Italiano (E.T.I.) e sull'Istituto Nazionale per il Dramma Antico (I.N.D.A.);
- d) propone, coordina ed attua le iniziative culturali in materia di sport;
- e) cura i rapporti con Enti ed istituzioni intergovernative che hanno competenza in materia di sport, in particolare con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'U.N.E.S.C.O. e la W.A.D.A. (Agenzia mondiale anti-doping);
- f) cura i rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport;
- g) svolge funzioni e compiti in materia di prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto di competenza del Ministero;
- h) esercita la vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e sull'Istituto per il credito sportivo.

Per la selezione e la valutazione delle proposte di finanziamento a sostegno delle attività dello spettacolo la Direzione si avvale, per ciascun settore, di apposite Commissioni consultive costituite da esperti delle varie discipline.

Le Commissioni sono presiedute dal Direttore Generale.

Il Direttore Generale partecipa, altresì, alle riunioni del Comitato per i problemi dello spettacolo.

Le somme stanziare a favore delle attività di musica, danza, teatro, circhi e spettacolo viaggiante sono tratte dal Fondo Unico dello Spettacolo (F.U.S.) istituito nel 1985 con la Legge n. 163.

### Servizio III Attività teatrali

Ricevimento del pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì: ore 11.00 - 13.00

tel. 06.7732371, fax 06.7732502

e-mail: [prosaproduct@spettacolo.beniculturali.it](mailto:prosaproduct@spettacolo.beniculturali.it), [prosastab@spettacolo.beniculturali.it](mailto:prosastab@spettacolo.beniculturali.it)

#### Competenze del Servizio:

Attività di competenza in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione di enti e organismi teatrali. In tale ambito erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate: Ente Teatrale Italiano (E.T.I.), Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (I.N.D.A.), Fondazione La Biennale di Venezia - settore teatro, Accademia Nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico", teatri stabili ad iniziativa pubblica e privata, teatri stabili di innovazione, imprese di produzione teatrale, teatro di figura e di artisti di

strada, organismi di promozione e formazione del pubblico, gestori di sale teatrali, progetti di promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonché per perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi nel settore teatrale, rassegne e festival teatrali, progetti speciali e per tournée all'estero, produzione, distribuzione e formazione operanti nelle aree meno servite.

Attività di competenza in ordine agli interventi di cui Legge 15 dicembre 1998, n. 444, e 21 dicembre 1999, n. 513; autorizzazione di competenza a cittadini extracomunitari che esercitano attività di spettacolo in Italia nei casi previsti dalla legge.

Vigilanza sull'Ente Teatrale Italiano (E.T.I.) e sull'Istituto Nazionale del Dramma Antico (I.N.D.A.) (art. 16, comma 2, lettera c, del D.P.R. 173/2004); verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; espressione del parere, nelle materie di competenza, al Capo del Dipartimento in ordine all'attività di vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

**Nulla osta  
di agibilità  
per l'esercizio  
dell'attività teatrale**

---

È sempre stato obbligatorio per le leggi che regolano la sicurezza pubblica (art.1 del Decreto del Capo del Governo n. 153 del 14.02.1938). Ricordiamo che, sino a fine 2003, la Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo non rilasciava nessun attestato, ma iscriveva le compagnie in un apposito registro; pertanto era necessario che la fotocopia della richiesta fatta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo (o, precedentemente, alla Presidenza del Consiglio - Direzione Generale dello Spettacolo), corredata dalla ricevuta A/R postale, seguisse sempre la Compagnia. Dall'inizio del 2004 la Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo ha iniziato a inviare apposito attestato, pertanto le Compagnie che lo riceveranno possono portarsi dietro una copia di questo.

Per la procedura di richiesta attenersi alle norme dettate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo, che riportiamo qui di seguito.

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO  
Servizio III - Attività Teatrali**

**PROCEDURA  
PER LA CONCESSIONE DEL NULLA OSTA DI AGIBILITÀ  
per l'esercizio dell'attività teatrale delle Compagnie non professionistiche**

A seguito dell'emanazione della Legge 7.8.1990 n. 241 e del Regolamento approvato con D.P.R. 26.4.1992 n. 300, la procedura per ottenere il Nulla Osta di agibilità per l'esercizio dell'attività teatrale da parte di Compagnie non professionistiche, è la seguente:

- 1) Il nulla osta in questione potrà ottenersi depositando, con le modalità in seguito indicate, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo, Servizio III - Attività Teatrali, Via della Ferratella in Laterano, 51, 00184 Roma, una richiesta da redigersi su carta legale ed a firma del legale rappresentante, secondo lo schema di seguito allegato.
- 2) L'attività potrà essere iniziata immediatamente dopo la presentazione della suddetta richiesta e, qualora il Ministero non opponga eccezioni e non notifichi un provvedimento di diniego (silenzio/assenso), potrà essere proseguita senza termini di scadenza e senza necessità di periodico rinnovo, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero:
  - a) la cessazione definitiva dell'attività (che comporta la cancellazione da apposito registro di iscrizione);
  - b) ogni eventuale variazione delle condizioni, dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell'attività medesima (ad esempio: la variazione della legale rappresentanza, da comprovarsi con idoneo documento).

L'ufficio si riserva la facoltà di disporre verifiche e controlli per accertare, in qualsiasi momento, la sussistenza dei suddetti requisiti e condizioni.

**La richiesta dovrà contenere le seguenti indicazioni:**

- a) Esatte e complete generalità e codice fiscale, nonché qualifica del legale rappresentante/richiedente.
- b) Denominazione, sede e genere di attività artistica della compagnia.
- c) Data di inizio dell'attività (di norma, coincidente con la data di presentazione della richiesta).
- d) Dichiarazione espressa che "i componenti della compagnia non percepiscono emolumenti per le loro prestazioni artistiche e che, eventuale ricavo derivante dallo spettacolo, costituirà soltanto un rimborso spese".

**La richiesta dovrà, inoltre, essere corredata da:**

- a) Certificato sostitutivo Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante e/o Presidente (ai sensi della Legge 445/2000).
- b) Fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento del Legale Rappresentante.
- c) Fotocopia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione, dai quali risulti il carattere non professionistico della compagnia, l'assenza di lucro nello svolgimento dell'attività e la legittimazione della legale rappresentanza da parte del richiedente. Quest'ultimo requisito potrà essere eventualmente attestato da documento equipollente (fotocopia autenticata del verbale assembleare di nomina), specie nell'ipotesi di mutamento della legale rappresentanza.
- d) Elenco componenti della compagnia, datato e sottoscritto dal legale rappresentante, contenente le generalità complete, codice fiscale, professione (esempio: insegnante, artigiano, infermiere, avvocato...) e qualifica artistica (esempio: attore, regista, ecc.) dei singoli componenti.
- e) Per eventuali componenti extracomunitari, indicare gli estremi del passaporto ed i dati relativi al permesso di soggiorno in Italia, rilasciato dall'Autorità di P.S.

**Presentazione della richiesta:**

La richiesta, con tutti gli allegati, dovrà essere depositata:

- a) personalmente all'Ufficio Protocollo della Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo, Via della Ferratella in

Laterano, 51, 00184 Roma, che rilascerà un'attestazione "per ricevuta", apponendo un timbro a calendario su una fotocopia di cui gli interessati dovranno premunirsi;

- b) oppure a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento. In tal caso, la ricevuta sarà costituita dall'avviso stesso che recherà il timbro dell'Ufficio ricevente. Al riguardo, però, gli interessati dovranno far attenzione a far seguire la compagnia dalla ricevuta di ritorno con una fotocopia della denuncia inoltrata, in quanto l'esibizione contestuale dei due documenti farà fede dell'avvenuto deposito.

L'attività potrà essere iniziata a decorrere dalla data di presentazione della richiesta (che, nel caso di spedizione postale, coinciderà con il giorno in cui viene presentata all'Ufficio P.T.) o successivamente.

#### **Comunicazioni successive al Ministero:**

In caso di cessazione definitiva dell'attività, o di mutamento delle condizioni, dei presupposti e dei requisiti di legge, il legale rappresentante dovrà darne al Ministero comunicazione senza ritardo, depositando, con le stesse modalità prescritte per la presentazione della richiesta iniziale (personalmente o a mezzo plico raccomandato con A.R.), una dichiarazione in carta legale nella quale dovranno essere indicati:

- a) la data ed i motivi della cessazione (esempio: scioglimento dell'associazione);  
b) le condizioni, i presupposti ed i requisiti di legge mutati. Tali variazioni dovranno essere comunque comprovate da idonea documentazione.

Nel caso (più frequente) di variazioni della legale rappresentanza, dovrà essere allegato anche il Certificato sostitutivo Casellario Giudiziale del nuovo Legale Rappresentante e/o Presidente (ai sensi della Legge 445/2000) della Compagnia.

#### **Comunicazioni e provvedimenti dell'Ufficio:**

L'Ufficio, verificata la regolarità della richiesta e della relativa documentazione ed accertata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, procederà all'iscrizione della compagnia professionistica in apposito registro (nel quale verranno anche annotate tutte le eventuali variazioni), e, probabilmente, provvederà all'invio di apposito attestato.

Qualora la richiesta risultasse irregolare o incompleta (per carenza di documentazione o altro), ne verrà data comunicazione all'interessato perché provveda alla regolarizzazione o integrazione.

Ove ciò non avvenisse e nei casi in cui venisse accertata la mancanza dei presupposti e dei requisiti di legge, l'ufficio emetterà, ai sensi dell'art. 19 della Legge 341/1990, un provvedimento motivato disponendo il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, assegnando all'interessato un termine per conformarsi alla normativa e alle disposizioni vigenti.

Trascorso inutilmente anche tale termine, il nulla osta per l'esercizio dell'attività teatrale si intenderà denegato.

Il suddetto provvedimento negativo potrà essere emesso anche successivamente, in corso di svolgimento dell'attività da parte del complesso, qualora l'Ufficio accerti il venir meno dei presupposti e dei requisiti di legge o l'interessato non ottemperi tempestivamente all'obbligo delle comunicazioni prescritte.

Cessata l'attività, per proseguirla o riprenderla in un periodo successivo, occorrerà presentare una nuova richiesta corredata da tutta la documentazione prescritta, ripetendo ex novo la procedura descritta.

## SCHEMA ORIENTATIVO DELLA RICHIESTA DI NULLA OSTA

(marca da bollo)

**Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo  
Servizio III - Attività Teatrali  
Via della Ferratella in Laterano, 51  
00184 ROMA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
Cod.Fisc. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_,  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, recapito telefonico \_\_\_\_\_,  
in qualità di Presidente e/o Legale Rappresentante dell'Associazione \_\_\_\_\_,  
con sede in \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
recapito telefonico \_\_\_\_\_,

### DICHIARA

- di aver costituito, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Capo del Governo n. 153 del 14.02.1938, la Compagnia Teatrale non professionistica denominata \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, composta dalle persone indicate nell'allegato elenco;
- di iniziare l'attività dal giorno \_\_\_\_\_ (dal giorno di invio della richiesta o seguenti);
- che i componenti della Compagnia non percepiscono emolumenti per le loro prestazioni artistiche e che eventuale ricavo derivante dallo spettacolo costituirà soltanto un rimborso.

### CHIEDE

il Nulla Osta di Agibilità per l'esercizio dell'attività teatrale e/o musicale da parte della succitata Compagnia, mediante l'iscrizione nel registro di codesto Ufficio e, ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990 n. 241 e del D.P. R. 26.04.1992 n. 300 con decorrenza \_\_\_\_\_ (dal giorno di invio della richiesta o seguenti).

Si impegna, altresì, a comunicare l'eventuale cessazione dell'attività ed ogni variazione delle condizioni, dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla Legge per lo svolgimento dell'attività medesima.

Si allegano:

- Statuto e Atto Costitutivo
- Certificato sostitutivo Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante e/o Presidente (ai sensi della Legge 445/2000)
- Fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento del Legale Rappresentante
- Elenco componenti della Compagnia (completo di generalità e professione)

Luogo e data

Il Presidente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ELENCO COMPONENTI DELLA COMPAGNIA \_\_\_\_\_

**L'associazione è composta dai seguenti elementi, tutti artisti non professionisti:**

1) Cognome/nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_, Cod.Fisc. \_\_\_\_\_  
professione \_\_\_\_\_, qualifica artistica \_\_\_\_\_

2) Cognome/nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_, Cod.Fisc. \_\_\_\_\_  
professione \_\_\_\_\_, qualifica artistica \_\_\_\_\_

3) Cognome/nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_, Cod.Fisc. \_\_\_\_\_  
professione \_\_\_\_\_, qualifica artistica \_\_\_\_\_

4) Cognome/nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_, Cod.Fisc. \_\_\_\_\_  
professione \_\_\_\_\_, qualifica artistica \_\_\_\_\_

5) Cognome/nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_, Cod.Fisc. \_\_\_\_\_  
professione \_\_\_\_\_, qualifica artistica \_\_\_\_\_

6) Cognome/nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_, Cod.Fisc. \_\_\_\_\_  
professione \_\_\_\_\_, qualifica artistica \_\_\_\_\_

7) Cognome/nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_, Cod.Fisc. \_\_\_\_\_  
professione \_\_\_\_\_, qualifica artistica \_\_\_\_\_

Eccetera...

Luogo e data

Il Presidente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PARTE  
SESTA



**E.N.P.A.L.S.**  
**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA  
E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI  
DELLO SPETTACOLO**



### Le origini dell'E.N.P.A.L.S.

Gli interventi a tutela dei lavoratori dello spettacolo risalgono, anche se erogati in forma ridotta e frammentaria, a periodi molto lontani.

Già nel 1821 con un Regolamento approvato dal Real Rescritto, fu istituita a Napoli, nel Regno delle due Sicilie, una Cassa delle pensioni e sovvenzioni dei professori giubilati addetti ai reali teatri.

Successivamente il Regno d'Italia, con provvedimenti del 1861 e del 1897, recepì formalmente il Real Rescritto ed assicurò il funzionamento ed il finanziamento della "Cassa Giubilati".

In epoca successiva, quando già i principi della mutualità si andavano affermando in leggi e accordi collettivi, alcune particolari categorie di lavoratori dello spettacolo ottennero la costituzione di Casse mutue di malattia a livello provinciale, caratterizzate dalla volontarietà assicurativa e dalla contribuzione a totale carico degli iscritti.

Queste Casse ebbero però generalmente vita breve, a causa del ristretto numero di iscritti e dell'insufficienza delle contribuzioni.

Miglior sorte ebbero invece le Casse Mutue Provinciali di Malattia, costituite in quasi tutto il territorio nazionale, unificate poi nel 1932 con un accordo tra le Associazioni Sindacali corporative degli industriali e dei lavoratori dello spettacolo.

Fu così costituita la Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza degli Orchestrali, Bandisti, Corali e Tersicorei (Cassa O.B.C.T.) che, oltre alle prestazioni per malattia, erogava assegni mensili di invalidità e vecchiaia in favore degli iscritti i quali, per raggiungimento dell'età o per altre cause, fossero riconosciuti permanentemente inabili allo svolgimento della professione.

Il finanziamento della gestione era assicurato dal trasferimento alla Cassa dei fondi delle disciolte Mutue Provinciali, nonché dalle contribuzioni paritetiche versate dai lavoratori e dai datori di lavoro. Queste ultime erano riscosse dalla S.I.A.E. e accreditate su libretti personali dei lavoratori direttamente dalla parte datoriale.

Il 30 novembre 1933 fu costituita, con finalità identiche a quella della Cassa O.B.C.T., la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza degli artisti lirici, drammatici, dell'operetta, rivista e spettacoli viaggianti, così unificando le poche mutue costituite in precedenza tra gli stessi.

Un ulteriore passo in avanti sulla via della tutela assicurativa nel mondo dello spettacolo fu compiuto il 18 maggio 1934 con la costituzione della Cassa Nazionale Malattie del personale addetto allo spettacolo (impiegati e operai); le prestazioni di invalidità e vecchiaia venivano invece assicurate, per tali categorie di lavoratori, dal neonato I.N.P.S.

Con il contratto collettivo 28 agosto 1934 fu poi prevista l'unificazione delle tre Casse e la costituzione della Cassa Nazionale di Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo (C.N.A.L.S.), cui furono attribuiti i fondi delle tre Casse disciolte. Tra gli scopi istituzionali fu confermato quello dell'assicurazione di invalidità e di vecchiaia che però subì una sostanziale modifica: non si provvedeva, infatti, all'erogazione di pensioni in senso stretto, ma di generiche sovvenzioni al verificarsi del rischio assicurato.

### L'E.N.P.A.L.S. dalla fondazione ai nostri giorni

Con il D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, successivamente ratificato, con alcune modifiche, con Legge 29 novembre 1952 n. 2388, fu istituito, in sostituzione della C.N.A.L.S., l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.).

Con l'emanazione del D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420, la tutela previdenziale del settore è

stata ulteriormente perfezionata, ed ha ricevuto una più definita caratterizzazione nel panorama degli Enti previdenziali.

Tale decreto ha infatti stabilito condizioni assicurative e contributive di maggior favore per le categorie artistiche e tecniche dei lavoratori dello spettacolo, in ragione della saltuarietà e brevità dell'attività lavorativa nonché della natura delle retribuzioni o compensi percepiti da tali lavoratori.

In considerazione delle particolari caratteristiche occupazionali di alcune categorie di lavoratori, l'E.N.P.A.L.S. ha inoltre potuto erogare la pensione di invalidità specifica e la pensione ai ballerini ed ai tersicorei.

Il quadro delineato è stato poi ulteriormente arricchito con l'attribuzione all'Ente della tutela assicurativa di quella particolare forma di spettacolo costituita dallo sport (Legge 14 giugno 1973, n. 366). L'assicurazione I.V.S. a favore degli sportivi professionisti è gestita dall'E.N.P.A.L.S. per mezzo di un Fondo speciale autonomo con un proprio bilancio, che costituisce allegato al Bilancio dell'Ente medesimo.

Detta assicurazione, istituita in un primo tempo per i soli giocatori e allenatori di calcio, è stata successivamente estesa – con la Legge 23 marzo 1981, n. 91 – a tutti gli sportivi professionisti, intendendosi per tali, ai sensi dell'art. 2 della citata legge, “gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”.

Più di recente, in linea con il processo di armonizzazione dei regimi previdenziali sostitutivi intrapreso con la Legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in attuazione dei principi contenuti nell'art. 2, commi 22 e 23, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il legislatore delegato ha provveduto ad armonizzare al regime generale dell'I.N.P.S. sia il regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182), sia quello per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso tale Ente (D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166).

## L'E.N.P.A.L.S. NEL TERRITORIO

**E.N.P.A.L.S.**

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO**

**Sede Nazionale: Viale Regina Margherita, 206 - 00198 Roma**

**tel. 06.854461 - [www.enpals.it](http://www.enpals.it)**

**BARI: SEDE COMPARTIMENTALE**

Via Abate Gimma, 192 - 70122 Bari - *orario: gio (9-12, 15-17)*

tel. 080.5210016, 080.5232268 - fax 080.5212710 - e-mail: [SedeBari@enpals.it](mailto:SedeBari@enpals.it)

Competenza: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto.

**BOLOGNA: SEDE COMPARTIMENTALE**

Via Galliera, 55/57 - 40121 Bologna - *orario: lun-ven (9.30-12.30), gio (14-16)*

tel. 051.248336, 051.248792, 051.247672 - fax 051.240951 - e-mail: [SedeBologna@enpals.it](mailto:SedeBologna@enpals.it)

Competenza: Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.

**CAGLIARI: SEDE COMPARTIMENTALE**

Via Caprera, 37 - 09123 Cagliari - *orario: lun - ven (9-12) - gio (15-17)*

tel. 070.669405, 070.653294 - fax 070.655201 - e-mail: [SedeCagliari@enpals.it](mailto:SedeCagliari@enpals.it)

Competenza: Cagliari, Nuoro, Olbia (sportello), Oristano, Sassari.

**CATANIA: SEDE COMPARTIMENTALE**

Viale Rindone, 9 - 95128 Catania - *orario: lun, mer (10-13) - gio (16-17)*

tel. 095.447298, 095.447501 - fax 095.504427 - e-mail: [SedeCatania@enpals.it](mailto:SedeCatania@enpals.it)

Competenza: Catania, Enna, Messina, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa.

**FIRENZE: SEDE COMPARTIMENTALE**

Via Solferino, 20 - 50123 Firenze - *orario: lun-ven (9.30-12.30) - gio (15-17)*

tel. 055.2398877, 055.2398515/6 - fax 055.280672 - e-mail: [SedeFirenze@enpals.it](mailto:SedeFirenze@enpals.it)

Competenza: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.

**GENOVA: SEDE COMPARTIMENTALE**

Via Mascherpa, 31/R - 16129 Genova - *orario: mar, gio (10-13, 14.30-15.30)*

tel. 010.591591, 010.540874 - fax 010.532824 - e-mail: [SedeGenova@enpals.it](mailto:SedeGenova@enpals.it)

Competenza: Genova, La Spezia, Savona.

**MILANO: SEDE COMPARTIMENTALE**

Via Saveré, 1 - 20122 Milano - *orario: lun, ven (9-12)*

tel. 02.5400511 (centralino) - fax 02.55180589 - e-mail: [SedeMilano@enpals.it](mailto:SedeMilano@enpals.it)

Competenza: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.

**NAPOLI: SEDE COMPARTIMENTALE**

Via Chiaia, 199/D - 80121 Napoli - *orario: lun-ven (9-12) - gio (15-17)*

tel. 081.415872, 081.403073, 081.421694 - fax 081.415877 - e-mail: [SedeNapoli@enpals.it](mailto:SedeNapoli@enpals.it)

Competenza: Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Isernia, Napoli, Salerno, Vibo Valentia.

**PALERMO: SEDE COMPARTIMENTALE**

Via G. Turrisi Colonna, 7 - 90141 Palermo - *orario: lun, mer, ven (9-12.30) - mer (15.30-17.30)*

tel. 091.346633, 091.6250166, 091.308084 - fax 091.6250605 - e-mail: [SedePalermo@enpals.it](mailto:SedePalermo@enpals.it)

Competenza: Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani.

**ROMA: SEDE COMPARTIMENTALE**

Via Nizza, 162 - 00198 Roma - *orario: lun-gio (9-12.30, 14.45-16) - ven (9-12.30)*

tel. 06.854461 - fax 06.8543145 - e-mail: SedeRoma@enpals.it

Competenza: Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Frosinone, Latina, L'Aquila, Macerata, Pescara, Perugia, Rieti, Roma, Teramo, Terni, Viterbo.

**SANREMO: SEDE COMPARTIMENTALE**

Viale P. Agostini, 59 - 18038 Sanremo - *orario: lun (9-12, 15-17) - mer, ven (9-12)*

tel. 0184.532970, 0184.532561 - fax 0184.542557 - e-mail: SedeSanremo@enpals.it

Competenza: Imperia.

**SAINT VINCENT: SEDE COMPARTIMENTALE**

Viale Piemonte, 12/14 - 11027 Saint Vincent - *orario: gio (10.00-12.00)*

tel. 0166.512602 - e-mail: SedeStVincent@enpals.it

Competenza: Aosta.

**TORINO: SEDE COMPARTIMENTALE**

Via S. Quintino, 16 - 10121 Torino - *orario: lun, ven (9-12) - gio (14-16)*

tel. 011.5163111/112/122, 011.5163120/2/3 - fax 011.545210 - e-mail: SedeTorino@enpals.it

Competenza: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli.

**TRIESTE: SEDE COMPARTIMENTALE**

Via S. Antanastasio, 5 (c/o I.N.P.S.) - 34132 Trieste - *orario: lun, mer, gio (9-12.30) - gio (14.30-16)*

tel. 040.3781331 - fax 040.378133 - e-mail: SedeTrieste@enpals.it

Competenza: Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine.

**VENEZIA: SEDE COMPARTIMENTALE**

Calle Emo, 1553/A - 30121 Venezia - *orario: lun, ven (9-12) - gio (15-17)*

tel. 041.717621 - 041.717000 - fax 041.717328 - e-mail: SedeVenezia@enpals.it

Competenza: Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.

**CONVENZIONE tra E.N.P.A.L.S.,  
F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori)  
e U.I.L.T. (Unione Italiana Libero Teatro)**

In data odierna tra il Commissario straordinario dell'E.N.P.A.L.S., Amalia Ghisani, il Direttore generale dell'E.N.P.A.L.S., Massimo Antichi, il Presidente della F.I.T.A., Fiammetta Fiammeri, e il Presidente della U.I.L.T., Giuseppe Stefano Cavedon, è stata sottoscritta la presente Convenzione concordando quanto segue:

Potranno essere associate alla F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori) e alla U.I.L.T. (Unione Italiana Libero Teatro) solo quelle associazioni che si impegneranno al rispetto dello statuto della federazione e dei seguenti principi:

1. Gli statuti dovranno essere in regola e conformi alla normativa sugli enti no-profit ed in particolare dovranno precisare l'assenza di fine di lucro dell'associazione e l'impossibilità di divisione degli utili;
2. Qualora l'associazione svolga un'attività produttiva di reddito di impresa dovrà essere tale da non farle perdere la qualifica di ente non commerciale ai sensi di quanto previsto dall'art. 111 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito Tuir);
3. L'associazione dovrà adottare uno statuto conforme a quanto previsto dall'art. 111 comma 4 quinquies del Tuir e depositarlo presso la segreteria dell'organizzazione di appartenenza presso la quale dovranno essere depositate anche le eventuali variazioni che fossero approvate dall'assemblea dei soci;
4. L'associazione dovrà autocertificare annualmente la non erogazione di compensi specifici a lavoratori dello spettacolo iscritti all'E.N.P.A.L.S. Nel caso di utilizzo di lavoratori dello spettacolo con corresponsione di somme esulanti i semplici rimborsi spese documentati, sulla base di limiti annualmente adottati dall'assemblea dei soci, l'associazione dovrà autocertificare l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi impegnandosi a comunicare la relativa denuncia all'E.N.P.A.L.S. attraverso la Federazione;
5. L'associazione, se richiesta ai fini dei controlli a campione di cui al punto seguente, dovrà impegnarsi a mettere a disposizione della Federazione il rendiconto annuale con le eventuali relazioni accompagnatorie;
6. La F.I.T.A. e la U.I.L.T. effettueranno annualmente controlli a campione nella misura del 10 per cento degli associati, verificando la documentazione su descritta in merito al rispetto dei punti di cui sopra. Eventuali abusi o inadempimenti riscontrati verranno segnalati ai Probiviri per l'adozione di opportuni provvedimenti. Relazione sull'esito delle verifiche a campione verrà consegnata alla Direzione Generale dell'E.N.P.A.L.S.;
7. La F.I.T.A. e la U.I.L.T. comunicheranno trimestralmente all'E.N.P.A.L.S. l'elenco dei propri associati. L'ente riconoscerà che l'attività delle compagnie affiliate, a seguito degli impegni assunti con i punti precedenti, non è soggetta al rilascio del certificato di agibilità fatta eccezione per i casi in cui siano coinvolti lavoratori dello spettacolo per i quali la F.I.T.A. e la U.I.L.T. si fanno carico della relativa comunicazione di agibilità e della trasmissione delle denunce relative agli eventuali obblighi contributivi degli associati nei confronti dell'E.N.P.A.L.S. utilizzando un'apposita procedura informatica che sarà messa a disposizione dall'Ente;
8. La presente Convenzione obbliga: la F.I.T.A. e la U.I.L.T., al rispetto di quanto convenuto e decade automaticamente in caso di acclarata inadempienza; l'E.N.P.A.L.S. a comunicare i termini della presente convenzione a tutti gli uffici periferici inclusi quelli della S.I.A.E.

Roma, 29 novembre 2002

Il Commissario Straordinario dell'E.N.P.A.L.S. (Amalia Ghisani)  
Il Direttore Generale dell'E.N.P.A.L.S. (Massimo Antichi)  
Il Presidente nazionale della F.I.T.A. (Fiammetta Fiammeri)  
Il Presidente nazionale della U.I.L.T. (Giuseppe Stefano Cavedon)


**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO**

Viale Regina Margherita, 206 - C.A.P. 00198 - Tel. 06.854461 - Codice Fiscale 02796270581

DIREZIONE GENERALE

***Il Direttore Generale***

 Numero di Protocollo \_\_\_\_\_ 1186 / \_\_\_\_\_  
 Risposta alla lettera n. \_\_\_\_\_  
 del \_\_\_\_\_  
 Allegati n. \_\_\_\_\_

 Roma, \_\_\_\_\_ 27 maggio 2003 \_\_\_\_\_  
 SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE  
 Telefono 068551213 Fax 068552421

 Alle Sedi Compartimentali e  
 Sezioni Distaccate  
LORO SEDI

 p.c. Alla Direzione Generale  
 della S.I.A.E.  
 Via della Letteratura, 30  
 00144 Roma

Messaggio n. 3

**Oggetto: Convenzione sottoscritta dalla F.I.T.A./U.I.L.T. ed E.N.P.A.L.S.**

A seguito di richieste di chiarimento avanzate dagli uffici periferici dell'E.N.P.A.L.S. e dagli operatori della S.I.A.E. sulla convenzione di cui all'oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Il 29 novembre 2002 è stata firmata una convenzione tra la F.I.T.A./U.I.L.T. (Federazione Italiana Teatro Amatoriale e Unione Italiana Libero Teatro) e l'E.N.P.A.L.S. in base alla quale l'Ente riconosce alle compagnie affiliate, come previsto dalla circolare n. 21 del 4 giugno 2002, la non assoggettabilità alla richiesta di certificazione di agibilità, con l'eccezione dei casi in cui siano coinvolti lavoratori dello spettacolo, per i quali le compagnie associate si impegnano ad assolvere i relativi obblighi attraverso la F.I.T.A./U.I.L.T. In quest'ultima fattispecie, la F.I.T.A./U.I.L.T. si fa carico di verificare che le compagnie amatoriali associate abbiano adempiuto all'obbligo della comunicazione di agibilità e dell'avvenuto assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dei predetti lavoratori attraverso la "Procedura Integrata di Denuncia Telematica" realizzata in occasione del FORUM P.A. 2003. La convenzione è stata stipulata in relazione alle garanzie di serietà e di controllo sulle affiliate offerte dalla F.I.T.A./U.I.L.T., federazione fortemente rappresentativa del settore del teatro amatoriale.

La F.I.T.A./U.I.L.T. si impegna ad effettuare controlli a campione sui propri associati nella misura minima del 10% allo scopo di verificare gli obblighi associativi quali, in particolare, il rispetto del disposto dell'art. 111 bis del Testo unico delle imposte sui redditi. La citata associazione, inoltre, si impegna a comunicare trimestralmente all'Ente l'elenco dei propri affiliati.

In sede di verifica, pertanto, le associazioni aderenti alla F.I.T.A./U.I.L.T., proprio per il carattere non lucrativo delle attività svolte dalle stesse, non sono tenute ad esibire il certificato di agibilità. Si fa eccezione da quanto precede, naturalmente, nei casi in cui siano coinvolti nelle attività teatrali amatoriali i lavoratori dello spettacolo per i quali le compagnie dovranno esibire l'avvenuta comunicazione all'Ente del certificato di agibilità che potrà essere rilasciato anche attraverso la "Procedura Integrata di Denuncia Telematica". L'appartenenza dell'associazione alla F.I.T.A./U.I.L.T. dovrà essere verificata dagli uffici successivamente. A questo proposito sarà reso disponibile sulla rete intranet del nostro sito un collegamento che consenta un'agevole e aggiornata verifica degli associati alla predetta federazione che nelle more potrà essere effettuato presso gli uffici amministrativi della sede nazionale dell'associazione [F.I.T.A., Via di Villa Patrizi, 10, ROMA, tel. 06.44235178 oppure 06.8847321 (centralino) dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30] [U.I.L.T., Via Pietralba, 37, 39055 LAIVES (Bolzano), tel. e fax 0471.952650 dalle ore 9:00 alle ore 12:30].

 IL DIRETTORE GENERALE  
 (Massimo Antichi)

## CONVENZIONE U.I.L.T. - E.N.P.A.L.S. ASPETTI FISCALI

a cura dello Studio Martinelli Rogolino

### Le condizioni richieste dal comma 4 quinquies dell' art. 111 del Tuir

Una delle condizioni che la Convenzione tra U.I.L.T. e E.N.P.A.L.S. richiede alle compagnie aderenti al fine di non dover richiedere il certificato di agibilità è la conformità dello statuto alle previsioni di cui al comma 4 quinquies dell'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/86).

L'agevolazione si applicherà a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

### Requisito dell'assenza di finalità lucrative

*Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge<sup>1</sup>.*

Questa è una clausola che esprime un elemento connaturato alla stessa forma giuridica dell'associazione. L'associazione culturale, per sua natura non può avere finalità lucrative, ma deve perseguire finalità extra economiche. Sinora il legislatore fiscale non si era preoccupato di richiedere espressamente la ricorrenza di questo presupposto. Ora invece ritiene condizione necessaria per l'accesso ai benefici fiscali il divieto espresso di distribuzione di utili tra i soci (divieto di lucro soggettivo). Pertanto gli stessi dovranno essere utilizzati per l'attività propria dell'ente. L'inserimento dell'inciso "anche in modo indiretto" sta a significare che si ha distribuzione indiretta di utili quando, ad esempio, a fronte di servizi sociali offerti, vengono applicate condizioni economiche differenziate tra i soci, in ragione delle loro qualità, e quando vengono acquistati beni e servizi per corrispettivi superiori al loro valore normale senza valide ragioni economiche. Dal punto di vista pratico significa che l'adozione di quote differenziate, per la partecipazione alle attività sociali, tra le diverse categorie di soci e non soci determina la privazione della neutralità fiscale ovvero dell'imponibilità di ogni introito a qualsiasi titolo conseguito dall'associazione (la concessione di agevolazioni fa presumere, infatti, il perseguimento di finalità lucrativa indiretta a livello fiscale). Per evitare la presunzione di finalità lucrativa e la conseguente imponibilità di ogni introito sarà pertanto indispensabile prevedere prezzi unici per i servizi sociali applicabili alla generalità degli utenti.

<sup>1</sup> La circolare n. 124/E Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze relativa al D.L. 4 dicembre 1997 n. 460 sez. I - Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto ha chiarito che per "distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione" si intendono: "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità; l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche".

## Devoluzione del patrimonio residuo

***Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.***

Non è pertanto più possibile che all'atto di scioglimento dell'associazione sia previsto il conferimento di quote del patrimonio sociale agli associati essendo il patrimonio associativo destinato obbligatoriamente a finalità di utilità generale. L'organismo indicato è l'Autorità del terzo settore di recente istituzione.

## Requisiti necessari a verificare l'effettiva esistenza di un rapporto associativo

***Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.***

L'obbligo di riconoscere il diritto di voto ai maggiorenni era già stato introdotto. Tale diritto viene però rafforzato richiedendo una equiparazione totale tra i soci estesa ad ogni aspetto della vita associativa. Risulta così obbligatorio riconoscere a tutti i soci gli stessi diritti senza discriminazioni e privilegi (quali il diritto di voto solo per alcune categorie, o il diritto di voto plurimo o l'attribuzione di un numero di voti proporzionale all'entità del conferimento). L'importanza della norma è di notevole rilievo: in assenza di questo presupposto la totalità dei corrispettivi versati dai soci all'associazione divengono imponibili. Tale requisito ha comunque rilevanza esclusivamente ai fini fiscali non condizionando, sul piano civilistico, la natura dell'associazione. Risultano oggi conseguentemente in contrasto con il principio sopra affermato le eventuali clausole che prevedano un limite temporale alla partecipazione del socio alla vita associativa, nonché la suddivisione del voto tra elettorato attivo e passivo concedendo il primo a tutti ed il secondo solo ad una cerchia di soggetti determinati. Un eventuale distinzione di categorie di soci pertanto è possibile quando tale differenziazione ha valenza puramente nominale.

***Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.***

Accanto alla parità di diritti e doveri si pone la limitazione delle deleghe di voto e il divieto di impedimenti alla libera elezione degli organi sociali, nonché la trasparenza dello statuto da cui emergano i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, le regole di convocazione degli organi sociali e della validità delle loro deliberazioni, le regole inerenti alla redazione ed approvazione dei bilanci e rendiconti e la determinazione di idonee forme di comunicazione ai soci di detti atti affinché gli stessi ne possano prendere visione. Sovranità dell'assemblea viene aggiunto, ossia dotata di potere deliberativo su tutte le questioni inerenti la vita sociale. Ne deriva, sul piano pratico, che tutte le decisioni (ivi compresa l'approvazione dei bilanci) debbono essere di competenza dell'assemblea e che ai soci non partecipanti dovrà essere inviato estratto delle decisioni assunte in sede assembleare, oltre all'obbligo di mettere a disposizione degli associati il libro verbali e le rendicontazioni economiche. L'utilizzo delle deleghe, tuttavia, risulta consentito all'interno di associazioni complesse a carattere nazionale.

***Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.***

Divieto, in sostanza, di trasferire la qualità di socio dell'associazione. Il rapporto associativo nasce, giuridicamente, dalla relazione che si instaura tra socio ed associazione, non dal confe-

rimento della quota da parte del socio. Per fruire del suddetto beneficio fiscale, è vietata pertanto la possibilità di trasmettere la qualità di socio a differenza di quanto prevede il Codice Civile che la ammette se espressamente voluta dagli associati ed indicata nello statuto.

### Rendiconto economico e finanziario

#### *Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.*

Questa è una delle novità rilevanti introdotte dal D.Lgs. 460/97. Tutte le altre clausole imposte dalla norma, costituiscono, in ultima analisi, una precisazione normativa di disposizioni già esistenti o di indicazioni ministeriali già assunte, quella sull'obbligo legislativo di redigere un rendiconto è, invece, del tutto nuova. Detta disposizione introduce quindi l'onere di adottare uno strumento idoneo, a garantire trasparenza nella gestione associativa attraverso la evidenziazione dei flussi finanziari dell'associazione e della situazione economico-patrimoniale della stessa, riferito sia all'attività istituzionale che all'attività commerciale, indipendentemente dal regime contabile, ordinario o semplificato, adottato dall'ente non commerciale. Il rendiconto deve essere redatto secondo i criteri indicati in statuto: si considera in ogni caso adempiuto a tale onere qualora si ricorra alla stesura del bilancio. Si segnala che le previsioni agevolative sopra indicate hanno valenza anche in relazione all'imposta sul valore aggiunto. L'associazione che intenda beneficiare della neutralità fiscale degli introiti derivanti dall'erogazione di servizi a favore dei propri associati è pertanto tenuta a conformare il proprio statuto ai principi sopra indicati.

### La perdita della qualifica ai sensi dell'art. 111 bis del Tuir

A prescindere dalle dichiarazioni inserite formalmente nell'atto costitutivo, o nello statuto o dalle disposizioni di legge, però, l'ente può perdere la qualifica di "ente non commerciale" in presenza di tutta una serie di indizi ricavabili dai parametri di cui all'art. 111 bis del Tuir (introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 460). È stata in pratica introdotta un'ipotesi di presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IVA.

In termini quantitativi, quindi, la prevalenza di attività commerciale si misura anche in presenza dei seguenti parametri (art. 111 bis, comma 2): a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale, rispetto alle restanti spese.

Il Ministero delle Finanze ha precisato, con la Circ. 12 maggio 1998, n. 124/E<sup>2</sup> che il verificarsi di una o più delle condizioni previste dall'art. 111 bis non comporta l'immediato mutamento di qualifica. I parametri infatti debbono essere considerati come elementi di un giudizio complessivo al fine di verificare che senza alcun dubbio l'ente abbia esercitato per la maggior parte del periodo d'imposta in prevalenza attività commerciale. Ne deriva che l'applicazione della norma in esame non è di carattere aritmetico ma si pone a valle di un processo che porta indici precisi di commercialità.

<sup>2</sup> Con tale circolare, relativa alla prima sezione del D.Lgs. 460/97, il Ministero delle Finanze definisce come oggetto principale "l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente come commerciale o non commerciale, occorre innanzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, atto costitutivo o nella legge. Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipizza l'ente medesimo. Se l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari è non commerciale, l'ente deve annoverarsi tra quelli non commerciali, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'imposta sul valore aggiunto".



PARTE  
SETTIMA



**S.I.A.E.**  
**SOCIETÀ ITALIANA**  
**DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI**



## COS'È LA S.I.A.E.

La S.I.A.E. è la Società Italiana degli Autori ed Editori. La sua funzione istituzionale è la tutela del diritto d'autore. La S.I.A.E. amministra le opere di oltre 60.000 aderenti facendo sì che per ogni sfruttamento di un'opera sia corrisposto all'autore e all'editore un adeguato compenso.

Di fatto, rappresenta uno sportello unico per la cultura. In un mondo caratterizzato da una sempre più vorticosa diffusione delle opere, la S.I.A.E. è, infatti, l'interlocutore per conto degli autori e degli editori di radio, televisioni, produttori discografici, organizzatori di concerti, impresari teatrali, editori e di chi diffonde la cultura ad ogni livello e con ogni modalità. Di tutti coloro, insomma, che utilizzano le opere dell'ingegno, con lo scopo di assicurare il pagamento dei diritti d'autore a chi crea un'opera.

La S.I.A.E. è, dunque, un punto di riferimento per gli autori e gli editori, ma anche per gli operatori dello spettacolo: un'unica società che rilascia migliaia e migliaia di autorizzazioni per l'utilizzazione di ogni opera, facilitando così l'attività delle imprese per la corrispondenza dei diritti e garantendo il lavoro degli autori.

Vi aderiscono volontariamente autori, editori ed altri titolari di diritti d'autore, per tutelare economicamente le loro creazioni.

La **Direzione Generale della S.I.A.E. è a Roma, in Viale della Letteratura, 30 (tel. 06.59901, fax 06.59647050, web: [www.siae.it](http://www.siae.it))**. La S.I.A.E. è inoltre presente su tutto il territorio italiano con 13 sedi regionali, 34 filiali e oltre 600 mandatari.

### La storia

La "Società Italiana degli Autori" nacque esattamente il 23 aprile del 1882 in un palazzo del centro della vecchia Milano, il palazzo Ponti, in Via Brera, 19. Fu una vera e propria assemblea costituente del mondo intellettuale dell'epoca in cui erano rappresentati scrittori, musicisti, commediografi, editori. Era presieduta da Cesare Cantù al quale venne conferita la carica di presidente onorario. Del primo Consiglio Direttivo furono chiamati a far parte uomini tra i più illustri nel campo della musica, della letteratura e del teatro: da Giuseppe Verdi a Giosuè Carducci, da Francesco De Sanctis a Edmondo De Amicis. Tra i promotori della Società figuravano Roberto Ardigò, Arrigo Boito, Ulrico Hoepli, Edoardo Sonzogno, Giovanni Verga, Pasquale Villari, Giuseppe Zanardelli.

I primi anni vennero spesi in un intenso lavoro di propaganda su riviste e giornali, in conferenze e riunioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sui principi giuridici e morali della protezione delle creazioni artistiche. Ciò consentì che si formasse nel Paese una coscienza pubblica del rispetto dei diritti d'autore, premessa indispensabile perché l'Italia figurasse tra i fondatori dell'Unione di Berna nel 1886 e aderisse alla successiva Convenzione di Berna, a tutt'oggi il fondamento per la tutela del diritto d'autore nel mondo.

In quegli anni la Società aveva solo due Sezioni: una per l'incasso dei diritti teatrali e l'altra dei diritti musicali. Questi ultimi fruttarono, nei primi anni, più dibattiti giudiziari che incassi. I diritti teatrali, più facilmente accertabili, cominciarono invece a dare ben presto i loro frutti, modesti ma significativi.

Dal 1896 al 1926 inizia un periodo in cui la Società da sodalizio a carattere culturale si trasforma in una organizzazione, che opera in campo economico e sviluppa la sua funzione di agenzia intermediaria dei diritti d'autore. La Sezione più attiva era ancora quella del teatro.

Alle Sezioni originarie si aggiunse nel 1920 la Sezione del Libro, incaricata dalle associazioni di autori e degli editori di controllare il servizio della timbratura dei frontespizi delle opere pubblicate in volume.

Nel 1921 fu stipulata la prima convenzione con lo Stato Italiano per la riscossione dell'Imposta sugli Spettacoli, rinnovata fino al 1999, anno in cui la stessa è stata abolita.

Nella primavera del 1926 la Società trasferì i suoi uffici da Milano a Roma, in Via del Gesù, nel vecchio palazzo Guglielmi. In quel periodo il Comune di Roma cedette in uso alla Società lo storico palazzetto del Burcardo, dal nome del prelado straniero, Johannes Burckardt, che se lo era fatto costruire alla fine del XV secolo e che la S.I.A.E. destinò a Biblioteca e a Museo Teatrale.

Sempre nel 1926 entrava in vigore la nuova legge sul diritto d'autore, che segnava un grande progresso con il riconoscimento del diritto morale dell'autore che sarebbe stato poi recepito anche a livello internazionale (1928).

Nel 1927 la Società assumeva il nome di "Società Italiana degli Autori ed Editori".

L'organizzazione tecnica ed amministrativa migliorò progressivamente negli anni seguenti, la rete degli agenti divenne sempre più capillare sul territorio, gli incassi aumentarono in seguito all'enorme sviluppo del cinema, della radio e degli altri mezzi di riproduzione delle opere. Il 22 aprile del 1941 fu emanata la Legge n. 633 sul diritto d'autore – tuttora vigente – per adeguare la disciplina alla rapida evoluzione dei mezzi di riproduzione delle opere dell'ingegno. La Legge 633, nel definire la natura di ente pubblico della S.I.A.E., le riconobbe in via esclusiva l'attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti di pubblica rappresentazione, esecuzione, registrazione e radiodiffusione delle opere musicali, teatrali e letterarie.

### La S.I.A.E. oggi

Il D.L. 419, di riordinamento degli enti pubblici (approvato il 29 ottobre del 1999, in attuazione dell'art.14 della Legge 59 - cosiddetta Legge Bassanini), definisce oggi la Società Italiana degli Autori ed Editori come Ente pubblico a base associativa. Ordinamento fondamentale della Società è il nuovo Statuto, approvato definitivamente il 3 dicembre 2002.

La S.I.A.E. è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività culturali che ha assunto competenza in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore.

### La struttura

La S.I.A.E. è la Società degli Autori e degli Editori, che la amministrano attraverso gli Organi Sociali eletti da loro e tra loro stessi.

La sua struttura si articola in 5 Divisioni, di cui fanno parte Sezioni per l'amministrazione del diritto d'autore, e Servizi per la gestione interna della Società e dei servizi di cooperazione.

La S.I.A.E. è, inoltre, presente sul territorio a livello capillare, tramite le sue 13 sedi regionali, 34 filiali e oltre 600 mandatari.

### Divisione Autori ed Editori

Amministra le opere degli aderenti alla Società: autori o editori di musica, letteratura, teatro, lirica, cinema, radiotelevisione ed arti figurative.

Ne fanno parte la Sezione Musica, la Sezione Musica - Mercato Fonovideografico, la Sezione Musica - Accordi Emittenti Radiotelevisive, la Sezione DOR (Teatro ed Opere Radiotelevisive), la Sezione OLAF (Letteratura ed Arti Visive), la Sezione Cinema, la Sezione Lirica, l'Ufficio Multimedialità e, inoltre, il Servizio Iscritti e Soci e l'Ufficio Gestione del Fondo di Solidarietà.

La Sezione DOR si occupa di tutelare il repertorio degli autori e degli editori di opere teatrali, operette e riviste, comprese quelle create per la radio, la televisione o altri mezzi di diffusione a distanza.

## LA S.I.A.E. NEL TERRITORIO

Tramite la sua organizzazione capillare sul territorio, la S.I.A.E. verifica e controlla tutte le utilizzazioni del repertorio tutelato (musica, teatro, cinema, ecc.) e facilita la definizione delle pratiche che prevedono il contatto con un ufficio S.I.A.E.

L'attuale Rete territoriale si articola in:

**13 Sedi Regionali** (elenco riportato di seguito e vedi [www.siae.it](http://www.siae.it)) con funzioni di coordinamento e controllo in ambito regionale. Curano i rapporti con le istituzioni e gli organismi locali, sia per la tutela dell'immagine aziendale che per lo sviluppo dei servizi offerti dalla S.I.A.E. e svolgono funzioni di sportello nella zona di competenza territoriale. Presso alcune Sedi (**Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma**) è anche operativo lo Sportello autori, dove gli associati possono depositare le proprie opere e dove gli interessati possono ottenere assistenza e tutta la modulistica che occorre per le pratiche di adesione;

**34 Filiali** (elenco riportato di seguito e vedi [www.siae.it](http://www.siae.it)) con funzioni di collaborazione con la sede regionale di appartenenza nello svolgimento delle attività di coordinamento e controllo del territorio regionale. Svolgono funzioni di sportello nella città dove si trovano e curano i rapporti con le istituzioni e gli organismi esterni;

**oltre 600 Circostrizioni mandatarie** (per elenco vedi [www.siae.it](http://www.siae.it)) con funzioni di sportello e di controllo del loro territorio.

### DIREZIONE GENERALE S.I.A.E.

#### SEZIONE D.O.R. (Drammatica, Operette, Riviste)

Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma

tel. 06.59901 - fax 06.59647050 - [www.siae.it](http://www.siae.it)

### LE SEDI REGIONALI

**SEDE DI ANCONA:** Piazza della Repubblica, 1  
60121 Ancona  
tel. 071.501021, fax 071.2070498

**SEDE DI BARI:** Corso Vittorio Emanuele, 20/A  
70122 Bari  
tel. 080.5210415, fax 080.5246089

**SEDE DI BOLOGNA:** Via Orfeo, 33/A - 40124 Bologna  
tel. 051.4290311, fax 051.307280

**SEDE DI CAGLIARI:** Via Satta, 13 - 09127 Cagliari  
tel. 070.6613601, fax 070.662288

**SEDE DI FIRENZE:** Via Vespasiano da Bisticci, 4/6  
50136 Firenze  
tel. 055.652811, fax 055.660291

**SEDE DI GENOVA:** Piazza Borgo Pila, 40  
Corte Lambruschini, Torre A - 16129 Genova  
tel. 010.550861, fax 010.5700727

**SEDE DI MILANO:** Via Arco, 3 - 20121 Milano  
tel. 02.864961, fax 02.8900578

**SEDE DI NAPOLI:** Via San Tommaso d'Aquino, 13  
80133 Napoli  
tel. 081.4201911, fax 081.4201965

**SEDE DI PALERMO:** Via Guardione, 3 - 90139 Palermo  
tel. 091.7439311, fax 091.588885

**SEDE DI ROMA:** Via Po, 8/B - 00198 Roma  
tel. 06.852671, fax 06.8542616

**SEDE DI TORINO:** Corso Stati Uniti, 20 - 10128 Torino  
tel. 011.516561, fax 011.533303

**SEDE DI TRIESTE:** Via Fabio Filzi, 21/1 - 34132 Trieste  
tel. 040.365540, fax 040.363936

**SEDE DI VENEZIA:** Riva De Biasio - Calle Pistor, 1206/D  
30135 Venezia  
tel. 041.2201411, fax 041.715551

### LE FILIALI

Filiale di **Alessandria:** Corso Roma, 36 - 15100 Alessandria  
tel. 0131.252366, fax 0131.236001

Filiale di **Aosta:** Via Challand, 19 - 11100 Aosta  
tel. 0165.239372, fax 0165.41108

Filiale di **Bergamo:** Via T. Taramelli, 50 - 24100 Bergamo  
tel. 035.248660, fax 035.248788

Filiale di **Bolzano:** Via Dodici Ville, 12 - 39100 Bolzano  
tel. 0471.973058, fax 0471.979419

Filiale di **Brescia**: Via Creta, 46 - 25124 Brescia  
tel. 030.2422229, fax 030.223398

Filiale di **Catania**: Via Puccini, 25 - 95131 Catania  
tel. 095.321608, fax 095.313079

Filiale di **Catanzaro**: Discesa Poerio, 3  
88100 Catanzaro  
tel. 0961.741167, fax 0961.702032

Filiale di **Como**: Via Volta, 1 - 22100 Como  
tel. 031.272208, fax 031.272208

Filiale di **Cosenza**: Via Cattaneo, 7 - 87100 Cosenza  
tel. 0984.21777, fax 0984.21777

Filiale di **Forlì**: Via Merenda, 13 - 47100 Forlì  
tel. 0543.33439, fax 0543.20861

Filiale di **Lecce**: Via Papatodero, 14 - angolo Via Tasselli  
73100 Lecce  
tel. 0832.314382, fax 0832.391630

Filiale di **Livorno**: Piazza Attias, 21/C - 57125 Livorno  
tel. 0586.884644, fax 0586.886515

Filiale di **Lucca**: Piazza del Giglio, 4 - 55100 Lucca  
tel. 0583.496402, fax 0583.441189

Filiale di **Messina**: Via Longo, 3/A - 98123 Messina  
tel. 090.346750, fax 090.360376

Filiale di **Modena**: Via del Buon Pastore, 248  
41100 Modena  
tel. 059.392722, fax 059.392722

Filiale di **Novara**: Rotonda M. D'Azeglio, 11  
28100 Novara  
tel. 0321.620780, fax 0321.392694

Filiale di **Padova**: Via Medici, 2/A - 35121 Padova  
tel. 049.8725681, fax 049.8710709

Filiale di **Parma**: Viale Mentana, 120 - 43100 Parma  
tel. 0521.238923, fax 0521.238923

Filiale di **Perugia**: Via Savonarola, 23 - 06121 Perugia  
tel. 075.35435, fax 075.35221

Filiale di **Pesaro**: Via Collenuccio, 37 - 61100 Pesaro  
tel. 0721.30016, fax 0721.30016

Filiale di **Pescara**: Via Venezia, 25 - 65121 Pescara  
tel. 085.4212823, fax 085.4212823

Filiale di **Pisa**: Via Pascoli, angolo Via Turati - 56100 Pisa  
tel. 050.23507, fax 050.40013

Filiale di **Reggio Calabria**: Via G. De Nava, 122  
89122 Reggio Calabria  
tel. 0965.892546, fax 0965.892531

Filiale di **Rimini**: Via Sigismondo, 20 - 47900 Rimini  
tel. 0541.781240, fax 0541.783128

Filiale di **San Remo**: Corso O. Raimondo, 173  
18038 San Remo (Imperia)  
tel. 0184.503162, fax 0184.530850

Filiale di **Sassari**: Via Torres, 25/B - 07100 Sassari  
tel. 079.276378, fax 079.270943

Filiale di **Siena**: Strada Massetana Romana, 52  
53100 Siena  
tel. 0577.289125, fax 0577.289125

Filiale di **Trento**: Via Brigata Acqui, 9/13 - 38100 Trento  
tel. 0461.238015, fax 0461.238005

Filiale di **Udine**: Via Valussi, 38 - 33100 Udine  
tel. 0432.530687, fax 0432.236940

Filiale di **Varese**: Via Staurenghi, 37 - 21100 Varese  
tel. 0332.285286, fax 0332.234516

Filiale di **Verona**: Via Don Carlo Steeb, 1 - 37122 Verona  
tel. 045.8083511, fax 045.8012156

Filiale di **Venezia-Mestre**: Via Manin, 113/11  
30174 Terlizzi (Venezia)  
tel. 041.961386, fax 041.5055529

Filiale di **Viareggio**: Via San Francesco, 59/61  
55049 Viareggio (Lucca)  
tel. 0584.47122, fax 0584.48347

Filiale di **Vicenza**: Via Astichello, 10 - 36100 Vicenza  
tel. 0444.928674, fax 0444.928736

## CONVENZIONE S.I.A.E. - E.N.P.A.L.S.

### S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori

La S.I.A.E. è un ente pubblico a norma della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 che, oltre ad esercitare le funzioni istituzionali in materia di diritto d'autore e le altre attribuitele dalla legge, può effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione delle imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici e privati.

### E.N.P.A.L.S. - Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo

L'E.N.P.A.L.S. è un ente previdenziale sostitutivo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, che assicura, nell'ambito di due distinte gestioni, la tutela previdenziale obbligatoria dei lavoratori dello spettacolo (DLCPS 16 luglio 1947, n. 708 e successive modificazioni ed integrazioni) e degli sportivi professionisti (Legge 366/73 e Legge 91/81).

La convenzione tra S.I.A.E. e E.N.P.A.L.S. è stata stipulata per offrire ai datori di lavoro dello spettacolo un più capillare servizio di sportello per lo svolgimento di taluni adempimenti di legge connessi all'assolvimento degli obblighi previdenziali nei confronti dell'E.N.P.A.L.S. Il presidio della S.I.A.E. rende inoltre più efficace l'azione nel contrasto all'evasione e il recupero dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori dello spettacolo.

### Perché la convenzione

#### La S.I.A.E.:

- è capillarmente diffusa sul territorio;
- conosce l'attività di spettacolo e i soggetti che vi operano;
- aggiorna tempestivamente gli archivi informatici dell'E.N.P.A.L.S.;
- registra e rilascia ricevuta per ogni attività di sportello svolta e certifica le transazioni effettuate.

### Contenuti della convenzione

#### Lo sportello.

Con l'ausilio degli incaricati della S.I.A.E., le imprese dello spettacolo potranno svolgere le seguenti funzioni:

- immatricolazione delle imprese, delle attività e dei lavoratori occupati che esercitano per la prima volta attività di spettacolo (modelli 032/U e 048);
- dichiarazione di variazione o cessazione di attività (modello 032/U);
- richiesta del Certificato di Agibilità (modello 032/U);
- richiesta dell'Attestazione Liberatoria (in carta libera);
- richiesta di libretto assicurativo per i lavoratori occupati (modello 051);
- presentazione, entro il 25 del mese successivo a quello di competenza, delle denunce contributive mensili (modelli 031/R), previo versamento del dovuto, nei termini di legge, con l'apposito modello (F24);
- consegna ogni altra documentazione di pertinenza dell'E.N.P.A.L.S. che la S.I.A.E. provvederà a trasmettere tempestivamente agli uffici competenti.

### Vantaggi della convenzione

Per i lavoratori dello spettacolo:

*attraverso i servizi di cui sopra, otterranno una maggiore tutela del diritto alla previdenza obbligatoria.*

Per le imprese e i datori di lavoro dello spettacolo:

- *hanno già rapporti abituali e continuativi con la S.I.A.E.;*
- *hanno a disposizione più di 700 sportelli sul territorio evitando anche lunghi spostamenti per raggiungere le sedi E.N.P.A.L.S.;*
- *possono concludere presso un unico sportello specializzato le pratiche relative al Diritto d'Autore, agli adempimenti erariali e agli obblighi contributivi;*
- *troveranno alla sportello della S.I.A.E. la necessaria collaborazione che permetterà di risolvere tempestivamente tutte le problematiche che dovessero insorgere.*

### **La vigilanza**

La capillare presenza sul territorio degli agenti S.I.A.E. rafforzerà le attività di vigilanza e il controllo presso i luoghi dello spettacolo (art. 79 della Legge 23.12.2000, n. 388).

**Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alle Sedi Regionali della S.I.A.E.**

## S.I.A.E. e COMPAGNIE AMATORIALI

La funzione primaria della S.I.A.E. è l'intermediazione per l'esercizio dei diritti d'autore degli associati, più precisamente dei diritti di pubblica rappresentazione, esecuzione, recitazione, riproduzione, registrazione e radiodiffusione di opere artistiche, letterarie, teatrali, musicali, radiofoniche, televisive, ecc.

Per effetto di tale tutela l'autore ha di norma un'esclusiva per cui ogni forma di utilizzazione dell'opera da parte di terzi necessita del preventivo permesso dell'autore stesso, permesso subordinato di regola alla corresponsione di un compenso. Detto compenso deve essere quindi corrisposto per qualsiasi forma ed in qualsiasi luogo avvenga l'utilizzazione, salvo gli specifici casi indicati dalla legge nei quali l'utilizzazione dell'opera è libera (come il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti d'opera per scopi di critica, di discussione e di insegnamento, entro certi limiti).

Conseguentemente, **chiunque intenda effettuare spettacoli o trattenimenti, anche se occasionali, durante i quali vengono utilizzate opere dell'ingegno, deve munirsi di un permesso o certificato rilasciato dagli agenti della Società, diverso a seconda del tipo di utilizzazione.**

**Il permesso deve essere richiesto non solo nei casi di trattenimento organizzato a scopo di lucro, ma anche nei casi in cui non vi sia alcuna forma di pagamento diretta** (biglietto d'ingresso, raccolta di offerte, aumento sul prezzo delle consumazioni, ecc...) **o indiretta** (quote sociali, contributi o sovvenzioni di enti o privati, buffet obbligatorio, ecc...). **Anche spettacoli e trattenimenti, cioè, il cui costo non è riversato sul pubblico, sono sottoposti al normale pagamento dei diritti**, nella considerazione che nessuno spettacolo può essere fatto sottraendo agli autori i compensi ad essi spettanti, così come vengono sempre remunerati coloro che collaborano o forniscono la loro opera puramente tecnica o artistica per la realizzazione dello spettacolo (attori, orchestrali, scenografi, ecc.) a prescindere dalla sua riuscita economica.

**Ogni compagnia amatoriale che intenda effettuare rappresentazioni di opere drammatiche deve rivolgersi all'ufficio periferico S.I.A.E. competente per giurisdizione.**

In quella sede l'organizzatore compilerà la **Dichiarazione di inizio attività (mod. 710)**: se l'organizzatore svolge attività del tutto occasionale (*massimo un paio di eventi per anno*) non è soggetto all'IVA; in tutti gli

altri casi invece è soggetto all'IVA (il sistema consigliato è quello forfetario previsto dalla Legge 398/91, con abbattimento del 50% e versamento entro il giorno 16 del secondo mese del trimestre successivo a quello dell'incasso, a mezzo mod. F24 per il tramite di banca/posta o direttamente al concessionario).

Per quanto attiene al **diritto d'autore**, per rappresentazioni di opere tutelate dalla S.I.A.E. da parte di **compagnie amatoriali** viene normalmente applicata **l'aliquota del 10%** sugli incassi a botteghino – al netto delle imposte – ma sono comunque previsti dei **"minimi garantiti"**, inferiori a quelli richiesti per rappresentazioni da parte di compagnie professionali. Nel sottolineare che si tratta appunto di minimi, si fa presente che gli aventi diritto sull'opera potrebbero chiedere minimi superiori.

Nella maggioranza dei casi gli stessi Uffici periferici S.I.A.E. sono in grado di autorizzare le rappresentazioni da parte delle compagnie amatoriali sulla base delle informazioni di cui dispongono e in presenza di condizioni di licenza standardizzate. Altrimenti chiederanno istruzioni alla Direzione Generale; di qui **l'opportunità che gli organizzatori contattino gli Uffici S.I.A.E. con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la rappresentazione.**

L'Ufficio S.I.A.E. rilascerà quindi all'organizzatore il **Permesso Spettacoli e Trattenimenti (mod. 116)** nel quale sono riportati tutti i dati inerenti lo spettacolo, compresi i compensi da corrispondere, l'ammontare del deposito da costituire, i termini di pagamento ecc...

Effettuato lo spettacolo, l'organizzatore compilerà la **Distinta d'incasso (mod. 2)** ovvero la **Dichiarazione d'incasso (mod. 1026)** che consegnerà all'Ufficio S.I.A.E. al momento del pagamento dei compensi dovuti, sui quali graverà anche l'IVA fatturata in ragione del 20%; compilerà inoltre un apposito modulo (107/C) nel caso che, durante lo spettacolo, siano state eseguite musiche di accompagnamento.

*Con il 1996 è entrato in vigore presso le agenzie S.I.A.E. il "codice del testo rappresentato". Ogni agenzia S.I.A.E. al primo spettacolo dell'opera rappresentata fornirà un codice che i responsabili delle compagnie dovranno ben memorizzare poiché esso dovrà essere fornito alle agenzie S.I.A.E. successive per poter evitare che le pratiche restino sospese e tenere anticipi in denaro fermi in più località.*

## RILASCIO MODELLO 116

I gruppi amatoriali sono tenuti a richiedere il **Permesso Spettacoli e Trattenimenti (mod. 116)** presso l'Ufficio S.I.A.E. competente per territorio.

È indispensabile che l'incaricato sia a conoscenza di tutti gli elementi necessari alla individuazione del testo teatrale, quindi: titolo - autore - eventuale traduttore in lingua italiana.

Sono assolutamente vietate le trasposizioni, gli adattamenti, le traduzioni effettuate senza il consenso degli Aveni Diritto, anche nei casi in cui si dichiara che il testo è *liberamente tratto da ... ispirato a ... da un'idea di ...* La S.I.A.E. dovrà accertare che non esista nessun collegamento con opere preesistenti.

## SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) DIREZIONE GENERALE SEZIONE D.O.R. Comunicazioni per Compagnie Amatoriali

In vista della stagione teatrale 2004/2005, Vi comunichiamo i compensi statuari (validità 01.09.04 - 31.08.05) per diritti di rappresentazione del repertorio S.I.A.E. amministrato dalla Sezione DOR:

**10% con i seguenti minimi:**

**per teatri fino a 300 posti: Euro 58,23**

**per teatri con oltre 300 posti: Euro 80,88**

Nel caso di ingresso gratuito i minimi di cui sopra sono validi come compensi fissi, fermo restando il diritto dell'autore di autorizzare di volta in volta e di richiedere un compenso maggiore.

A tal fine Vi confermiamo la procedura di rilascio del **Permesso Spettacoli e Trattenimenti, mod. 116**, presso l'Ufficio S.I.A.E. competente per territorio, rinnovando la raccomandazione ai Vostri Associati di presentarne richiesta con largo anticipo, al fine di conoscere se sussistano compensi particolari, divieti, esclusive ostative a qualunque utilizzazione, ovvero, per alcuni repertori, se è necessario attivare un'istruttoria tra questi Uffici e l'Avente Diritto sull'opera.

Le notizie circa i compensi, le esclusive e i divieti preventivi sono reperibili presso gli stessi punti periferici S.I.A.E. che sono collegati per la consultazione on line degli archivi della Sezione.

## TUTELA DELLE OPERE

**L'autore o il suo avente causa può esercitare personalmente i diritti riconosciuti dalla Legge, oppure affidarne la tutela alla Società Italiana degli Autori e degli Editori** (art. 180 della Legge 22.4.1941, n. 633) con un rapporto che può essere:

di "associazione", se si tratta di autori italiani o di paesi membri dell'Unione Europea;

di "mandato" se si tratta, invece, di autori non appartenenti all'Unione Europea.

Chi abbia i requisiti per il riconoscimento della qualità di "associato", *se lo desidera*, può optare per quella di "mandante".

Solo agli "associati" è attribuito il diritto di elettorato attivo (votare) e passivo (candidarsi e votare) per la costituzione degli Organi Sociali.

L'iscrizione alla S.I.A.E. comporta diversi oneri (versamento tassa di istruttoria, tassa di accertamento, tassa di iscrizione, quota annua di associazione); di conseguenza, essa si rende utile soltanto per coloro che siano titolari – in via originaria o derivata – di diritti d'autore su opere aventi concrete possibilità di pubblica utilizzazione.

Nel sito **www.siae.it** sono precisate le procedure da seguire per associarsi o per conferire il mandato. Per chi fosse interessato ad approfondire l'argomento, **l'Ufficio Informazioni S.I.A.E. (presso la Direzione Generale) del Servizio Iscritti e Soci è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Telefono: 06.5990358**

## FOTOCOPIE

La **Legge n. 248 del 18 agosto 2000**, che integra e modifica la legge sul diritto d'autore, contiene alcune disposizioni che disciplinano la reprografia, cioè la riproduzione delle opere dell'ingegno mediante fotocopia, xerocopia o simili.

Prima di ciò, era vietato fotocopiare senza autorizzazione le opere protette dalla legge sul diritto d'autore, ed erano previste sanzioni civili e penali senza alcuna discriminazione, sia che la fotocopiatura riguardasse alcune pagine o l'intero testo.

Per cui, mentre la riproduzione delle opere tutelate era illegale, come dimostravano le numerose sentenze della Magistratura, le violazioni erano quotidiane e le copisterie vivevano e prosperavano al di fuori della legge, a danno degli autori, degli editori e degli altri soggetti (librai, distributori) che operavano, invece, nella legalità.

Si trattava, quindi, di dare la possibilità agli autori di ottenere in concreto quello che il diritto già riconosceva loro, e cioè un compenso per la loro attività creativa, legalizzando, nello stesso tempo, le operazioni di fotocopia di opere protette effettuate per uso personale, per ragioni di lavoro o di studio.

Le esigenze da salvaguardare erano, quindi, da un lato quella di proteggere i diritti degli autori e degli editori in un settore in cui non esiste alcuna possibilità di reale controllo sull'utilizzo delle opere, e, dall'altro, quella di non precludere al pubblico l'accesso a opere o parti di opere per soddisfare le proprie legittime necessità.

Si è voluto, quindi, contrastare, con strumenti adeguati ai tempi, gli atti di pirateria libraria (la cosiddetta reprografia selvaggia) e conciliare gli interessi del pubblico e quelli degli autori e degli editori delle opere tutelate oggetto di riproduzione.

La nuova normativa riguarda, naturalmente, le opere protette dalla legge sul diritto d'autore (cioè le opere di natura creativa che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia), per tutta la vita dell'autore ed estesa fino al 31 dicembre del 70° anno dopo la sua morte: trascorso tale termine l'opera è considerata di pubblico dominio e può essere riprodotta liberamente.

**La legge consente, ora, la fotocopia di opere protette ma solo "per uso personale" e nel limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità.**

La riproduzione "per uso personale" è quella che può essere effettuata per propri scopi di lettura, studio, consultazione e non per uso commerciale o per trarre

altre copie da distribuire ad altri, a pagamento o anche gratuitamente. È, comunque, esclusa ogni utilizzazione fatta in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

In cambio della libertà di fotocopiare, la legge stabilisce che sia dovuto un compenso agli autori e agli editori da parte dei responsabili dei centri o punti di riproduzione. Inoltre, la misura dei compensi e le modalità di riscossione devono essere concordate tra le associazioni delle categorie interessate (quelle degli autori e degli editori e quelle dei centri di riproduzione) e la S.I.A.E., stabilendo che il compenso per ciascuna pagina di testo fotocopiato non sia comunque inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'I.S.T.A.T.

La negoziazione degli accordi e la riscossione dei compensi sono state affidate dalla legge alla S.I.A.E., che ha anche poteri di vigilanza sui centri di riproduzione, per prevenire ed accertare le violazioni della legge.

Finora le associazioni dei centri di riproduzione che hanno sottoscritto accordi con la S.I.A.E. sono: CNA, Casartigiani, CLAAI, Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti.

La fotocopia di opere tutelate può essere anche effettuata all'interno delle biblioteche pubbliche limitatamente, però, alle opere presenti nelle biblioteche stesse e sempre nei limiti del 15%. **Il limite del 15% non si applica se le opere presenti nella biblioteca sono rare o fuori commercio.**

È, invece, libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche fatta per i servizi interni.

Il compenso che le biblioteche devono corrispondere agli aventi diritto (autori ed editori) viene determinato in forma forfetaria, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio (che quindi non potrà essere gratuito) senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti da cui dipendono.

Sono stati già conclusi accordi con il Ministero della Pubblica Istruzione, per la fotocopiatura di testi nelle biblioteche scolastiche, e con gli Enti Locali rappresentati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dall'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), per il pagamento dei diritti d'autore relativi alla fotocopiatura di libri effettuata nelle biblioteche degli enti locali territoriali.

Va, infine, ricordato che il compenso dovuto per la riproduzione dell'opera mediante fotocopia, anche se con modalità diverse, è previsto ormai da anni in tutti i Paesi europei ed in molti Paesi extraeuropei.



PARTE  
OTTAVA



# ASSICURAZIONE



**Tutti i gestori di Teatri (o altre sale), tutti gli organizzatori di spettacoli, siano essi Enti pubblici o privati, sono tenuti ad accertarsi del fatto che i componenti dei gruppi teatrali non professionistici siano coperti da polizza assicurativa.**

**Una compagnia può rivolgersi ad una qualsiasi Società Assicuratrice, con la quale concordare il giusto tipo di polizza, o, iscrivendosi alla U.I.L.T., può utilizzare la convenzione stipulata con la Unipol Assicurazioni.**

UNIPOL ASSICURAZIONI

Agenzia di Milano 1160

incaricato rapporti U.I.L.T.: Signor Graziano Fortunato

Via Adige, 11 - 40135 Milano - tel. 02.541781 - fax 02.54178222

### Responsabilità civile rischi diversi

- 1) Oggetto Assicurazione:** L'assicurazione copre la responsabilità derivante alla Contraente, alle associazioni e alle compagnie teatrali ad essa affiliate, dalle iniziative (escluse quelle a carattere agonistico se sportive) organizzate dalle stesse e/o alle quali esse partecipano anche se organizzate da terzi. L'assicurazione si intende prestata per tutti i tesserati della U.I.L.T. Nazionale in possesso della tessera associativa per l'anno in corso di validità della copertura assicurativa.
- 2) Decorrenza e Scadenza della Garanzia Assicurativa:** La garanzia assicurativa ha validità dalle ore 24.00 della data di effetto della polizza e cesserà alle ore 24.00 della scadenza della stessa (31 dicembre), fermo restando il rinnovo del contratto come da condizioni generali di assicurazione.
- 3) Attività Assicurata:** L'assicurazione è operante per tutte le attività ricreative e culturali e di partecipazione documentata a viaggi e soggiorni effettuate nell'ambito dell'organizzazione delle attività della U.I.L.T. Nazionale e delle compagnie teatrali ad essa affiliate. Sono escluse le attività sportive costituite dalla pratica del gioco del calcio, del rugby, della pallacanestro, del ciclismo e delle arti marziali.
- 4) A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione** la garanzia si intende estesa alla responsabilità dei Dirigenti, accompagnatori ed animatori della Contraente e/o affiliate, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, alle persone considerate "terze" in base alla C.G.A.
- 5) Franchigia:** L'assicurazione R.C.T. si intende prestata con l'applicazione di una franchigia, per i sinistri riferiti a danni a cose, di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
- 6) Regolazione Premio:** Per l'identificazione delle persone assicurate si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione della Contraente e delle sue affiliate, libri che queste si obbligano ad esibire in qualsiasi momento insieme ai documenti inerenti il tesseramento, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.
- 7) Massimale Assicurato:** Ciascun iscritto è assicurato con i seguenti massimali:
  - € 1.000.000,00 = per sinistro
  - € 1.000.000,00 = per danni a singola persona
  - € 1.000.000,00 = per danni a cose

## Polizza infortuni

- 1) **Persone Assicurate:** L'assicurazione si intende prestata a favore di tutti i tesserati della U.I.L.T. Nazionale in possesso della tessera associativa per l'anno in corso di validità della copertura assicurativa.
- 2) **Decorrenza e Scadenza della Garanzia Assicurativa:** La garanzia assicurativa ha validità dalle ore 24.00 della data di effetto della polizza e cesserà alle ore 24.00 della scadenza della stessa (31 dicembre), fermo restando il rinnovo del contratto come da condizioni generali di assicurazione.
- 3) **Attività Assicurata:** L'assicurazione è operante per tutte le attività ricreative e culturali e di partecipazione documentata a viaggi e soggiorni effettuate nell'ambito dell'organizzazione delle attività della U.I.L.T. Nazionale e delle compagnie teatrali ad essa affiliate. Sono escluse le attività sportive costituite dalla pratica del gioco del calcio, del rugby, della pallacanestro, del ciclismo e delle arti marziali.
- 4) **Franchigia Invalidità Permanente:** Se l'infortunio ha per conseguenze una invalidità permanente non si darà luogo all'indennizzo se questa è di grado pari od inferiore al 5% (cinqueper cento) della totale; se invece l'invalidità permanente risulterà superiore a tale percentuale l'indennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente.
- 5) **Garanzia Rimborso Spese Sanitarie:** In caso di prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio, la Unipol rimborserà le spese sostenute nel corso del ricovero in Istituto di Cura per:
  - trasporto dell'Assicurato con l'ambulanza all'Istituto di Cura e viceversa;
  - cure e visite mediche;
  - onorari medici (chirurgo, aiuto, assistente, anestesista) e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico;
  - farmaci;
  - esami di laboratorio;
  - rette di degenza;
  - protesi ed apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero.
 Non sono soggette a rimborso le spese sostenute per applicazioni di carattere estetico, per cure odontoiatriche e per protesi dentarie.  
 Il rimborso verrà riconosciuto per ciascun assicurato fino alla concorrenza del massimale di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per anno assicurativo.  
 La Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione in originale delle relative notule, distinte, fatture e ricevute debitamente quietanzate e della cartella clinica. Le spese sostenute all'estero nei paesi aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in euro.  
 Le spese sostenute all'estero nei paesi non aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall'Assicurato, rilevato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.
- 6) **Ricovero Ospedaliero da Infortunio:** L'indennità giornaliera per singolo iscritto pattuita di € 15,00 (quindici/00), per ricovero ospedaliero da infortunio, viene prestata per una durata massima di gg. 30 per ogni infortunio su presentazione della cartella clinica. I primi 5 (cinque) giorni di ricovero non sono indennizzabili.
- 7) **Capitali e Massimali Assicurati:** Ciascun iscritto è assicurato con i seguenti massimali:
  - € 30.000,00 = morte
  - € 40.000,00 = invalidità permanente
  - € 1.500,00 = spese sanitarie da infortunio
  - € 15,00 = diaria giornaliera da ricovero ospedaliero

## NOTE DELLA SEGRETERIA U.I.L.T.

- Le prove per la messa a punto di uno spettacolo sono considerate "iniziative ricreative e culturali organizzate dalle Compagnie affiliate alla U.I.L.T." e pertanto coperte sia dalla Polizza R.C., sia dalla Polizza Infortuni. Vi raccomandiamo comunque di creare la documentazione necessaria (per esempio: calendario prove).
- Il numero del tesserino U.I.L.T. va sempre riportato nelle denunce di incidente.
- Ricordate che la copertura assicurativa entra in vigore alle ore 24.00 del giorno in cui la Compagnia si iscrive alla U.I.L.T. e cessa comunque per tutti alle ore 24,00 del 31 dicembre. Quindi: prima ci si iscrive e meglio è!
- La Unipol Assicurazioni, pur esonerando la U.I.L.T. dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate, fa riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione della contraente (Registro Soci).
- I moduli di iscrizione devono essere compilati con tutti i dati richiesti e con chiarezza (possibilmente scrivere a macchina).

*In caso di evento, entro tre giorni, a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata a:*

**Unipol Assicurazioni - Agenzia di Milano**  
**Signor Graziano Fortunato**  
**Via Adige, 11 - 40135 Milano**

*inviare la seguente documentazione:*

- 1) il Certificato medico rilasciato da un "Pronto Soccorso";**
- 2) il numero di tessera U.I.L.T.;**
- 3) il nome della Compagnia di appartenenza.**

Per conoscenza è bene informare anche il Segretario nazionale della U.I.L.T. inviando copia della documentazione alla Segreteria nazionale: Via Pietralba, 37 - 39055 Laives (Bolzano) - (tel. 0471.952650 - fax 0471.594595).

## LETTERA PER DENUNCIA DI DANNO O INFORTUNIO

Spettabile Unipol Assicurazioni - Agenzia di Milano  
Signor Graziano Fortunato  
Via Adige, 11 - 40135 Milano

e p.c.:

Spettabile U.I.L.T. - Unione Italiana Libero Teatro  
Segreteria Nazionale  
Via Pietralba, 37 - 39055 Laives (Bolzano)

Data: \_\_\_\_\_

**Oggetto: DENUNCIA di DANNO - INFORTUNIO**

COMPAGNIA \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

ATTESTATO di iscrizione N. \_\_\_\_\_

Descrizione dettagliata dell'eventuale danno o infortunio e dati del danneggiato da risarcire:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Firma \_\_\_\_\_

Note:

Documentare la data della manifestazione, luogo, orari e persone coinvolte, comunicando anche i numeri di tessera associativa delle persone coinvolte.

Allegare eventuali referti medici.

Per la quantificazione di danni, allegare eventuali preventivi, fatture di spesa, ecc.

Indicare nominativi e numeri di telefono delle persone da contattare per richieste di chiarimenti.

PARTE  
NONA



# **NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI**



Nell'allestimento e nella messa in scena di uno spettacolo vanno tenute presenti le norme riguardanti i corretti comportamenti da seguire per garantire la sicurezza del pubblico e delle persone impegnate nella realizzazione dello spettacolo stesso. In particolare devono essere attentamente considerate le disposizioni relative alla sicurezza del luogo ove la rappresentazione si svolge (teatro, sala, anfiteatro, piazza, ecc...), quelle preventivamente tese ad eliminare ogni pericolo di incendio (comprendenti quelle sulla ignifugazione delle scene), quelle per la messa in sicurezza dell'impianto illuminotecnico, ecc... Informazioni in tal senso possono essere fornite dai Vigili del Fuoco, dalle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (presso la sede prefettizia), dalle Aziende Sanitarie Locali.

### **La prevenzione dei rischi è prerogativa irrinunciabile e obbligatoria**

Anche se quello di incendio è sicuramente il rischio di maggior rilevanza, non bisogna dimenticare che il concetto di prevenzione è un concetto ampio che coinvolge anche altri aspetti della sicurezza.

Uno spettacolo, soprattutto se si svolge all'aperto, ha una durata limitata nel tempo, ma un'elevata concentrazione di fattori di rischio, come, per esempio, il notevole affollamento, la provvisorietà delle strutture e la complessità degli impianti tecnici; pertanto, l'approccio più efficace risulta quello basato sul perfezionamento delle azioni di protezione e difesa, soprattutto in relazione al rischio specifico di incendio.

Chi si occupa dell'organizzazione, progettazione e allestimento di tali eventi deve operare secondo questa logica, utilizzando la normativa vigente come riscontro della correttezza dei provvedimenti adottati.

Si ritiene pertanto utile, in questa sede, sintetizzare i principali fattori di rischio da considerare e i provvedimenti necessari per minimizzarli, sempre alla luce delle norme tecniche.

### **Fattore di rischio n. 1: l'affollamento**

Una notevole concentrazione di persone è di per sé un rischio che può rilevarsi in maniera autonoma o costituire fattore aggravante in caso di sinistro. La norma prescrive che i posti siano assegnati in modo da lasciare libere le vie di esodo e le aree dove sono collocati i mezzi di protezione; si devono rendere inaccessibili al pubblico i quadri elettrici, i posti di controllo e in generale tutte le postazioni ad uso esclusivo del personale addetto all'organizzazione. Tutti gli ingressi e le uscite (non solo quelli di emergenza) devono essere permanentemente illuminati (con un minimo di 5 luci) e proporzionati all'affollamento previsto; è bene ricordare che, in caso di emergenza, la maggior parte delle persone tenderà a utilizzare per uscire la stessa porta che ha usato per entrare; anche per questo motivo un annuncio che inviti a prendere visione delle uscite di emergenza prima dell'inizio dello spettacolo costituisce un'utile misura di informazione.

### **Fattore di rischio n. 2: le strutture**

A parte le manifestazioni che si tengono all'interno di teatri o di altre strutture permanenti, laddove vengano utilizzate strutture provvisorie è necessario che queste presentino caratteristiche di stabilità e di comportamento al fuoco simili a quelle delle strutture permanenti. In particolare, tutte le strutture portanti devono essere incombustibili e assicurare la loro integrità anche sotto l'azione prolungata del fuoco (almeno 120 minuti), i teloni di copertura o di partizione devono avere classe di reazione al fuoco non superiore a 1 (classe 2 per i teloni

non autoportanti); tutte le strutture esterne (coperture, pareti divisorie) e interne (palco, gradinate, attrezzature scenografiche e simili) devono essere installate in conformità a un progetto firmato da un tecnico abilitato e collaudate al termine del montaggio.

### **Fattore di rischio n. 3: gli impianti**

Una potenza elettrica più o meno importante è sempre utilizzata negli spettacoli; inoltre i componenti utilizzati per gli impianti subiscono un notevole stress causato da frequenti montaggi e smontaggi, funzionamento a non regime, ecc., con conseguente accorciamento della loro vita utile. La manutenzione e il controllo dell'attrezzatura sono pertanto fondamentali per operare in sicurezza; da questo punto di vista, l'industria ci viene incontro mettendo a disposizione materiali e componenti studiati specificatamente per lo spettacolo che, se utilizzati correttamente, forniscono adeguate garanzie di sicurezza. I responsabili dell'organizzazione devono inoltre vigilare sul corretto montaggio di tutte le attrezzature scenografiche, verificare l'ancoraggio delle apparecchiature illuminotecniche e di diffusione del suono, nonché la corretta posa dei cavi.

### **Misure di difesa e prevenzione antincendio**

Ogni manifestazione deve essere presidiata da una squadra di pronto intervento antincendio opportunamente addestrata e dotata di idonei mezzi di estinzione. In relazione a questi, si ricorda che non si possono utilizzare estintori precaricati la cui ultima revisione risalga a più di sei mesi addietro; la carica tipica per questi estintori è quella di tipo A-B-C-, ovvero idonea per l'estinzione di tutti i fuochi con l'esclusione di quelli prodotti da polveri metalliche. L'ubicazione dei presidi antincendio deve essere segnalata permanentemente e in modo inequivocabile.

### **Comportamento al fuoco dei materiali impiegati**

Sono considerati locali di pubblico spettacolo soggetti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco quelli con capienza di almeno 100 persone. Per l'apertura e l'esercizio di questi locali sono previste precise procedure di autorizzazione e sorveglianza da parte degli Enti preposti alla verifica delle condizioni di sicurezza.

### **La normativa tecnica**

Premesso che, tanto la legislazione quanto la normativa tecnica sono in continua evoluzione, in conseguenza degli inevitabili progressi tecnici e scientifici che coinvolgono la prevenzione incendi, è tuttavia possibile tracciare un quadro abbastanza preciso dei criteri da seguire nella costruzione delle strutture destinate a ospitare attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco; in particolare, i locali di pubblico spettacolo. Esiste un notevole corpo normativo riguardante le caratteristiche comportamentali dei materiali nei confronti del fuoco; esso coinvolge tanto gli aspetti legati alla reazione del fuoco quanto gli aspetti legati alla resistenza al fuoco. Queste sono due caratteristiche ben diverse fra loro, ma spesso confuse; è assolutamente necessario ricordare che le caratteristiche di reazione al fuoco competono ai materiali e in particolare al loro grado di partecipazione alla combustione, le caratteristiche di resistenza competono agli elementi strutturali e denotano la capacità di questi ultimi di conservare la loro integrità anche quando sono aggrediti dal fuoco.

Le norme principali in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco e ai metodi per determinarle, sono le seguenti:

UNI 8546, UNI 8547: "metodi per la determinazione della reazione al fuoco dei materiali suscettibili ad essere investiti su una o entrambe le facce".

UNI 8068: "metodo per la determinazione della reazione al fuoco su materiali plastici a struttura cellulare".

UNI ISO 1182: "metodo di verifica dell'incombustibilità per materiali edili".

UNI 9174: "come le UNI 8546 e UNI 8547 ma in presenza di calore radiante".

UNI 9177: "classificazione di reazione al fuoco dei materiali combustibili".

Le norme principali riguardanti la determinazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco sono le seguenti:

UNI 7678 e successivo FA 100-83: “determinazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco per gli elementi strutturali”.

UNI 9723: “determinazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco per le porte”.

## Classificazione dei materiali

La valutazione delle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali viene eseguita mediante le procedure di prova unificate svolte nei laboratori accreditati presso il Ministero dell'Interno, i parametri considerati per determinare il livello di comportamento dei materiali sono i seguenti:

Velocità di propagazione della fiamma: si misura in mm/min grazie a dei traguardi ottici posti sulla superficie dei materiali;

Zona danneggiata: area interessata dalla combustione ove il materiale ha perso le sue caratteristiche nominali;

Tempo di post-combustione: tempo per il quale il materiale continua a bruciare dopo che è stata spenta la fiamma pilota;

Tempo di post-incandescenza: tempo di permanenza della brace dopo che è stata spenta la fiamma pilota;

Gocciolamento: fenomeno di distacco di gocce o parti infiammate.

Per ognuno dei parametri sopra elencati vengono fissati tre livelli di riferimento; moltiplicando tali livelli per i rispettivi coefficienti maggiorativi (dipendenti anche dalla modalità di impiego e di posa) e sommandoli si ottiene un numero di riferimento che consente di attribuire una Categoria (non la Classe) compresa tra 0 e 4 al materiale sottoposto alla prova. Ogni campione di materiale esaminato viene corredato di un resoconto di prova che deve contenere tutti i risultati sperimentali con i quali è stata determinata la categoria. L'attribuzione della Classe di Reazione al Fuoco viene fatta seguendo le indicazioni della Norma UNI 9177. A parte la Classe 0, riservata ai materiali non combustibili, esistono 5 classi di reazione che identificano materiali con grado di partecipazione alla combustione crescente.

## Classificazione degli elementi strutturali

Mentre la classificazione dei singoli materiali serve a determinare se e in quale misura la loro presenza può contribuire ad alimentare un incendio, la classificazione degli elementi strutturali mira a determinare il grado di resistenza meccanica e di isolamento termico delle strutture di separazione tra i locali, parametro importante per valutare il contenimento della propagazione delle fiamme. Anche in questo caso, i laboratori accreditati sono in grado di eseguire le prove descritte dalle Norme e attribuire agli elementi strutturali e agli accessori (quali, per esempio, le porte) un indice che ne qualifichi il tempo di resistenza nelle condizioni di prova. I parametri che vengono considerati sono: RE, la stabilità dimensionale e la tenuta al fuoco e al fumo; I, l'isolamento termico. Un elemento (porta) classificato REI 120 è in grado di conservare la sua integrità strutturale e non consentire il passaggio di fuoco, fumo e calore per almeno 120 minuti.

## La legislazione vigente

Ora che le classificazioni dei materiali e degli elementi strutturali sono state acquisite, siamo in grado di leggere e interpretare le disposizioni di Legge sul rispetto delle quali sono tenute a vigilare le apposite Commissioni Provinciali. Come è già accennato, dal 1951 (anno di pubblicazione della Circolare 16) ai giorni nostri, la legislazione ha subito vari aggiornamenti in particolare fino al 1983, anno a cui risale il D.M. 6 luglio 1983 “Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella struttura di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere”, che attualmente vige sulla forma modificata e integrata nel 1995 (GU 05.07.1995). Nella progettazione di un locale di pubblico spettacolo, bisogna innanzitutto determinare il carico di incendio dei diversi compor-

tamenti in cui esso è divisibile facendo uso delle indicazioni e delle formule riportate nella famosa Circolare 91 del 1961; il valore del carico di incendio costituisce infatti il numero guida per fissare le caratteristiche minime di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e degli elementi di chiusura. Riguardo le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo, il Decreto prescrive quanto segue: atri, corridoi, scale e passaggi in genere: materiali di classe 0. Per tutti gli altri locali: pavimenti suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce almeno di Classe 1. Poltrone e mobili imbottiti: minimo di Classe 1 IM (classe pertinente solo agli imbottiti) con materiali di rivestimento esterno di Classe 1. I materiali di rivestimento devono essere posti in opera in aderenza agli elementi strutturali non combustibili, è consentita la presenza di intercapedini purché riempite internamente di materiale incombustibile. Qualora vengano impiegati accorgimenti e/o dispositivi in grado di migliorare le condizioni di sicurezza del locale rispetto a quanto indicato dallo stesso D.M. 6 luglio 1983 e nella Circolare 16/1951, (come per esempio, evacuatori di fumo e calore, rilevatori di incendio, impianti di spegnimento automatici e simili) sarà possibile utilizzare materiali di Classe 1, 2 o 3 in luogo delle Classi 0, 1 e 2, ma i tendaggi dovranno in ogni caso essere di Classe 1. Eventuali lucernai dovranno avere i vetri dotati di rete di sicurezza oppure realizzati con materiali di Classe 1; il palcoscenico può avere il pavimento in legno, ma altrove tale pavimento può essere ammesso solo se fissato stabilmente a un supporto non combustibile o rivestito di materiale non combustibile.

**Per i materiali scenografici è normalmente ammessa la Classe 2, ma, in presenza di accorgimenti migliorativi della sicurezza e con presa di responsabilità da parte dell'esercente, sono consentite anche classi superiori.**

### Commissione di Vigilanza

Le attività di controllo e i compiti delle Commissioni di Vigilanza sono finalizzati a garantire il rispetto delle norme di sicurezza. La Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.L.P.S.) è istituita presso ogni sede prefettizia con il compito di esprimere parere favorevole o contrario all'esercizio di qualsiasi attività di pubblico spettacolo che preveda una presenza di almeno 100 persone oltre al personale di servizio.

### I compiti e le responsabilità degli organizzatori

Al fine di attivare la Commissione in tempo utile per il completamento delle varie fasi previste dall'iter burocratico e amministrativo, è necessario che gli organizzatori presentino al Sindaco del Comune interessato la documentazione da sottoporre all'esame della Commissione di Vigilanza con un anticipo di almeno cinque o sei settimane rispetto alla data prevista della manifestazione. Detta documentazione deve riguardare essenzialmente gli aspetti legati alla sicurezza del pubblico sia durante il normale svolgimento dello spettacolo, sia in caso di emergenza, e consiste dei seguenti elaborati:

Un progetto generale dell'allestimento in cui si evidenzino: la collocazione dell'area prevista per la manifestazione e i collegamenti con la pubblica viabilità; la disposizione delle eventuali strutture (tendoni, palco, attrezzistica scenografica...); tutte le misure di prevenzione incendi adottate, (vie di transito e di fuga, mezzi d'estinzione...); le linee principali dell'impianto elettrico e di illuminazione, la dotazione di servizi igienici e accessori (ricordarsi dei portatori di handicap).

I disegni esecutivi delle strutture di prevista installazione completi di calcoli statici e istruzioni per il corretto montaggio delle stesse.

Gli schemi e i calcoli di progetto per l'impianto elettrico, nonché la distanza dei materiali utilizzati.

I certificati di omologazione (in originale o copia autenticata) per la classe di reazione al fuoco dei materiali strutturali e di arredo previsti.

Una relazione tecnica generale in cui vengano descritti compiutamente: la data, la durata e il tipo di manifestazione, la presenza di pubblico prevista, le misure tecniche e organizzative previste per la gestione ordinaria e di emergenza dell'evento, i nomi delle persone incaricate

di svolgere il servizio di prevenzione e protezione, eventuali accorgimenti e/o istruzioni specifiche per l'allestimento della manifestazione.

La documentazione sopra elencata viene sottoposta all'esame della Commissione, la quale, essendo composta dai rappresentanti dei diversi organi di vigilanza competenti, esprimerà un parere complessivo (corredato da una serie di prescrizioni da mettere in atto) e lo comunicherà al Sindaco del Comune interessato per la notifica agli organizzatori. È evidente che l'allestimento della manifestazione dovrà essere eseguito seguendo fedelmente le linee di progetto presentate alla Commissione integrate con le prescrizioni date da quest'ultima. Ultimati i lavori di allestimento (e quindi nell'imminenza della manifestazione), gli organizzatori dovranno acquisire tutte le certificazioni riguardanti le installazioni presenti, in particolare:

- i certificati di collaudo statico delle strutture e le dichiarazioni di conformità degli impianti;
- i certificati di omologazione delle apparecchiature soggette (valvole di sicurezza per impianti a pressione, impianto di messa a terra, impianto termico con potenza superiore a 35kW...);
- i certificati di verifica semestrale per i mezzi d'estinzione.

### **I compiti e le funzioni della Commissione**

Premesso che l'effettiva Autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo viene rilasciata dal Sindaco del Comune interessato e che la Commissione viene interpellata a scopo consultivo, le modalità di espletamento delle procedure di verifica (quelle eseguite a lavori finiti) possono essere fondamentalmente due:

- una visita ispettiva da parte della stessa Commissione di Vigilanza (come di norma accade per i locali di pubblico spettacolo permanenti);
- una visita ispettiva da parte di una Commissione locale costituita dal Sindaco (o suo delegato), da un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, da un rappresentante dei Vigili del Fuoco e da uno o più esperti tecnici incaricati dal Sindaco (caso più frequente per gli spettacoli temporanei).

Le operazioni di sopralluogo si svolgono in maniera equivalente nei due casi e si articolano in due casi fondamentali: acquisizione e verifica delle certificazioni e delle dichiarazioni relative alle installazioni presenti (rilasciate ovviamente da soggetti abilitati a farlo): verifica delle congruità di quanto realizzato con le indicazioni di progetto e con le prescrizioni della Commissione. La severità e il livello di dettaglio con cui si procede alle verifiche dipendono ovviamente da fattori umani non generalizzabili, ma è importante ricordare che in ogni caso l'approccio sarà di tipo multidisciplinare, ovvero inteso ad appurare le condizioni di sicurezza dell'allestimento nel suo complesso; è altrettanto ovvio che non sempre sarà possibile procedere con verifiche particolarmente approfondite (si pensi, per esempio, alle verifiche di stabilità strutturale o di comportamento al fuoco) in quanto alcune di queste risulterebbero addirittura distruttive; d'altro canto, esistendo una documentazione di progetto di cui è già stata valutata la correttezza, l'ispettore potrà accontentarsi di verificare se tutte le installazioni rispettano scrupolosamente tale progetto. Nell'ipotesi che tutte le verifiche abbiano esito positivo, il Sindaco si trova nelle condizioni di poter tranquillamente rilasciare l'Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, fermo restando le altre disposizioni che è tenuto a far rispettare in materia di pubblica sicurezza e di tutela dei cittadini indirettamente coinvolti dall'evento. Uno dei motivi, che più spesso sono origine di contenzioso, è sicuramente l'inquinamento acustico prodotto dagli eventi live. Come è noto, la normativa vigente in materia di tutela dei cittadini nei confronti dell'inquinamento acustico è in una fase introduttiva, dal momento che i decreti attuativi della Legge Quadro 447-95 sono in corso di emanazione; detta normativa non contempla esplicitamente gli eventi sporadici quali possono essere gli spettacoli live (se però non si susseguono con frequenza eccessiva) ed è anche vero che la materia nel suo complesso viene ancora molto dibattuta specialmente per

quanto attiene alla sua applicabilità nei diversi casi. Generalmente, data la limitata durata dell'evento e la sua sporadicità, l'Autorizzazione viene rilasciata in deroga ai limiti di emissione previsti dalla Legge, è chiaro però che i Comuni hanno l'obbligo (quanto meno morale) di identificare aree destinate alle manifestazioni temporanee laddove non arrechino disturbo a zone tutelate (aree ospedaliere, case di riposo, centri storici) e che nel programma tali manifestazioni tengano nel dovuto conto eventuali concomitanze e incompatibilità.

Nella progettazione di un nuovo teatro o nella ristrutturazione di uno già esistente, uno dei punti fondamentali è ovviamente l'impianto elettrico. Il progettista che si accosta a un teatro per la prima volta, dopo aver esaminato le norme specifiche, incomincia a sentirsi a disagio quando passa ad approfondire assieme al committente e ai tecnici del teatro le esigenze che gli vengono presentate dai tecnici stessi in quanto, anche se in linea di massima gli impianti teatrali possono essere tutti simili, in pratica, in un teatro l'uso delle luci è uno strumento artistico e, quindi, l'utilizzo, e di conseguenza la progettazione dettagliata, deve conciliare le norme tecniche ed economiche di un impianto elettrico con la necessità di una direzione artistica che richiede soluzioni diverse per ogni rappresentazione teatrale. Per ottenere un risultato positivo nella progettazione di impianto in un teatro è quindi spesso necessario che al progettista si affianchi un bravo tecnico luci teatrali come consulente.

### Tipi di impianti luce

Gli impianti elettrici nelle installazioni teatrali possono essere suddivisi in impianti per l'alimentazione delle utenze tecniche (impianto di condizionamento, motori, macchine di scena, luci di sicurezza, ecc.) e impianti luce. Questi ultimi si possono ulteriormente distinguere in impianti luce generici e impianti luce per lo spettacolo. L'impianto luci generiche è sostanzialmente un impianto di tipo industriale per l'alimentazione dei vari punti luce disposti nel teatro secondo le regole dell'illuminotecnica e dell'architettura e controllati da quadri di zona e interruttori secondo la tecnica di un impianto elettrico generico senza particolari esigenze specifiche teatrali se non quelle logistiche imposte dalle condizioni d'utilizzo dell'ambiente nel rispetto della normativa tecnica prevista. L'impianto luci per lo spettacolo si può distinguere da quello per luci generiche per la finalità dell'utilizzo degli apparecchi illuminanti. Le luci per lo spettacolo devono poter essere controllate non solo per esigenze illuminotecniche, ma anche come strumento artistico fondamentale per le rappresentazioni teatrali. Queste utenze possono essere sia luci regolate che luci dirette. Per luci regolate si intendono quelle che possono essere poste solo nelle situazioni di acceso o spento.

### Norme di riferimento

L'impianto riguardante le "luci di spettacolo", che trae origine dal quadro generale di bassa tensione del teatro e che nella zona palcoscenico è affiancato dall'impianto per il servizio di luci di sicurezza e dall'impianto di luci bianco o blu di scena e di servizio, alimenta le utenze specifiche per la gestione degli spettacoli teatrali. Ovviamente tutti gli ambienti interessati, esclusi i locali tecnici di servizio, devono ritenersi classificati come "luoghi di pubblico spettacolo" e, quindi, essere soggetti alla normativa CEI 64-8/7 capitolo 752, oltre naturalmente a quelle più generali. In particolare in tutta la zona definita come palcoscenico l'impianto deve garantire un grado di protezione minimo pari a IP44. Le altre norme tecniche di riferimento che devono essere eseguite sono la Legge 186 del 01.03.1962 (regola d'arte), la Circolare n. 16 del 15.02.1951 (norme relative ai locali di pubblico spettacolo), le norme CEI relative agli impianti elettrici utilizzatori, le norme I.E.C. (Commissione Elettrotecnica Internazionale), le raccomandazioni I.S.P.E.L.S. e le prescrizioni e raccomandazioni dei Vigili del Fuoco. Il calcolo dei carichi elettrici gravanti sull'impianto deve essere eseguito sulle reali necessità del singolo teatro tenendo come indicazione di massima per un teatro medio con fossa orchestrale che la potenza utilizzata dal servizio

delle luci di scena può essere circa il 25% del totale, le luci di emergenza un 1%, i servizi di palco un 3%, la zona camerini il 2%, il quadro regia l'1%, il quadro della fossa orchestrale il 2%. È consigliabile installare una potenza di circa il 60% superiore a quella assorbita calcolata da progetto.

## Selezionamento dell'impianto

Il quadro generale luci sceniche, che riceve l'alimentazione direttamente dal quadro generale di bassa tensione del teatro, distribuisce l'energia ai vari quadri della zona che possono essere i quadri dei regolatori delle luci di scena, i quadri delle luci di scena dirette e di servizio, il quadro per l'alimentazione delle apparecchiature di un'eventuale compagnia itinerante e gli altri quadri resi necessari dai servizi richiesti dal teatro. Il quadro dei regolatori delle luci di scena alimentando i dimmer di regolazione delle luci è il punto nel quale l'impianto luci sceniche inizia a discostarsi da un impianto "tradizionale". I gruppi dimmer, raccolti in armadi ad alimentazione trifase e posti comunemente in un locale apposito adiacente al palcoscenico, ricevono l'alimentazione del quadro dei regolatori e alimentano le utenze che possono essere sia apparecchi illuminanti che prese di alimentazione. Ogni dimmer alimenta un circuito che può essere normalmente da 2,5kW o da 5kW, raramente anche da 10kW. È evidente che a parità di potenza installata, più numerosi sono i circuiti, più flessibile risulta la gestione del parco luci. I dimmer devono essere controllati da una posizione remota, fundamentalmente localizzata nel locale regia, ma con la possibilità di essere spostata in altre zone del teatro, tramite una consolle specifica dedicata a questo. Questo controllo, una volta eseguito attraverso un fascio di cavi che trasportano una tensione di controllo tra 0 e 10V a ogni singolo canale, lo si ottiene secondo il protocollo DMX512 attraverso un singolo cavetto a due coppie oltre allo schermo. Il collegamento delle utenze ai dimmer tradizionalmente avviene attraverso un quadro di spinamento formato da una batteria di spine a pannello (una per ogni circuito), una di prese (una per ogni canale dimmer) e un fascio di fruste spina/presa che collegano una determinata utenza a un canale dimmer. Attualmente sempre più teatri si adeguano alle innovazioni tecnologiche ed eliminano il quadro di spinamento, con notevole risparmio di costi, spazio e possibili guasti, per utilizzare uno spinamento "software", la cosiddetta funzione di patch, inserito nelle funzioni della consolle di regia che consente tramite tastiera di indirizzare qualsivoglia circuito della consolle a qualsivoglia dimmer. Resta comunque da tenere in considerazione in fase di progettazione il quadro di spinamento del palcoscenico delle apparecchiature delle compagnie itineranti, funzione che deve essere comunque garantita con un opportuno sistema di commutatori. Tutte le linee destinate alle utenze luce di spettacolo vengono comunemente terminate su spine fisse normalmente raggruppate in quadretti per più circuiti ma in numero non superiore a 5 (CEI 64-8, art. 752.55.1) e che fanno capo a un interruttore automatico differenziale sito nel quadro di settore. Questi gruppi di prese devono essere distribuiti in modo da coprire tutte le esigenze dello spettacolo e dei servizi a esso connessi e, quindi, sia a livello di piano palcoscenico, che sui diversi ballatoi di manovra, che in graticcia. Oltre alla zona del palcoscenico è comunque indispensabile prevedere la necessità di posizionare corpi illuminanti anche nella sala, sulle pareti laterali a lato del boccascena, a soffitto e sulla parete di fondo o sulla balconata o sui palchi. A tutti questi gruppi di prese devono inoltre essere affiancate anche prese non regolate per l'alimentazione degli apparecchi che non richiedono regolazione o che non la accettano, come, per esempio, i proiettori a scarica. È comunque da tenere presente che alle parti fondamentali trattate si affiancano altri impianti secondari di segnalazione, controllo e servizio indispensabili per la gestione delle luci di spettacolo basate sulle nuove tecnologie di trasmissione dei segnali tramite reti di tipo Ethernet che consentono di ottimizzare l'impianto senza i limiti fino a ora molto rigidi imposti dal protocollo DMX512.

## Le caratteristiche degli impianti elettrici secondo la Norma CEI 64-8

Nella realizzazione di un locale di pubblico spettacolo (anche se di uso temporaneo) si devono seguire fedelmente alcune norme specifiche intese ad assicurare il massimo grado possibile di sicurezza per gli spettatori. In questo articolo vengono esaminate in maggior dettaglio le caratteristiche degli impianti elettrici, alla luce di quanto disposto dalla Norma CEI 64-8 nella parte 7 sez. 752 nella quale vengono recepite e integrate le disposizioni già contenute nella precedente norma CEI 64-10. I locali di pubblico spettacolo sono compresi nella categoria più generale degli ambienti a maggior rischio di incendio, contemplati nella norma CEI 64-8/7 attualmente in vigore; il progettista di impianti deve valutare il rischio relativo all'incendio sulla base di alcuni parametri fra i quali:

- densità di affollamento;
- massimo affollamento ipotizzabile;
- capacità di deflusso o di sfollamento;
- entità presumibile del danno a persone, animali e cose;
- comportamento al fuoco delle strutture;
- tipo di utilizzazione dell'ambiente;
- situazione organizzata riguardo alla protezione antincendio.

Va ricordato che le precisioni che qui si esaminano vanno dagli impianti nuovi o sottoposti a trasformazioni significative dopo il 1990, agli impianti preesistenti considerati di livello accettabile se rispondono ai requisiti della precedente norma CEI 64-2 per i locali di classe 3.

## Caratteristiche generali dell'impianto elettrico

Oltre ai requisiti generali contemplati dalla norma CEI 64-8, gli impianti installati nei luoghi a maggior rischio di incendio (e fra questi i locali di pubblico spettacolo) devono seguire le seguenti prescrizioni:

- i componenti elettrici installati devono essere limitati a quelli necessari per gli usi previsti, solo le condutture possono essere in transito (attenzione quindi alla ridondanza);
- nel sistema delle vie di uscita non devono essere presenti dispositivi contenenti fluidi infiammabili, trasformatori in olio, condensatori di rifasamento;
- i dispositivi di comando, controllo e manovra presenti nelle zone accessibili al pubblico devono essere chiusi in armadi o scatole apribili solo con chiave o attrezzo;
- devono essere rispettate le distanze minime previste tra gli apparecchi di illuminazione e le superfici illuminate, se queste sono di materiale combustibile (questa regola vale in particolare per i proiettori di elevata potenza);
- è vietato l'uso del sistema di distribuzione TN-C (Neutro e conduttore di protezione coincidente).

Le condutture elettriche che attraversano le vie di uscita di sicurezza non devono costituire intralcio o ostacolo al deflusso e devono essere poste entro involucri o dietro barriere che ne garantiscono adeguata protezione contro i danneggiamenti meccanici.


## La norma CEI 64-8/4

“Contatto diretto” e “Contatto indiretto” con riferimento all'esigenza di impedire la possibilità di infortunio derivante dal contatto tra persone e parti metalliche sotto tensione; dei due tipi di contatto, quello “indiretto” è sicuramente il più insidioso poiché riguarda parti metalliche normalmente non in tensione e quindi facilmente accessibili. L'origine dell'incidente elettrico per contatto indiretto è normalmente da ricercare nell'isolamento delle parti elettriche con conseguente contatto tra conduttori vivi e carcassa metallica dell'apparecchiatura; per scongiurare tale evento, risulta quindi utilizzabile una strategia mirata a garantire l'integrità dell'isolamento elettrico in tutte le prevedibili condizioni operative dell'apparecchiatura stessa, rendendo pertanto superfluo (se non addirittura controindicato) il collegamento ad un impianto di terra di protezione corredato eventualmente di un dispositivo di interruzione automatica. Tale filosofia costruttiva si riscontra assai diffusamente negli apparecchi elettrodomestici, i quali erano (fino all'entrata in vigore della Legge 46/90) normalmente

utilizzati in ambienti domestici i cui impianti di distribuzione dell'energia elettrica erano privi di terra di protezione o erano dotati di un impianto di terra non soggetto a verifiche. Nelle applicazioni industriali, il D.P.R. 547/55 prescrive la presenza di un efficace impianto di messa a terra in tutti i luoghi di lavoro; ciò non toglie che, per comprovate esigenze funzionali, la protezione contro i contatti indiretti non possa essere ottenuta con metodi diversi dalla classica combinazione impianto di terra/interruzione automatica. La norma CEI 64-8/4 prevede, infatti, "la protezione senza collegamento delle masse a terra e quindi senza interruzione automatica del circuito" ottenuta con:

- a) impiego di componenti con isolamento rinforzato (classe II);
- b) separazione elettrica del sistema protetto.

Figura 1  
Simboli del divieto  
di collegamento a  
terra e del doppio  
isolamento




## Le apparecchiature di classe II

Come già accennato, laddove non si sia certi della presenza di un efficace impianto di terra, è necessario che l'apparecchiatura sia protetta per mezzo di un doppio isolamento delle parti vive; in tale modo, anche in caso di cedimento dell'isolamento principale, rimane affidabile l'isolamento supplementare. Per meglio comprendere il concetto alla base del doppio isolamento, è necessario chiarire le definizioni date dalle norme:

Isolamento funzionale: è l'isolamento che, separando conduttori e diversa tensione, rende possibile il funzionamento dell'apparecchiatura.

Isolamento supplementare: è un isolamento indipendente, aggiunto a quello principale allo scopo di realizzare il doppio isolamento.

Figura 2  
Sezione di cavo  
bipolare in doppio  
isolamento




Di norma, l'isolamento funzionale non deve essere considerato isolamento di protezione, si pensi per esempio alla smaltatura del filo con cui si realizzano gli avvolgimenti di un trasformatore. Eventuali parti metalliche accessibili (facenti parte dell'involucro esterno) non devono essere collegate all'impianto di terra (se esistente) onde evitare il pericolo della massa estranea ovvero dell'introduzione di potenziali elettrici pericolosi causati da guasti in altre apparecchiature collegate all'impianto. A tale proposito è bene ricordare che un collegamento a terra "improprio" con conseguente creazione di massa estranea può essere originato dalle schermature dei cavi di segnale; in tali casi è opportuno verificare le indipendenze dei vari rami del circuito di terra in modo da essere rassicurati circa il coordinamento delle protezioni, le quali rimangono, a questo punto, l'unica misura di sicurezza su cui contare. Nel mondo delle apparecchiature audio e in generale delle apparecchiature per lo spettacolo, esiste purtroppo una notevole varietà di tipologie in merito al collegamento a terra; alcune apparecchiature di origine Hi-Fi (ad uso domestico) sono di classe II, altre di origine professionale prevedono il

collegamento a terra ma, purtroppo prevedono anche interazioni non del tutto standardizzate tra terra di protezione e terra di segnale. Le conseguenze di questa incompatibilità sono note a tutti e talvolta, purtroppo, le esigenze sono sacrificate a quelle della funzionalità.

**La protezione per separazione elettrica**


Il principio ispiratore della protezione per separazione elettrica è l'interruzione permanente della via di richiusura di un'eventuale corrente di guasto per mezzo di un trasformatore di isolamento, ovvero di un trasformatore in grado di assicurare la completa separazione (anche in caso di guasto) tra l'avvolgimento primario e l'avvolgimento secondario; detto trasformatore può avere rapporto di trasformazione 1:1, o abbassare il valore della tensione al secondario fino a valori a 50Vca, in questo caso esso viene definito "trasformatore di sicurezza". Nel caso di un singolo guasto a massa nel circuito secondario non si generano correnti di guasto in quanto il relativo circuito è interrotto dal trasformatore; in realtà, una debole corrente circola ugualmente a causa della capacità parassita tra i cavi e la terra ed è per questo che la norma raccomanda di limitare lo sviluppo del circuito secondario in modo che il prodotto tra la tensione nominale e la lunghezza non superi il valore di 100.000 e, comunque, la lunghezza massima della conduttura non superi i 500 metri. È di fondamentale importanza che il trasformatore sia in grado di assicurare la separazione elettrica poiché in essa consiste la sicurezza del circuito secondario; per tale motivo, i trasformatori di isolamento e di sicurezza devono essere conformi alla specifica norma CEI 14-6 (EN60742).

Figura 3  
Singolo guasto a massa nel circuito secondario



Circa l'esecuzione dell'impianto alimentato dal trasformatore di isolamento, la norma prescrive il divieto di collegare a terra le masse di tale impianto; in particolare vieta di collegare dette masse alla terra di protezione del circuito primario poiché in tal modo verrebbero vanificati i vantaggi della separazione elettrica e si introdurrebbero masse estranee, è necessario, però, prevedere un sistema di protezione nel caso si verifichi un doppio guasto a massa su apparecchiature simultaneamente accessibili.

Figura 4  
Doppio guasto a massa non protetto



In questo caso, la corrente di guasto che si stabilisce nel secondario è limitata solo dalla resistenza della persona e dall'impedenza complessiva del sistema avvolgimento/linea; se non è presente un dispositivo automatico di massima corrente con tempo di intervento rapidissimo, la situazione diventa assai pericolosa per l'infortunato. Per scongiurare il pericolo derivante dalla situazione prospettata è necessario collegare equipotenzialmente tra loro tutte le apparecchiature installate sul secondario; in questo modo, il doppio guasto a massa viene visto come un cortocircuito e provoca l'intervento delle protezioni automatiche di massima corrente prima ancora che si verifichi il contatto indiretto da parte di una persona.

Figura 5  
Doppio guasto  
a massa  
con protezione  
equipotenziale





Figura 6  
Simbologia  
essenziale per  
i trasformatori



Le aziende costruttrici e venditrici di impianti elettrici ed elettronici sono tenute ad eseguire gli impianti stessi attenendosi alle normative vigenti ed utilizzando materiali idonei. I materiali ed i componenti devono essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Gli impianti elettrici devono essere dotati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti. Riportiamo le norme CEI di prevenzione impiantistica relativa ai locali ed esterni adibiti a pubblici spettacoli. Ricordiamo che le sanzioni per eventuali inadempienze prevedono la denuncia penale e la multa per il legale rappresentante della Compagnia.

### Personale

**L'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza dell'impianto luci in un luogo di spettacolo devono essere affidati a personale addestrato.** Detto personale deve avere conoscenze tecniche o esperienza in relazione a determinate operazioni condotte in condizioni specificate. Il termine "addestrato" è pertanto un attributo relativo:

al tipo di operazione,

al tipo di impianto sul quale si deve operare,

alle condizioni ambientali, contingenti e di supervisione da parte di personale più preparato.

**Il personale addestrato ed autorizzato dalla direzione dell'attività deve avere a sua disposizione gli schemi generali e di montaggio dell'impianto elettrico.** Gli schemi devono essere tenuti aggiornati e devono contenere tutte le indicazioni sulle caratteristiche tecniche e funzionali dei diversi elementi che costituiscono l'impianto e sulla posizione di tali elementi.

**Il personale addestrato ed autorizzato deve avere a disposizione i necessari strumenti di misura, di controllo e di lavoro.**

**Gli estintori devono essere idonei per spegnere gli incendi di apparecchiature elettriche.** Sarà inoltre cura del personale addestrato effettuare ispezioni periodiche, ed annotare i risultati in appositi registri, che dovranno essere tenuti aggiornati; in particolare, andranno verificate con frequenza le apparecchiature di sicurezza.

### Impianti

**Dati relativi agli impianti:**

alla fonte, dopo l'allacciamento ENEL, deve essere posto un differenziale puro minimo 0,03 mA (4p 40A 30mA);

a seguire, interruttore automatico magnetotermico di amperaggio in base alla portata di kW (4p 40A per 20 kW);

a seguire, presa interbloccata con fusibili di protezione 3P+N+T per impianto luce (32A IP55);

presa interbloccata con fusibili di protezione 2P+T per audio (16A 220W);

tutto questo deve essere posto in un luogo non accessibile al pubblico o, dove non fosse possibile, richiuso su quadro stagno in vetroresina con porta frontale cieca con serratura con chiave (dimensioni: 500x400x200 mm con due maniglie e pannelli interni porta apparecchiature);

tutto l'impianto deve essere messo a terra, quando è esterno deve essere con almeno due

dispersori a croce di mt. 3 l'uno, con corda sezione 16mmq e relativi morsetti (NO7V-K Sez. 16mmq);

tutte le prese di uscita centralina devono essere con relativo interruttore automatico magnetotermico di amperaggio in base alla portata di uscita per ogni canale;

l'impianto deve essere dotato di almeno due luci di emergenza stagne, quando viene posto all'esterno, della durata minima dello spettacolo, poste su ogni piantana (PL 24W aut. 3 ore); ogni spina ed ogni presa volante deve essere a norma CEE con ghiera autoblocco, colore blu (16A 2P+T CEE);

fa eccezione l'impianto di amplificazione, vedi mixer, piastra..., ma la linea che porta corrente deve essere con cavo antifiamma (blu) e spina come sopra;

l'impianto audio deve essere con la messa a terra;

ogni cavo deve essere a norma CEE antifiamma con sezione minima 1,5 (col. blu);

eventualmente due cavi antifiamma della lunghezza di 25 mt. ognuno per le due piastrine con quadretti stagni per 8 prese (N1VV-K sez. 19x1,5 mmq.);

all'uscita del cavo antifiamma, ulteriore quadretto stagno con guaina spiralata grigia 16mm e spina CEE;

le piantane porta-proiettori devono essere collocate ad una altezza minima di mt. 2,20, con relativa dichiarazione di staticità;

per ogni spettacolo esterno deve essere compilato e conservato modulo di verifica impianti messa a terra firmato dal legale rappresentante della Compagnia.

## Verificare

---

**Il personale addestrato ed autorizzato, prima di ogni spettacolo all'aperto deve verificare:**

prima della messa in funzione:

- misura della resistenza di terra,
- misura della resistenza di isolamento,
- controllo a vista dell'impianto di terra e continuità dei conduttori di protezione.

prima di ogni spettacolo (mezz'ora prima dell'inizio);

- prova del differenziale,
- controllo dell'efficienza delle lampade di emergenza,
- controllo a vista del buono stato dell'impianto.

Il tutto deve essere compilato su apposito registro.

PARTE  
DECIMA



**L'UNIONE**



## LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

U.I.L.T.



Unione Italiana Libero Teatro

### CHI SIAMO

Nel 1977, quando, per la volontà di alcuni fra i più rappresentativi uomini di teatro (R. Jacobbi, A. Brissoni, A. Nicolaj, G. Prospero, M. Moretti...) e dei direttori di alcune delle principali Compagnie non professionistiche, si decise di costituire la U.I.L.T., lo scopo primario dell'Unione fu individuato nell'opera di sganciamento del Teatro di base dal ghetto dopolavoristico. Convinti che il Teatro spontaneo debba essere un importante momento per la sperimentazione e per la ricerca alternativa al Teatro "ufficiale", ci siamo dati una linea culturale che si può sintetizzare nei seguenti punti:

- 1) la realizzazione di spettacoli che tengano conto della **drammaturgia italiana d'oggi**;
- 2) la rilettura e l'adattamento dei **testi classici**;
- 3) il **teatro dialettale** inteso come recupero linguistico della cultura popolare e non come momento di facile comicità;
- 4) l'istituzione di **scuole di teatro** che mettano l'attore dilettante in condizione di acquisire una discreta cultura teatrale e una sicura professionalità;
- 5) la promozione di **incontri, seminari, corsi** tecnico-artistici che aiutino la crescita delle compagnie amatoriali;
- 6) **sostenere tutte le espressioni del teatro**: immagine, danza, gestuale, di figura, ecc...;
- 7) **portare la magia del teatro nel territorio**, realizzando i nostri spettacoli soprattutto nelle zone non servite dalle grandi compagnie di professionisti.

Convinti della validità di questa nostra linea culturale, cerchiamo di iscrivere alla nostra Unione, pur senza dispotiche chiusure, quelle Compagnie che considerano il "fare teatro" un momento di creatività, di diversificazione, di sperimentazione, insomma di crescita culturale ed artistica, piuttosto che mera esibizione che imita pedissequamente il teatro professionistico. Sono Compagnie formate esclusivamente da attori non professionisti, volontari che non percepiscono compensi per le loro prestazioni, ma che svolgono (oltre il loro orario di lavoro) una regolare attività teatrale, di studio, di ricerca, di formazione artistica e tecnica, di produzione.

Queste Compagnie sono oggi pressoché le uniche ad agire in particolari situazioni territoriali, zone difficili, di confine, nelle scuole, nelle carceri e negli ospedali, privilegiando in molti casi la drammaturgia italiana contemporanea, non sottovalutando il teatro dialettale e delle etnie.

### Attività

Per la realizzazione dei nostri programmi il **Consiglio Direttivo Nazionale** collabora e coordina il proprio lavoro con le **U.I.L.T. Regionali** (già costituite ed operanti: Abruzzo e Molise, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto) o direttamente con le Compagnie affiliate.

Dopo oltre 25 anni di lavoro pensiamo che più delle parole valgano le cifre (quelle seguenti sono dati medi annuali su rilevazioni statistiche degli ultimi tre anni):

- **oltre 500 Compagnie** che rappresentano tutte le regioni;
- **circa 8.000 spettacoli** ogni anno;
- oltre **trenta rassegne nazionali** organizzate ogni anno dalle U.I.L.T. regionali o dalle nostre compagnie;

- oltre **sessanta rassegne regionali** organizzate ogni anno dalle U.I.L.T. regionali o dalle nostre compagnie;
- dodici **scuole di teatro**, gestite da nostre compagnie, operanti e funzionanti;
- oltre venti **convegni, seminari e corsi** organizzati ogni anno dalle U.I.L.T. regionali o dalle nostre compagnie.

## Spettacoli

L'attuale produzione delle Compagnie iscritte si aggira intorno a **750 nuovi allestimenti** per anno. Superfluo precisare che ogni gruppo fa le sue scelte autonomamente; purtroppo, per ragioni economiche, tante Compagnie scelgono ancora un repertorio classico o di facile percezione. Molti dei gruppi iscritti alla U.I.L.T. si esprimono ad ottimo livello artistico: basta dare un'occhiata ai cartelloni dei principali Festival Nazionali per rendersi conto della loro preponderante presenza spesso gratificata dall'assegnazione di importanti riconoscimenti artistici. Sul piano tecnico quasi tutte le Compagnie sono completamente autonome, in grado cioè di rappresentare uno spettacolo ovunque usando la propria attrezzatura.

## Rassegne

Le Rassegne sono il nostro fiore all'occhiello poiché abbiamo dedicato molti dei nostri sforzi alla loro realizzazione. Noi crediamo molto in questi momenti teatrali perché concretizzano più di ogni altra iniziativa la nostra politica culturale. Intanto molte rassegne hanno un tema e questo indirizza le scelte di repertorio delle Compagnie. Gli spettacoli messi in scena dai nostri gruppi nelle varie manifestazioni consentono a questi di farsi conoscere ed apprezzare e, conseguentemente, ne favoriscono la circuitazione. Inoltre, questo lavoro organizzativo, ci permette di portare il Teatro in zone mal servite dai circuiti professionistici.

Il nostro procedimento è semplice: o la Compagnia che opera nel territorio ci segnala la possibilità di un certo tipo di intervento, o gli stessi Enti locali ci interpellano prospettandoci la possibilità di organizzare un festival, una rassegna o, semplicemente, una serie di spettacoli; a questo punto, potendo usufruire anche della nostra banca dati, siamo in grado di formulare progetti per la stesura di un cartellone che sia sintonizzato con le disponibilità finanziarie. Ciò è possibile grazie alla perfetta conoscenza delle possibilità delle numerose Compagnie, alle scelte diversificate dei loro repertori, alla preziosa autonomia tecnica di cui dispongono, alla decisione di lavorare per il solo rimborso spese. Comunque, ove sia possibile, l'intervento della Direzione Nazionale o delle U.I.L.T. Regionali è sempre in appoggio alla Compagnia locale.

## Crescere insieme

L'Unione, nell'ambito dell'attività nazionale, ha costituito il **Centro Studi U.I.L.T.**

Suoi compiti sono:

- a) valorizzare l'attività dell'Unione allo scopo di sensibilizzare alle tematiche del Teatro di base gli organismi istituzionali, politici, amministrativi e culturali;
- b) intraprendere iniziative (convegni, seminari, tavole rotonde, ecc.) che alimentino il confronto ed il dibattito all'interno e all'esterno dell'Unione, sollecitando, altresì, la presenza delle forze più vive della cultura italiana ed internazionale;
- c) predisporre iniziative, anche in accordo con altri settori della vita del Paese, volte a sottolineare gli aspetti umani e culturali di personalità, di organizzazioni varie, di gruppi teatrali particolarmente distintisi nella qualificazione del Teatro di base in ambito nazionale e/o internazionale.

Su segnalazione e richiesta delle Compagnie o degli Enti, l'Unione, con la consulenza del Centro Studi U.I.L.T., organizza convegni, seminari, dibattiti, laboratori, corsi di perfezionamento, ecc.

Per queste attività ci avvaliamo della collaborazione della S.I.A.D. (Società Italiana Autori Drammatici), che annovera i migliori autori del Teatro italiano, e di docenti provenienti da importanti scuole teatrali (D.A.M.S.; Accademia "Silvio D'Amico"; ecc...) e di uomini di

prestigio della drammaturgia e della tecnica teatrale; persone che ci sono vicine e che sono sempre più interessate all'intenso operare del Teatro di base.

Le Scuole di Teatro, aperte da alcune delle nostre Compagnie, tendono a formare quelle prime basi di conoscenza e professionalità che sono determinanti per salire sul palcoscenico.

### In Italia e nel mondo

---

Nel giugno 2002 le due grandi federazioni italiane del Teatro non professionistico, la F.I.T.A. e la U.I.L.T., hanno costituito la **Conferenza Permanente del Teatro Amatoriale**. Le Federazioni che ad essa aderiscono, pur mantenendo la loro piena autonomia nell'attività federativa, si impegnano a svolgere un'azione concordata e coordinata su questioni di rilevanza nazionale che interessano la promozione, la valorizzazione e la difesa del teatro svolto in forma amatoriale. La Conferenza ha prevalentemente compiti di coordinamento e di promozione ed è soprattutto un organismo di confronto e di approfondimento.

La U.I.L.T. è iscritta alla **A.I.T.A. (Association Internationale du Théâtre Amateur)** e al **C.I.F.T.A. (Comité International des Fédérations Théâtrales Amateurs de culture latine)** che contribuiscono ad incentivare e coordinare l'attività delle varie Federazioni sparse in tutto il mondo. Di particolare interesse è l'opera organizzativa e divulgativa finalizzata alla realizzazione di Festival Internazionali e di scambi culturali.

Molte nostre compagnie, grazie all'opera svolta dalla U.I.L.T., hanno la possibilità di partecipare ad importanti Rassegne e Festival Internazionali in rappresentanza della Cultura Teatrale Italiana.

### Organi dell'Unione

---

La gestione dell'associazione è improntata a criteri di spiccata democraticità. Base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato, inteso come servizio prestato in modo personale, spontaneo e gratuito.

Il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Unione è composto dal Presidente e da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale e dura in carica tre anni; inoltre ne fanno parte i Presidenti delle U.I.L.T. Regionali costituite (Abruzzo e Molise, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto).

## DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DELLA U.I.L.T.

**Dott. Giacomo Scavizzi - Notaio**  
**Roma - P.zza Adriana, 20**  
**Repertorio n. 5692 - Rogito n. 1791**

**L'anno millenovecentosettantasette, il giorno tre del mese di ottobre**, in Roma, Piazza Adriana, 20, innanzi a me dr. Giovanna Petrella notaio in Roma, coadiutore temporaneo giusta delibera del Presidente del consiglio notarile di Roma in data 13 settembre 1977, del dr. Giacomo Scavizzi notaio in Genzano di Roma, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente **Rodolfo Finzi** nato a Roma il 2 aprile 1903 e ivi residente in Via Castel Sant'Elia, 12, esperto teatrale.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara espressamente di rinunciare all'assistenza dei testimoni. Il medesimo mi dichiara che **in data odierna è stata costituita una associazione denominata: "Unione Italiana Libero Teatro"**, con sede in Roma, provvisoriamente in Via Monte della Farina, 42, le cui strutture organizzative e il cui funzionamento sono regolati nello statuto, composto di sedici articoli, che si allega sotto la lettera "A". Il medesimo mi dichiara inoltre che in sede di costituzione della detta associazione sono stati nominati un consiglio direttivo e un collegio sindacale provvisori che dureranno in carica fino all'insediamento degli organi statutari ordinari che saranno nominati dalla prima assemblea degli associati.

Il consiglio direttivo provvisorio si compone di sette membri, e precisamente dei Signori:

- **Giorgio Proserpi**, nato a Roma il 1° gennaio 1911 e ivi residente in Via Nicola Martelli, 1/b, presidente, autore drammatico;
- **Rodolfo Finzi**, comparente, segretario;
- **Ruggero Jacobbi**, nato a Venezia il 21 febbraio 1920 e residente a Roma, Via Carlo Pascal, 22, autore drammatico, consigliere;
- **Mario Moretti**, nato a Genova il 14 aprile 1929 e residente a Roma, Via Monte Giordano, 36, autore drammatico, consigliere;

- **Ugo Giannangeli**, nato a L'Aquila il 4 marzo 1922 e residente a Macerata, Via S. Caterina, 21, rappresentante della Compagnia "Oreste Calabresi" di Macerata, consigliere;
- **Fabrizio Rafanelli**, nato a La Spezia il 20 dicembre 1915 e residente a Pistoia, Corso Silvano Fedi, 107, direttore della Compagnia "Città di Pistoia", consigliere;
- **Silvio Manini**, nato a Codogno il 14 giugno 1940 e residente a Monza, Via Biancamano, 2, rappresentante della Compagnia "Libero Teatro" di Monza, consigliere.

Il Collegio Sindacale provvisorio si compone di tre membri, nelle persone dei signori:

- **Carlo Vallauri**, nato a Lanciano il 31 ottobre 1925 e residente a Roma, Via Trionfale, 6551, critico teatrale, presidente;
- **Mario Sermoni**, nato a Grosseto il 19 ottobre 1931 e ivi residente in Viale Fattori, 10, rappresentante del Gruppo Grossetano Artigiani del Teatro;
- **Alessandro Nisivoccia**, nato a Udine il 16 giugno 1933 e residente a Salerno, Viale degli Eucalipti, 27/c, rappresentante del Teatro Popolare Salernitano di Salerno.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, ed in parte di mia mano, ma da me letto, insieme all'allegato, al comparente, il quale su mia domanda lo ha dichiarato in tutto conforme alla sua volontà.

*F.to Rodolfo Finzi*

*F.to Dr. Giovanna Petrella coadiutore*

## STATUTO

### Unione Italiana Libero Teatro

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1**

È costituita l'associazione denominata "U.I.L.T. - UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO" con sede in MONZA (Milano), Via Biancamano, 2, modificabile con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare sulla costituzione e/o soppressione di eventuali sedi operative.

**Art. 2**

L'associazione, impegnata nel campo delle attività culturali e sociali, è per sua natura apartitica e pluralistica e la sua gestione è improntata a criteri di democraticità.

L'associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato, inteso come servizio prestato in modo personale, spontaneo e gratuito.

**Art. 3**

La U.I.L.T. si propone di perseguire i seguenti scopi:

- intende raccogliere intorno a sé quelle forze teatrali che, in base all'attività svolta sia a livello nazionale che internazionale, qualifichino l'Associazione sotto il profilo culturale, sociale ed artistico ed affrontino con spirito unitario, sia pure in una democratica e pluralistica diversità ideologica, il tema del rinnovamento del teatro per addivenire a forme di libera espressione artistica;
- in aderenza alle realtà derivanti dai profondi mutamenti verificatisi in ogni settore artistico e culturale, si propone di valorizzare l'attività dei gruppi aderenti con la consapevolezza che qualsiasi espressione artistica deve essere parte integrante della vita dell'uomo.

Per l'attuazione di questi fini la U.I.L.T. intende:

- coordinare il movimento delle associazioni culturali e/o compagnie costituite per la promozione dell'attività teatrale realizzata senza scopi di lucro;
- facilitare lo scambio di spettacoli tra i gruppi associati;
- indire selezioni, organizzare rassegne e concorsi, partecipare ad iniziative promosse da altre organizzazioni, enti ed istituti;
- facilitare e sostenere l'istituzione di centri di cultura teatrale, scuole e corsi di attività teatrale;

- fornire la migliore assistenza alle iniziative destinate alla valorizzazione del teatro;
- tenere i rapporti con le organizzazioni similari in Italia e all'estero;
- intraprendere attività editoriale sia su stampa, sia su supporto audiovisivo, sia su altro mezzo;
- intraprendere ogni attività di promozione culturale a vantaggio dei propri iscritti.

**Art. 4**

L'associazione potrà compiere ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi sociali e comunque di supporto per la realizzazione dei fini statutari, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

**Art. 5**

La durata dell'associazione è illimitata.

**Art. 6**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il VicePresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) le U.I.L.T. Regionali.

#### TITOLO II I SOCI

**Art. 7**

Possono far parte della U.I.L.T., acquisendo la qualità di socio, le associazioni culturali, le compagnie e i gruppi comunque costituiti, sia in forma autonoma che aderenti ad altre organizzazioni culturali e di tempo libero, purché non in contrasto o concorrenti con la U.I.L.T., che praticino l'attività teatrale senza farne fonte di reddito.

Potranno aderire alla U.I.L.T., sempre in qualità di soci, anche organismi che associno più gruppi teatrali.

All'atto della domanda i nuovi soci dovranno impegnarsi ad accettare il presente Statuto e ad osservare le

norme, i regolamenti, le deliberazioni emanate dall'Assemblea e dagli organi direttivi dell'Unione.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Unione.

#### **Art. 8**

La domanda di affiliazione, corredata dalla più ampia documentazione possibile circa la struttura e l'attività del gruppo, dovrà essere inoltrata alle U.I.L.T. regionali che hanno facoltà di accettarla o rifiutarla salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

Al gruppo richiedente si darà comunicazione scritta della decisione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere ulteriore documentazione.

Il giudizio finale del Consiglio Direttivo è inappellabile e non ha obbligo di motivazione.

#### **Art. 9**

I soci cessano di far parte della U.I.L.T.:

- a) per mancato pagamento della quota annuale di affiliazione, entro il termine di chiusura del tesseramento annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
- b) per recesso o scioglimento volontario da comunicare con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- c) per decadenza ovvero perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, certificata dal Consiglio Direttivo;
- d) per radiazione per comportamenti che danneggino moralmente e/o materialmente l'associazione.

La decisione di radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta dei consiglieri o delle U.I.L.T. regionali e viene assunta nei confronti di gruppi o compagnie affiliate la cui attività contrasti con gli interessi e i fini della U.I.L.T.

Contro tale decisione di radiazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 10**

Le persone facenti parte dell'associazione culturale e/o compagnia che, a qualunque titolo, cessi di far parte della U.I.L.T. decadono da tutte le cariche e gli incarichi loro assegnati e sono sostituite dai primi non eletti in lista o, nel caso questo non sia possibile, con nuove elezioni da tenersi alla prima successiva Assemblea Nazionale.

### **TITOLO III L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 11**

L'Assemblea Nazionale è costituita dai delegati dei gruppi regolarmente iscritti alla U.I.L.T.

Ogni delegato viene nominato dall'associazione culturale e/o compagnia di appartenenza.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea Nazionale, con diritto di voto, tutti i delegati delle associazioni culturali e/o compagnie che si trovino in regola con il pagamento della quota di iscrizione.

Ogni associazione culturale e/o compagnia affiliata esprime un voto.

Le associazioni culturali e/o compagnie affiliate, che abbiano impedimenti a partecipare, potranno farsi rappresentare all'Assemblea Nazionale dal delegato di qualsiasi altro gruppo regolarmente iscritto; la delega dovrà essere scritta; ogni delegato non potrà avere più di tre deleghe.

#### **Art. 12**

L'Assemblea Nazionale deve essere convocata in via ordinaria dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ogni anno, entro il mese di aprile.

Può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ogni volta che questo lo ritenga opportuno, con deliberazione approvata da almeno la metà più uno dei suoi componenti, o su richiesta di un terzo dei gruppi regolarmente iscritti.

In quest'ultimo caso, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria deve essere fatta con un anticipo di almeno trenta giorni a mezzo di lettera, telefax o tramite internet (e-mail) o attraverso la pubblicazione e spedizione del notiziario dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Le riunioni dell'Assemblea Nazionale sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo una ora, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le decisioni dell'Assemblea Nazionale sono assunte a maggioranza dei voti presenti e/o rappresentati.

Per le modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei soci. Per lo scioglimento anticipato dell'Unione, fatte salve le norme di legge, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.

#### **Art. 13**

Sono compiti dell'Assemblea Nazionale:

- a) la possibilità di eleggere il Presidente Onorario dell'Unione, scelto tra persone altamente rappre-

- sentative della Cultura e del Teatro Italiano, che resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere, tra le persone componenti le associazioni culturali e le compagnie iscritte quali propri soci, il Presidente Nazionale e sei membri del Consiglio Direttivo che resteranno in carica per un periodo di tre anni;
  - c) eleggere, tra le persone componenti le associazioni culturali e le compagnie iscritte quali propri soci o, se iscritte ad apposito albo professionale, tra persone esterne all'Unione, il Presidente e due membri del Collegio dei Revisori dei conti che resteranno in carica per un periodo di tre anni;
  - d) eleggere, tra le persone componenti le associazioni culturali e le compagnie iscritte quali propri soci, i tre membri del Collegio dei Probiviri che resteranno in carica per un periodo di tre anni;
  - e) deliberare sul bilancio consuntivo dell'associazione relativo all'anno precedente e su quello preventivo dell'anno in corso;
  - f) deliberare sulle relazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
  - g) deliberare sulle modifiche allo Statuto;
  - h) deliberare su tutti gli argomenti che saranno sottoposti dal Consiglio Direttivo;
  - i) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
  - l) deliberare su ogni altro argomento venga proposto dal Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO IV IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

##### **Art. 14**

Il Consiglio Direttivo della U.I.L.T. è composto dal Presidente Nazionale, dai sei membri eletti dall'Assemblea Nazionale tra i componenti dei gruppi iscritti quali propri soci e dai Presidenti o rappresentanti delle U.I.L.T. regionali costituite.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, scegliendo tra i sei membri eletti dall'Assemblea Nazionale, il Vicepresidente e il Segretario.

Le cariche di Presidente Nazionale, Vicepresidente e Segretario sono incompatibili con qualsiasi altra carica nazionale e/o regionale.

##### **Art. 15**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di tre volte l'anno.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere

fatte, con un anticipo di almeno dieci giorni, a mezzo di telefax, telegramma, telefono o tramite internet (e-mail).

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un terzo dei consiglieri salvo per l'elezione del Vicepresidente e del Segretario, per la predisposizione dei bilanci e per l'accettazione di dimissioni, questioni per le quali è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

##### **Art. 16**

I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

- a) attuare le delibere dell'Assemblea Nazionale;
- b) deliberare sull'ammissione e sulla radiazione dei soci;
- c) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa;
- d) deliberare sulle relazioni e sulle proposte del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo;
- e) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo annuali dell'associazione;
- f) assumere qualsiasi decisione in merito ad eventuali acquisti o cessioni di beni, anche immobiliari;
- g) provvedere all'accettazione di eventuali donazioni;
- h) procedere all'assunzione di impiegati e dipendenti, determinandone la retribuzione;
- i) stabilire l'importo delle quote annue di associazione;
- j) deliberare in merito ad eventuali giudizi attivi e passivi;
- k) determinare eventuali rimborsi spese agli organi dell'associazione;
- l) esercitare i poteri di iniziativa e controllo sulle U.I.L.T. Regionali in conformità a quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto.

#### **TITOLO V**

#### **IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE E IL SEGRETARIO**

##### **Art. 17**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale nel proprio seno, secondo le modalità previste, e resta in carica per tre anni.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Ha la firma e la rappresentanza della U.I.L.T. di fronte a terzi, in sede giuridica ed amministrativa.

Su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

In caso di urgenza ha la facoltà di esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo la ratifica dell'organo stesso nella sua prima successiva riunione.

Il Presidente ha il potere di firma, congiuntamente a quella del Segretario, per l'apertura e la gestione di conti correnti bancari e/o postali; per la loro gestione ordinaria la firma può essere disgiunta; per la loro gestione straordinaria la firma deve essere congiunta.

#### **Art. 18**

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i sei membri eletti dall'Assemblea Nazionale e resta in carica tre anni.

Il Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni compreso il potere di firma, congiuntamente a quella del Segretario, per l'apertura e la gestione di conti correnti bancari e/o postali; per la loro gestione ordinaria la firma può essere disgiunta; per la loro gestione straordinaria la firma deve essere congiunta.

#### **Art. 19**

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i sei membri eletti dall'Assemblea Nazionale e resta in carica tre anni.

Il Segretario ha il compito di gestire l'associazione curando il disbrigo degli affari ordinari e comunque ogni altro compito demandato dal Presidente o non previsto dal presente Statuto come competenza di altri organi. In particolare, compiti del Segretario sono:

- a) compilare e divulgare ai soci i verbali del Consiglio Direttivo;
- b) coordinare le comunicazioni interne all'associazione per le U.I.L.T. regionali o direttamente per i soci;
- c) tenere aggiornati gli elenchi dei soci;
- d) curare la contabilità dell'associazione relazionandone periodicamente al Consiglio Direttivo.

Il Segretario può avvalersi di collaborazioni anche esterne al Consiglio Direttivo per lo svolgimento dei propri compiti.

Il Segretario ha il potere di firma, congiuntamente a quella del Presidente o del Vicepresidente, per l'apertura e la gestione di conti correnti bancari e/o postali; per la loro gestione ordinaria la firma può essere disgiunta; per la loro gestione straordinaria la firma deve essere congiunta.

### **TITOLO VI**

#### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **Art. 20**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri che possono essere eletti anche tra persone

non associate alla U.I.L.T. se iscritte ad apposito albo professionale.

L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio e due Revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per tre anni.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'associazione.

I Revisori dei Conti hanno l'obbligo di vigilare sulla gestione finanziaria della U.I.L.T. e di riferirne al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Nazionale.

Il Presidente del Consiglio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo; in caso di impedimento, può delegare un altro membro del Collegio.

Compiti dei Revisori dei Conti sono:

- a) l'esame dei bilanci e dei conti consuntivi, sui quali devono presentare una relazione ad uso dell'Assemblea Nazionale;
- b) il controllo sulla tenuta contabile e sull'andamento dell'amministrazione in genere.

### **TITOLO VII**

#### **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **Art. 21**

L'Assemblea Nazionale elegge il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri scelti tra i delegati delle associazioni culturali e/o compagnie iscritte all'Unione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica per tre anni.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'associazione.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente del Collegio.

Tutte le eventuali controversie tra i soci relative al rapporto associativo o tra i soci e l'Unione ed i suoi organi saranno demandate a detto Collegio dei Probiviri che assumerà le relative decisioni definitive ed inappellabili, salvo i diritti garantiti dalla Costituzione.

### **TITOLO VIII**

#### **LE U.I.L.T. REGIONALI**

#### **Art. 22**

In ogni regione ove siano iscritte quali soci almeno tre compagnie può essere costituita la U.I.L.T. regionale che concorre al raggiungimento dei fini statutari dell'Unione.

Ogni U.I.L.T. regionale adotta uno statuto, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà pronunciarsi in ordine alla conformità degli statuti regionali, ai principi

fondamentali dello statuto nazionale ed, in particolare, dovrà verificare la presenza dei seguenti requisiti:

- assenza dei fini di lucro;
- finalità non contrarie a quanto disposto dagli articoli nn. 2, 3, 28, 29 e 30 del presente Statuto;
- democraticità interna.

Avverso alla decisione del Consiglio Nazionale è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Lo statuto regionale potrà prevedere l'articolazione in sezioni provinciali e/o zonali che gestiscano la loro funzionalità con semplici e democratici regolamenti interni.

#### **Art. 23**

Il Consiglio Direttivo Nazionale può, per accertate difficoltà nella costituzione o nella gestione di una U.I.L.T. regionale, accorpate più regioni territorialmente contigue, determinando la costituzione di una U.I.L.T. interregionale. La U.I.L.T. interregionale è regolata dalle stesse norme ed ha le stesse funzioni della U.I.L.T. regionale. La U.I.L.T. interregionale, qualora venissero a realizzarsi le condizioni per la costituzione delle singole strutture regionali, può essere sciolta per fare posto alle nuove U.I.L.T. regionali.

#### **Art. 24**

Il Consiglio Direttivo può nominare un "Commissario" affidandogli l'incarico di espletare le formalità per la costituzione di una U.I.L.T. regionale e l'incarico di rappresentare, senza diritto di voto, tale regione all'interno del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di revocare l'incarico.

#### **Art. 25**

Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora lo ritenga necessario, può convocare l'Assemblea dei gruppi iscritti in una regione, al fine di verificarne i metodi gestionali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può altresì dichiarare la decadenza degli organi dirigenti di una Regione, con conseguente nomina di un Commissario, qualora verificati gravi difformità tra la gestione della U.I.L.T. regionale e i principi dello Statuto Nazionale.

Il Commissario avrà l'incarico di espletare gli adempimenti necessari per il funzionamento della U.I.L.T. Regionale e di curare il ripristino della regolarità della gestione.

Il Commissario ha l'obbligo di procedere a nuove elezioni per gli organi statutari entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

#### **Art. 26**

I Presidenti delle U.I.L.T. regionali devono essere democraticamente eletti dall'assemblea dei soci della loro

regione e rappresentano la U.I.L.T. regionale nel Consiglio Direttivo e nei rapporti con le istituzioni locali.

I Presidenti delle U.I.L.T. regionali sono membri del Consiglio Direttivo e durano in carica per eguale periodo di tempo del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento a partecipare al Consiglio Direttivo, i Presidenti delle U.I.L.T. regionali possono delegare un membro del Consiglio Regionale.

### **TITOLO IX CENTRO STUDI U.I.L.T.**

#### **Art. 27**

È costituito, al fine di valorizzare l'attività dell'Unione, il "Centro Studi U.I.L.T."

Suoi compiti sono:

- a) promuovere attività di formazione (stage, laboratori, ecc.) per i propri associati, col coinvolgimento di esperti interni ed esterni all'Unione;
- b) intraprendere iniziative (convegni, seminari, tavole rotonde, ecc.) che alimentino il confronto ed il dibattito, sulle tematiche del Teatro di base, all'interno e all'esterno dell'Unione, sollecitando, altresì, la presenza delle forze più vive della cultura italiana ed internazionale;
- c) predisporre iniziative, anche in accordo con altri settori della vita del Paese, volte a sottolineare gli aspetti umani e culturali di personalità, di organizzazioni, di gruppi teatrali particolarmente distintisi nella qualificazione del Teatro di base in ambito nazionale e/o internazionale.

L'attività di cui sopra è realizzata in accordo con il Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Unione.

Il Centro Studi U.I.L.T. è diretto da un Comitato.

I componenti di detto Comitato, presieduto da un Direttore, sono nominati, anche tra non soci, dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvederà, altresì, a disciplinare il funzionamento del Centro Studi con apposito regolamento.

Al finanziamento del Centro Studi U.I.L.T. provvedono gli organi dell'Unione.

L'utilizzazione di contributi da terzi, finalizzati all'attività del Centro stesso, dovrà essere autorizzata dal Consiglio Direttivo.

### **TITOLO X FINANZE E PATRIMONIO**

#### **Art. 28**

Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili.

#### **Art. 29**

La durata dell'esercizio finanziario è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Prima del 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

Fino all'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio della gestione.

Alla fine di ciascun esercizio ed entro il primo trimestre di quello successivo il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, entrambi da presentare all'Assemblea Nazionale.

#### **Art. 30**

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro il 31 marzo di ogni anno per la predisposizione del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea Nazionale.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere presentato per la sua approvazione dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto economico-finanziario deve restare depositato presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'Assemblea Nazionale convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti i componenti delle associazioni culturali e/o compagnie associate che abbiano interesse alla sua lettura.

Il rendiconto economico-finanziario, redatto in conformità alle scritture contabili tenute dall'associazione, deve esprimere in maniera chiara la situazione economica e finanziaria dell'associazione ed il volume delle attività istituzionali e commerciali poste in essere durante l'esercizio sociale.

Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dall'Assemblea Nazionale ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'associazione

durante i dieci giorni che seguono l'assemblea e viene pubblicato sul notiziario dell'associazione o inviato ai soci.

#### **Art. 31**

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea Nazionale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di utilità sociale conformi ai fini istituzionali dell'associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e/o D.P.C.M. 26 settembre 2000, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 32**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si adottano le norme di legge che regolano la materia.

#### **Art. 33**

Il presente Statuto, nella formulazione definitiva approvata con il voto unanime dei delegati dell'Assemblea Nazionale straordinaria della U.I.L.T., entra ipso facto in funzione con l'approvazione di cui sopra, in sostituzione del precedente Statuto.

Gli eventuali successivi adempimenti di registrazione e amministrativi, da effettuarsi a cura della Segreteria Nazionale, sono ininfluenti rispetto all'immediata applicazione del presente Statuto.

Il presente Statuto, sin qui scritto in 28 (ventotto) pagine, approvato dall'Assemblea Nazionale della U.I.L.T. - Unione Italiana Libero Teatro riunita in data 30 novembre 2003, presso la sede del DopoLavoro Ferroviario della Stazione Termini in Roma, con voto unanime delle 231 (duecentotrentuno) associazioni e/o compagnie presenti e/o rappresentate, su numero 447 (quattrocentoquarantasette) aventi diritto di voto alla data di svolgimento dell'Assemblea, annulla e sostituisce il precedente Statuto approvato e sottoscritto dai soci fondatori dell'Unione Italiana Libero Teatro (U.I.L.T.) alla presenza del Notaio Giacomo Scavizzi in data 3 ottobre 1977.

*Roma, 30 novembre 2003*

*Firmato:*

*Giuseppe Stefano Cavedon - Presidente*

*Maria Emanuela Vesci - Notaio*

## REGOLAMENTO DELLE AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONI

### Modalità di affiliazione e riaffiliazione

Le Associazioni che intendono aderire all'Unione presentano richiesta di affiliazione o riaffiliazione che deve essere redatta su modulo distribuito dalle U.I.L.T. regionali o dalla Segreteria nazionale (per le regioni ancora non costituite).

Detto modulo è predisposto dalla Segreteria nazionale e le singole U.I.L.T. regionali possono personalizzarlo solo nella definizione delle quote associative di competenza della regione stessa, infatti, per garantire la propria attività, ogni U.I.L.T. regionale chiede alle Associazioni che intendono affiliarsi di versare quote associative destinate al finanziamento delle strutture e dei progetti regionali.

La domanda di affiliazione deve essere inoltrata alle U.I.L.T. regionali, unitamente all'attestato di avvenuto versamento delle quote associative, e corredata dalla più ampia documentazione.

In particolare, è necessario che siano presentati i seguenti documenti che verranno controllati e rimarranno depositati presso le Segreterie regionali e inoltrati in copia alla Segreteria Nazionale:

- n. 2 (due) copie dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione a norma con la Legge 460/1997;
- n. 2 (due) copie dell'elenco dei componenti da tessere (anche ai fini della copertura assicurativa) compilato con indicazione completa dei dati richiesti (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, attività lavorativa, ecc.);
- n. 2 (due) copie di un breve profilo dell'Associazione e della sua attività;
- n. 2 (due) copie della lettera di autorizzazione per il trattamento dei dati (ex Legge 675/1996).

Il Consiglio Direttivo e la U.I.L.T. regionale hanno facoltà di chiedere, anche per verifiche a campione, ulteriore documentazione (ad esempio: copia del bilancio o del rendiconto economico e delle relazioni accompagnatorie).

È fatto obbligo alle Associazioni di ripresentare l'Atto Costitutivo e lo Statuto (in duplice copia) qualora siano intervenute variazioni.

Come da Statuto, le U.I.L.T. regionali hanno facoltà di accettare o rifiutare la domanda di affiliazione, salvo ratifica del Consiglio Direttivo che darà comunicazione scritta della propria decisione: invio dell'attestato di iscrizione o, altrimenti, lettera motivata.

Le Associazioni dovranno procedere ogni anno alla riaffiliazione, secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

La richiesta di affiliazione e riaffiliazione può essere presentata in qualsiasi momento, salvo i limiti posti dallo Statuto in ordine allo svolgimento delle assemblee nazionali.

Anche per poter pienamente usufruire dei servizi offerti, l'Unione raccomanda di provvedere all'affiliazione e riaffiliazione entro il 31 gennaio di ciascun anno.

La copertura assicurativa scade, comunque, il 31 dicembre di ciascun anno.

### Tesseramento

Si intendono tesserati alla U.I.L.T. solamente i componenti delle Associazioni indicati negli elenchi presentati al momento dell'affiliazione o della riaffiliazione, o in successive formali comunicazioni.

Questi hanno diritto alla tessera dell'Unione e godono dei diritti riservati agli iscritti, ivi compresa la copertura assicurativa.

La tessera è valida dal momento del rilascio al 31 dicembre successivo.

*29 settembre 2002*

*Il Presidente Nazionale: Giuseppe Stefano Cavedon*

*Il Segretario Nazionale: Loris Frazza*

## REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE E DELL'ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

### Assemblea Nazionale

Sono organi dell'Assemblea Nazionale:

- la Commissione di verifica;
- il Presidente dell'Assemblea;
- il Segretario dell'Assemblea;
- il Collegio degli Scrutatori.

Il Presidente dell'Unione, o chi ne fa le veci, assume provvisoriamente la Presidenza dell'Assemblea e dirige le operazioni per la nomina della Commissione di verifica poteri e del Presidente dell'Assemblea stessa.

I componenti della Commissione di verifica poteri e il Presidente dell'Assemblea saranno preferibilmente scelti tra tesserati che non facciano parte degli organi statutari nazionali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei conti, Collegio dei Probiviri).

La Commissione di verifica poteri ha il compito di verificare, riferendosi allo Statuto e ai dati forniti dalla Segreteria nazionale, il diritto di partecipazione all'Assemblea, con o senza diritto di voto, dei rappresentanti delle Associazioni attraverso la presentazione delle credenziali; inoltre, la Commissione verifica la correttezza delle deleghe delle Associazioni che non sono potute intervenire all'Assemblea.

La Commissione provvede al rilascio delle schede di votazione nel numero di una per ciascuna Associazione affiliata, presente o rappresentata.

La Commissione comunica i risultati della verifica al Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea procede all'elezione del Segretario dell'Assemblea e del Collegio degli Scrutatori scegliendo preferibilmente tra i tesserati che non fanno parte degli organi statutari nazionali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei conti, Collegio dei Probiviri).

Il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la discussione su ciascun punto dell'ordine del giorno, seguendo l'elenco della convocazione.

L'ordine del giorno può essere integrato, con argomenti che rivestano interesse generale per l'Unione, se lo richiedono i due terzi delle Associazioni presenti in Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea regola i singoli interventi, limitandoli nel tempo, e la presentazione delle mozioni da sottoporre a votazione.

Il Presidente dell'Assemblea proclama i risultati delle votazioni.

Il Segretario dell'Assemblea redige il verbale dell'Assemblea per riassunto che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea, al Presidente dell'Unione, al Segretario nazionale.

Il Collegio degli Scrutatori, composto da tre membri, controlla le votazioni, effettua gli scrutini e ne comunica il risultato al Presidente dell'Assemblea.

### Elezione del Presidente

I candidati alla presidenza devono essere iscritti all'Unione da almeno tre anni e devono aver già dato prova della propria operatività avendo svolto incarichi nelle strutture nazionali o regionali dell'Unione.

Tutte le candidature devono pervenire al Presidente del Collegio dei Probiviri almeno tre mesi prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva.

La dichiarazione di candidatura deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta dai rappresentanti di almeno dieci Associazioni che non possono sottoscrivere altre candidature alla presidenza.

La dichiarazione di candidatura deve essere corredata di un curriculum del candidato e del suo programma.

Il Collegio dei Probiviri, entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione, esamina le candidature pervenute e le trasmette al Presidente dell'Unione con parere motivato ed inappellabile.

Delle candidature approvate si darà pubblicazione sui mezzi di comunicazione dell'Unione e ogni U.I.L.T. regionale riunirà apposita assemblea per darne informazione alle Associazioni.

L'elezione del Presidente, come da Statuto, è compito dell'Assemblea Nazionale e avviene con votazione a scrutinio segreto.

Risulta eletto il candidato che nella prima votazione abbia raggiunto almeno la metà più uno dei voti validi espressi in Assemblea.

Qualora nessun candidato raggiunga tale quorum, si procederà immediatamente ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. Risulterà eletto Presidente dell'Unione il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti.

In caso di candidatura unica, l'Assemblea può procedere alla votazione palese.

I voti raccolti da nominativi non candidati nelle modalità previste, sono ritenuti nulli.

### Elezione del Consiglio Direttivo

I candidati al Consiglio Direttivo devono essere iscritti all'Unione da almeno un anno.

Le candidature possono essere presentate fino a due ore prima dell'orario indicato per la votazione.

La dichiarazione di candidatura deve essere firmata, per

accettazione, dal candidato e sottoscritta dai rappresentanti di almeno cinque Associazioni.

La Commissione di verifica poteri esamina le candidature pervenute e le trasmette al Presidente dell'Assemblea con parere motivato.

Il neoeletto Presidente dell'Unione può proporre all'Assemblea, scegliendo tra i candidati, i sei nominativi che andranno a comporre il Consiglio Direttivo stesso.

L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo è comunque compito dell'Assemblea Nazionale che può scegliere tra tutti coloro che hanno presentato regolare candidatura.

L'elezione avviene con votazione a scrutinio segreto.

Risultano eletti i primi sei candidati che ottengono il maggior numero di voti; i tre successivi vengono eletti a membri supplenti.

I voti raccolti da nominativi non candidati nelle modalità previste, sono ritenuti nulli.

### **Elezione del Collegio dei Revisori dei conti**

I candidati alla carica di Revisore dei conti devono preferibilmente avere esperienza di attività contabile ed amministrativa.

Come previsto dallo Statuto, possono essere candidati anche non associati alla U.I.L.T. se iscritti ad apposito albo professionale.

Le candidature per il Collegio dei Revisori dei conti vengono presentate almeno due ore prima dell'orario indicato per la votazione.

La dichiarazione di candidatura deve essere firmata dal candidato, per accettazione, e sottoscritta dai rappresentanti di almeno cinque Associazioni.

La Commissione di verifica poteri esamina le candidature pervenute e le trasmette al Presidente dell'Assemblea con parere motivato.

L'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e dei due Revisori dei conti avviene con votazione a scrutinio segreto.

Risultano eletti i primi tre candidati che ottengono il maggior numero di voti; i due successivi vengono eletti a membri supplenti.

Dei tre candidati eletti, risulta eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei conti il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti con la designazione alla presidenza.

I voti raccolti da nominativi non candidati nelle modalità previste, sono ritenuti nulli.

### **Elezione del Collegio dei Probiviri**

I candidati alla carica di Probiviro devono essere iscritti all'Unione da almeno tre anni.

Le candidature per il Collegio dei Probiviri vengono presentate almeno due ore prima dell'orario indicato per la votazione.

La dichiarazione di candidatura deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta dai rappresentanti di almeno cinque Associazioni.

La Commissione di verifica poteri esamina le candidature pervenute e le trasmette al Presidente dell'Assemblea con parere motivato.

L'elezione del Collegio dei Probiviri avviene con votazione a scrutinio segreto.

Risultano eletti i primi tre candidati che ottengono il maggior numero di voti; i due successivi vengono eletti a membri supplenti.

I voti raccolti da nominativi non candidati nelle modalità previste, sono ritenuti nulli.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente del Collegio.

*25 gennaio 2004*

*Il Presidente Nazionale: Giuseppe Stefano Cavedon  
Il Segretario Nazionale: Loris Frazza*

## REGOLAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI

Tutti i componenti degli Organi dell'Unione prestano la loro opera volontariamente senza percepire alcun compenso.

Possono fare eccezione incarichi specifici che, a giudizio del Consiglio Direttivo, siano necessari alla vita e alla crescita dell'Unione e richiedano gravoso impegno in tempi e mezzi e per i quali si renda necessario prevenire ed erogare apposito compenso secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Ai componenti nazionali degli Organi dell'Unione che ne facciano richiesta possono essere rimborsate, solo dopo presentazione di consuntivo e ricevute giustificative, le spese sostenute per l'attività, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e compatibilmente alla capacità finanziaria dell'Unione e degli Organi che la compongono.

### L'Assemblea Nazionale

Le funzioni e le modalità di svolgimento dell'Assemblea Nazionale sono precisate dallo Statuto e dal Regolamento dell'Assemblea Nazionale e dell'elezione degli Organi Statutari.

Le spese di partecipazione all'Assemblea Nazionale non possono essere rimborsate salvo l'espletamento di incarichi organizzativi specifici che, a giudizio del Consiglio Direttivo, richiedano adeguato rimborso, da erogare solo dopo presentazione di consuntivo e ricevute giustificative, o preventivato compenso, da erogare secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

### Il Consiglio Direttivo

La composizione, le funzioni e i poteri del Consiglio Direttivo sono indicati dallo Statuto, mentre le modalità di elezione sono contenute nello Statuto e precisate nel Regolamento dell'Assemblea Nazionale e dell'elezione degli Organi Statutari.

In relazione ai compiti previsti dallo Statuto, il Consiglio Direttivo può assegnare a soci o terzi estranei specifiche deleghe e compiti di collaborazione a titolo gratuito, o con preventivato compenso, e a carattere temporaneo; inoltre, oltre all'assunzione di impiegati e dipendenti, il Consiglio Direttivo può stipulare contratti di prestazione professionale e/o di collaborazione connesse alla gestione dell'Unione.

Ai componenti nazionali del Consiglio Direttivo che ne facciano richiesta possono essere rimborsate, solo dopo presentazione di consuntivo e ricevute giustificative, le spese sostenute per l'attività, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo stesso e compatibilmente alla capacità finanziaria dell'Unione.

Il rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo sostenute dai rappresentanti regionali è a carico delle U.I.L.T. regionali che potranno rimborsarle solo dopo presentazione di consuntivo e

ricevute giustificative, secondo le modalità stabilite dai singoli Consigli Direttivi regionali e compatibilmente alle capacità finanziarie di ogni U.I.L.T. regionale.

Il Presidente e i membri nazionali eletti dall'Assemblea, pur nel rispetto del carattere di volontariato connesso alla carica, devono assicurare la loro presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo e comunque giustificare la loro eventuale assenza con documento scritto da far pervenire alla Presidenza e/o alla Segreteria.

Nel caso di assenza non giustificata o di ripetute assenze giustificate, il Presidente inviterà il membro a riesaminare le proprie motivazioni a far parte dell'organo e, nel caso, sentito il parere del Consiglio Direttivo stesso, con documento scritto, può sollecitarlo a dimettersi.

In caso di impedimento a partecipare al Consiglio Direttivo nazionale, i Presidenti delle U.I.L.T. regionali costituite sono sollecitati a delegare altro rappresentante, possibilmente scelto tra i membri del Consiglio Direttivo regionale; quando questo non si verifichi, il Consiglio Direttivo nazionale inviterà il Presidente regionale ad attivarsi affinché le compagnie della sua regione possano contare su una valida e costante rappresentanza a livello nazionale.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di uno dei componenti nazionali del Consiglio Direttivo, il Presidente dovrà provvedere alla sostituzione chiedendo al primo dei membri supplenti eletti dall'Assemblea nazionale, ed eventualmente ai seguenti, di accettare l'incarico; quindi il Presidente convocherà, entro 60 giorni, il Consiglio Direttivo per consentire l'insediamento del nuovo componente e, ove necessario, l'elezione di una o più cariche interne.

Nel caso che tutti e i membri supplenti rifiutino l'incarico, il componente dimissionario sarà sostituito con elezioni da svolgersi nella prima Assemblea Nazionale. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere, ma non partecipare, tutti i tesserati dell'Unione; inoltre, su invito del Presidente, alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, tutti coloro che possano essere considerati utili all'approfondimento di uno o più argomenti posti in discussione.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono pubblicati sul notiziario dell'Unione e sono disponibili ai soci presso la Segreteria nazionale.

### Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario

Le funzioni e i poteri del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario sono indicati dallo Statuto, mentre le modalità di elezione sono contenute nello Statuto e precisate nel Regolamento dell'Assemblea Nazionale e dell'elezione degli Organi Statutari.

Per il resto si fa riferimento alle norme generali enunciate anche nel presente Regolamento.

### **Il Collegio dei Revisori dei conti**

La composizione, le funzioni e i poteri del Collegio dei Revisori dei conti sono indicati dallo Statuto, mentre le modalità di elezione sono contenute nello Statuto e precisate nel Regolamento dell'Assemblea Nazionale e dell'elezione degli Organi Statutari.

Il Presidente dei Revisori dei conti, o altro Revisore delegato, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dei Revisori dei conti, o altro Revisore delegato, che partecipi alle riunioni del Consiglio Direttivo, può richiedere il rimborso delle spese sostenute che verrà erogato solo dopo presentazione di consuntivo e ricevute giustificative, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e compatibilmente alla capacità finanziaria dell'Unione.

Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno una volta ogni anno, prima dell'Assemblea Nazionale, per espletare collegialmente i propri compiti.

Nel caso di assenza non giustificata o di ripetute assenze giustificate, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti inviterà il membro a riesaminare le proprie motivazioni a far parte dell'organo e, nel caso, con documento scritto, può sollecitarlo a dimettersi.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di uno dei membri del Collegio dei Revisori dei conti, si provvederà alla sostituzione con il primo dei membri supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale, ed eventualmente con il seguente.

Nel caso che i membri supplenti rifiutino l'incarico, il componente dimissionario sarà sostituito con elezioni da svolgersi nella prima Assemblea Nazionale.

### **Il Collegio dei Proviviri**

La composizione, le funzioni e i poteri del Collegio dei Proviviri sono indicati dallo Statuto, mentre le modalità di elezione sono contenute nello Statuto e precisate nel Regolamento dell'Assemblea Nazionale e dell'elezione degli Organi Statutari.

Il Collegio dei Proviviri, entro un mese dall'elezione, si riunisce per eleggere nel proprio ambito il Presidente del Collegio.

Nel caso che il Collegio dei Proviviri debba riunirsi per esaminare questioni inerenti le proprie funzioni, ogni componente può richiedere il rimborso delle spese sostenute che verrà erogato solo dopo presentazione di consuntivo e ricevute giustificative, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e compatibilmente alla capacità finanziaria dell'Unione.

Nel caso di eventuali controversie tra i soci (relativamente al rapporto associativo) o tra i soci e l'Unione ed i suoi organi, il Collegio dei Proviviri, espletata la raccolta di dati e testimonianze, si riunisce entro tre mesi per assumere le relative decisioni che, entro il mese successivo, verranno portate a conoscenza degli interessati e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Collegio dei Proviviri, o altro proboviro

delegato, deve essere presente alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e può richiedere di intervenire con una propria relazione, anche se non prevista nell'ordine del giorno.

Per l'elezione del nuovo Presidente Nazionale dell'Unione, almeno tre mesi prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale, tutte le candidature (corredate di un curriculum del candidato e del suo programma) devono pervenire al Presidente del Collegio dei Proviviri che, entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione, riunisce il Collegio dei Proviviri per esaminare le candidature pervenute e le trasmette al Presidente dell'Unione in carica, con parere motivato ed inappellabile.

### **Le U.I.L.T. regionali**

Le funzioni e i poteri delle U.I.L.T. regionali sono regolati dallo Statuto nazionale dell'Unione e dai singoli Statuti delle U.I.L.T. regionali.

Ogni U.I.L.T. regionale gestisce autonomamente la parte regionale delle quote associative.

L'ammontare della parte regionale delle quote associative è deciso da ogni singola U.I.L.T. regionale in base alle proprie esigenze organizzative, tenendo altresì presenti le indicazioni di massima date dal Consiglio Direttivo nazionale.

Ogni U.I.L.T. regionale, onde permettere al Consiglio Direttivo di espletare la verifica dei metodi gestionali prevista dallo Statuto dell'Unione, entro un mese dallo svolgimento dell'Assemblea regionale e dall'approvazione dei propri bilanci regionali (preventivi e consuntivi), deve trasmettere copia dei verbali e dei bilanci alla Segreteria nazionale e al Consigliere nazionale incaricato del coordinamento delle regioni.

In caso di mancato adempimento, il Consiglio Direttivo nazionale potrà procedere nei modi previsti dallo Statuto nazionale dell'Unione.

Ogni U.I.L.T. regionale costituita è rappresentata nel Consiglio Direttivo nazionale dal proprio Presidente o da altro rappresentante appositamente delegato; infatti, in caso di impedimento a partecipare al Consiglio Direttivo nazionale, i Presidenti delle U.I.L.T. regionali costituite sono sollecitati a delegare altro rappresentante, possibilmente scelto tra i membri del Consiglio Direttivo regionale.

Il rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale sostenute dai rappresentanti regionali è a carico delle U.I.L.T. regionali che potranno rimborsarle solo dopo presentazione di consuntivo e ricevute giustificative, secondo le modalità stabilite dai singoli Consigli Direttivi regionali e compatibilmente alle capacità finanziarie di ogni U.I.L.T. regionale.

*25 gennaio 2004*

*Il Presidente Nazionale: Giuseppe Stefano Cavedon*

*Il Segretario Nazionale: Loris Frazza*

## CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Unione. Le norme che ne regolano l'elezione, le competenze, l'attività sono enunciate dallo Statuto e dai Regolamenti.

**Il Consiglio Direttivo della U.I.L.T. è composto dal Presidente Nazionale, da sei membri eletti dall'Assemblea Nazionale tra i componenti dei gruppi iscritti quali propri soci e dai Presidenti o rappresentanti delle U.I.L.T. regionali costituite.**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di tre volte l'anno.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un terzo dei consiglieri salvo per la elezione del Vicepresidente e del Segretario, per la predisposizione dei bilanci e per l'accettazione di dimissioni, questioni per le quali è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

- attuare le delibere dell'Assemblea Nazionale;
- deliberare sull'ammissione e sulla radiazione dei soci;
- firmare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa;
- deliberare sulle relazioni e sulle proposte del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo annuali dell'associazione;
- assumere qualsiasi decisione in merito ad eventuali acquisti o cessioni di beni, anche immobiliari;
- provvedere all'accettazione di eventuali donazioni;
- procedere all'assunzione di impiegati e dipendenti, determinandone la retribuzione;
- stabilire l'importo delle quote annue di associazione;
- deliberare in merito ad eventuali giudizi attivi e passivi;
- determinare eventuali rimborsi spese agli organi dell'associazione;
- esercitare i poteri di iniziativa e controllo sulle U.I.L.T. Regionali.

IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE E IL SEGRETARIO

Il **Presidente** è eletto dall'Assemblea Nazionale nel proprio seno, secondo le modalità previste, e resta in carica per tre anni. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Ha la firma e la rappresentanza della U.I.L.T. di fronte a terzi, in sede giuridica ed amministrativa. Su

delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti. In caso di urgenza ha la facoltà di esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo la ratifica dell'organo stesso nella sua prima successiva riunione.

### **Presidenti della U.I.L.T.:**

1977-1980: **Giorgio Prospero**

1980-1983: **Aldo Signoretti**

1983-1986: **Rodolfo Finzi**

1986-1990: **Guido Fabbri**

1990-2002: **Silvio Manini**

2002-2005: **Giuseppe Stefano Cavedon**

Il **Vicepresidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i sei membri eletti dall'Assemblea Nazionale e resta in carica tre anni. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

Il **Segretario** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i sei membri eletti dall'Assemblea Nazionale e resta in carica tre anni.

Ha il compito di gestire l'associazione curando il disbrigo degli affari ordinari e comunque ogni altro compito demandato dal Presidente o non previsto dallo Statuto come competenza di altri organi.

In particolare, compiti del Segretario sono:

- compilare e divulgare ai soci i verbali del Consiglio Direttivo;
- coordinare le comunicazioni interne all'associazione per le U.I.L.T. regionali o direttamente per i soci;
- tenere aggiornati gli elenchi dei soci;
- curare la contabilità dell'associazione relazionandone periodicamente al Consiglio Direttivo.

Il Segretario può avvalersi di collaborazioni anche esterne al Consiglio Direttivo per lo svolgimento dei propri compiti.

Dei sei membri eletti dall'Assemblea Nazionale (incarico di tre anni), i quattro rimanenti sono denominati **Consiglieri**.

Ad ogni Consigliere, secondo le attitudini ed esperienze, sono assegnati incarichi specifici e la cura di particolari settori dell'attività dell'Unione (ad esempio: rapporti internazionali; coordinamento delle U.I.L.T. regionali; assistenza all'organizzazione di festival e rassegne; incarichi mirati a progetti nazionali; ecc.).

In relazione ai compiti previsti dallo Statuto, il Consiglio Direttivo può assegnare a soci o terzi estranei specifiche

## CONSIGLIO DIRETTIVO

deleghe e compiti di collaborazione a titolo gratuito, o con preventivato compenso, e a carattere temporaneo; inoltre, oltre all'assunzione di impiegati e dipendenti, il Consiglio Direttivo può stipulare contratti di prestazione professionale e/o di collaborazione connesse alla gestione dell'Unione.

### CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

(in carica sino al 16 aprile 2005)

#### **Membri eletti dall'Assemblea nazionale:**

Presidente: **Giuseppe Stefano Cavedon**

Via Madonna del Giglio, 3 - 06019 Umbertide (Perugia)

cell. 347.1570288 - casa 075.9420173

gcavedon@tiscali.it

Vicepresidente: **Quinto Romagnoli**

Via Emanuele Filiberto, 10 - 62100 Macerata

cell. 348.0741032 - casa e fax 0733.233175

romagn.quinto@libero.it

Segretario: **Loris Frazza**

Via Pietralba, 37 - 39055 Laives (Bolzano)

cell. 335.8265937 - segreteria 0471.952650

fax 0471.594595

Segreteria@uilt.it

Consigliere: **Annalia Todaro**

Via F. Crispi, 55 - 92100 Agrigento

cell. 335.5778913 - casa 0922.22771

ipacem@libero.it

Consigliere: **Antonio Caponigro**

Via Carriti, 18 - 84022 Campagna (Salerno)

cell. 339.1722301 - casa 0828.47145

antoniocaponigro@teatrodeidioscuri.com

Consigliere: **Marco Kohler**

Via G. Keplero, 11 - 00142 Roma

cell. 339.3014318 - casa 06.5190212

webmaster@uilt.it

Consigliere: **Marina Provenzano**

Via dello Sport, 4 - 01030 Monterosi (Viterbo)

cell. 338.9303525 - marinaprovenzano@libero.it

**Inoltre ricordiamo che sono membri effettivi del Consiglio Direttivo Nazionale i Presidenti o rappresentanti delle U.I.L.T. regionali costituite.**

## U.I.L.T. REGIONALI

Sin dal 1989 l'Unione ha iniziato a darsi una struttura federativa costituendo le prime U.I.L.T. regionali.

**Le U.I.L.T. regionali oggi costituite sono: Abruzzo e Molise, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto.**

Le norme che regolano la costituzione, le competenze, l'attività delle U.I.L.T. Regionali sono enunciate dallo Statuto (Titolo VIII) e dai Regolamenti nazionali e regionali.

In ogni regione ove siano iscritte almeno tre compagnie può essere costituita la U.I.L.T. regionale che concorre al raggiungimento dei fini statutari dell'Unione. Ogni U.I.L.T. regionale adotta uno statuto che può prevedere l'articolazione in sezioni provinciali e/o zionali che gestiscano la loro funzionalità con semplici e democratici regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo Nazionale deve pronunciarsi in ordine alla conformità degli statuti regionali ai principi fondamentali dello statuto nazionale.

Qualora lo ritenga necessario, il Consiglio Direttivo Nazionale può convocare l'Assemblea dei gruppi iscritti in una regione, al fine di verificarne i metodi gestionali e può altresì dichiarare la decadenza degli organi dirigenti di una Regione, con conseguente nomina di un Commissario, qualora verificarsi gravi difformità tra la gestione della U.I.L.T. regionale e i principi dello Statuto Nazionale.

I Presidenti delle U.I.L.T. regionali devono essere democraticamente eletti dall'assemblea dei soci della loro regione e rappresentano la U.I.L.T. regionale nel Consiglio Direttivo e nei rapporti con le istituzioni locali. Quindi, i Presidenti delle U.I.L.T. regionali sono membri effettivi del Consiglio Direttivo Nazionale.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale opera un responsabile delle U.I.L.T. regionali che provvede al controllo delle documentazioni (statuti, verbali assemblea, bilanci, ecc.) e che, periodicamente, riunisce il Tavolo delle Regioni.

## U.I.L.T. REGIONALI

**PRESIDENTI DELLE U.I.L.T. REGIONALI**

(in carica il 1° gennaio 2005)

U.I.L.T. Abruzzo e Molise: **Salvatore Mincione Guarino**  
Via Giovanni XXIII, 96 - 86170 Isernia  
cell. 339.2694897 - casa 0865.412640  
salvatoremincione Guarino@inwind.it

U.I.L.T. Calabria: **Carlo Capria**  
Via Messina, 1 - 89013 Gioia Tauro (Reggio Calabria)  
cell. 333.4868831 - casa 0966.501234  
130350@libero.it

U.I.L.T. Campania: **Guglielmo Marino**  
IV trav. Via Provinciale, 31 - 80126 Pianura (Napoli)  
cell. 338.2195017 - casa 081.7268884  
guglielmomarinolibero.it

U.I.L.T. Emilia Romagna: **Ettore Rimondi**  
Via C. Primodi, 12/3 - 40138 Bologna  
cell. 339.6655251 - casa 051.344707  
ettore.rimondilibero.it

U.I.L.T. Friuli Venezia Giulia: **Mauro Fontanini**  
Via Vittorio Veneto, 166 - 34170 Gorizia  
casa 0481.33664 - fax 0481.549494  
fontaninilibero.it

U.I.L.T. Lazio: **Stefania Zuccari**  
Via di S. Quintino, 5 - 00185 Roma  
cell. 335.5902231 - casa 06.77206257  
stefania.zuccarilibero.it

U.I.L.T. Liguria: **Chiara Giribaldi**  
Lungomare C. Colombo, 178 - 18100 Imperia  
cell. 339.7690679 - casa 0183.62709  
cattividicuore@aliceposta.it

U.I.L.T. Lombardia: **Claudio Torelli**  
Via Cugola, 37 - 46030 Virgilio (Mantova)  
cell. 347.3108695 - casa 0376.280378  
claudiotorelli2@virgilio.it

U.I.L.T. Marche: **Michela Cerquetella**  
Via Spalato, 6 - 62100 Macerata  
casa 0733.34320

U.I.L.T. Piemonte e Valle d'Aosta: **Anna Zamuner**  
Via Toselli, 2 - 10129 Torino  
casa 011.5682075  
uiltpiemonte@libero.it

U.I.L.T. Puglia: **Nico Manghisi**  
Via Federico di Svevia, 8 - 70013 Castellana Grotte (Bari)  
cell. 330.702319 - tel. 080.4960387  
nicomanghisi@tiscali.it

U.I.L.T. Sardegna: **Giorgio Giacinto**  
Via Ustica, 4 - 09032 Assemini (Cagliari)  
casa 070.946276  
giorgio.giacinto@computer.org

U.I.L.T. Sicilia: **Franco Bruno**  
Via Orti San Salvatore, 13 - 92019 Sciacca (Agrigento)  
casa 0925.82163  
franbruno@tiscali.it

U.I.L.T. Toscana: **Franco Checchi**  
c/o G.A.D. Città di Pistoia - Via San Pietro, 2 - 51100 Pistoia  
cell. 347.2484587 - tel. 0573.367921  
gadpt@tin.it

U.I.L.T. Trentino Alto Adige: **Fabio Marcolla**  
Via Maso della Pieve, 90 - 39100 Bolzano  
cell. 348.7379693 - tel. e fax 0471.250634  
uiltbz@tin.it

U.I.L.T. Umbria: **Domenico Santini**  
Strada Pieve S. Sebastiano, 8H - 06141 Perugia  
cell. 348.7213739 - casa 075.5899439  
Santini.Domenico@tiscali.it

U.I.L.T. Veneto: **Salvatore Moscatt**  
Via G. Rossa, 5c - 35020 Roncaglia (Padova)  
cell. 347.4031059 - casa e fax 049.8960915  
salvatoremoscatt@libero.it

## NEL MONDO

L'Italia è membro fondatore della **A.I.T.A. - Associazione Internazionale Teatro Amatori** e del **C.I.F.T.A. - Comitato Internazionale delle Federazioni di Teatro Amatoriale di lingua latina**.

La U.I.L.T. ha costituito con le altre Federazioni Nazionali il **Centro Italiano** che rappresenta l'Italia nell'ambito della A.I.T.A.; inoltre, quale Federazione Nazionale, è iscritta al C.I.F.T.A.

I due organismi internazionali, A.I.T.A. e il C.I.F.T.A., contribuiscono ad incentivare e coordinare l'attività delle varie Federazioni sparse in tutto il mondo. Di particolare interesse è l'opera organizzativa e divulgativa finalizzata alla realizzazione di Festival Internazionali e di scambi culturali.

La U.I.L.T. informa i suoi affiliati circa i Festival Internazionali che si svolgono in ogni angolo della terra ed assiste tutte le compagnie che intendono maturare un'esperienza internazionale.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale opera un **Responsabile dei Rapporti Internazionali** che provvede ad un continuo aggiornamento dei rapporti con le Associazioni Internazionali e con le Federazioni Straniere, che partecipa alle riunioni internazionali, che valuta ed approfondisce le richieste di partecipazione ai Festival Internazionali.

Responsabile dei Rapporti Internazionali:  
(in carica sino al 16 aprile 2005)

**Quinto Romagnoli**

Via Emanuele Filiberto, 10 - 62100 Macerata  
cell. 348.0741032 - tel. e fax: 0733.233175  
romagn.quinto@libero.it

**PER PARTECIPARE  
ALLE MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI:**

- **Autore:** *La scelta può cadere sia su un autore italiano che su uno straniero; è importante che l'allestimento rispecchi le tendenze del teatro amatoriale italiano di oggi, in termini di analisi culturale e tecnica spettacolare.*
- **Regia:** *Deve servirsi di strumenti scenici semplici, di una recitazione che sfrutti tutte le espressioni (drammatiche e no) finalizzate a superare la barriera linguistica, ed infine deve privilegiare la visualità e la spettacolarità della rappresentazione con l'aiuto di tutte le tecniche legate alle luci, alle musiche e a effetti scenici vari.*
- **Durata:** *È preferibile che lo spettacolo, in unico atto, copra circa 60 minuti, come richiesto nella maggior parte dei Festival Internazionali.*
- **Repertorio:** *Le opere della Commedia dell'Arte sono sempre molto apprezzate, ma la scelta dello spettacolo deve essere legata alla sua potenziale spettacolarità (sempre per superare la barriera linguistica).*
- **Spese organizzative:** *I regolamenti A.I.T.A. prevedono il soggiorno completo per la durata dei Festival, per 10 -15 persone, a carico degli organizzatori; mentre il viaggio è sempre a carico della compagnia viaggiante. Per i Festival "via aerea" vengono quasi sempre garantiti sul posto i materiali tecnici (luci e suoni) ed alcuni oggetti scenici.*

Le Federazioni Teatrali Internazionali organizzano numerosi Festival dedicati ai giovani e numerosi "workshops" che favoriscono gli incontri tra i giovani di tutto il mondo; a questo scopo l'A.I.T.A. ha istituito un ufficio dedicato alla realizzazione di molti incontri "Drama in education" che costituiscono una preziosa esperienza di vita e di teatro per qualsiasi giovane appassionato di teatro. È quindi importante segnalare alla U.I.L.T. giovani di età tra i 18 e i 22 anni, con una discreta conoscenza della lingua inglese, che abbiano intenzione di partecipare a incontri "Drama in education", nei quali potranno arricchire il loro bagaglio artistico e culturale, trascorrendo una vacanza diversa dal solito.

## CENTRO STUDI U.I.L.T.

### ATTO COSTITUTIVO

Nel corso dell'Assemblea nazionale del 19 aprile 1998, a Rimini, in realizzazione di quanto previsto dallo Statuto, è stata deliberata la costituzione del Centro Studi U.I.L.T.

Suoi compiti sono:

promuovere attività di formazione (stage, laboratori, ecc.) per i propri associati, col coinvolgimento di esperti interni ed esterni all'Unione;

intraprendere iniziative (convegni, seminari, tavole rotonde, ecc.) che alimentino il confronto ed il dibattito, sulle tematiche del Teatro di base, all'interno e all'esterno dell'Unione, sollecitando, altresì, la presenza delle forze più vive della cultura italiana ed internazionale;

predisporre iniziative, anche in accordo con altri settori della vita del Paese, volte a sottolineare gli aspetti umani e culturali di personalità, di organizzazioni, di gruppi teatrali particolarmente distintisi nella qualificazione del Teatro di base in ambito nazionale e/o internazionale.

L'attività di cui sopra è realizzata in accordo con il Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Unione.

Il Centro Studi U.I.L.T. è diretto da un Comitato.

I componenti di detto Comitato, presieduto da un Direttore, sono nominati, anche tra non soci, dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvederà, altresì, a disciplinare il funzionamento del Centro Studi con apposito regolamento.

### CONTENUTI E FINI

Il Centro Studi si propone di:

- stimolare e favorire tutte le iniziative che possano portare un accrescimento della cultura teatrale ed associativa in seno ai gruppi U.I.L.T.;
- farsi interlocutore in occasione di Festival e Convegni (consulenze, coordinamento, giuria, etc.);
- favorire i rapporti con le istituzioni culturali nazionali ed europee;
- essere punto di riferimento per la raccolta di materiale drammaturgico e saggistico;
- diventare luogo privilegiato, anche se virtuale, dello studio e della ricerca teatrale;
- collaborare all'organizzazione di corsi, seminari, workshops con gli esponenti più significativi del mondo teatrale italiano, per un necessario ed irrinunciabile confronto di esperienze;
- promuovere ogni iniziativa che possa contribuire alla diffusione, crescita e visibilità dei gruppi U.I.L.T.

### REGOLAMENTO

**Art. 1:** Lo Statuto definisce i compiti e la struttura del Centro Studi che organizza autonomamente la propria attività in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale U.I.L.T., al quale competono le decisioni circa il finanziamento del Centro Studi e delle iniziative concordate.

**Art. 2:** Il Centro Studi è diretto da un Comitato che sinteticamente indichiamo con la definizione di "Comitato Direttivo Centro Studi". Il Consiglio Direttivo Nazionale U.I.L.T. nomina, anche tra persone non tesserate, il Direttore del Comitato del Centro Studi e il Segretario che restano in carica sino al termine mandato del Consiglio Direttivo Nazionale U.I.L.T. che li ha nominati. Le cariche di Direttore e Segretario Centro Studi sono incompatibili con qualsiasi altra carica nazionale.

**Art. 3:** Su proposta del Direttore del Comitato del Centro Studi, il Consiglio Direttivo Nazionale U.I.L.T. nomina, anche tra persone non tesserate, altri componenti del Comitato del Centro Studi ai quali saranno affidati specifici mandati.

**Art. 4:** Ogni U.I.L.T. regionale è invitata ad iscrivere, quale effettivo componente del Centro Studi, un proprio rappresentante. Detti componenti, rappresentanti delle Regioni, restano in carica sino a revoca da parte della U.I.L.T. regionale che li ha nominati.

**Art. 5:** Il Centro Studi, convocato e presieduto dal Direttore del Comitato, si riunisce in concomitanza con l'Assemblea ordinaria U.I.L.T., salvo convocazione straordinaria da parte del Direttore. Le riunioni del Centro Studi sono valide solo se presiedute dal Direttore del Comitato, con la presenza di almeno tre responsabili del Comitato Direttivo. Il Centro Studi prende le proprie decisioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale quello del Direttore Comitato.

**Art. 6:** Tutte le iniziative promosse dal Centro Studi o ad esso presentate, per le quali è richiesto un finanziamento, devono essere proposte al Consiglio Direttivo Nazionale che prenderà le decisioni finali.

**Art. 7:** Come da Statuto dell'Unione Italiana Libero Teatro, i rimborsi spese ai componenti del Centro Studi sono determinati dal Consiglio Direttivo Nazionale U.I.L.T.

**Art. 8:** Il Consiglio Direttivo Nazionale U.I.L.T. vigila circa l'attuazione del presente regolamento, intervenendo con proposte e solleciti che contribuiscano alla crescita del Centro Studi.

**Art. 9:** Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento allo Statuto della U.I.L.T.

## CENTRO STUDI U.I.L.T.

### Comitato Direttivo Nazionale

(in carica sino al 16 aprile 2005)

Direttore: **Giuseppe Liotta**

Via G. Di Vittorio, 26

40068 San Lazzaro di Savena (Bologna)

cell. 333.2588606 - casa 051.467617

giuseppeliotta@aliceposta.it

Segretario: **Franco Orsini**

Via Torino, 27 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna)

cell. 335.6092909 - francorsini@fastwebnet.it

Responsabile Area Centro Italia: **Flavio Cipriani**

Via Buonarroti - Frazione Toscolano

05020 Avigliano Umbro (Terni)

cell. 335.8425075 - lospecchio@wau.it

Responsabile Area Sud Italia: **Orazio Ancona**

Via dell'Epomeo, 219 - 80126 Napoli

cell. 328.9192850 - orazioancona@katamail.com

Responsabile Area Nord Italia: **Gaetano Oliva**

Via Luini, 3 - 21050 Cairate (Varese)

cell. 338.9303525 - gaetano.oliva@aliceposta.it

### Responsabili Regionali:

Emilia Romagna: **Luigi Antonio Mazzoni**

Via S. Lucia 15 - 48018 Faenza (Ravenna)

tel. 0546.32634 o 0546.691319 - mazzoni@guests.it

Lazio: **Antonio Perelli**

cell. 339.2237181 - antonio.perelli@caltanet.it

Piemonte e Valle D'Aosta: **Mario Sgotto**

tel. 0161.255217 - tamteam@tiscali.it

Puglia: **Gina Morelli**

Via A. Manzoni, 180 - 71100 Foggia

cell. 368.580322 - gruppolemaschere@tiscali.it

Sicilia: **Vincenzo Catanzaro**

Via Aldo Moro, 41 - 92019 Sciacca (Agrigento)

tel. 0925.992252 - cell. 328.9050991

Toscana: **Piera Salvi**

Via F. Ferrucci, 66 - 51031 Agliana (Pistoia)

pierasalvi@virgilio.it

Trentino Alto Adige: **Gianni Corradini**

Via S. Martino, 42 - 38049 Vattaro (Trento)

cell. 347.3822090 - gianni@queidevilanzan.it

Umbria: **Lauro Antonucci**

Via dei Filosofi, 31 - 06100 Perugia

tel. 075.32203

Veneto: **Francesco Santin**

Via Carpesica, 59 - 31029 Vittorio Veneto (Treviso)

tel. 0438.560196 - info@teatorazero.com

## "SCENA"

Nel maggio 1986, il consigliere Guido Fabbri, rispondendo ad una richiesta di comunicazione sempre più viva all'interno dell'Unione, iniziò a curare la pubblicazione del trimestrale informativo **"NOTIZIE U.I.L.T."**: poche pagine ciclostilate, con caratteri di grande formato, pinzette in mezzo ad un foglio un po' più robusto stampato a fungere da copertina. Il contenuto era già in linea con lo stile informale e pragmatico dell'Unione: interventi sulle problematiche del teatro (la legge sul teatro, i rapporti con l'E.N.P.A.L.S. e la S.I.A.E., il teatro contemporaneo, ecc.) di autori teatrali aderenti alla S.I.A.D. e di direttori delle compagnie associate; informazioni su rassegne e bandi; notizie dell'attività dei gruppi; notizie sulla vita associativa dell'Unione; ecc.

La pubblicazione andò avanti con una certa regolarità seguendo la crescita della U.I.L.T. fino al n. 10 del marzo 1990.

Poi, in quel 1990, l'improvvisa scomparsa del Presidente Guido Fabbri lasciò la U.I.L.T. nel mezzo di un pericoloso pantano: le problematiche finanziarie e operative, la fuga di tante compagnie iscritte, la mancanza di volontari, impedì il proseguimento di questo indispensabile mezzo di informazione dell'Unione.

Nel 1995 il consigliere Giuseppe Stefano Cavedon stampa e fotocopio un piccolo notiziario regionale, distribuito ai Presidenti delle compagnie dell'Umbria, che ha vita molto breve: tre numeri (luglio, settembre e ottobre) di "U.I.L.T. UMBRIA NOTIZIE".

Il Consiglio Direttivo, infatti, chiede di passare ad una tiratura nazionale e, nel gennaio 1996, la pubblicazione (12 pagine fotocopiate) riprende la testata **"NOTIZIE U.I.L.T."**.

Nell'aprile 1997, con le compagnie che crescono di numero, dopo la fusione per eccesso di lavoro di una bella e robusta fotocopiatrice, il Consiglio Direttivo decide di assegnare al notiziario un piccolo finanziamento che permette una stampa grossolana di 24 pagine empiricamente assemblate su un personal computer.

Nel 2000 il Consiglio Direttivo prende la grande decisione: **una copia ad ogni tesserato!**

Il notiziario, per l'occasione (dal n. 20 del marzo 2000) cambia testata e prende il nome di **"SCENA" Notizie U.I.L.T.**

L'invio a mezzo posta a tutti i tesserati richiede la registrazione della testata e la scelta di un giornalista che

svolga funzioni di Direttore Responsabile: Paolo Cremisini, giornalista economico, fortemente impegnato nel volontariato, appassionato di teatro, assume questa funzione e cura la rubrica Libri & Teatro.

La Direzione esecutiva resta nelle mani di Giuseppe Stefano Cavedon che, partendo con pochi volenterosi, nel tempo arricchisce la redazione coinvolgendo in preziose collaborazioni vari docenti universitari, scrittori, registi, organizzatori e, soprattutto, tanti tesserati delle nostre compagnie.

La pubblicazione, infatti, vuol essere un mezzo mediante il quale tutti possano colloquiare tra loro e con gli organi dell'Unione. In ogni numero c'è spazio per la presentazione di qualche compagnia, per le notizie riguardanti gli spettacoli, le rassegne, i festival, i corsi, i convegni, per gli aggiornamenti sulle normative, per i temi proposti o richiesti dai gruppi... per tutto quanto è Teatro.

Con la più ampia diffusione del notiziario, inizia anche la splendida collaborazione con Bruno Franchi di Icona che si occupa dell'aspetto grafico, dell'impaginazione, della stampa e della spedizione.

Le somme disponibili sono modeste e quindi tutto è fatto all'insegna del risparmio: poche pagine in carta usomano e stampa in unico colore: è il periodo delle copertine con foto in bianco/nero.

Si parte con 3.500 copie che diventano presto 5.000 e poi 6.000.

Alla fine del 2002, forte della sua resistibile scalata al potere, il Presidente Giuseppe Stefano Cavedon, attua il colpo di mano e la copertina si colora, le pagine diventano moderatamente patinate e, alla fine del 2003, aumentano fino a 56.

Oggi **"SCENA - Notizie U.I.L.T."** (n. 40 del marzo 2005) è stampato in oltre 8.000 copie distribuite ai singoli tesserati, agli abbonati, agli organizzatori di festival e rassegne, ad amici scrittori, ad associazioni nazionali ed internazionali che condividono con noi l'impegno per la diffusione della cultura teatrale, ad enti nazionali e locali.

Redazione "SCENA - Notizie U.I.L.T.":

**Giuseppe Stefano Cavedon**

Via Madonna del Giglio, 3 - 06019 Umbertide (Perugia)  
cell. 347.1570288 - tel. e fax 075.9420173  
gcavedon@tiscali.it

## WWW.UILT.IT

Sin dall'ottobre 1997 la U.I.L.T. possiede un proprio sito internet accessibile agli utilizzatori della rete all'indirizzo [www.uilt.it](http://www.uilt.it).

Per connettersi al sito sono necessari:  
un computer (Pc con Ms-Dos/Win3.11/Win95...)  
un modem  
un programma di navigazione (Ms-Explorer, ecc.)  
un collegamento alla rete internet (presso un provider di zona).

La cosa più semplice da fare è collegarsi e guardare cosa è possibile trovare nel sito **[www.uilt.it](http://www.uilt.it)**: ci sono informazioni sull'Unione, sugli scopi dell'associazione, sul Consiglio Direttivo e sui referenti regionali, sulle compagnie, sulle rassegne e i festival, su libri dedicati al teatro, sui programmi europei per il teatro, estratti da

"Scena" e dal "Vademecum", collegamenti ad altri siti dedicati al teatro, indirizzi vari di posta elettronica, e tanto altro ancora.

Insomma, tutto quanto può servire a chi è interessato al mondo del teatro.

Il Consiglio Direttivo ha, sin dall'inizio, designato un gestore nazionale del sito, che coordini e uniformi l'immagine dell'Unione, e ha anche chiesto a tutte le U.I.L.T. Regionali di designare un referente regionale che provveda agli aggiornamenti dei dati delle compagnie, degli elenchi di spettacoli e rassegne.

Gestore del sito [www.uilt.it](http://www.uilt.it): **Marco Kohler**  
Via G. Keplero, 11 - 00142 Roma  
cell. 339.3014318 - tel. 06.5190212  
[webmaster@uilt.it](mailto:webmaster@uilt.it)



PARTE  
UNDICESIMA



# ORGANIZZAZIONE



**Ricordiamo che le Compagnie che si affiliano alla U.I.L.T. diventano parte attiva dell'Unione e tali devono sentirsi con proposte ed iniziative che favoriscano lo sviluppo del Teatro Libero sul territorio.**

**La U.I.L.T. sa che spesso le nostre richieste si scontrano con la scarsa attenzione degli amministratori locali, con la mancanza di fondi e, a volte, di spazi idonei; ma il Teatro Libero è da sempre abituato a stare in trincea, alle pazienti guerre di logoramento che da sempre combatte per la conquista del giusto e meritato riconoscimento alla sua insostituibile funzione di seminatore e produttore della cultura teatrale.**

### Domande di contributo

Ogni compagnia deve innanzitutto cercare di ben conoscere le **Leggi o i Regolamenti di sostegno alle attività culturali da parte degli Enti locali** (Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni, etc.). A queste Leggi e Regolamenti (parametri per l'assegnazione di contributi, scadenze annuali per le domande, ecc.) è necessario far riferimento nella richiesta di contributi.

Le domande di contributo che vengono rivolte agli Enti devono sempre essere correlate con un'ampia esposizione dell'attività svolta (o programmata) e da materiale illustrativo (manifesti, locandine, articoli di stampa); è altresì importante un'estesa descrizione delle motivazioni artistiche e dei fini sociali che accompagnano le scelte del teatro libero.

Le domande di collaborazione per l'organizzazione di spettacoli, rassegne o corsi, vanno presentate con proposte organiche complete che mettano in evidenza la nostra competenza nella gestione e nella realizzazione di manifestazioni culturali.

La U.I.L.T. Nazionale e le U.I.L.T. Regionali (sempre pronte a favorire la nascita di Rassegne: permettono una circuitazione delle Compagnie e realizzano l'aspirazione del fare spettacolo) possono aiutarvi nell'impostazione delle documentazioni e nell'organizzazione artistica.

### Visibilità dell'attività

La visibilità delle opere allestite e delle compagnie che le allestiscono è basilare per poter svolgere una produttiva azione culturale sul territorio con ritorni di immagine (e di spettacoli) veramente sorprendenti.

A tale scopo si consiglia:

- informatevi se nel vostro territorio (Comune, Provincia o Regione) è attivato l'**Albo delle Associazioni Culturali** e iscrivetevi per poter partecipare alle iniziative organizzate dagli Enti o per poter richiedere contributi economici per l'attività svolta;
- inviate sempre il **materiale pubblicitario** (pieghevoli, schede artistiche o altro) delle opere allestite, delle manifestazioni organizzate, a tutti gli Enti locali (Comuni, Province, Pro-Loce, Regione...), ai Comitati di quartiere, alle Scuole, alle Associazioni Culturali e di Volontariato (Lyons, Rotary, Partiti, Sindacati, ai CRAL di banche, Sip, Enel, ecc...): è importante che tutti sappiano chi siete e cosa fate!!!;
- i mezzi di informazione regionale e/o locale (emittenti radio e/o televisive, giornali) sono spesso a caccia di notizie: coltivate buoni rapporti e, comunque, prendete sempre contatti con loro per la preparazione di materiale da diffondere.

## SPAZI PER L'ATTIVITÀ TEATRALE

a cura di Antonio Caponigro

Gli spazi destinati all'attività teatrale, soprattutto nell'Italia meridionale ed insulare, sono drammaticamente carenti. A questo proposito segnaliamo che le strutture scolastiche possono essere richieste, inoltrando domanda al Comune o alla Provincia o ad altro Ente locale proprietario dell'impianto, che, sentito il parere dei Consigli di Circolo o di Istituto interessati, debbono concederle in uso fuori dell'orario scolastico. La domanda per brevi periodi può essere anche inoltrata direttamente all'Istituto Scolastico che gestisce lo spazio.

Tutta la materia riguardante la concessione in uso delle strutture scolastiche è regolata dalla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto - n. 144 prot. n. 3280/67/PD del 3.6.1978: "Uso dei locali e delle attrezzature scolastiche" - art. 38 D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e art. 12 Legge 4.8.1977 n. 517, oltre che dall'attuale normativa che regola la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati (art. 43 comma 3 della Lg 27.12.1997, n. 449) e dal regolamento in materia di autonomie scolastiche (ex D.P.R. n. 275 dell'8.03.1999).

La circolare n. 144, al comma "b", si riferisce all'art. 12 della Legge 4.8.1977 n. 517 riguardo la possibilità di utilizzazione degli edifici ed attrezzature scolastiche, fuori dell'orario del servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.

La facoltà di disporre la temporanea concessione in uso spetta al Comune o alla Provincia o all'Istituto stesso. Le istanze di concessione dovranno essere pertanto dirette ai predetti Enti, che dovranno acquisire l'assenso dei Consigli di Circolo o di Istituto e rispettare i criteri stabiliti dai consigli scolastici provinciali. I consigli scolastici provinciali dovranno, tra l'altro, stabilire in via di

massima i limiti di tempo delle concessioni, le modalità d'uso di maggiore rilievo e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio, nonché il vincolo di usare i locali per attività e manifestazioni coerenti con la loro destinazione, fissando i criteri di destinazione delle categorie di terzi cui è possibile concedere l'uso stesso, escludendo comunque dal beneficio enti e privati che perseguano fini di lucro e dando priorità ad associazioni o enti che hanno fini istituzionali di promozione culturale e sociale, tenendo, per esempio, in particolare considerazione, per quanto riguarda specificamente le palestre, le esigenze delle Federazioni Sportive e delle società affiliate al C.O.N.I.

I suddetti criteri generali dovranno, inoltre, prevedere che:

- l'ente concedente o i terzi autorizzati assumano a proprio carico le spese per le pulizie dei locali e quelle comunque connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature, nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali;
- il personale necessario per lo svolgimento delle attività sia fornito dall'ente concedente o dai terzi autorizzati all'uso dei locali;
- l'ente concedente o i terzi autorizzati assumano ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare a persone o cose, esonerando il Dirigente Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

*Nota: Per quanto sopra è opportuno che coloro i quali sono interessati alla concessione in uso di impianti scolastici, prendano visione anche dei criteri a tal uopo emanati dai Consigli Scolastici Provinciali competenti.*

## FACSIMILE DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI

Spett.le Comune (o Provincia) di \_\_\_\_\_

Spett.le Consiglio di Circolo (o di Istituto) \_\_\_\_\_ (sede) \_\_\_\_\_

Egregio Signor Dirigente Scolastico \_\_\_\_\_ (sede) \_\_\_\_\_

e per conoscenza: Spett.le Consiglio Scolastico Distrettuale \_\_\_\_\_ (sede) \_\_\_\_\_

### **Oggetto: richiesta di concessione in uso di struttura scolastica**

L'associazione \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, nella persona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_, visto l'art. 12 della Legge 4.8.1977 n. 517 e la Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione - Gabinetto - n. 144, prot. n. 3280/67/PD del 3.6.1978, nonché l'attuale normativa relativa alla possibilità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati (art. 43 comma 3 della L. 27.12.1997, n. 449) e il regolamento in materia di autonomie scolastiche (ex D.P.R. 275 dell'8.03.1999), chiede la concessione in uso della seguente struttura (specificare) e delle relative attrezzature dell'istituto \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_, secondo il seguente programma e con le seguenti modalità \_\_\_\_\_ (indicare il programma di utilizzo dell'impianto: modalità d'uso, periodo, giorni e ore di presumibile utilizzazione)

A tale riguardo si fa presente che:

L'Associazione \_\_\_\_\_ non ha fini di lucro, è affiliata alla U.I.L.T., svolge attività di promozione educativa teatrale, proponendosi con ciò fini di crescita culturale, sociale e civile dei propri iscritti.

L'Associazione si impegna a rispettare i criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale in ordine all'uso dei locali scolastici e inoltre, salvo deliberazioni differenti:

- di assumere a proprio carico le spese per le pulizie dei locali e quelle comunque connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature, nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali;
- di fornire il personale necessario per lo svolgimento delle attività;
- di assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare a persone e cose, esonerando il Dirigente Scolastico da ogni e qualsivoglia responsabilità per i danni stessi, come previsto dalla succitata Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto - n. 144 del 3.6.1978.

Con osservanza.

Data - timbro e firma

## SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI O PROVINCIALI PER FINALITÀ SOCIO-RICREATIVO-CULTURALI

### Art. 1 - Scopo della Concessione

Il Comune (la Provincia) di \_\_\_\_\_ a mezzo del costituito suo Dirigente, concede in uso all'Associazione \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, nella persona del suo legale rappresentante, Signor \_\_\_\_\_, che accetta, e di seguito sarà denominata "Concessionario", il locale o la struttura \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, per lo svolgimento delle seguenti attività non aventi fine di lucro: socio-educative, culturali ricreative, sportive, altre manifestazioni preventivamente autorizzate di volta in volta dal Comune (Provincia).

### Art. 2 - Oggetto della Concessione

La concessione in gestione per l'uso del locale o della struttura di Via \_\_\_\_\_ comprende:

- a) La struttura immobiliare indicata nell'allegata planimetria.
- b) I seguenti beni mobili: \_\_\_\_\_

### Art. 3 - Durata della Concessione

La concessione ha la durata di anni \_\_\_\_\_ decorrente dal \_\_\_\_\_ e scadente il \_\_\_\_\_ e non sarà tacitamente rinnovabile.

### Art. 4 - Modalità di consegna e riconsegna degli immobili

La struttura immobiliare indicata nella planimetria ed i beni mobili sono descritti nell'apposito verbale di consistenza, che sarà allegato alla presente convenzione.

Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Al termine della concessione l'inventario deve essere aggiornato nelle quantità, valore e stato d'uso dei beni in contraddittorio tra le parti che redigeranno apposito verbale.

### Art. 5 - Responsabilità del Concessionario

Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato, a termini di legge, responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata. Il concessionario dovrà reintegrare al Comune (Provincia) le eventuali differenze numeriche riscontrate all'atto dell'inventario.

### Art. 6 - Accertamenti e verifiche

Il personale del Comune (Provincia) all'uopo autorizzato, munito di apposita tessera di riconoscimento, può accedere alla struttura di cui all'art. 2, accertare lo stato della stessa, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza. È obbligato, qualora siano accertate delle anomalie, a riferire immediatamente all'Amministrazione l'esito di detti accertamenti.

### Art. 7 - Risarcimento danni, garanzie, polizza assicurativa

Tutti i danni causati a cose ed a persone durante e in connessione con la concessione d'uso dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale (Provinciale), qualora tali danni non siano risalenti alla responsabilità dell'Amministrazione stessa.

Il concessionario dovrà annualmente sottoscrivere con un primario istituto assicurativo, all'uopo autorizzato a norma di legge, una polizza assicurativa con massimali non inferiori a euro \_\_\_\_\_ a titolo di garanzia conseguente all'attività di gestione dell'impianto per danni a "terzi" la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione Comunale (Provinciale). Detta polizza costituisce condizione di validità ed efficacia per la presente convenzione.

### Art. 8 - Utilizzo della struttura

La struttura immobiliare o parte di essa ed individuata con il numero \_\_\_\_\_ dall'allegato planimetrico viene messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale (Provinciale) gratuitamente su semplice richiesta della medesima, per l'effettuazione di proprie iniziative o poste sotto il suo patrocinio o delegate dalla stessa.

La struttura o parte di essa potrà essere messa a disposizione di terzi richiedenti. In tal caso l'Amministrazione Comunale (Provinciale) esaminerà le richieste d'uso dell'impianto, fisserà le modalità di utilizzo e la tariffa prevista dal provvedimento annuale riguardante i servizi a domanda individuale che dovrà essere versata direttamente al Concessionario a ristoro delle spese di gestione.

### Art. 9 - Divieto di utilizzo per altre finalità

Sono vietate al Concessionario le utilizzazioni della struttura per usi diversi da quelli di cui all'art. 1.

### Art. 10 - Obblighi del Concessionario

Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale, il Concessionario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune (la Provincia).

Si obbliga inoltre:

- a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere;
- b) terrà comunque sollevato ed indenne il Comune (la Provincia) da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione Comunale (Provinciale).

### Art. 11 - Oneri a carico del Concessionario

Il canone mensile per l'uso dei beni di cui all'art. 2 della

presente convenzione è calcolato, ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazioni consiliari n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nella somma di euro \_\_\_\_\_.

A computo totale o parziale di detto canone, il Concessionario si impegna ad effettuare i sotto elencati servizi alle seguenti condizioni:

- a) pulizie generali dei beni dati in concessione per almeno n. \_\_\_\_\_ ore annue;
- b) custodia e vigilanza dei beni dati in concessione per almeno n. \_\_\_\_\_ ore annue;
- c) \_\_\_\_\_ (altro) \_\_\_\_\_ per almeno n. \_\_\_\_\_ ore annue;
- d) altre spese eventuali di cui all'art. 12 e/o 13 della presente convenzione.

Il costo presunto per l'anzidetto servizio ammonta a euro \_\_\_\_\_ per anno.

L'importo quadrimestrale che pertanto il Concessionario dovrà versare nelle casse comunali (provinciali) per l'uso dei beni in oggetto della presente convenzione sarà di euro \_\_\_\_\_.

Il Concessionario si impegna a presentare ogni quattro mesi il numero di ore effettuate per gli anzidetti servizi.

#### **Art. 12 - Oneri a carico dell'Ente concedente**

L'Amministrazione Comunale (Provinciale) assume a carico del proprio Bilancio le seguenti spese computate nel calcolo del canone annuo di cui all'art. 11:

- manutenzioni ordinarie
- manutenzioni straordinarie
- spese di gestione: luce, acqua, gas

#### **Art. 13 - Interventi di urgenza**

Nel caso di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione di comprovata necessità ed urgenza, qualora l'Amministrazione Comunale (Provinciale) non sia in grado di provvedervi, il Concessionario può essere autorizzato a provvedere ai lavori stessi in modo diretto con le seguenti modalità:

- a) il Concessionario presenterà all'Ufficio Tecnico Comunale (Provinciale) una relazione dettagliata dei lavori da eseguire corredata da almeno tre preventivi di ditte di provata esperienza e specializzazione nel settore di intervento;
- b) l'Ufficio Tecnico Comunale (Provinciale) vaglierà le relazioni ed i preventivi sia sotto il profilo tecnico che sulla congruità della spesa, potrà indicare altre ditte selezionate dall'Amministrazione Comunale (Provinciale) purché specializzate nel settore ed economicamente più vantaggiose a parità di servizi e tecnologie offerte;
- c) l'Amministrazione Comunale (Provinciale) provvederà ad autorizzare l'effettuazione dei lavori fissando i limiti di spesa da rimborsare dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale (Provinciale) con certificato del Direttore dei lavori e provvederà al rimborso delle spese sostenute dal Concessionario sulla base dei

giustificativi e nei limiti della spesa autorizzata ovvero allo scomputo del canone di cui all'art. 11.

#### **Art. 14 - Personale**

Il Concessionario si impegna espressamente ad ottemperare, nei confronti dei propri soci e/o dipendenti, a tutto quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro regionali o nazionali. Il Comune (la Provincia) è comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale della Concessionaria e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra l'Amministrazione Comunale (Provinciale) e gli operatori della Società.

Si impegna altresì a rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di volontariato e di cooperazione sociale ed in particolare modo garantisce il rispetto delle percentuali di soci volontari nell'espletamento delle prestazioni delle varie attività.

#### **Art. 15 - Variazione della convenzione a seguito modifiche statutarie**

L'Amministrazione Comunale (Provinciale) si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificino sostanziali modifiche statutarie del Concessionario.

#### **Art. 16 - Revoca concessione**

La presente Concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale (Provinciale) in caso di:

- a) violazione delle norme che la disciplinano;
- b) utilizzo di beni oggetto della concessione per usi diversi;
- c) sostanziale modificazione dello statuto.

#### **Art. 17 - Rinvio**

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile.

#### **Art. 18 - Prevenzione della delinquenza di tipo mafioso**

Al presente contratto viene applicata la vigente normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa così come previsto dalla Legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal proposito in data odierna la Associazione Concessionaria ha prodotto dichiarazioni sostitutive del certificato prefettizio antimafia ai sensi dell'art. 7 della Legge 19.03.1990, n. 55, e successive modificazioni.

#### **Art. 19 - Oneri ed effetti fiscali**

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del Comune (Provincia) di \_\_\_\_\_

Agli effetti fiscali si chiede che il presente atto venga registrato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 (disposizioni su Imposta di Registro).



Quello relativo alla ricerca di testi teatrali è uno dei problemi che più frequentemente viene evidenziato dalle Compagnie. La soluzione più diretta è nel leggere! E allora la difficoltà sta nello scegliere cosa leggere.

In effetti le fonti ci sono, e sono tante. A volte è sufficiente anche prendere nota di qualsiasi informazione capiti a tiro, approfondirla con pazienza e con opportuna ricerca. Ad esempio, quanti spunti vengono da una lettura attenta delle critiche teatrali o dai pieghevoli di spettacoli. Senza dimenticare l'importanza e gli spunti che si possono prendere dalla lettura attenta di una qualsiasi storia del teatro. Occorre guardare tutto con curiosità, interesse e pazienza: non si può pretendere di arrivare al successo in pochi giorni e, conseguentemente, la ricerca non deve partire all'ultimo minuto, ma deve essere continua.

Elenchiamo di seguito alcune fonti, almeno quelle che ci sono note. Siamo sicuri di non essere esaustivi. Pertanto tutti gli amici che ci leggono sono pregati di segnalarci cose che ci sono sfuggite. Avete conoscenza di una libreria ben fornita e specializzata? Di una casa editrice che riserva particolare attenzione alla drammaturgia? Di una fondazione, ente, associazione che si proponga la diffusione della cultura teatrale anche attraverso la raccolta di materiale editoriale? Inviateci informazioni su tali attività e ne daremo notizia sulle nostre pubblicazioni.

- Molte delle nostre **Compagnie hanno delle biblioteche ben fornite** (alcune vantano migliaia di testi) e non è difficile, tramite la U.I.L.T. o direttamente, ottenere delle fotocopie di quanto interessa (*naturalmente è buona abitudine pagare sia le fotocopie che la spedizione!*).
- Ricordatevi che, per mezzo della nostra **Banca-Dati**, possiamo sapere quale Compagnia ha già messo in scena un particolare testo e richiederne fotocopia (*naturalmente è buona abitudine pagare sia le fotocopie che la spedizione!*).
- Un'istituzione culturale gestita dalla S.I.A.E. è la **Biblioteca e Raccolta Teatrale del Burcardo** (Via del Sudario, 44 - Roma - tel. 06.6819471 - fax 06.68194727 - [www.theatrelibrary.org](http://www.theatrelibrary.org) - [www.burcardo.siae.it](http://www.burcardo.siae.it)). È aperta al pubblico dal 1932. I servizi offerti all'utenza sono quelli tradizionali delle biblioteche: informazioni e consulenza bibliografica; consultazione in sede dei materiali librari; servizio di fotocopatura, ecc. La Biblioteca è aperta al pubblico, senza particolari formalità, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30. Nel mese di agosto la Biblioteca è chiusa al pubblico. La Biblioteca conserva circa 40.000 volumi, provenienti da donazioni o acquisti. Le raccolte librerie vanno dalle edizioni cinquecentesche alle pubblicazioni contemporanee. Le tipologie sono in rapporto con la specializzazione della Biblioteca: opere teatrali di tutte le epoche, le nazioni e i generi, saggi critici e storie del teatro e dello spettacolo in tutte le sue forme, opere di consultazione e repertori, letteratura professionale biblioteconomica. Di particolare pregio sono le edizioni cinquecentesche e seicentesche. Il teatro del XVI secolo è presente in edizioni coeve: le commedie dell'Ariosto, del Ruzante, del Machiavelli, dell'Aretino, del Calmo, del Dolce, del Cecchi, del Lasca. Numerose le descrizioni di feste e tornei. Da ricordare, ancora, la trattatistica su diversi argomenti. Dal XVII secolo, si fa consistente la presenza della Commedia dell'Arte, con le famiglie dei comici, come gli Andreini, e

la vasta trattatistica pro e contro il teatro. Particolarmente pregevoli i grandi volumi di tavole, come *Le costume historique di Albert Racinet e Denkmäler des Theaters* di Joseph Gregor, e l'edizione in cinque volumi dei bozzetti di Carlo Ferrario, scenografo alla Scala (1913). Fra gli autori drammatici italiani, Carlo Goldoni è presente al Burcardo in quasi tutte le edizioni, dal Settecento ad oggi. Cospicuo è anche il corpus shakespeariano. Le opere di Shakespeare sono presenti al Burcardo in molte edizioni, che si collocano soprattutto fra Otto e Novecento, e vastissima è la letteratura critica sul grande drammaturgo inglese. Altri autori dei quali la biblioteca conserva numerose edizioni sono Molière e Scribe. In generale, il teatro francese è presente con centinaia di autori e migliaia di volumi. Il Burcardo conserva anche un consistente fondo di libretti per musica, che sono stati oggetto di un minuzioso lavoro di catalogazione, conclusosi nel 1993 con la pubblicazione di un catalogo. I titoli di periodici in catalogo sono 400, per la maggior parte italiani. Sono però presenti anche riviste che illustrano l'attività dei teatri in ogni parte del mondo, dall'Asia all'Australia, dall'America Latina alla Repubblica Sudafricana. Fra i periodici storici, particolarmente pregiati sono alcuni almanacchi del Settecento, come l'*Almanacco de' teatri di Torino* e l'*Almanach historique et chronologique de tous les spectacles*, ed alcune rassegne periodiche ottocentesche di testi teatrali, come la *Biblioteca Ebdomaria Teatrale* e la *Galleria Teatrale Barbini*. I periodici correnti sono circa 80, fra italiani e stranieri. Un'altra fonte inesauribile di notizie è la raccolta di oltre 570.000 ritagli di stampa, che si accresce ogni anno di migliaia di articoli tratti dai quotidiani italiani.

- **Il Centro Studi del Teatro Stabile dell'Umbria** a Perugia in Piazza Morlacchi, 19 (tel. 075.575421, 075.57542216 - e-mail: [centrostudi@teatrostabile.umbria.it](mailto:centrostudi@teatrostabile.umbria.it) - [www.teatrostabile.umbria.it](http://www.teatrostabile.umbria.it)) ha un fondo teatrale costituito da volumi di storia, teoria e tecnica dell'arte teatrale e da raccolte, divise per nazionalità, di testi teatrali italiani e stranieri, la maggior parte tradotti o con testo a fronte, a partire dai tragici greci, attraverso il medioevo e rinascimento, fino all'età moderna e contemporanea (ad esempio: Shakespeare, Goethe, Goldoni, Pirandello, nelle principali edizioni critiche). Le pubblicazioni e le novità editoriali sono acquisite in modo continuativo, moltissimi gli autori contemporanei, con il necessario corredo di apparati critici sugli spettacoli, attraverso le riviste e gli annuari teatrali, quali *Sipario*, *Hystrio*, *Primafila*, *Biblioteca Teatrale*, *Patalogo*... Una discreta raccolta di copioni dattiloscritti e programmi di sala, un dettagliato elenco di testi teatrali pubblicati nelle riviste specializzate, arricchiscono la documentazione. Ci sono poi tutta una serie di manuali per la cosiddetta pratica teatrale: dizione, recitazione, allestimento (scenografia e costumi), organizzazione, con tutte quelle ricerche che approfondiscono le singole voci, quali la psicologia e le pratiche del corpo e della voce. Integra il Fondo la sezione di Danza e Balletto, che offre un panorama storico e culturale dall'età classica alle principali scuole e forme moderne dell'arte coreutica e dei suoi protagonisti. Anche in questo settore sono presenti repertori generali, manuali di tecnica, critica e memorialistica. Dal 1997 la biblioteca è dotata di strumenti informatici, tutto il materiale disponibile, a stampa e video, è catalogato ed è in linea, quindi la ricerca si può effettuare in sede tramite catalogo digitale oppure catalogo a schede cartacee. La consultazione dei volumi e delle riviste è libera, nel senso che la biblioteca è organizzata "a scaffale aperto" quindi l'accesso è diretto ed è possibile prelevare i libri da leggere o prendere in prestito, senza alcuna formalità. Il prestito è consentito a tutti coloro che hanno una residenza in ambito regionale o un domicilio temporaneo documentabile, a titolo di studio, di lavoro o altro. Si possono prendere in prestito fino a 3 libri, compilando per ognuno il modulo previsto, per un periodo di 15 giorni, eventualmente rinnovabile (anche per telefono). Un numero limitato di volumi e tutte le videocassette sono esclusi dal prestito (eccetto richieste particolari e documentate da parte di Enti, Scuole e Associazioni). Sono disponibili due sale per la visione delle videocassette. Questo servizio, per singoli o per piccoli gruppi di persone, è offerto su appuntamento.

- La **Società Italiana Autori Drammatici - S.I.A.D.** (Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma - tel. 06.5990692 - fax 06.5990693) può essere particolarmente preziosa nella ricerca di testi di Autori contemporanei italiani. Inoltre la S.I.A.D. pubblica la rivista **Ridotto**, mensile di teatro e spettacolo fondato nel 1951, che contiene sempre interessanti testi di Autori contemporanei.
- Il trimestrale di teatro e spettacolo **Hystrio** (direzione e redazione: Via Olona, 17 - 20123 Milano - tel. 02.40073256 - fax 02.45409483 - e-mail: hystrio@fastwebnet.it - www.hystrio.it), edito da Hystrio - Associazione per la diffusione della Cultura Teatrale, oltre a fornire un'ampia ed approfondita analisi della vita teatrale, pubblica in ogni numero testi teatrali di autori contemporanei e importanti informazioni e indirizzi utili.
- Il mensile di teatro e spettacolo **Primafila** (edito da Grafimedia, direzione e redazione: Via delle Terme Deciane, 15a - 00153 Roma - tel. 06.5741121 - fax 06.5743416 - e-mail: primafila2000@libero.it), oltre a fornire una vasta panoramica dello spettacolo, pubblica in ogni numero testi teatrali.
- La rivista **Sipario** (Via Rosales, 3 - 20124 Milano - tel. 02.653270 - fax 02.29060005 - www.sipario.it), oltre a fornire informazioni sul mondo dello spettacolo, pubblica interessanti testi teatrali. Ospita inoltre sul proprio sito il catalogo della Biblioteca Internazionale dello Spettacolo. Una ricca e rara collezione di libri, articoli, testi, saggi sul teatro, documenti unici, testimonianze di eventi teatrali italiani e stranieri, volumi ormai introvabili, edizioni antiche e rare, sono la dotazione che si è via via arricchita nel tempo e che ha dato origine al **Centro "B.I.S.", Biblioteca Internazionale dello Spettacolo**, disponibile a studenti, docenti ed appassionati per consultazione, studio, ricerca. La **Fondazione Teatro Italiano "Carlo Terron"** svolge con successo, presso il Centro "B.I.S." un programma annuale di incontri settimanali aperti al pubblico con lo scopo di diffondere la conoscenza della nuova drammaturgia italiana-straniera attraverso letture teatrali fatte da attori, di offrire la presentazione di poeti e scrittori contemporanei, in particolare d'area lombarda. La nastroteca di voci conserva un centinaio di voci celebri da Ruggero Ruggeri a Vittorio Gassman e una raccolta di cassette teatrali VideoRai. Tutte le opere pubblicate da Sipario possono essere richieste: fax 02.29060005 - e-mail: teatro@sipario.it.
- La casa virtuale della drammaturgia contemporanea è in **www.Dramma.it**. Qui trovate testi teatrali di autori contemporanei, saggi, tesi, dibattiti, notizie... insomma vita teatrale calda, pulsante, vera.
- La Biblioteca e Videoteca della **Civica Scuola d'Arte Drammatica "Paolo Grassi"** (Via Salasco, 4 - 20136 Milano - tel. 02.58302813) è aperta da lunedì a giovedì dalle ore 10.30 alle ore 14.30 e dalle ore 16 alle ore 19, venerdì dalle ore 10.30 alle ore 14.30.
- La Biblioteca dell'**Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico"** (Via Bellini, 16 - 00198 Roma - tel. 06.8543680 - fax 06.8542505) è aperta da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 14.

## MANUALI CONSIGLIATI

### **“FARE TEATRO” - Guida completa alla pratica teatrale Gremese Editore**

Concepito e realizzato da una squadra di esperti, questo libro si rivolge a tutti gli appassionati di teatro fornendo un'ampia e dettagliata guida all'arte e alla scienza del Teatro, ricca non solo di indicazioni, spiegazioni e suggerimenti essenziali sul piano culturale, ma anche di utilissime e specifiche notizie e accorgimenti pratici fondamentali. Il libro consente un approccio moderno, corretto ed intelligente alla pratica teatrale, affrontandone e spiegandone tutti gli aspetti, dalla regia alla recitazione, dalle prove ai costumi, dalle luci al trucco, all'amministrazione, alle nozioni di scenografia e scenotecnica.

### **“STORIA DEL TEATRO” di Oscar G. Brockett Marsilio Editore**

Nata come testo base per gli studenti dei dipartimenti teatrali delle università degli Stati Uniti, la Storia del Teatro di Brockett costituisce oggi il più ricco e aggiornato profilo dell'attività teatrale dall'antichità preclassica fino alla sperimentazione degli ultimi anni, unendo al rigore e alla precisione di un'opera originariamente rivolta alla preparazione degli studiosi e degli operatori teatrali la chiarezza e la semplicità caratteristiche della storiografia anglosassone. Il fenomeno teatrale è costantemente considerato, attraverso le epoche e nei diversi paesi dell'Occidente e dell'Oriente, secondo i suoi differenti aspetti: dal testo alle pratiche sceniche, dalla recitazione alla disposizione dello spazio e della scenografia, dalla vita degli attori e delle compagnie alle regolamentazioni pubbliche, dall'organizzazione economica dello spettacolo allo sviluppo della trattatistica, dai metodi di preparazione degli attori all'uso dei trucchi scenici e degli effetti speciali.

### **“BREVE STORIA DEL TEATRO” di Luigi Lunari edizioni F.I.T.A.VENETO**

Prefazione dell'autore: Una storia del teatro che sia seria ed esauriente al tempo stesso è francamente impossibile. Il teatro copre duemilacinquecento anni di storia documentata, si articola nella storia della letteratura drammatica e in quella dello spettacolo, che a sua volta ha per oggetto l'edificio teatrale, la scenografia, la regia, l'attore, e il burattino o la marionetta; riguarda civiltà estremamente diverse quali la nostra cosiddetta occidentale e quelle dell'estremo oriente; nel solo ambito della nostra tradizione culturale essa si

esprime in almeno venti lingue importanti e diverse, che vanno dal greco antico e dal latino a tutte le lingue nazionali parlate oggi in Europa e nelle Americhe, per non far cenno delle lingue regionali nelle nazioni più ricche di vicende o delle nazioni e dei teatri emergenti che alla nostra tradizione si rifanno. Nessuno può pretendere di coprire questo impressionante arco di conoscenze necessarie, e nessuno è mai stato in grado di raccogliere a questo scopo un'équipe adeguata. Pertanto, raccontare una storia del teatro non può significare altro che tracciare un plausibile itinerario che dalle prime manifestazioni dell'evento teatrale nella nostra civiltà ci conduca fino al teatro dei giorni nostri, collegando insieme quei momenti, quegli eventi, quei movimenti, quei nomi che in qualche modo hanno lasciato una traccia e hanno contribuito in misura più evidente a fare del nostro teatro quello che è. Senza badare a tutto ciò che – così facendo – si è trascurato: o per non complicare troppo il racconto, o semplicemente perché non se ne sa abbastanza. Non tanto dunque una storia del teatro nella sua inabbracciabile estensione e nella sua sovrumana complessità, quanto la storia del “nostro” teatro narrata attraverso quegli eventi del passato che l'hanno generato. L'itinerario che abbiamo scelto si divide in due parti. La prima, di carattere sistematico, si compone di cinque fili conduttori del tutto complementari e spesso paralleli. Il primo riguarda le origini e la natura del teatro; il secondo riguarda le teorie sull'attore; il terzo la storia dell'attore; il quarto la storia dei rapporti tra teatro e società; il quinto il testo teatrale, che viene seguito anche nel momento della sua realizzazione sul palcoscenico. La seconda parte è una normale e più tradizionale storia della letteratura drammatica. Questa parte si divide in tre capitoli: il primo ha per oggetto il cammino univoco del teatro, dalle sue origini nella Grecia antica, attraverso il medioevo, e fino alla formazione degli stati nazionali, o – più esattamente – delle varie aree linguistiche moderne; il secondo ha per oggetto la storia della letteratura drammatica italiana; il terzo le altre letterature, con particolare attenzione a quei nomi, quei momenti e quei movimenti che hanno avuto un qualche riflesso sul nostro teatro, contribuendo – come già detto – a farlo quello che è. Pur essendo una delle tante scelte possibili, mi sembra di poter affermare che si tratta di una scelta ragionevole: tale da soddisfare in buona misura una ragionevole curiosità, e tale da indicare utili strade a chi desideri – ancora più ragionevolmente – saperne qualcosa di più.

**"IL LABORATORIO TEATRALE" di Gaetano Oliva  
Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto**

Questo testo è un manuale di base che si rivolge agli studenti dei corsi di Animazione teatrale, dove il punto di partenza è la formazione teatrale vissuta in prima persona. Si è cercato di mettere a punto una ricerca sul fenomeno "laboratorio teatrale" finalizzata, da un lato, a formare la nuova figura professionale dell'"educatore teatrale" e, dall'altro, a sottolineare l'interesse per tale attività da parte delle Università e del mondo pedagogico nel suo complesso. Il primo capitolo contiene un breve percorso sulle teorie e metodologie del Novecento. Il secondo capitolo introduce una nuova teoria sull'attore-persona e sul laboratorio teatrale inteso come processo e non come prodotto. Il terzo capitolo illustra la comunicazione teatrale attraverso i suoi linguaggi: verbale e non-verbale. Il quarto capitolo

presenta gli strumenti: la voce e la sua evoluzione nella recitazione; il corpo attraverso i gesti e i movimenti fino ad arrivare alle azioni fisiche e a costruire una dramaturgia dell'attore-persona. Il quinto capitolo contiene una serie di progetti "Ragazzi 2000" da proporre nelle scuole elementari. Tutti i capitoli sono corredati da esercizi che dovrebbero aiutare il lettore ad impadronirsi degli strumenti dimostrativi fondamentali.

*Gaetano Oliva è docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo presso la Facoltà di Scienze della formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e di Milano. È docente di Animazione teatrale presso la Scuola Superiore per Educatori del Comune di Novara e direttore artistico del Centro di Ricerche Teatrali "Teatro-Educazione" della Scuola Civica di teatro, musica e arti visive del Comune di Fagnano Olona. È attore e regista.*



Questo elenco delle Rassegne e dei Festival organizzati su tutto il territorio nazionale è continuamente aggiornato e disponibile presso la Segreteria nazionale.

Le manifestazioni elencate sono suddivise per regione e città (entrambe elencate in ordine alfabetico); di ognuna è indicata la denominazione, i nomi e i recapiti di chi cura l'organizzazione, la tipologia (festival, concorso, rassegna, etc.) e il periodo di svolgimento.

Sappiamo tutti come sia sempre più difficile per gli organizzatori dare continuità alle loro rassegne o festival: non date quindi per scontato le informazioni di seguito riportate. Verificate, telefonate, usate internet ... E, magari, tenete informati anche noi: è importante che ogni compagnia segnali all'Unione nuove manifestazioni (comunicare sempre dati certi e completi), o errori, o cancellazioni di quanto riportato nel seguente elenco.

Notizie sulle rassegne e sui festival sono continuamente pubblicate anche sul sito [www.uilt.it](http://www.uilt.it) e sul trimestrale "Scena".

### CALABRIA

#### **Anoia (Reggio Calabria): "PREMIO NAVI E NAVIGANTI"**

Organizzazione: Associazione Sirio - Michele Condò  
tel. 0966.944005

Concorso a invito. Periodo: agosto-settembre.

#### **Pellaro (Reggio Calabria): RASSEGNA "CITTÀ DI PELLARO"**

Organizzazione: Piccola Compagnia del Teatro - Giuseppe Minniti  
tel. 0965.358588 - tel./fax 0965.350735 - e-mail: [giuseppeminniti1@virgilio.it](mailto:giuseppeminniti1@virgilio.it)

Rassegna a invito. Periodo: luglio-agosto.

#### **Pizzo (Vibo Valentia): RASSEGNA "LIDO ISIDORO"**

Organizzazione: Compagnia Pizzitana - Bruno Sarlo  
tel. 0963.534412

Rassegna a invito. Periodo: luglio-agosto.

#### **Rosarno (Reggio Calabria): RASSEGNA TEATRO DIALETTALE "CITTÀ DI ROSARNO"**

Organizzazione: Laboratorio Teatrale Rosarno 76 - U.I.L.T. Calabria - Carlo Capria  
Via Messina, 1 - 89013 Gioia Tauro (Reggio Calabria)  
tel. 0966.501234 - e-mail: [130350@libero.it](mailto:130350@libero.it)

Concorso nazionale/a invito. Periodo: gennaio-marzo.

#### **Rosarno (Reggio Calabria): RASSEGNA ESTIVA**

Organizzazione: Nuova Compagnia Teatro Popolare - Gianni Barone  
Via Tevere, 6 - 89025 Rosarno - tel./fax 0966.711990

Rassegna a invito. Periodo: luglio-agosto.

#### **San Costantino Calabro (Vibo Valentia): RASSEGNA "SAN COSTANTINO CALABRO"**

Organizzazione: Comune di San Costantino Calabro

Rassegna a invito. Periodo: agosto-settembre.

**Soveria Mannelli (Catanzaro): CONCORSO "CITTÀ DI SOVERIA MANNELLI"**

Organizzazione: U.I.L.T. Calabria - Luigi Capolupo  
 Via C. Parise, 26 - 89900 Vibo Valentia  
 tel. 081.7268884 - e-mail: capogino@tiscalinet.it  
 Concorso a invito. Periodo: agosto.

**CAMPANIA****Campagna (Salerno): RASSEGNA NAZIONALE "SCUOLA & TEATRO"**

Organizzazione: Ufficio Scuola del Comune di Campagna  
 tel. 0828.241276 - e-mail: attivitascolastiche@comune.campagna.sa.it  
 Direzione artistica: Teatro dei Dioscuri - Antonio Caponigro  
 tel. 0828.47145 - e-mail: antoniocaponigro@teatrodeidioscuri.com  
 Concorso nazionale/Bando. Periodo: maggio.

**Eboli (Salerno): "PREMIO FRANCO ANGRISANO"**

Organizzazione: Associazione Palcoscenico Ebolitano - Vito De Caro  
 Via G. Genovese, 5 - 84025 Eboli  
 fax 0828.365469 - web: www.palcoscenicoebolitano.org  
 Concorso nazionale/Bando. Periodo: ottobre.

**Mercato San Severino (Salerno): RASSEGNA "INSIEME... CON IL TEATRO"**

Organizzazione: Associazione La Magnifica Gente do' Sud - Alfonso Ferraioli  
 Via S. Felice, 37 - Fraz. S. Eustachio - 84085 Mercato San Severino - tel. 089.893569  
 Rassegna a invito. Periodo: febbraio-marzo.

**Napoli: "INCONTRI CON IL TEATRO DI BASE" - Teatro Il Piccolo**

Organizzazione: U.I.L.T. Napoli - Guglielmo Marino  
 IV traversa Via Provinciale, 31 - 80126 Pianura (Napoli)  
 tel. 081.7268884 - e-mail: guglielmomarin@libero.it  
 Rassegna provinciale. Periodo: ottobre-maggio.

**Oliveto Citra (Salerno): FESTIVAL NAZIONALE "SELE D'ORO"**

Organizzazione: Ente Premio Sele D'Oro  
 Piazza Garibaldi, 1 - 84020 Oliveto Citra  
 Antonio Caponigro - tel. 0828.793632 - e-mail: seledoro@libero.it  
 Concorso nazionale/Bando. Periodo: settembre.

**Salerno: RASSEGNA NAZIONALE DI TEATRO COMICO "COMICITÀ"**

Organizzazione: Associazione Teatro Umoristico  
 Via S. Calende, 6/a - 84126 Salerno  
 e-mail: andrea.esposito@tin.it  
 Concorso/Bando. Periodo: luglio-agosto.

**Vico Equense (Napoli): TORRE D'ORO FESTIVAL "CITTÀ DI VICO EQUENSE"**

Organizzazione: Associazione Teatro Mio - Bruno Alvino  
 Auditorium Teatro Mio - Corso Filangeri, 158 - 80069 Vico Equense  
 tel./fax 081.8016709 - e-mail: info@teatromio.it  
 Concorso/Bando. Periodo: dicembre-marzo.

**EMILIA ROMAGNA****Bologna: STAGIONE TEATRALE B.O.A. - Teatro del Navile**

Organizzazione: Teatro del Navile  
 Via Marescalchi, 2/b - 40123 Bologna  
 tel. 051.224243 - e-mail: info@teatrodelnabile.it  
 Stagione a invito. Periodo: autunno-primavera.

**Bologna: STAGIONE TEATRALE "D'ESTATE I SOGNI"**

Organizzazione: Teatro del Navile  
Via Marescalchi, 2/b - 40123 Bologna  
tel. 051.224243 - e-mail: info@teatrodelnavile.it  
Stagione a invito. Periodo: maggio-luglio.

**Bologna: RASSEGNA DIALETTALE "TOTT I MARTEDÌ A TEATER" - Teatro Aperto/Teatro Dehon**

Organizzazione: G.P. Franceschini  
Via Libia, 59 - 40138 Bologna - cell. 337.5724489  
Rassegna a invito. Periodo: autunno-inverno.

**Bologna: STAGIONE TEATRALE - Teatro del Chiostro San Salvatore**

Organizzazione: Amici di Louis - Eugenio Bortolini  
Via Volto Santo, 1 - 40123 Bologna  
cell. 335.244205 - e-mail: embortolini@tiscali.it  
Stagione a invito. Periodo: autunno-inverno.

**Bologna: RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE - Teatro Alemanni**

Organizzazione: Teatro della Tresca - Gian Luigi Pavan  
Via Loreta, 1 - 40138 Bologna  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-novembre/aprile-maggio.

**Bologna: UKELELE FESTIVAL**

Organizzazione: Teatro Nuova Espressione - Maurizio Corrado  
Via del Greto, 31 - 40137 Bologna  
cell. 333.4298250 - e-mail: cedan1@libero.it  
Festival a invito. Periodo: primavera-estate.

**Bologna: STAGIONE TEATRALE - Teatro delle Moline**

Organizzazione: Il Ventaglio - Marinella Manicardi  
Via delle Moline, 1 - 40126 Bologna  
tel. 051.235288 - e-mail: info@teatrodellemoline.it  
Stagione a invito. Periodo: autunno-inverno.

**Bologna: FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO LIBERO "LYDA BORELLI"**

Organizzazione: U.I.L.T. Emilia Romagna - Ettore Rimondi  
Via C. Primodì, 12/3 - 40138 Bologna  
cell. 339.6655251 - e-mail: etto.reimondi@libero.it  
Concorso a invito. Periodo: autunno-inverno.

**Borgo Panigale (Bologna): STAGIONE TEATRALE - Teatri di Vita**

Organizzazione: Teatri di Vita - Stefano Casi - 40132 Borgo Panigale  
tel. 051.566330 - web: [www.teatridivita.it/news.html](http://www.teatridivita.it/news.html)  
Stagione a invito. Periodo: inverno-primavera.

**Faenza (Ravenna): STAGIONE TEATRALE - Teatro dei Filodrammatici**

Organizzazione: Filodrammatica Berton - Luigi Antonio Mazzoni  
Via Santa Lucia, 15 - 48018 Faenza  
tel. 0546.32634 - e-mail: luigi.mazzoni@iumpy.it  
Stagione a invito. Periodo: autunno-inverno.

**Faenza (Ravenna): STAGIONE TEATRALE - Palazzo Mazzolani**

Organizzazione: Associazione "Angelo Solaroli" - Marco Bondi  
Piazza San Domenico, 1 - 48018 Faenza  
tel. 0546.664160 - e-mail: gtasolaroli@libero.it  
Stagione a invito. Periodo: novembre-febbraio.

**Imola (Bologna): RASSEGNA TEATRO COMICO - Teatro Comunale Mordano**

Organizzazione: Teatro Club - Kido Emiliani  
Via Fontanelle, 1 - 40026 Imola - tel. 0542.23376  
Rassegna a invito. Periodo: autunno-primavera.

**Lugo (Ravenna): RASSEGNA "E NOSTAR TEATAR" - Teatro Rossini**

Organizzazione: Sipario Aperto - Francesco Pirazzoli  
Via Fondo Stigliano, 22 - 48022 Lugo - tel. 0545.35112  
Concorso. Periodo: primavera.

**Parma: STAGIONE TEATRALE - Theatro del Vicolo**

Organizzazione: Istriomania - Raffaele Rinaldi  
Theatro del Vicolo - Vicolo Asdente, 9/b - 43100 Parma  
tel. 0521.941664 - web: www.istriomania.it  
Stagione a invito. Periodo: novembre-febbraio.

**Rimini: STAGIONE TEATRALE - Teatro della Centina**

Organizzazione: Teatro della Centina - Maurizio Argani  
Vicolo Gomma, 8 - 47900 Rimini  
e-mail: serrateatro@tin.it  
Stagione a invito. Periodo: autunno-inverno.

**San Giovanni in Persiceto (Bologna): STAGIONE TEATRALE - Teatro Comunale**

Organizzazione: O.C.A. (oh! che attori) - Massimo Rosti  
Via Copernico, 4 - 40017 S. Giovanni in Persiceto  
e-mail: massimo.rosti@libero.it  
Stagione a invito. Periodo: autunno-inverno.

**San Lazzaro di Savena (Bologna): STAGIONE TEATRALE - ITC teatro**

Organizzazione: Teatro dell'Argine - Andrea Paolucci  
Via Rimembranze, 26 - 40068 San Lazzaro di Savena  
tel. 051.6271604 - e-mail: info@itcteatro.it  
Stagione a invito. Periodo: autunno-inverno.

**FRIULI  
VENEZIA GIULIA**

---

**Gorizia: RASSEGNA NAZIONALE TEATRO COMICO E MUSICALE "UN CASTELLO DI RISATE"  
Teatro Tenda del Castello di Gorizia**

Organizzazione: Terzo Teatro - Mauro Fontanini  
Via Vittorio Veneto, 166 - 34170 Gorizia  
tel. 0481.33664 - e-mail: info@terzoteatro.it  
Concorso nazionale/Bando. Periodo: giugno-luglio.

**Gorizia: FESTIVAL TEATRALE NAZIONALE "CASTELLO DI GORIZIA" - Teatro Kulturni Dom**

Organizzazione: Terzo Teatro - Mauro Fontanini  
Via Vittorio Veneto, 166 - 34170 Gorizia  
tel. 0481.33664 - e-mail: info@terzoteatro.it  
Concorso internazionale/Bando. Periodo: settembre-novembre.

**Pordenone: RASSEGNA REGIONALE DI TEATRO POPOLARE - Auditorium Concordia**

Organizzazione: Associazione Teatrale Friulana  
Via Manin, 18 - 33100 Udine  
tel./fax 0432.510856 - e-mail: info@associazioneteatralefriulana.com  
Rassegna a invito. Periodo: novembre-aprile.

**Trieste: FESTIVAL DIALETTALE "AVE NINCHI" - Teatro Miela**

Organizzazione: Associazione Armonia - Bruno Cappelletti  
tel. 040.756306 - web: [www.teatroarmonia.it](http://www.teatroarmonia.it)  
Concorso/Bando (area TreVenezie ed Istria). Periodo: inverno.

**LAZIO**

**Alatri (Frosinone): "TEATRO ALL'OMBRA DEI CICLOPI" - Teatro Piccolo**

Organizzazione: Sandro Morato  
Via Colle Prata, 14 - 03011 Alatri - tel. 0775.440910  
Rassegna a invito. Periodo: luglio-settembre.

**Aprilia (Latina): "CREPINO GLI ARTISTI"**

Organizzazione: Teatro Finestra - Gianfranco Iencinella  
Via delle Margherite, 151 - 04011 Aprilia - tel. 06.9275625  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre.

**Nepi (Viterbo): Hfestival Nepi - TeatrAMA**

Organizzazione: Leopoldo Alimelli  
Via Garibaldi, 169 - 01036 Nepi - tel. 0761.556246  
Concorso a invito. Periodo: gennaio.

**Roma: RASSEGNA DEL TEATRO DI BASE "PREMIO DELLE MUSE" - Teatro delle Muse**

Organizzazione: D.L.F. La Finestra - Gianbattista Binni  
Via Bari, 22 - 00161 Roma  
tel. 06.47306862 - e-mail: [dlfpettinelli@libero.it](mailto:dlfpettinelli@libero.it)  
Concorso a invito. Periodo: maggio.

**Roma: "TUTTINSCENA" - Teatro La Cometa**

Organizzazione: GruppoGiocoTeatro - Claudio Boccaccini  
Largo Strindberg, 38 - gradone 26 - 00142 Roma  
tel. 06.51955023 - cell. 360.902746  
Concorso a invito. Periodo: giugno.

**Roma: RASSEGNA "TEATRO D'AUTUNNO"**

Organizzazione: La Bottega delle Maschere - Marcello Amici  
Via F. Patetta, 3 - 00167 Roma - tel./fax 06.6620982  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-novembre.

**Roma: PREMIO REGIONALE "PROVA DI REGIA"**

Organizzazione: Compagnia La Rive Gauche - Renzo Ardone  
Via Carlo Bertinazzi, 25 - scala A - 00139 Roma  
tel. 06.87148147 - e-mail: [larivegauche@virgilio.it](mailto:larivegauche@virgilio.it)  
Concorso a invito. Periodo: ottobre-novembre.

**San Martino al Cimino (Viterbo): RASSEGNA NAZIONALE PREMIO "GINO CALEVI"**

Organizzazione: Compagnia Sammartinese "Danilo Morucci"  
Via Erodiano, 59 - 01030 San Martino al Cimino  
tel. 0761.324832 - e-mail: [teatromorucci@libero.it](mailto:teatromorucci@libero.it)  
Concorso a invito. Periodo: luglio-agosto.

**LIGURIA****Imperia: FESTIVAL NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA DI IMPERIA - Teatro Cavour**

Organizzazione: Compagnia I Cattivi di Cuore - Chiara Giribaldi  
Lungomare C. Colombo, 178 - 18100 Imperia  
tel. 0183.62709 - e-mail: cattividicuore@aliceposta.it  
Concorso nazionale/Bando. Periodo: marzo-maggio.

**Genova: RASSEGNA "LUCI SUI FORTI" - Forte Sperone**

Organizzazione: Giovanna Vitagliano Dubois - tel. 0185.723495  
Rassegna a invito. Periodo: luglio.

**Pigna (Imperia): RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE**

Organizzazione: Filodrammatica San Michele - Cristoforo Allavena  
Piazza Castello - 18037 Pigna - tel. 0184.241317  
Rassegna a invito. Periodo: estate.

**LOMBARDIA****Bareggio (Milano): RASSEGNA "TEATRO INSIEME"**

Organizzazione: Compagnia Il Pentagono - Pietro Affer  
Via Crispi, 35 - 20100 Bareggio (Milano)  
tel. 02.90360578 - web: www.teatropentagono.it  
Rassegna a invito. Periodo: inverno.

**Brescia: "THEATRARIUS" - Teatro Colonna**

Organizzazione: Gruppo Teatrale La Betulla - Bruno Frusca  
Via Monte Dragoncello, 3 - 25075 Nave  
tel. 030.2530374 - fax 030.2534903  
Rassegna a invito. Periodo: marzo-aprile.

**Bruscoldo (Mantova): RASSEGNA TEATRALE "TUTTI IN SCENA"**

Organizzazione: U.I.L.T. Lombardia - Claudio Torelli  
Via Cugola, 37 - 46030 Virgilio (Mantova)  
tel. 0376.280378 - e-mail: claudiotorelli2@virgilio.it  
Rassegna a invito. Periodo: novembre-marzo.

**Busnago (Milano): RASSEGNA TEATRALE "AUTUNNO"**

Organizzazione: Compagnia Scaenici 74 - Clemente Ripamonti  
Via Piave, 4 - 20040 Busnago (Milano)  
tel. 039.6957335 - web: www.scaenici74.com  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-novembre.

**Busto Garolfo (Milano): RASSEGNA TEATRALE**

Organizzazione: Compagnia Il Pentagono - Pietro Affer  
Via Crispi, 35 - 20100 Bareggio (Milano)  
tel. 02.90360578 - web: www.teatropentagono.it  
Rassegna a invito. Periodo: inverno.

**Castellanza (Varese): STAGIONE TEATRALE**

Organizzazione: Entrata di Sicurezza - Sergio Farioli  
Via Garibaldi, 23 - 21053 Castellanza  
tel. 0331.505509 - e-mail: flaibin@libero.it  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-dicembre.

**Cornate D'Adda (Milano): RASSEGNA NAZIONALE TEATRO CORNATESE**

Organizzazione: Compagnia B.C. Ferrini - Corrado Villa  
Via Don Cazzaniga, 14 - 20050 Sovico (Milano)  
tel. 039.2013784 - e-mail: corradovilla@virgilio.it  
Rassegna a invito. Periodo: inverno.

**Guidizzolo (Mantova): STAGIONE TEATRALE COMUNALE**

Organizzazione: U.I.L.T. Lombardia - Claudio Torelli  
Via Cugola, 37 - 46030 Virgilio (Mantova)  
tel. 0376.280378 - e-mail: claudiotorelli2@virgilio.it  
Rassegna a invito. Periodo: novembre-marzo.

**Mantova: RASSEGNA TEATRALE - Teatro Palazzo D'Arco**

Organizzazione: Accademia Campogalliani - Aldo Signoretti  
Palazzo D'Arco, 2 - 46100 Mantova  
tel./fax 0376.365568 - web: www.teatro-campogalliani.it  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-marzo.

**Mantova: RASSEGNA TEATRALE CATTIVE COMPAGNIE**

Organizzazione: Teatro Magro - Flavio Cortellazzi, Andrea Caprini  
Via Negri, 5 - 46100 Mantova  
tel. 0376.369918 - e-mail: teatromagro@iol.it  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-novembre.

**Mantova: RASSEGNA TEATRALE "GIOVANI NELL'ARTE"**

Organizzazione: Teatro Magro - Flavio Cortellazzi, Andrea Caprini  
Via Negri, 5 - 46100 Mantova  
tel. 0376.369918 - e-mail: teatromagro@iol.it  
Rassegna a invito. Periodo: maggio.

**Mantova: RASSEGNA DIALETTALE "OTTOBRE A TEATRO"**

Organizzazione: Teatro dei Cocci - Patrizia Galippi  
Via Cattaneo, 2 - 46100 Mantova - tel. 0376.396673  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre.

**Mantova: RASSEGNA DIALETTALE "PRIMAVERA A TEATRO"**

Organizzazione: Teatro dei Cocci - Patrizia Galippi  
Via Cattaneo, 2 - 46100 Mantova - tel. 0376.396673  
Rassegna a invito. Periodo: primavera.

**Milano: "L'ALTRO FESTIVAL" - Teatro delle migrazioni**

Organizzazione: Maschere Nere - Leonardo Gazzola  
Via Rossini, 3 - 20122 Milano  
tel. 02.799775 - e-mail: info@mascherenere.it  
Rassegna a invito. Periodo: febbraio.

**Milano: "TEATRANDO" - Sala Gregorianum**

Organizzazione: Compagnia A Piedi Nudi Sul Palco - Luigi Ariotta  
Via Cassano d'Adda, 26 - 20139 Milano  
tel. 02.5520704 - e-mail: ariotta.luigi@creval.it - web: www.apiedinudisulpalco.it  
Rassegna a invito. Periodo: gennaio-aprile.

**Moglia (Mantova): RASSEGNA TEATRO DIALETTALE "IL TEATRO DELLA BASSA"**

Organizzazione: Teatro Aperto Moglia - Raffaella Gemelli  
Via Anselmo Nora, 1/a - 46024 Moglia - tel. 0376.598305  
Rassegna a invito. Periodo: autunno-inverno.

**Monza (Milano): RASSEGNA NAZIONALE "TEATRO PROPOSTA"**

Organizzazione: Compagnia Stabile Monzese - Silvio Manini  
Via Biancamano, 2 - 20052 Monza  
tel. 039.2027655 - e-mail: silvio.manini@libero.it  
Rassegna a invito. Periodo: gennaio-aprile.

**Monza (Milano): RASSEGNA NAZIONALE "E PER FINIRE, TEATRO"**

Organizzazione: Compagnia Stabile Monzese - Silvio Manini  
Via Biancamano, 2 - 20052 Monza  
tel. 039.2027655 - e-mail: silvio.manini@libero.it  
Rassegna a invito. Periodo: imprecisato.

**Nave (Brescia): RASSEGNA TEATRALE "NAVE TEATRO"**

Organizzazione: Gruppo Teatrale La Betulla - Bruno Frusca  
Via Monte Dragoncello, 3 - 25075 Nave  
tel. 030.2530374 - fax 030.2534903  
Rassegna a invito. Periodo: marzo-aprile.

**Origgio (Milano): RASSEGNA "SI RECITA AD ORIGGIO"**

Organizzazione: Compagnia Il Pentagono - Pietro Affer  
Via Crispi, 35 - 20100 Bareggio (Milano)  
tel. 02.90360578 - web: www.teatropentagono.it  
Rassegna a invito. Periodo: inverno.

**S. Ambrogio Olona (Varese): RASSEGNA "RISCOPRIAMO IL TEATRO AMATORIALE"**

Organizzazione: Compagnia Il Volto di Velluto - Giuliano Mangano  
Via Alle Motte, 179 - 21020 Cadrezzate (Varese)  
tel./fax 0331.910085 - web: www.voltodivelluto.it

**Sedriano (Milano): RASSEGNA "TEATRO DELLE FILANDE"**

Organizzazione: Compagnia Il Pentagono - Pietro Affer  
Via Crispi, 35 - 20100 Bareggio (Milano)  
tel. 02.90360578 - web: www.teatropentagono.it  
Rassegna a invito. Periodo: inverno.

**Vimodrone (Milano): CONCORSO TEATRALE MARTESANA - Teatro San Remigio**

Organizzazione: Associazione I Gatti di Scena - Renato Soriano  
Via Isocrate, 22 - 20126 Milano  
tel. 02.700439298 - web: www.igattidiscena.it  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-dicembre.

**Virgilio (Mantova): RASSEGNA NAZIONALE "TEATRO D'AUTORE"**

Organizzazione: U.I.L.T. Lombardia - Claudio Torelli  
Via Cugola, 37 - 46030 Virgilio (Mantova)  
tel. 0376.280378 - e-mail: claudiotorelli2@virgilio.it  
Rassegna a invito. Periodo: novembre-marzo.

**Vittuone (Milano): RASSEGNA "TEATRO DELLE FILANDE"**

Organizzazione: Compagnia Il Pentagono - Pietro Affer  
Via Crispi, 35 - 20100 Bareggio (Milano)  
tel. 02.90360578 - web: www.teatropentagono.it  
Rassegna a invito. Periodo: inverno.

## MARCHE

**Civitanova Marche (Macerata): RASSEGNA NAZIONALE "CAROTEATRO" - Teatro Annibal Caro**

Organizzazione: Associazione Piccola Ribalta - Antonio Sterpi  
Via Ariosto, 35 - 62012 Civitanova Marche  
tel. 339.7911162 - e-mail: tonyster@tin.it  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-novembre.

**Cupra Marittima (Ascoli Piceno): RASSEGNA "INVERNO TEATRALE CUPRENSE"**

Organizzazione: Comune di Cupra Marittima  
Piazza della Libertà - 63012 Cupra Marittima - tel. 0735.777731  
Rassegna a invito. Periodo: gennaio-marzo.

**Esanatoglia (Macerata): FESTIVAL NAZIONALE "SORGENTI DELL'ESINO"**

Organizzazione: Teatro AVIS-AIDO - Gianluca Chiappa  
Via Diotallevi di Angeluccio, 5 - 62023 Esanatoglia  
tel. 0737.889404 - e-mail: gianchiappa@libero.it  
Concorso/Bando. Periodo: luglio-agosto.

**Gradara (Pesaro Urbino): RASSEGNA "A TEATRO CON..." - Teatro Comunale**

Organizzazione: Teatro dei Cinquequattrini  
tel. 0541.827049 - web: www.cinquequattrini.it  
Rassegna a invito. Periodo: aprile.

**Macerata: RASSEGNA NAZIONALE "ANGELO PERUGINI" - Teatro Lauro Rossi**

Organizzazione: Compagnia Oreste Calabresi  
Piazza Oberdan, 5 - 62100 Macerata  
tel./fax 0733.233520 - e-mail: orestecalabresi@yahoo.com  
Concorso/Bando. Periodo: ottobre-dicembre.

**Macerata: RASSEGNA REGIONALE "MACERATA E DINTORNI" - Terrazza Park-Si**

Organizzazione: U.I.L.T. Marche/Teatro AVIS - Quinto Romagnoli  
Via E. Filiberto, 10 - 62100 Macerata  
tel./fax 0733.233175 - e-mail: romagn.quinto@libero.it  
Rassegna a invito. Periodo: luglio.

**Mogliano (Macerata): RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE - Teatro Apollo**

Organizzazione: U.I.L.T. Marche/Teatro AVIS - Quinto Romagnoli  
Via E. Filiberto 10 - 62100 Macerata  
tel./fax 0733.233175 - e-mail: romagn.quinto@libero.it  
Rassegna a invito. Periodo: dicembre-marzo.

**Montecchio (Pesaro): RASSEGNA REGIONALE DI MONTECCHIO**

Organizzazione: GAT/FITA Marche  
c/o Parrocchia S. Giuseppe - 60035 Jesi (Ancona)  
web: www.gatmarche.it  
Rassegna a invito. Periodo: luglio.

**Montelparo (Ascoli Piceno): RASSEGNA REGIONALE "IL CHIOSTRO D'ORO"**

Organizzazione: GAT/FITA Marche  
c/o Parrocchia S. Giuseppe - 60035 Jesi (Ancona)  
web: www.gatmarche.it  
Rassegna a invito. Periodo: luglio-agosto.

**Monterubbiano (Ascoli Piceno): RASSEGNA DI TEATRO**

Organizzazione: Compagnia Il TiAeFfe - Graziano Ferroni  
Via Montone, 1 - 63023 Fermo (Ascoli Piceno)  
tel. 0734.621447 - e-mail: iltiaeffe@libero.it  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-dicembre.

**Osimo (Ancona): FESTIVAL REGIONALE "LE MUSE" - Teatro La Nuova Fenice**

Organizzazione: GAT/FITA Marche  
c/o Parrocchia S. Giuseppe - 60035 Jesi (Ancona)  
web: www.gatmarche.it  
Concorso/Bando. Periodo: ottobre.

**Pesaro: FESTIVAL NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA - Teatro Rossini**

Organizzazione: Direzione Festival di Pesaro  
Via Zanucchi, 13 - 61100 Pesaro - tel. 0721.64311  
Concorso/Bando. Periodo: settembre-ottobre.

**Petriolo (Macerata): STAGIONE TEATRALE "GIOVANNI GINOBILI" - Teatro Comunale**

Organizzazione: Compagnia "G.Ginobili" - Giandomenico Lisi  
Via Castellano, 35 - 62010 Petriolo  
tel. 0733.550429 - e-mail: teatroginobili@hotmail.com  
Rassegna a invito - Periodo: novembre-dicembre.

**Pollenza (Macerata): RASSEGNA TEATRALE "MASSIMO GIOVAGNOLI" - Teatro Comunale**

Organizzazione: Associazione "Massimo Romagnoli"  
Via San Bartolomeo, 8 - 62010 Pollenza  
tel. 0733.549540 - e-mail: assmassimorom@libero.it  
Rassegna a invito. Periodo: marzo.

**Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno): PREMIO "CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO"**

Organizzazione: GAT/FITA Marche  
c/o Parrocchia S. Giuseppe - 60035 Jesi (Ancona)  
web: www.gatmarche.it  
Rassegna a invito. Periodo: giugno.

**Potenza Picena (Macerata): PREMIO "CITTÀ DI POTENZA PICENA" - Teatro Mugellini**

Organizzazione: Comune di Potenza Picena  
Piazza Matteotti - 62018 Potenza Picena - tel. 0733-679204  
Concorso/Bando. Periodo: gennaio-marzo.

**Ripatransone (Ascoli Piceno): RASSEGNA DI TEATRO COMICO - Teatro Mercantini**

Organizzazione: Comune - ProLoco  
Piazza XX Settembre - 63038 Ripatransone - tel. 0735.97117  
Rassegna a invito. Periodo: marzo-maggio.

**PIEMONTE**

---

**Borgo D'Ale (Vercelli): RASSEGNA MAGGIO TEATRALE**

Organizzazione: Compagnia del Centro - Angela Fiorano  
tel. 0161.46291 - e-mail: compagniadelcentro@libero.it  
Rassegna a invito. Periodo: maggio-giugno.

**Borgo D'Ale (Vercelli): RASSEGNA "ARTE E MUSICA"**

Organizzazione: Coro Polifonico Torre Alata - Angela Fiorano  
tel. 0161.46291 - e-mail: compagniadelcentro@libero.it  
Rassegna a invito. Periodo: settembre.

**Fubine (Alessandria): RASSEGNA "FUBINE RIDENS"**

Organizzazione: Compagnia Fubinese  
Via Pavaranza, 1 - 15043 Fubine  
tel. 0131.778461 - e-mail: teatrofubine@libero.it  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-marzo.

**Moncalieri (Torino): RASSEGNA "A TEATRO CON TÈ E BISCOTTI"**

Organizzazione: Associazione Culturale New Age - Anna Zamuner  
Via Toselli, 2 - 10129 Torino - tel. 011.5682075  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-aprile.

**Pinerolo (Torino): RASSEGNA DIALETTALE**

Organizzazione: Gruppo Teatro Piccolo Varietà - Luigi Oddoero  
Via G. Pascoli, 7 - 10050 S. Secondo di Pinerolo  
tel./fax 0121.500682 - e-mail: oddoero@libero.it  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-novembre.

**San Mauro Torinese (Torino): RASSEGNA TEATRO COMICO "PER RIJE 'NA VOLTA"**

Organizzazione: Associazione I Sempreverdi - Pietro Bonicatti  
Corso Casale, 438/16 - 10132 Torino - tel. 011.8121575  
Rassegna a invito. Periodo: febbraio-maggio.

**Venaria Reale (Torino): CONCORSO PER ATTORI, COPPIE, GRUPPI "PRENDIAMO LA PAROLA"**

Organizzazione: Compagnia La Bizzarria - Adriano Pellegrin  
Via Aldo Picco, 53 - 10078 Venaria Reale - tel. 011.4526162  
e-mail: labizzarria@compagniadiprosa.191.it - web: www.labizzarriateatro.com  
Concorso/Bando. Periodo: novembre.

**Venaria Reale (Torino): RASSEGNA NAZIONALE DI TEATRO NAZIONALE**

Organizzazione: Compagnia La Bizzarria - Adriano Pellegrin  
Via Aldo Picco, 53 - 10078 Venaria Reale - tel. 011.4526162  
e-mail: labizzarria@compagniadiprosa.191.it - web: www.labizzarriateatro.com  
Concorso/Bando. Periodo: ottobre.

**Venaria Reale (Torino): STAGIONE DI PROSA - Teatro Concordia**

Organizzazione: Compagnia La Bizzarria - Adriano Pellegrin  
Via Aldo Picco, 53 - 10078 Venaria Reale - tel. 011.4526162  
e-mail: labizzarria@compagniadiprosa.191.it - web: www.labizzarriateatro.com  
Concorso/Bando. Periodo: novembre-aprile.

---

**PUGLIA**

**Acquaviva delle Fonti (Bari): FESTIVAL REGIONALE DEL TEATRO AMATORIALE**

Organizzazione: Gruppo Teatrale Oasi - Antonio Lamanna  
Via G. Pietroforte, 56/a - 70021 Acquaviva delle Fonti  
tel. 080.769571 - 080.3434411 - e-mail: dorotea.tancorra@tin.it  
Concorso/bando. Periodo: febbraio-marzo.

**Castellana Grotte (Bari): RASSEGNA NAZIONALE "STALATTITE D'ORO"**

Organizzazione: Filodrammatica "Ciccio Clori" - Nico Manghisi  
Via Federico di Svevia, 8 - 70013 Castellana Grotte  
tel. 080.4960387 - e-mail: nicomanghisi@tiscalinet.it  
Rassegna a invito. Periodo: autunno.

**Foggia: FESTIVAL DEL TEATRO DIALETTALE**

Organizzazione: Comune di Foggia - Settore Cultura  
Via Pescheria, 11 - 71100 Foggia - tel. 0881.709150  
Concorso/Bando. Periodo: primavera.

**Gravina in Puglia (Bari): RASSEGNA TEATRALE REGIONALE**

Organizzazione: Teatro dei Peuceti - Giuseppe Zuccaro  
Via San Giuseppe, 75 - Palazzo U - Gravina in Puglia - tel. 080.6966121  
Rassegna a invito. Periodo: inverno.

**SICILIA**

---

**Agrigento: "SETTIMANA PIRANDELLIANA" - Piazza Caos**

Organizzazione: Piccolo Teatro Città di Agrigento - Giovanni Sardone  
Via Capri, 7 - 92100 Agrigento  
tel. 0922.414720 - e-mail: giovannisardone@virgilio.it  
Direzione artistica: Giuseppe Montalbano  
Rassegna a invito. Periodo: luglio-agosto.

**Avola (Siracusa): STAGIONE TEATRALE "LA NUOVA SCENA" - Teatro Odeon**

Organizzazione: La Nuova Scena - Dora Peluso  
Via S. Oliveti, 9 - 96100 Siracusa - tel. 0931.413016  
Direzione artistica: Rosa Peluso (tel. 0931.412978)  
Rassegna a invito. Periodo: novembre-maggio.

**Caltanissetta: "DOMENICA POMERIGGIO A TEATRO" - Teatro Regina Margherita**

Organizzazione: Teatro Stabile Nisseno - Giuseppe Speciale  
Via Borremans, 98/c - 93100 Caltanissetta  
tel. 0934.554063 - e-mail: speciale.giuseppe@tiscali.it  
Rassegna a invito. Periodo: dicembre-maggio.

**Casteltermeni (Agrigento): PREMIO "DI PISA" - Atrio Scuola De Cosmi**

Organizzazione: Piccola Ribalta - Fabrizio Giuliani  
Via C. da Cuma - 92025 Casteltermeni - tel. 0922.917566 - 0922.912452  
Rassegna a invito. Periodo: luglio-settembre.

**Corleone (Palermo): RASSEGNA TEATRALE CITTÀ DI CORLEONE - Cine Teatro Martorana**

Organizzazione: G.T. Cepros "Pino Palazzo" - Giacomo Badami  
Via Piazza, 12 - 90034 Corleone - tel. 091.8462132  
Rassegna a invito. Periodo: febbraio-aprile.

**Licata (Agrigento): "TEATRO SOTTO LE STELLE" - Atrio Badia**

Organizzazione: Amici del Teatro - Santo La Rocca  
Viale Martiri della Libertà, 56 - 92027 Licata  
tel. 0922.804902 - e-mail: santo.larocca@libero.it  
Rassegna a invito. Periodo: luglio-agosto.

**Marsala (Trapani): RASSEGNA TEATRALE "GIOVINETTO DI MOZIA" - Teatro Impero**

Organizzazione: Teatro Nuovo - Enrico Russo  
Piazza Francesco Pizzo, 21 - 91025 Marsala - tel. 0923.12554  
Rassegna a invito. Periodo: dicembre-aprile.

**Messina: RASSEGNA TEATRALE "ESPRESSIONE TEATRO" - Teatro Annibale Maria di Francia**

Organizzazione: Gruppo Teatro "Angelo Maio" - Pietro Barbaro  
Viale Regina Elena, 87 (c/o Profumeria Saccà) - 98100 Messina  
tel./fax 090.362549 - web: www.gtmaio.it  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-maggio.

**Porto Empedocle (Agrigento): PREMIO TEATRALE "CITTÀ DI VIGATA"**

Organizzazione: Associazione Terra di Vigata - Mario Silvano  
Via Colombo, 38 - 92014 Porto Empedocle  
tel. 0922.637279 - e-mail: mariosilvano@virgilio.it  
Direzione artistica: Giovanni Volpe (e-mail: giovannivolpe@aliceposta.it)  
Concorso/Bando. Periodo: luglio-agosto.

**San Cataldo (Caltanissetta): TEATRO INSIEME SOTTO LE STELLE - Anfiteatro P.le Calvario**

Organizzazione: Teatro Insieme - Ivano Ferrara  
Via Ragusa, 1 - 93017 San Cataldo (Caltanissetta) - tel. 0934.588194  
Rassegna a invito. Periodo: luglio-agosto.

**Sciacca (Agrigento): PREMIO "MICHELE ABRUZZO" - Atrio Palazzo Comunale**

Organizzazione: Compagnia dell'Isola - Giuseppe Santangelo  
Via Sicilia, 2 - 92019 Sciacca - tel. 0925.23740 - e-mail: giuseppesan@libero.it  
Direzione artistica: Vincenzo Catanzaro (tel. 0925.992252)  
Concorso a invito. Periodo: luglio-agosto.

**Vittoria (Ragusa): RASSEGNE TEATRALI KAMARINÉE - Teatro Golden Villa Comunale**

Organizzazione: Angelo Milazzo  
97019 Vittoria - tel. 0932.983814  
Rassegna a invito. Periodo: luglio-settembre.

**TOSCANA**

---

**Agliana (Pistoia): RASSEGNA "OLTRE IL SIPARIO" - Polispazio Hellana**

Organizzazione: La Bottega delle Maschere  
Via F. Ferrucci, 66 - 51031 Agliana  
tel./fax 0574.710504 - e-mail: pierasalvi@virgilio.it  
Concorso/Bando. Periodo: aprile-maggio.

**Arezzo: FESTIVAL NAZIONALE DI TEATRO SPONTANEO**

Organizzazione: Circoscrizione Fiorentina - Fosco Papini  
Via Tortala, 134 - 52100 Arezzo  
tel. 0575.901091 - e-mail: ppnfsc@libero.it  
Concorso/Bando. Periodo: aprile-maggio.

**Firenze: PREMIO TEATRALE "CITTÀ DI FIRENZE"**

Organizzazione: Dopolavoro Ferroviario di Firenze - Gruppo "Laboratorio Teatro"  
Viale F.lli Rosselli, 82 - 50123 Firenze  
Premio regionale a invito. Periodo: aprile-giugno.

**Montagnano (Arezzo): PREMIO INTERNAZIONALE DI TEATRO POPOLARE "IL GIOGO"**

Organizzazione: Associazione Il Giogo - Luciano Senserini  
Via Tonacato, 17 - 52048 Montagnano (Arezzo)  
tel. 0575.902482 - web: www.teatroilgiogo.com  
Concorso a invito. Periodo: luglio.

**Pescia (Pistoia): FESTIVAL NAZIONALE DI TEATRO CITTÀ DEI FIORI "LORENZO SILVESTRI" - Teatro Pacini**

Organizzazione: Ass.ne Turistica Pro-Loco Svizzera Pesciatina e Le Castella, Pescia Collodi  
Via del Campanile, 7 - 51010 Pietrabuona Pescia (Pistoia)  
tel./fax 0572.440540/408013 - web: www.festivalteatropescia.com  
Concorso/Bando - Periodo: ottobre-novembre.

**Vecchiano (Pisa): RASSEGNA ESTIVA "A PORTE APERTE"**

Organizzazione: Associazione Attiesse  
Via Manin, 34 - 56019 Vecchiano  
tel. 050.861258 - e-mail: info@attiesse.it  
Rassegna a invito. Periodo: giugno-luglio.

**TRENTINO  
ALTO ADIGE**

**Appiano (Bolzano): "TRE SERE AL TEATRO DELLA COMICITÀ" - Sala Culturale Blazer**

Organizzazione: Virginia Trebo  
Via Lamm, 9 - 39050 Cornaiano (Bolzano)  
tel. 0471.662481 - fax 0471.662481 - e-mail: virginia.fiami@tiscalinet.it  
Rassegna a invito. Periodo: novembre-dicembre.

**Bolzano: STAGIONE DI PROSA - Teatro Gries**

Organizzazione: Associazione Nuovo Spazio - Mario Paolucci  
Via del Rio, 5 - 39100 Bolzano - tel. 0471.287885  
Stagione a invito. Periodo: ottobre-maggio.

**Bolzano: CONCORSO REGIONALE DEL TEATRO AMATORIALE - Cortile Castel Mareccio**

Organizzazione: U.I.L.T. Trentino Alto Adige  
Via Dolomiti, 14 - 39100 Bolzano  
tel. 0471.952650 - e-mail: uiltbz@tin.it  
Concorso/Bando. Periodo: giugno-settembre.

**Bolzano: FESTIVAL NAZIONALE U.I.L.T. "CITTÀ DI BOLZANO" - Sala Polifunzionale di Via Ortles**

Organizzazione: Circolo Culturale Il Bivio - U.I.L.T. Trentino Alto Adige  
Via Dolomiti, 14 - 39100 Bolzano  
tel. 0471.952650 - e-mail: uiltbz@tin.it  
Festival a invito. Periodo: gennaio-aprile.

**Bolzano: RASSEGNA TEATRALE "SI ALZI IL SIPARIO" - Auditorium Roen**

Organizzazione: Gruppo Teatrale Sirio  
Viale Europa, 63/19 - 39100 Bolzano  
tel. 0471.934156 - e-mail: sirioteatro@yahoo.it  
Rassegna a invito. Periodo: settembre-ottobre.

**Bolzano: FESTIVAL NAZIONALE "IL MASCHERONE" - Auditorium Roen/Teatro Gries**

Organizzazione: Alessandro Di Spazio  
Piazza Mostra, 2/8 - 39100 Bolzano  
tel. 0471.284947 - fax 0471.982318 - e-mail: dispaziosfilm@virgilio.it  
Concorso/Bando. Periodo: novembre-febbraio.

**Bolzano: "CINQUE SERE AL TEATRO DELLA COMICITÀ" - Teatro Gries**

Organizzazione: Virginia Trebo  
Via Lamm, 9 - 39050 Cornaiano (Bolzano)  
tel. 0471.662481 - fax 0471.662481 - e-mail: virginia.fiami@tiscalinet.it  
Rassegna a invito. Periodo: gennaio-aprile.

**Bronzolo (Bolzano): FESTIVAL DEL TEATRO ESTATE AUTUNNO - Parco Pinara, Kultur Haus**

Organizzazione: Circolo Culturale Vivaldi - Maurizio Lorenzi  
39050 Bronzolo - tel. 0461.967109  
Festival a invito. Periodo: agosto-novembre.

**Cognola (Trento): RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE ARGENTARIO-COGNOLA**

Organizzazione: Piergiorgio Lunelli  
Via Paludi, 11 - 38014 Gardolo (Trento) - tel. 0461.992089  
Rassegna a invito. Periodo: febbraio-marzo.

**Egna (Bolzano): FESTIVAL NAZIONALE U.D.A.E. - Auditorium Centro Scolastico**

Organizzazione: U.I.L.T. Trentino Alto Adige - Unione delle Associazioni Egna  
Via Dolomiti, 14 - 39100 Bolzano  
tel. 0471.952650 - e-mail: uiltbz@tin.it  
Festival a invito. Periodo: gennaio-marzo.

**Laives (Bolzano): RASSEGNA NAZIONALE DEL TEATRO DIALETTALE "STEFANO FAIT"**

Organizzazione: Filodrammatica di Laives - Loris Frazza  
Via Pietralba, 37 - 39055 Laives (Bolzano)  
tel. 0471.952650 - fax 0471.594595 - e-mail: filolaiv@tin.it  
Concorso a invito. Periodo: ottobre-marzo.

**Merano (Bolzano): RASSEGNA TEATRALE U.I.L.T. "CITTÀ DI MERANO" - Teatro Puccini**

Organizzazione: U.I.L.T. Trentino Alto Adige  
Via Dolomiti, 14 - 39100 Bolzano  
tel. 0471.952650 - e-mail: uiltbz@tin.it  
Rassegna a invito. Periodo: gennaio-febbraio.

**Merano (Bolzano): "DOMENICA A TEATRO... CON LA QUERCIA" - Teatro Puccini**

Organizzazione: U.I.L.T. Trentino Alto Adige - Circolo La Quercia  
Via Dolomiti, 14 - 39100 Bolzano  
tel. 0471.952650 - e-mail: uiltbz@tin.it  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-novembre.

**Ora (Bolzano): RASSEGNA "ORA A TEATRO" - Haus der Vereine**

Organizzazione: Maria Pia Folchini  
Via Stazione, 7/b - 39040 Ora  
tel. 0471.810359 - fax 0471.802131 - e-mail: uiltbz@tin.it  
Rassegna a invito. Periodo: marzo-aprile.

**Pineta di Laives (Bolzano): RASSEGNA IN PINETA "DANILO LISCIOTTO" - Teatro delle Muse**

Organizzazione: Piccolo Teatro Pineta - Circolo Operaio - Angelo Torrice  
Via Brennero, 51 - 39050 Pineta di Laives - tel. 0471.952232  
Rassegna a invito. Periodo: marzo-maggio.

**Povo (Trento): RASSEGNA "ISIDORO TRENIN" FESTIVAL DEL TEATRO UMRISTICO - Teatro Concordia**

Organizzazione: Carlo Giacomoni  
Via Eremo, 15 - 38050 Povo - tel. 0461.810651  
Rassegna a invito. Periodo: novembre-febbraio.

**Predazzo (Trento): RASSEGNA TEATRALE "CHI È DI SCENA?" - Auditorium Casa della Gioventù**

Organizzazione: Marco Dellagiacomà  
Via Fiamme Gialle, 16 - 38037 Predazzo  
tel. 0462.508218 - fax 0462.508210  
Rassegna a invito. Periodo: marzo-aprile.

**Rovereto (Trento): FESTIVAL NAZIONALE "SIPARIO D'ORO" - Teatri di Rovereto e Vallagarina**

Organizzazione: Paolo Manfrini  
Casella Postale 234 - 38068 Rovereto - tel. 0464.434024 - fax 0464.401885  
e-mail: teatro@compagniadilizzana.it - web: www.siparodoro.it  
Concorso/Bando. Periodo: febbraio-marzo.

**Roverè Della Luna (Trento): RASSEGNA TEATRALE "CITTÀ DEL TEATRO" - Centro Polivalente**

Organizzazione: Giorgio Degasperi  
Via Manzoni, 8 - 38030 Roverè della Luna - tel. 0461.658707  
Rassegna a invito - Periodo: novembre-febbraio.

**Tesero (Trento): RASSEGNA TEATRALE "IL PIACERE DEL TEATRO" - Teatro Comunale**

Organizzazione: Giancarlo Mich  
Via Noval, 5 - 38038 Tesero  
tel. 0462.813632 - fax 0462.811750  
Rassegna a invito - Periodo: ottobre-novembre.

**Trento: PALCOSCENICO TARENTINO "PREMIO MARIO ROAT" - Teatro S. Chiara e Sperimentale**

Organizzazione: Co.F.As.  
Viale Rovereto, 61 - 38100 Trento  
tel. 0461.237352 - fax. 0461.263750 - e-mail: info@cofas.it  
Concorso/Bando. Periodo: ottobre-novembre.

**Trento: "TRENTO TEATRO FESTIVAL" - Teatro Santa Chiara e Sperimentale**

Organizzazione: Co.F.As.  
Viale Rovereto, 61 - 38100 Trento  
tel. 0461.237352 - fax. 0461.263750 - e-mail: info@cofas.it  
Concorso/Bando. Periodo: ottobre-novembre.

**Villazzano (Trento): CONCORSO INVITO ALLA REGIA "PREMIO FANTASIO PICCOLI"**

Organizzazione: Compagnia Quei de Vilazan - Mirko Corradini  
Via San Martino, 42 - 38040 Vattaro  
tel. 0461.848906 - e-mail: regia@queidevilazan.it  
Concorso/Bando. Periodo: ottobre-novembre.

**Villazzano (Trento): STAGIONE TEATRALE "EMOZIONI A TEATRO" - Teatro di Villazzano**

Organizzazione: Compagnia Quei de Vilazan - Mirko Corradini  
Via San Martino, 42 - 38040 Vattaro  
tel. 0461.848906 - e-mail: regia@queidevilazan.it  
Concorso/Bando. Periodo: ottobre-gennaio.

**Villazzano (Trento): RASSEGNA TEATRALE PREMIERO TEATRO - Auditorium Villazzano**

Organizzazione: Silvano Zeni  
Via Vecchia, 11 - 38050 Mezzano (Trento)  
tel. 0439.67218 - e-mail: regia@queidevilazan.it  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-gennaio.

---

**UMBRIA**

**Allerona (Terni): RASSEGNA NAZIONALE "PREMIO STELLA D'ORO" - Piazza Santa Maria**

Organizzazione: ProLoco Allerona - Patrizio Baldini  
e-mail: stelladoro.allerona@tiscali.it - web: www.stelladoro.unn.it  
Concorso/Bando. Periodo: luglio-agosto.

**Amelia (Terni): FESTIVAL NAZIONALE DI TEATRO - Teatro Sociale**

Organizzazione: U.I.L.T. Umbria - Domenico Santini  
Strada Pieve S. Sebastiano, 8 H - 06141 Perugia  
tel. 075.5899439 - e-mail: Santini.Domenico@tiscali.it  
Festival a invito. Periodo: marzo-maggio.

**Campello sul Clitunno (Perugia): RASSEGNA "SERE D'ESTATE" - Piazza San Frediano**

Organizzazione: Comune di Campello/Assessorato alla Cultura - Tiziana Patrassa  
Strada Pieve S. Sebastiano, 8 H - 06141 Perugia  
tel. 075.5899439 - e-mail: Santini.Domenico@tiscali.it  
Rassegna a invito. Periodo: luglio-agosto.

**Castiglione del Lago (Perugia): RASSEGNA TEATRALE NAZIONALE - Rocca di Castiglione**

Organizzazione: Compagnia Trasimeno Teatro - Virgilio Vincenzoni  
Via Balbelli, 18 - 06061 Castiglione del Lago - tel. 075.951562  
Rassegna a invito. Periodo: luglio-agosto.

**Citerna (Perugia): RASSEGNA NAZIONALE "IL TORRIONE" - Teatro Bontempelli**

Organizzazione: Comune di Citerna - Teatro dei 90 - ProLoco  
Antonio Guerrini - tel. 075.8592119 - e-mail: citerna@tin.it  
Concorso/Bando. Periodo: aprile-maggio-giugno.

**Citerna (Perugia): RASSEGNA "TORRIONE D'INVERNO" - Teatro Bontempelli**

Organizzazione: U.I.L.T. Umbria - Domenico Santini  
Strada Pieve S. Sebastiano, 8 H - 06141 Perugia  
tel. 075.5899439 - e-mail: Santini.Domenico@tiscali.it  
Rassegna a invito. Periodo: dicembre-gennaio.

**Ellera di Corciano (Perugia): RASSEGNA "ALDO TIRIDUZZI" - Centro Aggregazione ARCA**

Organizzazione: Compagnia Il Carro - Cesare Giugliarelli  
Via Carducci, 5 - 06074 Chiugiana (Perugia) - tel. 075.5178920  
Rassegna a invito. Periodo: marzo-aprile.

**Ficulle (Terni): RASSEGNA "TEATRO IN PIAZZETTA" - Piazzetta Centro**

Organizzazione: ProLoco Ficulle - U.I.L.T. Umbria - Domenico Santini  
Strada Pieve S. Sebastiano, 8 H - 06141 Perugia  
tel. 075.5899439 - e-mail: Santini.Domenico@tiscali.it  
Rassegna a invito. Periodo: agosto-settembre.

**Gualdo Tadino (Perugia): RASSEGNA "TEATRO IN ROCCA FLEA"**

Organizzazione: U.I.L.T. Umbria - Domenico Santini  
Strada Pieve S. Sebastiano, 8 H - 06141 Perugia  
tel. 075.5899439 - e-mail: Santini.Domenico@tiscali.it  
Rassegna a invito. Periodo: luglio-agosto.

**Montecastello di Vibio (Perugia): "STAGIONE TEATRALE" - Teatro della Concordia**

Organizzazione: Comune di Montecastello/Società del Teatro  
web: [www.teatropiccolo.it](http://www.teatropiccolo.it)  
Rassegna a invito. Periodo: novembre-maggio.

**Monteleone d'Orvieto (Terni): RASSEGNA "MONTELEONE A TEATRO" - Teatro dei Rustici**

Organizzazione: U.I.L.T. Umbria - Domenico Santini  
Strada Pieve S. Sebastiano, 8 H - 06141 Perugia  
tel. 075.5899439 - e-mail: Santini.Domenico@tiscali.it  
Rassegna a invito. Periodo: febbraio-aprile.

**Nocera Umbra (Perugia): RASSEGNA "UN PENSIERO DA NOCERA" - Tensostruttura Sala Consiliare**

Organizzazione: U.I.L.T. Umbria - Domenico Santini  
Strada Pieve S. Sebastiano, 8 H - 06141 Perugia  
tel. 075.5899439 - e-mail: Santini.Domenico@tiscali.it  
Rassegna a invito. Periodo: gennaio-febbraio.

**Passignano sul Trasimeno (Perugia): STAGIONE TEATRALE - Auditorium Urbani**

Organizzazione: Compagnia Il Gorro - Rita Borio  
tel. 075.827404 - e-mail: info@ilgorro.it  
Rassegna a invito. Periodo: novembre-maggio.

**Perugia: RASSEGNA REGIONALE "DILETTARCI" - Piazza del Bacio**

Organizzazione: U.I.L.T. Umbria - Domenico Santini  
Strada Pieve S. Sebastiano, 8 H - 06141 Perugia  
tel. 075.5899439 - e-mail: Santini.Domenico@tiscali.it  
Rassegna a invito. Periodo: agosto.

**Perugia: RASSEGNA "GENNA ESTATE" - Piazze di Perugia**

Organizzazione: 3ª Circostrizione Comune di Perugia - U.I.L.T. Umbria  
Domenico Santini - Strada Pieve S. Sebastiano, 8 H - 06141 Perugia  
tel. 075.5899439 - e-mail: Santini.Domenico@tiscali.it  
Rassegna a invito. Periodo: luglio-agosto-settembre.

**Perugia: STAGIONE TEATRALE DIALETTALE - Teatro Zenith**

Organizzazione: Don Martino Siciliani - tel. 075.5728588  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-maggio.

**Sangemini (Terni): RASSEGNA TEATRALE - Campo della Giostra**

Organizzazione: Comune di Sangemini - U.I.L.T. Umbria  
Domenico Santini - Strada Pieve S. Sebastiano, 8 H - 06141 Perugia  
tel. 075.5899439 - e-mail: Santini.Domenico@tiscali.it  
Rassegna a invito. Periodo: agosto.

**San Mariano (Perugia): RASSEGNA "MARIO TADDEI" - Castello di San Mariano**

Organizzazione: ProLoco San Mariano - U.I.L.T. Umbria  
Domenico Santini - Strada Pieve S. Sebastiano, 8 H - 06141 Perugia  
tel. 075.5899439 - e-mail: Santini.Domenico@tiscali.it  
Rassegna a invito. Periodo: agosto-settembre.

**Trestina (Perugia): RASSEGNA REGIONALE**

Organizzazione: Compagnia Il Castellaccio - Leonardo Caprini  
tel. 075.8540490 - e-mail: leolet@libero.it  
Rassegna a invito. Periodo: aprile-maggio.

**Trevi (Perugia): RASSEGNA NAZIONALE "TREVI ALLE 5" - Teatro Clitunno**

Organizzazione: Compagnia Al Castello - Claudio Pesaresi  
Via del Castello - 06037 S. Eraclio di Foligno  
tel. 0742.24699 - e-mail: cpesaresi@libero.it  
Rassegna a invito. Periodo: gennaio-febbraio.

**Umbertide (Perugia): STAGIONE TEATRALE ESTIVA - Anfiteatro Parco Ranieri**

Organizzazione: Teatro dei Riuniti - Luciano Bettucci - tel. 075.941192  
Rassegna a invito. Periodo: luglio-agosto.

**Valtopina (Perugia): RASSEGNA TEATRALE REGIONALE - Impianti sportivi**

Organizzazione: U.I.L.T. Umbria - Domenico Santini  
Strada Pieve S. Sebastiano, 8 H - 06141 Perugia  
tel. 075.5899439 - e-mail: Santini.Domenico@tiscali.it  
Rassegna a invito. Periodo: luglio-agosto.

## VENETO

**Adria (Padova): RASSEGNA "STASERA A TEATRO"**

Organizzazione: Il Carro - Paolo Ruzza  
Via Respighi, 10 - 45011 Adria - tel. 0426.23354  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-novembre.

**Alte (Vicenza): RASSEGNA DI ALTE**

Organizzazione: Officine Teatrali Riunite - Irma Sinico  
Via Dell'Industria, 1 - 36041 Alte di Montecchio (Vicenza) - tel. 0444.491561  
Rassegna a invito. Periodo: giugno-luglio.

**Arzignano (Vicenza): RASSEGNA DI ARZIGNANO**

Organizzazione: Compagnia Histriones - Antonio De Sanctis  
Via Monte Grappa, 36 - 36071 Arzignano - tel. 0444.676345  
Rassegna a invito. Periodo: giugno-luglio.

**Cavasagra (Treviso): RASSEGNA DI CAVASAGRA**

Organizzazione: Compagnia Il Satiro - Luigi Mardegan  
Via San Filippo Neri, 110 - 31030 Cavasagra - tel. 0422.73201  
Rassegna a invito. Periodo: giugno-settembre.

**Chioggia (Venezia): RASSEGNA DI CHIOGGIA**

Organizzazione: Piccolo Teatro Città di Chioggia - Franca Ardizzon  
Borgo San Giovanni, 1479 - 30015 Chioggia - tel. 041.4965339  
Rassegna a invito. Periodo: febbraio-aprile.

**Conegliano (Treviso): RASSEGNA "SCENA RIDENS" - Auditorium Dina Orsi**

Organizzazione: Compagnia Colonna Infame - Gianni Della Libera  
Via Marcorà, 15/a - 31015 Conegliano  
tel. 0438.21031 - e-mail: colonnainfame@katamail.com  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre.

**Este (Padova): RASSEGNA TEATRALE "CITTÀ DI ESTE"**

Organizzazione: Teatro Veneto - Gino Vignato  
Via I. D'Este, 14 - 35042 Este  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-aprile.

**Montagnana (Padova): RASSEGNA "CINQUESERETEATRO" - Teatro Bellini**

Organizzazione: Prototeatro - Piero Dal Pra'  
Via Matteotti, 58 - 35044 Montagnana  
tel. 0429.82452 - e-mail: piero.dalpra@libero.it  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-novembre.

**Montagnana (Padova): RASSEGNA "TEATROESTATE"**

Organizzazione: Prototeatro - Piero Dal Pra'  
Via Matteotti, 58 - 35044 Montagnana  
tel. 0429.82452 - e-mail: piero.dalpra@libero.it  
Rassegna a invito. Periodo: agosto-settembre.

**Padova: RASSEGNA REGIONALE "SCENA APERTA" - Teatro Istituto Don Bosco**

Organizzazione: U.I.L.T. Veneto - Salvatore Moscatt  
Via Guido Rossa, 5 C - 35020 Roncaglia (Padova)  
tel./fax 049.8960915 - e-mail: salvatoremoscatt@libero.it  
Rassegna a tema. Periodo: ottobre-novembre.

**Padova: RASSEGNA "IL TEATRO A CASA VOSTRA"**

Organizzazione: U.I.L.T. Veneto - Salvatore Moscatt  
Via Guido Rossa, 5 C - 35020 Roncaglia (Padova)  
tel./fax 049.8960915 - e-mail: salvatoremoscatt@libero.it  
Rassegna a invito. Periodo: marzo.

**Padova: RASSEGNA "SABATO E DOMENICA A TEATRO" - Teatro Antonianum**

Organizzazione: F.I.T.A. Padova - Virgilio Mattiello  
Via A. Marchi, 4/3 - 35020 Ponte di Brenta (Padova) - tel. 049.725159  
Rassegna a invito. Periodo: novembre-marzo.

**Paese (Treviso): RASSEGNA "PAESE"**

Organizzazione: Rinascita - Renzo Santolin  
Via Postumia, 11 - 31038 Paese - tel. 0422.959380  
Rassegna a invito. Periodo: novembre.

**Piove di Sacco (Padova): RASSEGNA "PIOVE DI SACCO"**

Organizzazione: La Ribalta - Mario Antonio Ranzato  
Via G. Di Vittorio, 7 - 35028 Piove di Sacco - tel. 049.9704285  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-aprile.

**Rovigo: RASSEGNA INTERNAZIONALE "WEEKEND A TEATRO" - Teatro Sociale**

Organizzazione: Gruppo Il Mosaico - Emilio Zenato  
Via Burano, 3 - 45100 Rovigo - tel. 0425.200255  
Rassegna a invito. Periodo: aprile-maggio.

**Rovigo: FESTIVAL OPERA PRIMA "M. FERRARI" - Teatro del Lemming**

Organizzazione: Teatro del Lemming  
Via Alfieri, 21 - 45100 Rovigo - tel. 0425.27099  
Concorso/Bando. Periodo: giugno.

**San Giovanni Lupatoto (Verona): RASSEGNA "SAN GIOVANNI LUPATOTO"**

Organizzazione: Il Canovaccio - Ugo Masella  
Via Belluno, 12 - 37057 San Giovanni Lupatoto - tel. 045.548801  
Rassegna a invito. Periodo: novembre-marzo.

**Sarzano (Rovigo): RASSEGNA "A TEATRO CON LE STELLE"**

Organizzazione: Teatro Insieme - Natalino Beraldo  
Via San Michele del Carso, 65 - 45100 Sarzano - tel. 0425.490271  
Rassegna a invito. Periodo: luglio.

**Schio (Vicenza): FESTIVAL NAZIONALE "SCHIOFESTIVALDAGNO"**

Organizzazione: Fondazione Teatro Civico di Schio  
Via P. Maraschin, 19 - 36015 Schio - tel. 0445.525577  
Concorso/Bando. Periodo: settembre-novembre.

**Trebaseleghe (Padova): RASSEGNA DI TREBASELEGHE**

Organizzazione: Gruppo Culturale "A. Lucani" - Adolfo Vedovato  
Via Bordugo, 33 - 35010 Trebaseleghe - tel. 049.9385414  
Rassegna a invito - Periodo: ottobre-dicembre.

**Treviso: RASSEGNA "TEATRO INSIEME"**

Organizzazione: F.I.T.A. Treviso - Segreteria: tel. 0422.542317  
Rassegna a invito. Periodo: novembre-febbraio.

**Treviso e provincia: RASSEGNA "TEATRO IN VILLA"**

Organizzazione: Compagnia Il Satiro - Luigi Mardegan  
Via San Filippo Neri, 110 - 31030 Cavasagra - tel. 0422.73201  
Rassegna a invito - Periodo: giugno-settembre.

**Valdagno (Vicenza): RASSEGNA DI VALDAGNO**

Organizzazione: Compagnia I Ricercattori - Gianfranco Gecchele  
Via Sette Martiri, 16 - 36078 Valdagno - tel. 0445.406326  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-aprile.

**Verona: PREMIO "GIORGIO TOTOLA" - Teatro Camploy**

Organizzazione: Comune di Verona - Segreteria Premio "Giorgio Totola"  
Piazza Brà, 1 - 37100 Verona - tel. 045.8077202  
Concorso/Bando. Periodo: maggio.

**Verona: RASSEGNA "SABATO CON GOLDONI"**

Organizzazione: F.I.T.A. Verona - Renzo Lorenzi  
Via Fiumicello, 26 - 37100 Verona - tel. 045.533284  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-febbraio.

**Verona: RASSEGNA "TI ASPETTO A TEATRO"**

Organizzazione: Circolo Culturale di Tombetta - Paolo Bertolini  
Via S. D'Acquisto, 44 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona) - tel. 045.548801  
Rassegna a invito. Periodo: gennaio-marzo.

**Vicenza: FESTIVAL NAZIONALE "MASCHERA D'ORO" - Teatro San Marco**

Organizzazione: F.I.T.A. Veneto - Aldo Zordan  
Contrà San Gaetano, 14 - 36100 Vicenza  
tel. 0444.324907 - web: [www.fitaveneto.org](http://www.fitaveneto.org)  
Concorso/Bando. Periodo: gennaio-marzo.

**Vicenza: STAGIONE AMATORIALE INVERNALE - Teatro San Marco**

Organizzazione: F.I.T.A. Vicenza  
Contrà S. Gaetano, 14 - 36100 Vicenza  
tel./fax 0444.323837 - e-mail: [fitavicenza@libero.it](mailto:fitavicenza@libero.it)  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-dicembre.

**Vicenza: RASSEGNA "TEATROSOTTOLESTELLE"**

Organizzazione: Compagnia La Ringhiera - Riccardo Perraro  
Via Thaon de Revel, 66 - 36100 Vicenza - tel. 0444.570099  
Rassegna a invito. Periodo: giugno.

**Villafranca (Verona): AUTUNNO TEATRALE**

Organizzazione: Associazione Aurora - Massimo Valieri  
Via Palermo, 12 - 37069 Villafranca - tel. 045.6301148  
Rassegna a invito. Periodo: ottobre-novembre.



## FESTIVAL INTERNAZIONALI

### Per partecipare alle manifestazioni internazionali

La U.I.L.T. informa i suoi affiliati circa i Festival Internazionali che si svolgono in ogni angolo della terra ed assiste tutte le compagnie che intendono maturare un'esperienza internazionale.

Le compagnie interessate a partecipare ai Festival Internazionali devono presentare spettacoli di buona qualità artistica, con giudizi maturati in manifestazioni importanti. Gli allestimenti devono privilegiare soluzioni sceniche agili, ricchezza di luci e musiche, scelte di testi di autori famosi o supportati da scelte registiche indirizzate al superamento delle barriere linguistiche.

Le domande di partecipazione devono essere corredate dal curriculum della compagnia e dalle note di regia (in italiano e nella lingua richiesta dal festival), da una buona registrazione video dell'intero spettacolo, da cinque foto, una locandina dello spettacolo e segnalazione di esigenze tecniche.

Inizialmente, gli spettacoli proposti saranno valutati con scrupolo dai responsabili dell'Unione, poiché i Festival Internazionali meritano solo opere di buona qualità; successivamente, sarà la Commissione selezionatrice di ogni singolo Festival che sceglierà gli spettacoli ammessi a partecipare.

- Autore: La scelta può cadere sia su un autore italiano che su uno straniero; è importante che l'allestimento rispecchi le tendenze del teatro amatoriale italiano di oggi, in termini di analisi culturale e tecnica spettacolare.
- Regia: Deve servirsi di strumenti scenici semplici, di una recitazione che sfrutti tutte le espressioni (drammatiche e no) finalizzate a superare la barriera linguistica, ed infine deve privilegiare la visualità e la spettacolarità della rappresentazione con l'aiuto di tutte le tecniche legate alle luci, alle musiche e a effetti scenici vari.
- Durata: È preferibile che lo spettacolo, in unico atto, copra circa 60 minuti, come richiesto nella maggior parte dei festival internazionali.
- Repertorio: Le opere della Commedia dell'Arte sono sempre molto apprezzate, ma la scelta dello spettacolo deve essere legata alla sua potenziale spettacolarità (sempre per superare la barriera linguistica).
- Spese organizzative: I regolamenti AITA prevedono il soggiorno completo per la durata dei festival, per 10-15 persone, a carico degli organizzatori; mentre il viaggio è sempre a carico della compagnia viaggiante. Per i festival "via aerea" vengono quasi sempre garantiti sul posto i materiali tecnici (luci e suoni) ed alcuni oggetti scenici.

### Alcuni dei principali Festival Internazionali

Solitamente i bandi dei Festival Internazionali arrivano con un certo anticipo rispetto alla scadenza. In generale, abbiamo quindi il tempo di pubblicarli sul nostro trimestrale "Scena"; ma non sempre è così. Nei casi in cui è richiesta una maggiore velocità, i bandi sono pubblicati solo sul nostro sito internet: [www.uilt.it](http://www.uilt.it); pertanto, per avere un aggiornamento continuo e preciso, siete invitati a frequentare il sito dell'Unione.

Questo elenco riporta solo una piccola parte dei Festival organizzati nel mondo, cioè quelli che più regolarmente rinnovano il proprio appuntamento.

Le manifestazioni sono elencate suddivise per stato e città (entrambe elencate in ordine alfa-

betico); di ognuna è indicata la denominazione, l'usuale periodo di svolgimento, l'usuale scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, la tipologia di spettacoli solitamente richiesti, le condizioni di ospitalità solitamente offerte. Tutto può essere soggetto a cambiamento, quindi tenete d'occhio le informazioni periodicamente diffuse.

### **Belgio - Marche en Famenne**

#### **FESTIVAL INTERNATIONAL "LES ESTIVADES"**

Periodo: agosto. - Scadenza domande: febbraio.

Festival triennale organizzato dallo Studio de Liegi. La partecipazione è riservata ai gruppi che presenteranno un lavoro inedito con tema assegnato per ogni edizione. Lo spettacolo deve essere appunto attinente al tema e scritto in epoca recente. Come sempre sono da privilegiare: il gesto, la messa in scena ricca di piani luce e musiche. Gli spettacoli realizzati con attori giovani saranno preferiti. Inviare il curriculum della compagnia e le note di regia in francese, inoltre 5 foto, una cassetta video VHS, il cast e le esigenze tecniche. Saranno ospitate 12 persone per una settimana e ci saranno prezzi favorevoli per chi accompagnerà la compagnia.

### **Belgio - Namur**

#### **FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE D'AMATEURS**

Periodo: agosto. - Scadenza domande: 15 marzo.

Festival annuale. Possono partecipare compagnie con spettacoli musicali, danza, mimo e marionette. La durata degli spettacoli non deve superare i 90 minuti. Il Festival ospita fino a 10 persone per compagnia per il periodo del festival; le persone in eccesso avranno un prezzo convenzionato piuttosto favorevole. Il viaggio è a carico delle compagnie partecipanti. Inviare un curriculum e le note di regia dello spettacolo in francese; inoltre inviare 5 foto, il cast degli attori e tecnici e una cassetta video.

### **Canada - Mont Laurier (Quebec)**

#### **FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR HAUTE-LAURENRIDES**

Periodo: settembre. - Scadenza domande: gennaio.

Festival biennale. Sono selezionati lavori classici o contemporanei con preferenza per sperimentazioni e spettacoli in cui viene fatto buon uso di luci, musiche e gestualità. Materiale illustrativo con foto, video e presentazione del lavoro e della compagnia in lingua francese. Vitto e alloggio per max 12 persone (le eccedenze avranno prezzi di favore). Viaggio a carico dei partecipanti.

### **Corea del Sud - Chun Chon**

#### **INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL**

Periodo: luglio/agosto. - Scadenza domande: 15 febbraio.

Festival annuale. Spettacoli di autori italiani o stranieri. Allestimenti snelli con musiche e movimenti, e privilegio per efficaci piani luce. Durata max spettacolo: 90 minuti. Inviare il curriculum della compagnia e le note di regia in inglese, inoltre 5 foto, una cassetta video VHS, il cast e le esigenze tecniche. Ospitalità completa per 12 persone. Convenzioni speciali per ospiti.

### **Germania - Lingen**

#### **WORLD FESTIVAL OF CHILDREN'S THEATRE**

Periodo: maggio/giugno. - Scadenza domande: febbraio/marzo.

Festival quadriennale riservato ai giovani dai 6 ai 16 anni con spettacoli preferibilmente preparati ed allestiti da loro stessi (regia dei loro insegnanti). La partecipazione di venti paesi dei cinque continenti rende il Festival di straordinaria importanza. Esperienza di grande

significato umano ed artistico per i giovani che parteciperanno a questa manifestazione. Materiale illustrativo con foto, video e presentazione del lavoro e della compagnia in lingua tedesca o inglese. Ospitalità completa per la durata del festival a 12 persone più 3 accompagnatori. Viaggio a carico dei partecipanti.

### **Germania - Rudolstadt (Turingia)**

#### **FESTIVAL DEL TEATRO AMATORIALE EUROPEO**

Periodo: maggio. - Scadenza domande: novembre.

Festival annuale con partecipazione allargata a spettacoli di mimo, danza, musicali e teatro di figura. Materiale illustrativo con foto, video e presentazione del lavoro e della compagnia in lingua tedesca o inglese. Ospitalità fino a 12 persone (le eccedenze avranno prezzi di favore). Viaggio a carico dei partecipanti.

### **Giappone - Toyama**

#### **FESTIVAL INTERNATIONAL ASIA-PACIFICO**

Periodo: agosto. - Scadenza domande: dicembre.

Festival quadriennale riservato ai giovani dai 6 ai 16 anni con spettacoli preferibilmente preparati ed allestiti da loro stessi (regia dei loro insegnanti). La partecipazione di venti paesi dei cinque continenti rende il Festival di straordinaria importanza. Esperienza di grande significato umano ed artistico per i giovani che parteciperanno a questa manifestazione. Materiale illustrativo con foto, video e presentazione del lavoro e della compagnia in lingua tedesca o inglese. Ospitalità completa per la durata del festival a 12 persone più 3 accompagnatori. Viaggio a carico dei partecipanti.

### **Principato di Monaco - Montecarlo**

#### **FESTIVAL MONDIAL DU THÉÂTRE AMATEUR**

Periodo: luglio/agosto. - Scadenza domande: settembre.

Festival quadriennale organizzato dallo Studio de Monaco. Offre una vetrina di 24 compagnie provenienti da tutto il pianeta: è sicuramente una delle migliori occasioni per conoscere tutte le forme possibili ed immaginabili di interpretare il teatro (oltre ad una piacevole vacanza). Sono selezionati lavori classici o contemporanei con preferenza per spettacoli in cui viene fatto buon uso di luci, musiche e gestualità. Materiale illustrativo con foto, video e presentazione del lavoro e della compagnia in lingua francese. Vitto e alloggio per max 12 persone. Viaggio a carico dei partecipanti.

### **TUNISIA - TUNISI**

#### **EURO MEDITERRANEAN YOUTH FESTIVAL**

Periodo: agosto. - Scadenza domande: 15 febbraio.

Festival annuale riservato ai giovani sino ai 20 anni con spettacoli creativi e ben spettacolarizzati (gesto, luci e musiche) di max 90 minuti. Materiale illustrativo con foto, video e presentazione del lavoro e della compagnia in lingua francese. Saranno ospitati max 10 partecipanti (prezzo speciale per le persone al seguito). Viaggio a carico dei partecipanti.

### **UNGHERIA - KAZINBARCIKA**

#### **INTERNATIONAL AMATEUR THÉÂTRE FESTIVAL "ISTVAN HORVART JR."**

Periodo: giugno/luglio. - Scadenza domande: gennaio.

Festival biennale riservato a spettacoli sperimentali di buona qualità artistica con importante uso di luci e musiche. Durata max 90 minuti. Materiale illustrativo con foto, video e presentazione del lavoro e della compagnia in lingua inglese. Vitto e alloggio per max 10 persone per la durata del festival (le persone in eccedenza avranno prezzi di favore). Viaggio a carico dei partecipanti.

*...A buon fine tutto va,  
se alla fine, vi vedremo soddisfatti.  
E noi, per ripagarvi, procureremo di piacervi  
col tempo, sempre più. Di giorno in giorno.  
A noi, dunque, ora, la vostra indulgenza.  
A voi i nostri talenti.  
Prestate voi, signori, le vostre mani a noi:  
e noi v'offriamo i nostri cuori.*

da "Tutto è bene quel che finisce bene"  
di William Shakespeare

